This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

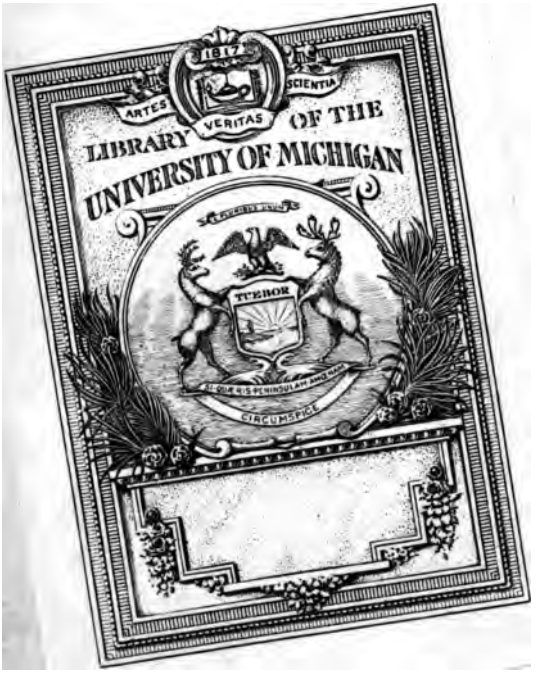
1817
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR
SI QUAERIS PENINSULAM AMOENAM
CIRCUMSPICE

Via Arquato, 8
MANTOVA

Via Arbellio, 6
MANTOVA

RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEL GOVERNO

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME PRIMO.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA

1824.

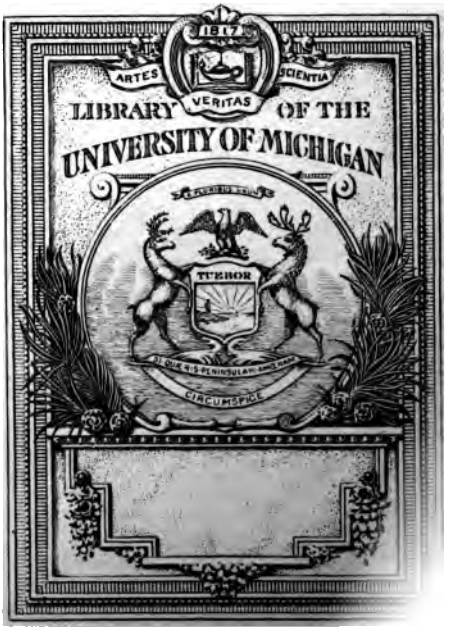
1817
ARTES
SCIENTIA
VERITAS
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR
CIRCUMSPICE

A21
1824
v.1

552119-128

AVV. UGO MONDELLI
Via Aguello, 8
MANTOVA

PARTE PRIMA.

PATENTI
E
NOTIFICAZIONI

PUBBLICATE

DALL' I. R. GOVERNO
DI LOMBARDIA

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1824.

N.° 1 e 2.

MILANO
DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1824.

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
1	1824 *Gennajo* 13	Indicazione dei libri di registro soggetti al diritto del bollo, e delle persone che devono farne uso . . .	1
2	*detto* 20	Procedura contro il traente ed i giranti di una cambiale protestata . .	3
3	*detto* 21	Incaricata l' imperiale regia cassa generale del debito dello stato e della banca di rilasciare delle nuove bollette per la riscossione degl' interessi semestrali di dieci anni. . .	5
4	*detto* 24	Rettificazione di alcuni errori di scritturazione incorsi nella seconda edizione ufficiale del codice delle gravi trasgressioni di polizia	8
5	*detto*	La multa inflitta per coloro i quali esercitassero le funzioni di agente di cambio o di sensale senza esserne autorizzati verrà per l' insolvibilità convertita nella pena dell' arresto	10
6	*detto* 27	Modificazione del dazio del carbone di legna	12
7	*detto* 31	L' esportazione dei fucili da caccia e di lusso potrà provvisoriamente	

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
		aver luogo mediante una speciale permissione del presidente del governo	13
8	1824 *Febbrajo* 21	Trattato conchiuso il 31 agosto 1821 tra S. M. I. R. A. e S. A. I. R. il gran duca di Toscana pel libero trasporto delle sostanze, eredità e successioni, e pel godimento delle pensioni a favore dei sudditi dei due stati	14
9	*detto* 24	Proibizione di procurare in estero stato l'edizione di opere proprie o d'altrui senza permesso	23
10	*detto*	Riconosciuto di spettanza delle delegazioni provinciali il conoscere e giudicare in prima istanza sulle contravvenzioni ai decreti 8 febbrajo e 8 aprile 1812	25
11	*detto*	Permessa l'esportazione ed il transito del piombo diretto ai principati di Moldavia e Valachia	26
12	*Marzo* 2	Esperimento di conciliazione da tentarsi prima d'introdurre una causa con formale petizione	27
13	*detto* 11	Invitati i proprietarj delle cartelle di rendite perpetue inscritte sulla cassa di garanzia a favore dei benemeriti militari italiani, come pure di quelle inscritte a carico della cassa d'ammortizzazione per cause di culto ed impiego non ripetibile, assunte dall'imperiale regia corte, a presentarle al protocollo generale della commissione liquidatrice . . .	37
14	*detto*	Prolungato a tutto il 30 giugno prossimo futuro il termine perentorio di rigore per le insinuazioni dei	

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
		titoli di credito dipendenti dai vaglia emessi nel 1796 e 1797 dalle regie ducali camere di Milano e di Mantova	41
15	1824 *Marzo* 28	Aboliti colla fine del corrente anno scolastico gli studj privati della filosofia e della legge	43
16	*Aprile* 14	Non è permessa l'importazione della teriaca di Trieste senza il permesso governativo; altronde per quella di Venezia rimane libera la circolazione esente da ogni dazio	45
17	*detto* 28	Norma sulla procedura nelle cause di cambio e commerciali	47
18	*detto*	Regolamento sulle prenotazioni ammesse dalle leggi veglianti e sulla procedura coll'attuale sistema ipotecario interinalmente conservato . .	49
19	*Maggio* 8	Repristinata l' esportazione ed il transito delle armi e delle munizioni da guerra pei principati di Moldavia e Valachia.	59
20	*Giugno* 22	Rettificazione degli articoli 12 e 14 della convenzione stipulata con S. S. per la consegna dei disertori col cartello 21 gennajo 1823, pubblicato il 21 aprile detto anno	60
	Giug.° 23.	Repristinazione dell'uso dei distintivi prescritti p. le I. R. Poste. Vedi V.° 2.° del 1824. P. I. pag. 69.	

ATTI DEL GOVERNO.

N.° 1.

(N.° 1.) *Indicazione dei libri di registro soggetti al diritto del bollo, e delle persone che devono farne uso.*

13 gennajo 1824.

N.° 116-45 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In considerazione della prescrizione dell rt. 24, n.° 2 del decreto 21 maggio 1811, per la quale sono soggetti al diritto del bollo tutti i registri dei banchieri, negozianti, armatori, mercanti, fabbricatori, commissionarj, agenti di cambio, sensali, operai ed artigiani, che possono di natura loro essere prodotti in giudizio, e sono al caso di farvi fede, ed avuto riguardo al vegliante codice di commercio, il quale indica che i registri da tenersi dai

commercianti sono il *giornale*, il *copialettere* ed il *libro degl' inventarj*, si dichiara che i banchieri, negozianti, armatori, mercanti, fabbricatori, commissionarj, agenti di cambio, sensali, operai ed artigiani suddetti si riterranno in contravvenzione al regolamento sul bollo della carta, e quindi incorsi nella multa comminata dall' articolo 45, n.° 3 del succitato decreto 21 maggio 1811 ogni qual volta avranno tenuto in carta non bollata i mentovati tre registri, e ciò quand' anco per qualunque siasi irregolarità non fossero poi questi in fatto valevoli ad essere prodotti a far fede in giudizio.

Si dichiara in oltre espressamente che quando in luogo del *giornale* venga tenuto il *libro maestro*, di cui fa cenno l' articolo 178 del regolamento giudiziario civile austriaco, sarà in tal caso quest' ultimo parimente soggetto all' obbligo del bollo prescritto pei succitati registri di commercio sotto la pena stabilita dal surriferito articolo 45, n.° 3 dello stesso decreto 21 maggio 1811.

Essendo state le premesse dichiarazioni concertate fra l'imperiale regia camera aulica generale e l' imperiale regio senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia a scioglimento de' dubbj promossi intorno al bollo dei registri commerciali, vengono esse,

in esecuzione di ordine superiore, dedotte a pubblica notizia per comune norma ed osservanza.

Milano, il 13 gennajo 1824.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

TORDORÒ, *Consigliere.*

(N.° 2.) *PROCEDURA contro il traente ed i giranti di una cambiale protestata.*

20 gennajo 1824.

N.° 976-119 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia con aulico decreto 11 p.° p.° novembre ha comunicato all'imperiale regio tribunale d'appello di Milano la seguente dichiarazione:

La procedura contro il traente ed i giranti di una cambiale protestata, prescritta nella circolare dell' appello di Milano 3 dicembre 1816, nella susseguente notificazione governativa 5 aprile 1817 e nella circolare dell' appello veneto del 22 ottobre 1816, sarà in avvenire da applicarsi anche contro l' accettante ad istanza del portatore di una lettera di cambio, la quale sia stata rilasciata a favore di un terzo, ovvero sia stata girata, qualora l' istanza stessa venga presentata entro quindici giorni da quello della scadenza della cambiale *caduta in protesto* di un pagamento, salva, dopo tale termine, la procedura ordinaria in quanto potesse aver luogo.

Tanto si deduce a pubblica notizia per comune intelligenza e norma.

Milano, il 20 gennajo 1824.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Cav. CRESPI, *Consigliere.*

(N.° 3.) *Incaricata l' imperiale regia cassa generale del debito dello stato e della banca di rilasciare delle nuove bollette per la riscossione degl' interessi semestrali di dieci anni.*

21 gennajo 1824.

N.° 792-186 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Essendo terminate le bollette per l'esazione degl' interessi delle obbligazioni dell' imprestito della banca della città di Vienna apertosi con lotteria nell' anno 1797, si deduce a pubblica notizia, in esecuzione del dispaccio dell' aulica camera generale 7 gennajo anno corrente, che venne incaricata l' imperiale regia cassa generale del debito dello stato e della banca di rilasciare, verso presentazione delle obbligazioni originali, delle nuove bollette munite della firma a stampiglia degl' impiegati superiori della detta cassa per l'ulteriore riscossione degl' interessi semestrali di dieci anni, l'ultima delle quali bollette andrà a scadere col 31 dicembre 1833.

Ad oggetto poi che i possessori di simili carte di credito sieno in avvenire sollevati dall' obbligo di spedire gli originali, e per

risparmiare ai medesimi la relativa spesa si è disposto che alle bollette per l' esazione degl' interessi da rilasciarsi presentemente venga unita una carta di scontro o d' assegno (*Zinsen, Talon oder Anweisung*) per l' emissione delle nuove bollette occorrenti in seguito.

Per tutte le obbligazioni corredate una volta delle bollette per l' esazione degl' interessi insieme alla succitata carta di scontro si rinnoveranno in progresso le bollette medesime non più verso produzione delle obbligazioni, ma soltanto ed unicamente dietro presentazione della carta di scontro.

Questa disposizione ora adottata per le obbligazioni dell' imprestito della banca con lotteria e pel rilascio delle rispettive bollette dovrà essere pure egualmente osservata per tutte le altre obbligazioni emesse dall' imperiale regia cassa generale del debito dello stato e della banca, e corredate di bollette per l' esazione degl' interessi, occorrendo in avvenire la rinnovazione delle bollette, la quale dovrà sempre farsi col contemporaneo rilascio anche delle carte di scontro.

Per ciò che concerne l' ammortizzazione di queste carte di scontro si è stabilito di concerto coll' imperiale regio supremo tribunale di giustizia e coll' imperiale regia commissione aulica di legislazione giudiziaria che

la domanda per ottenerla debba farsi esclusivamente all' imperiale regio tribunale dei nobili (*Landrecht*) dell'Austria inferiore. Il termine per l' ammortizzazione è fissato ad un anno, sei settimane e tre giorni quando il petente sia egli medesimo in possesso dell'obbligazione originale e la presenti al tribunale, ovvero provi debitamente che il possessore della stessa abbia acconsentito all' ammortizzazione della carta di scontro; altrimenti il termine sarà di tre anni, decorribile in ambidue i casi dal giorno della scadenza dell'ultima bolletta emessa colla carta di scontro smarrita.

Qualora poi l' ammortizzazione venisse chiesta dopo trascorso il giorno di scadenza dell' ultima bolletta, e la carta di scontro pel conseguimento di nuove bollette non fosse per anco pervenuta alla cassa, il termine per l' ammortizzazione, ritenuta la suindicata distinzione, si calcolerà dalla data dell'editto.

In tutti gli altri punti si osserveranno anche per l'ammortizzazione delle carte di scontro le norme prescritte dalle sovrane patenti 28 marzo 1803 e 16 agosto 1817.

Milano, il 21 gennajo 1824.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

TORDORÒ, *Consigliere.*

(N.° 4.) *Rettificazione di alcuni errori di scritturazione incorsi nella seconda edizione ufficiale del codice delle gravi trasgressioni di polizia.*

24 gennajo 1824.

N.° 40306-4634 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Nella seconda edizione ufficiale italiana del codice delle gravi trasgressioni di polizia impressa dall'imperiale regia stamperia colla data del 1815 è corso un errore di scritturazione nei §§ 196, 201 e 204.

In esecuzione pertanto de' superiori ordini si deduce a pubblica notizia come il testo italiano debba nei citati paragrafi secondo l'originale tedesco repristinarsi nel modo seguente:

§ 196. Quegli artefici che tengono provvisioni di materie di qualunque specie facili a pigliar fuoco, e le pongono in soffitta od in qualunque luogo mal sicuro, non custodito da muro o tramezzo, sono puniti con multa da venticinque a cinquecento fiorini, secondo la qualità delle merci e la quantità delle provvisioni.

§ 201. Risultando dall' inquisizione che i loro padroni o maestri non hanno provveduto le necessarie lanterne, questi sono puniti con multa da cinque a cinquanta fiorini. Qualora poi lo stesso padrone, mercante od artigiano sarà incorso nelle trasgressioni contemplate dai §§ 199 e 200, è condannato ad una multa da venticinque a cinquecento fiorini.

§ 204. Chi viaggia o va in vettura con torce, deve farle spegnere prima di arrivare a ponti di legno, a luoghi abitati od a boschi, sotto pena di cinquecento fiorini; i mastri di posta poi sono in dovere di avvertirne i forestieri quando cambiano i cavalli.

Milano, il 24 gennajo 1824.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Cav. Crespi, *Consigliere.*

(N.° 5.) *La multa inflitta per coloro i quali esercitassero le funzioni di agente di cambio o di sensale senza esserne autorizzati verrà per l'insolvibilità convertita nella pena dell'arresto.*

24 gennajo 1824.

N.° 2005-164 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

L'imperiale regia cancelleria aulica riunita con dispaccio del dì 21 dicembre 1823, n.° 37993-1680 ha partecipato al governo che, giusta i concerti da essa presi colla commissione aulica per gli oggetti di legislazione, colla commissione aulica di commercio, colla camera aulica generale e col senato del supremo tribunale di giustizia residente in Verona, fu stabilito che la multa inflitta all'art. 16 del decreto 10 marzo 1810 per coloro i quali esercitassero le funzioni di agente di cambio o di sensale senza esserne autorizzati verrà convertita pei contravventori insolvibili nella pena dell'arresto personale in ragione di un giorno per ogni cinque lire di

multa, con che però la minore durata dell'arresto proporzionata alla minore multa debba essere limitata a quindici giorni, e la durata maggiore non abbia ad oltrepassare il periodo di sei mesi.

Si deduce a pubblica notizia una tale superiore risoluzione, dichiarando che la medesima avrà il suo effetto per le contravvenzioni che si commettessero dal giorno della pubblicazione della presente in poi, e che il giudizio sia per le multe, come per l'arresto personale è demandato all'autorità incaricata delle inquisizioni per le gravi trasgressioni di polizia.

Milano, il 24 gennajo 1824.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Broglio, *Consigliere.*

(N.° 6.) *Modificazione del dazio del carbone di legna.*

27 gennajo 1824.

N.° 436-51 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

L' imperiale regia camera aulica generale, dietro concerti presi coll' aulica imperiale regia commissione di commercio, ha ordinato con dispaccio 22 dicembre 1823, n.° 50620-5345 che la regolarizzazione del dazio del carbone di legna sia modificata come segue:

Carbone di legna . . *per ogni bestia da cui è tirato il carico*	Per entrata cent. 6, mill. 3. Per uscita » 30 » —

Dal giorno della pubblicazione della presente notificazione saranno percetti i dazj pel carbone di legna nella menzionata misura.

L' imperiale regia direzione delle dogane, privative e dazj di consumo è incaricata dell' esecuzione.

Milano, il 27 gennajo 1824.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

REDAELLI, *Consigliere.*

(N.° 7.) *L' esportazione dei fucili da caccia e di lusso potrà provvisoriamente aver luogo mediante una speciale permissione del presidente del governo.*

31 gennajo 1824.

N.° $\frac{254}{g.\ p.}$

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In relazione alla notificazione del dì 10 ottobre 1820, colla quale fu per disposizione superiore sospesa fino a nuovi ordini l' esportazione d' ogni specie di armi, come pure della polvere e di ogni articolo di munizione da guerra pei porti di mare e per gli stati esteri in essa notificazione additati, ed in relazione alle concessioni successivamente date in via di eccezione a tale divieto per l' esportazione dei fucili da caccia e di lusso, si deduce a pubblica notizia che, giusta le deliberazioni recentemente prese dai dicasteri aulici, la spedizione per mare dei suindicati fucili potrà aver luogo soltanto mediante una speciale permissione del presidente del governo, e ciò

sino a tanto che non venga diversamente disposto.

L' imperiale regia direzione delle dogane e le imperiali regie delegazioni provinciali sono incaricate della relativa esecuzione.

Milano, il 31 gennajo 1824.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

Il Segretario di Governo e della Presidenza
Conte CARLO PACHTA.

(N.° 8.) *TRATTATO conchiuso il 31 agosto 1821 tra S. M. I. R. A. e S. A. I. R. il gran duca di Toscana pel libero trasporto delle sostanze, eredità e successioni, e pel godimento delle pensioni a favore dei sudditi dei due stati.*

21 febbrajo 1824.

N.° 4667-566 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Fra S. M. I. R. A. l' augustissimo nostro sovrano e S. A. I. R. l' arciduca gran duca di Toscana è stato conchiuso nel 31 agosto

1821 e ratificato nel 28 febbrajo 1822 il seguente trattato pel libero trasporto delle sostanze, eredità e successioni tra i loro rispettivi stati, non meno che pel reciproco libero godimento delle pensioni a favore dei sudditi di uno dei due stati che passassero a dimorare nel territorio dell' altro.

In esecuzione ora dei supremi comandi si rende pubblico il trattato medesimo per comune intelligenza e norma.

Milano, il 21 febbrajo 1824.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Cav. CRESPI, *Consigliere.*

Seine Majestät Franz der Erste, Kaiser von Oesterreich, König von Jerusalem, Ungarn, Böhmen, der Lombardie und Venedig, von Dalmazien, Kroazien, Slavonien, Galizien, Lodomerien und Illyrien; Erzherzog von Oesterreich; Herzog von Lothringen, Salzburg, Steyermark, Kärnthen, Krain, Ober- und Nieder-Schlesien; Großfürst von Siebenbürgen; Markgraf in Mähren; gefürsteter Graf von Habsburg und Tirol, ꝛc. ꝛc. ꝛc.

S. M. Francesco I.°, Imperatore d'Austria, Re di Gerusalemme, Ungheria, Boemia, Lombardia e Venezia, Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galizia, Lodomiria ed Illiria; Arciduca d'Austria; Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, alta e bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania; Margravio di Moravia; Conte principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc. ecc.

und Seine kaiserliche und königliche Hoheit Ferdinand der Dritte, kaiserl. Prinz von Oesterreich, königl. Prinz von Ungarn und Böhmen, Erzherzog von Oesterreich, Großherzog von Toscana, ꝛc. ꝛc. ꝛc.

E S. A. I. e R. Ferdinando III, Principe imperiale d'Austria, Principe reale d'Ungheria e di Boemia, Arciduca d'Austria, Gran Duca di Toscana, ecc. ecc. ecc.

In der Absicht, Ihren Unterthanen die Vortheile der zwischen beyden Souverainen glücklich obwaltenden Blutsverwandtschaft durch mehrere Befestigung und Erweiterung des zwischen den Bewohnern der beyderseitigen Staaten bereits bestehenden Freundschafts- und Handels-Verkehrs fühlbar zu machen, haben sich bewogen gefunden einen Vertrag abzuschliessen, dessen Zweck dahin geht, das Recht des freyen Abzuges vom Vermögen, Erb- und Verlassenschaften zwischen Ihren gegenseitigen Staaten, und nicht minder den wechselseitigen freyen Pensions-Genuß für die Unterthanen des einen der beyden Staaten, welche ihren Wohnsitz in dem Gebiethe des anderen nehmen würden, festzusetzen.

Volendo che i loro sudditi risentano il vantaggio dei vincoli di sangue che felicemente uniscono i due sovrani col veder vie più consolidate ed aumentate le relazioni d'amicizia e di commercio che già sussistono fra i sudditi de' due dominj, hanno determinato di devenire ad un trattato, col quale venga stabilito il diritto del libero trasporto delle sostanze, eredità e successioni tra i loro respettivi stati, non meno che il reciproco libero godimento delle pensioni a favore dei sudditi di uno dei due stati che passassero a dimorare nel territorio dell'altro.

Zu diesem Ende haben Sie zu ihren Bevollmächtigten ernannt:

Seine Majestät der Kaiser und König Franz der Erste ꝛc.

A tale effetto hanno nominato per loro plenipotenziarj, cioè:

S. M. l'imperatore e re Francesco I.° ecc. ecc. ecc.

ꝛc. ꝛc., den Grafen Ludwig Philipp von Bombelles, Inhaber des silbernen Civil-Ehrenkreuzes, Großkreuz des königl. Dänischen Danebrog-Ordens, Ritter des königl. Preußischen rothen Adler-Ordens zweyter Classe, und des königl. Schwedischen Nordstern-Ordens, wirklichen Kämmerer Sr. k. k. apostolischen Majestät und Ihren außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister an dem großherzogl. Toscanischen Hofe, und

Seine k. k. Hoheit der Erzherzog, Großherzog von Toscana ꝛc. ꝛc. ꝛc., Seine Excellenz den Ritter Victor Fossombroni, Großkreuz des heiligen Josephs-, des Oesterreichischen Leopolds-, des Ordens der heiligen Mauritius und Lazarus und der Sächsischen Rautenkrone, Ritter des ausgezeichneten Ordens des heil. Stephans, Papst und Martyrers, Officier der Französischen Ehrenlegion, Staatssecretär und Minister der auswärtigen Angelegenheiten besagt Ihrer k. k. Hoheit ꝛc. ꝛc., welche nach Auswechslung ihrer in gehöriger Form befundenen Vollmachten über nachstehende Puncte übereingekommen sind, und hiermit übereinkommen:

Il conte Lodovico Filippo di Bombelles, croce d' argento dell' onore civile d' Austria, gran croce dell' ordine reale danese di Dannebrog, cavaliere di seconda classe dell' ordine reale prussiano dell' aquila rossa e dell' ordine reale svedese della stella polare, ciamberlano attuale di S. M. I. e R. A., suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso la corte gran ducale di Toscana;

E S. A. I. e R. l' arciduca gran duca di Toscana, ecc. ecc. ecc.

S. E. il cavaliere Vittorio Fossombroni, cavalier gran croce degli ordini di San Giuseppe, di Leopoldo d' Austria, de' SS. Maurizio e Lazzaro, e della corona reale di Sassonia, cavaliere dell' insigne ordine di Santo Stefano papa e martire, ufficiale della legion d' onore di Francia, segretario di stato, ministro degli affari esteri della prefata I. e R. A. S.,

I quali, dopo aver cambiate le loro plenipotenze, ed avendole trovate in debita forma, hanno convenuto e convengono di quanto segue:

1. Art. Zwischen den Staaten Sr. k. k. apostolischen Majestät, und jenen Sr. k. k. Hoheit des Erzherzogs, Großherzogs von Toscana, soll von jetzt an eine völlige Freyzügigkeit dergestalt Statt finden, daß bey keiner Vermögens-, Erb- oder Verlassenschafts-Exportation, auf welche Art solche geschehen mag, ein Abschoß- oder Abfahrtsgeld, oder Nachsteuer, in den Staaten, wo diese Steuern bestehen, noch was immer für eine andere Abgabe aus irgend einem Titel erhoben werden soll, in so fern dieselbe seither wegen der Vermögens-Exportation in die landesfürstlichen Cassen geflossen ist.

2. Die Aufhebung der vorerwähnten Abgaben schließt indessen weder die Abnahme der Auswanderungs-Gebühr, noch jener Steuern aus, welche in beyden Staaten beym Antritte einer Erbschaft oder Annahme einer Schenkung entrichtet werden müssen, indem die erstere mit den in den Oesterreichischen Staaten bestehenden Auswanderungs-Gesetzen und Local-Verhältnissen in zu genauer Verbindung steht, und die zweyten durch die Gesetze beyder Staaten in der Art vargeschrieben sind, daß sie eben so gut von den eigenen

Art. 1. D' ora innanzi avrà luogo reciprocamente fra gli stati di S. M. I. e R. A. a. quelli di S. A. I. e R. l' arciduca gran duca di Toscana il libero trasporto delle sostanze, eredità e successioni, cosicchè non verranno più esatte, negli stati dove queste esistono, sopra le medesime le gravezze così dette *Abschoss* ossia *Abfahrtsgeld*, ovvero *Nachsteuer*, nè verun' altra tassa sotto qualunque titolo spettante finora, per cause di esportazione, alle casse dello stato, e qualunque sia il modo con cui abbia luogo l' esportazione.

2. Coll' abolizione delle tasse sovra indicate non viene già revocata l' esazione di quella di emigrazione, non che delle altre che si pagano nei due dominj nell' atto di adirvi un' eredità o donazione, essendo la prima troppo intimamente legata colle leggi vigenti sull' emigrazione negli stati austriaci, e troppo di uso locale, e la seconda sanzionata dalle leggi relative nei due dominj, in esecuzione delle quali è dovuta dai sudditi anche fuor del caso d' emigrazione o di esportazione delle sostanze.

Unterthanen in Fällen, wo von Auswanderung oder Vermögens-Exportation keine Frage ist, entrichtet werden müssen.

3. Da dieses Recht der Freyzügigkeit seiner Natur nach sich nur auf das außer Landes zu führende Vermögen bezieht, und nicht auf Personen anwendbar ist, so bleiben, dieses Vertrages ungeachtet, jene Gesetze in den Staaten, wo sie bestehen, in Kraft, welche jedem Unterthan bey Strafe der Vermögens-Confiscation die Verpflichtung auferlegen, vor der Ansäßigmachung im Auslande die Auswanderungs-Bewilligung seines Landesherrn nachzusuchen.

4. In Ansehung derjenigen Unterthanen jedoch, welche bereits vor Abschließung des gegenwärtigen Vertrages ohne landesfürstliche Bewilligung ausgewandert sind, soll die Confiscations-Strafe, in den Staaten, wo dieselbe besteht, nur in dem Falle eintreten, wenn solche Individuen sich in dem auswärtigen Staate ansäßig gemacht, und von den dießfalls erlassenen landesherrlichen Verordnungen vollständige Kenntniß gehabt, so wie auch, wenn sie auf erhaltene obrigkeitliche Einberufung sich nicht gestellt hätten.

3. Siccome questo diritto di libero trasporto si riferisce di sua natura solamente all' esportazione delle sostanze, e non è applicabile alle persone, restano perciò, negli stati ove esistono, conservate nel loro vigore legale, a fronte di questo trattato, quelle leggi che impongono ad ogni suddito, sotto pena di confisca, l' obbligo di impetrare dal proprio sovrano, prima di domiciliarsi in estero stato, la concessione di emigrare.

4. Riguardo a quegl' individui che avessero emigrato senza la permissione del loro principe prima della stipulazione di questo trattato, la pena della confisca, negli stati ove essa ha luogo, sarà loro inflitta soltanto nel caso che i medesimi siano andati a risedere fuori del proprio stato, nel caso che avessero piena cognizione delle ordinanze sovrane a tale proposito emanate, egualmente che nel caso in cui essi non si fossero presentati dopo di essere stati richiamati dalle autorità superiori dell' altro stato.

5. In Folge eben dieses Grundsatzes wird festgesetzt, daß, ungeachtet des Rechtes der freyen Vermögens-Exportation, die Erhebung der für die Ablösung der Militär-Pflichtigkeit zu entrichtenden Summe in den Fällen Statt finden könne, wenn Jemanden die Auswanderungs-Bewilligung ertheilt wird, welcher nach seinen Personal-Verhältnissen der Militär-Pflichtigkeit unterliegt, und das Alter, welches ihn derselben enthebt, noch nicht erreicht hat.

6. Desgleichen bleibt es in Auswanderungs-Fällen in Rücksicht der Auswanderungs-Gebühr in den Staaten, wo dieselbe besteht, bey den bisher beobachteten Bestimmungen, nach welchen drey vom Hundert von dem Vermögen des Auswandernden, als eine auf seine Person sich beziehende Abgabe, erhoben werden, und da die Abnahme der Erbsteuer auf Gesetzen beruhet, welche mit dem Rechte der Freyzügigkeit keine Verbindung haben, so hat auch der gegenwärtige Vertrag auf erwähnte Steuer keine Beziehung, sondern es bleibt beyden vertragschließenden Theilen unbenommen, hierüber von wegen ihrer Souverainen-Gewalt jene gesetzliche Bestimmungen zu treffen,

5. In conseguenza dello stesso principio si stabilisce inoltre che, nulla ostante il diritto di libera esportazione, possa aver luogo l'esazione di quella somma che si paga per redimersi dall'obbligo del servizio militare in quei casi ove vien rilasciata la concessione di emigrare ad un individuo il quale, essendo soggetto all'obbligo del servizio militare per la sua condizione personale, non ha per anco compita l'età che lo dispensa dall'obbligo suddetto.

6. Similmente, negli stati ove esistono, restano ferme nei rispettivi casi, riguardo alla tassa personale di emigrazione, le prescrizioni osservate pel passato, giusta le quali si esige il tre per cento sulla facoltà dell'emigrante, come una tassa relativa alla di lui persona. Essendo poi l'esazione della tassa di successione fondata sopra leggi che non hanno alcun rapporto col diritto del libero trasporto, così il presente trattato non ha alcuna relazione colla tassa sovraccennata, ma sarà facoltativo ad ambe le parti contraenti di emanare in proposito per diritto di sovranità le disposizioni legali che loro sembreranno opportune.

welche Ihnen angemessen scheinen werden.

7. Es ist ferner verstanden, daß vorgedachte Bestimmungen auf die Zoll- und Mauthverordnungen, welche in den beyderseitigen Staaten gegenwärtig in Kraft stehen, oder in Zukunft eingeführt werden möchten, keinerley Einfluß haben sollen.

8. Obgleich vermöge dieses Vertrags, alle Abzüge, in den Staaten, wo selbe bestehen, die wegen der Vermögens-Exportation in die landesherrlichen Cassen fließen, aufhören, so soll dem ungeachtet jenen Corporationen in dem einen oder dem anderen Staate und jenen Provinzial-Ständen, die zur Erhebung einer Abgabe in Erbschaftsfällen berechtiget sind, dadurch nichts an ihren Befugnissen benommen seyn.

9. Jeder Beamte oder Unterthan beyder Staaten ohne Unterschied des Ranges, welcher aus den Cassen des einen oder des anderen Staates eine Pension bezieht, soll, nachdem er deshalb das Ansuchen gestellt, die Befugniß erhalten, dieselbe nach Maßgabe seiner Privatconvenienz in dem Gebiethe des anderen Staates zu verzehren. Dieses Ansuchen muß bey der obersten Verwaltungs-Behörde

7. È convenuto ancora che colle precedenti stipulazioni non si è fatta alcuna mutazione al sistema dei dazj e delle dogane attualmente in vigore o da stabilirsi in appresso nei rispettivi stati.

8. Abbenchè in vigore del presente trattato vengano, negli stati ove esistono, abolite tutte quelle tasse intorno all'esportazione che si pagano all'erario sovrano, restano ciò nulla ostante illese le ragioni di quelle corporazioni dell'uno o dell'altro stato e di quegli stati provinciali i quali hanno diritto a delle retribuzioni sopra le eredità.

9. Ogni impiegato o suddito de' due governi, senza distinzione alcuna di classe, che riscuota una pensione dalle casse dell'uno o dell'altro dei due stati, otterrà, dopo averne fatta la domanda, la facoltà di goderne a norma delle particolari sue convenienze nel paese dell'altro.

Tale domanda dovrà esser diretta alla superiore autorità governativa esistente nel luogo

des Ortes eingereicht werden, woselbst sich die Hauptcasse, aus welcher die Zahlung der Pension geleistet wird, befindet.

10. Solche pensionirte sind den Gesetzen und der Gerichtsbarkeit des Landes unterworfen, in welchem sie ihren Wohnsitz genommen haben, und der Staat, von dem sie die Pension beziehen, behält keine weiteren Jurisdictions-Ansprüche über sie, als welche durch den Besitz von liegenden Gütern in seinem Gebiethe, oder durch die Nothwendigkeit begründet würden, mittelst ihrer Pensionen die Befriedigung rechtmäßiger Forderungen von Unterthanen dieses Staates an die besagten Pensionirten sicher zu stellen.

11. So wie jedem Pensionirten in Gemäßheit des vorstehenden 9ten Artikels die freye Wahl des Wohnortes in den Staaten beyder hohen vertragschließenden Theile zusteht, so versteht sich, daß es ihm auch unbenommen sey, seinen Aufenthalt wieder nach eigenem Gutbefinden abzuändern, und ungehindert in das Gebieth des Staates, von welchem er die Pension bezieht, zurück zu kehren.

12. Dieser Vertrag soll schließlich als ein Staatsvertrag unwiderrufliche Gültigkeit erhalten,

ove ritrovasi la cassa centrale che corrisponde il pagamento della pensione.

10. Questi pensionati sono sottoposti alle leggi ed alla giurisdizione del paese ove essi hanno il loro domicilio, e lo stato da cui essi ricevono la pensione non conserva sopra di loro giurisdizione alcuna, se non allorquando possedessero dei beni nel suo territorio, o che si rendesse necessario di assicurare colle loro pensioni la soddisfazione delle legittime pretese dei sudditi di questo stato a carico dei suddetti pensionati.

11. Ciascun pensionato avendo in conseguenza dell' articolo 9 la libera scelta del suo domicilio negli stati delle due alte parti contraenti, è inteso che egli potrà altresì cangiarlo a sua volontà e ripassare senza impedimento negli stati della corte da cui riceve la pensione.

12. Finalmente questo trattato dovrà avere irrevocabilmente la forza di un trattato

und, vom Tage der Auswechslung der Ratificationen angefangen, in seine volle Kraft treten.

Urkund dessen haben die beyderseitigen Bevollmächtigten gegenwärtigen Vertrag in doppelter Ausfertigung unterzeichnet, und ihre Siegel beygedrückt.

So geschehen zu Florenz den 31 August 1821.

(L.S.) Ludwig Graf v. Bombelles.
(L.S.) Ritter v. Fossombroni.

pubblico, e comincerà ad avere il suo pieno effetto dal giorno del cambio delle ratifiche.

In fede di che i respettivi plenipotenziarj hanno firmato il presente trattato, fatto in doppio originale, e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto in Firenze il 31 agosto 1821.

(L.S.) *Luigi Conte di* Bombelles.
(L.S.) *Cavaliere* Fossombroni.

(N.° 9.) *Proibizione di procurare in estero stato l' edizione di opere proprie o d' altrui senza permesso.*

24 febbrajo 1824.

N.° 2497-362 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

L' eccelsa cancelleria aulica con ossequiato aulico dispaccio 10 gennajo p.° p.°, n.° 40467-1823 richiamando la disciplina prescritta all' art. 9 della notificazione governativa 21 luglio 1818, per la quale è vietato ai sudditi

di S. M. di procurare in estero stato l'edizione di opere proprie o d'altrui senza averne riportata la permissione dall'ufficio di censura, ha dichiarato applicarsi egualmente quella prescrizione alle incisioni d'ogni sorta, sieno in rame, sieno in pietra; onde s'intende vietato il procurare all'estero senza la previa permissione l'edizione di carte geografiche, di musica, di qualsivoglia disegno ed oggetto d'incisione in qualunque maniera operato.

Nè ciò soltanto è vietato a quegli artisti od editori che intraprendono per proprio conto, ma ben anche a quelli che nello stato eseguiscono di tali lavori per conto di editori esteri e ne mandano ai loro committenti i lavori eseguiti da incidersi in estero stato.

Queste superiori disposizioni si portano a pubblica notizia, onde ciascuno vi si conformi, incaricandosi l'imperiale regia direzione generale di polizia, le imperiali regie delegazioni provinciali e l'ufficio di censura di vegliare per l'osservanza.

Milano, il 24 febbrajo 1824.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Cav. Ab. Giudici, *Consigliere.*

(N.° 10.) *Riconosciuto di spettanza delle delegazioni provinciali il conoscere e giudicare in prima istanza sulle contravvenzioni ai decreti 8 febbrajo e 8 aprile 1812.*

24 febbrajo 1824.

N.° 5258-630 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In forza delle dichiarazioni prese di concerto fra gli aulici dicasteri e da S. M. I. R. confermate con veneratissima sovrana risoluzione 13 luglio 1821 dovendosi la processura per le contravvenzioni ai vigenti decreti 8 febbrajo e 8 aprile 1812 uniformare alle norme che nella stessa materia sono in osservanza nelle altre provincie della monarchia, si deduce a pubblica notizia che spetta alle delegazioni provinciali il conoscere e giudicare in prima istanza di tali contravvenzioni in via politica, salvo il ricorso al governo ed all'aulico dicastero.

Milano, il 24 febbrajo 1824.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Cav. Crespi, *Consigliere.*

(N.° 11.) *Permessa l'esportazione ed il transito del piombo diretto ai principati di Moldavia e Valachia.*

24 febbrajo 1824.

N.° 1588-214 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

L'eccelsa imperiale regia camera aulica generale con venerato dispaccio del 27 dicembre 1823, n.° 51380-5416 ha dichiarato essere d'ora innanzi permessa l'esportazione ed il transito del piombo diretto ai principati di Moldavia e Valachia sotto l'osservanza delle prescrizioni daziarie, restando così in questa parte derogato al disposto della notificazione governativa del 20 maggio 1821, n.° 2528.

Si reca a notizia del pubblico tale superiore determinazione, e viene incaricata la direzione delle dogane della relativa esecuzione.

Milano, il 24 febbrajo 1824.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Redaelli, *Consigliere.*

(N.° 12.) *Esperimento di conciliazione da tentarsi prima d' introdurre una causa con formale petizione.*

2 marzo 1824.

N.° 5868-706 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Avendo dimostrato l' esperienza che le parti vengono spesse volte inviluppate con grave loro dispendio e perdita di tempo in litigi sopra controversie le quali per la minore loro entità e per loro natura avrebbero potuto essere definite amichevolmente coll' intervento di persona intelligente e disinteressata; S. I. R. A. M. l' augustissimo nostro sovrano, sempre intenta al bene de' suoi sudditi, si è degnata di ordinare che prima d' introdurre formalmente una causa presso le autorità giudiziarie del regno lombardo-veneto sia fatto l' esperimento della conciliazione, cominciando dal giorno 1.° aprile 1824 in avanti, e di determinare su di ciò le seguenti norme:

§ 1. Prima che venga presso la pretura forese introdotta una causa con formale petizione, dovrà tentarsi l' esperimento di conciliazione.

A tale uopo quegli che accampar vuole alcuna pretesa o azione contro altri, dovrà presentarsi nella cancelleria della pretura stessa ed insinuare a voce la sua dimanda, onde sia citata la controparte all' esperimento della conciliazione, rilasciando in iscritto il proprio nome e cognome, quello della controparte, la rispettiva condizione, il comune o la villa del domicilio, e nelle città più grandi anche la contrada e il numero della casa; egli potrà presentarsi dalle ore 9 della mattina sino alle 3 pomeridiane in ciascun giorno della settimana, eccettuati i giorni feriati.

§ 2. Per l'esperimento di conciliazione verranno stabilmente destinate almeno due giornate per settimana, le quali secondo le circostanze locali saranno le più comode per le parti; ciò verrà reso noto al pubblico per mezzo di un avviso da tenersi sempre affisso alla porta della cancelleria. Il pretore potrà però, ove particolari circostanze lo esigano, assumere l'esperimento della conciliazione anche in altra giornata.

§ 3. Presentandosi taluno in cancelleria, giusta il § 1 verrà sul momento esteso l'atto di citazione per l'esperimento di conciliazione, e destinata una delle giornate a ciò stabilite secondo il caso e la convenienza delle parti, non però al di là di giorni quattordici.

Questo atto dovrà enunciare il nome e cognome delle parti, la loro condizione, il domicilio, e nelle città anche l'abitazione, l'oggetto della dimanda e la giornata ed ora per la comparsa.

La citazione verrà estesa in duplo, e qualora sopra la medesima dimanda dovranno citarsi più consorti di lite, si aggiungerà ancora un esemplare per cadauno di questi, e tutti gli esemplari dovrà sottoscrivere il cancelliere per ordine del pretore.

§ 4. Se l'intimazione deve seguire nel comune della residenza della pretura, il cancelliere consegnerà tutti gli esemplari ad un cursore della pretura, il quale farà l'intimazione al citato personalmente od a persona commorante nella stessa abitazione, annoterà in calce del duplo la data dell'intimazione ed a chi fu fatta, apponendovi la sua sottoscrizione, e consegnerà poscia tale duplo al citante.

Se l'intimazione deve seguire fuori del comune della residenza, il cancelliere consegnerà tutti gli esemplari della citazione al citante, a cui spetta di farli pervenire all'agente comunale del luogo ove dimora il citato; l'agente comunale, ritenuto presso di sè il duplo, farà seguire l'intimazione mediante il cursore comunale a ciascun citato

personalmente o alla sua abitazione, ed in seguito alla vocale relazione del cursore annoterà in calce del duplo la data dell'intimazione ed a chi fu fatta, apporrà la sua firma e lo restituirà al citante, il quale gli dovrà pagare la prescritta tassa d' intimazione a beneficio del cursore.

§ 5. L'esperimento di conciliazione si farà sempre nell' ufficio della pretura e nella giornata destinata; ciascuna delle parti dovrà comparire di regola in persona, e solamente in caso d' impedimento mediante procuratore munito di legale mandato contenente anche la facoltà di transigere. Questo procuratore dovrà essere un individuo della famiglia, un di lei dipendente o anche un' altra persona proba; non sarà permesso in niun caso e sotto verun pretesto l'intervento di avvocato, meno poi di alcun faccendiere. Nel comparire dovrà ciascuna parte portar seco gl'identici documenti dei quali crederà potersi prevalere a sostegno delle sue ragioni.

§ 6. Comparendo ambe le parti nel giorno ed ora destinati, il pretore, sentite a voce la domanda del citante e le ragioni di ambe le parti, procurerà con prudenza ed in buona maniera d' indurre le medesime ad un amichevole componimento, facendone presenti i vantaggi; egli non dovrà però mai insistere

con esortazioni importune, molto meno con minacce. Se le parti convengono amichevolmente, la loro convenzione verrà tosto estesa sopra un foglio; il tenore verrà alle medesime preletto, e di ciò si farà alla fine espressamente menzione, indi si sottoscriverà ciascuna delle parti, il pretore e l' attuario; e se l' una o l' altra delle parti comparse non sapesse scrivere, dovrà essa apporvi un segno di propria mano. Se taluno fosse comparso, giusta il § 5, munito di procura, questa verrà unita alla convenzione e contrassegnata col numero della medesima.

§ 7. Le convenzioni assunte in tal guisa nell' ufficio della pretura avranno forza ed effetto di convenzione giudiziale. S' intende però da sè che simili convenzioni, ove siano state conchiuse da un tutore, curatore od amministratore di beni dello stato o comunitativi, per essere valide ed operative dovranno riportare l'approvazione del rispettivo giudice pupillare o della competente superiore autorità in tutti quei casi in cui la legge la richiede.

§ 8. Tutte le convenzioni formatesi durante l' anno presso una pretura verranno segnate col numero progressivo dal 1.° di gennajo sino alla fine di dicembre, e di tratto in tratto secondo il volume unite in un libro.

A questo sarà aggiunto un repertorio alfabetico, nel quale verrà riportato il nome delle parti in doppio, cioè sotto la lettera iniziativa del citante e sotto quella del citato, ed ogni volta vi sarà notato il numero col quale è contrassegnata la convenzione, onde poterla facilmente rinvenire. Desiderando poi una delle parti in qualunque tempo di avere copia di una tale convenzione legalizzata o semplice, le verrà data, osservando quanto è prescritto pel rilascio di altre copie.

§ 9. L' esperimento di conciliazione deve ultimarsi a richiesta del citante alla prima comparizione, e soltanto col di lui assenso si può destinare altra giornata per un ulteriore esperimento. Qualora al pretore non riesce di conciliare le parti comparse, ovvero se il citato non comparisce entro tutta l' ora destinata nella citazione, ed il citante giustifica la seguita intimazione a senso del § 4, il pretore rilascerà al citante un certificato di non seguita conciliazione per non essere comparso il citato o per renitenza delle parti.

La parte contumace incorre sempre nella multa d' italiane lire 10 da incassarsi nel modo prescritto per le tasse.

Qualora la conciliazione non riesce, le dichiarazioni fatte dalle parti nell' esperimento non potranno recar pregiudizio a veruna di

esse, e non si potrà farle valere nella via ordinaria civile nemmeno come una confessione stragiudiziale.

§ 10. Senza certificato di non seguita conciliazione non si potrà dar corso ad una petizione nè verbale, nè in iscritto, perciò se ne dovrà sempre far menzione nella petizione, ed esso dovrà essere allegato nel duplo della petizione presentata in iscritto, ed essere annesso in originale al rotolo degli atti.

§ 11. Qualora poi nulladimeno fosse stato dato corso ad una petizione senza il previo esperimento di conciliazione e fosse stata agitata la causa, non potrà una tale mancanza formar motivo di nullità della procedura, ma il superiore tribunale, a cui incumbe particolarmente d' invigilare sulla osservanza di questa salutare prescrizione, dovrà riprendere seriamente il negligente pretore ed anche multarlo, ed in caso di più recidive denunziarlo al supremo tribunale di giustizia.

§ 12. La citazione in conciliazione, non essendo una formale petizione, non interrompe il corso della prescrizione. Ognuno cui interessa avrà quindi cura di far seguire tale citazione in tempo, onde poter accampare la sua azione con formale petizione per l' effetto d' interrompere il corso della prescrizione

medesima. Qualora poi il termine della prescrizione fosse prossimo a scadere, colui che accampar vuole un' azione potrà nell' atto di far seguire la citazione per la conciliazione presentare contemporaneamente anche la relativa formale petizione; ma questa non verrà evasa fino a che non sia seguito l'esperimento di conciliazione,

§ 13. Dall'obbligo del precedente esperimento di conciliazione sono eccettuati i seguenti casi:

a) Ove il vigente regolamento del processo civile fissa un termine per la presentazione della petizione, per esempio per la riconvenzione, per la petizione relativa al cauzionale arresto personale o sequestro.

b) Ove si tratta di un urgente provvisionale provvedimento per alimenti, sequestrazioni e simili.

c) Quando l' una o l' altra delle parti non è domiciliata nel distretto della pretura presso la quale deve incamminarsi la causa.

§ 14. Sono poi escluse affatto come non qualificate per la previa conciliazione le seguenti istanze:

a) Quelle che feriscono un oggetto che non è d' immediata ed esclusiva competenza giudiziaria.

b) Le petizioni ed istanze sopra punti incidenti in causa già incamminata.

c) Le petizioni relative ad un processo edittale.

d) La resa di conto da presentarsi per la giudiziale liquidazione.

e) Le petizioni per separazioni di letto e mensa, per le quali sussiste un' apposita istruzione intorno al modo di procedere.

§ 15. Presso le preture urbane dovrà seguire l' esperimento di conciliazione tanto per quelle cause che dietro la norma di giurisdizione sono di competenza delle preture stesse, quanto per quelle che devono essere portate innanzi il tribunale civile della provincia.

§ 16. Senza l'esperimento di conciliazione e rispettivamente senza il certificato di non seguita conciliazione non si potrà dare corso ad una petizione verbale o in iscritto tanto presso la pretura stessa, quanto presso il tribunale civile della provincia; perciò il mentovato certificato dovrà essere prodotto in ciascuna petizione, come è prescritto al § 10.

§ 17. Rispetto al modo di far seguire la citazione per la conciliazione, e rispetto al modo di esperimentare questa, di protocollare le convenzioni e di rilasciare il certificato di non seguita conciliazione si osserverà quanto è di sopra prescritto per le preture foresi, colla

differenza però che per l' esperimento della conciliazione presso le preture urbane saranno destinati stabilmente tre giorni per settimana.

§ 18. Dall' obbligo del precedente esperimento di conciliazione presso le preture urbane sono eccettuati, oltre i casi espressi nel § 13 della presente notificazione, anche i seguenti:

d) Ove la dimanda è relativa ad affari di commercio.

e) Ove l' ufficio fiscale è parte in causa.

Milano, il 2 marzo 1824.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Cav. CRESPI, *Consigliere*.

(N.° 13.) *Invitati i proprietarj delle cartelle di rendite perpetue inscritte sulla cassa di garanzia a favore dei benemeriti militari italiani, come pure di quelle inscritte a carico della cassa d'ammortizzazione per cause di culto ed impiego non ripetibile, assunte dall' imperiale regia corte, a presentarle al protocollo generale della commissione liquidatrice.*

11 marzo 1824.

IMP. R. COMMISSIONE LIQUIDATRICE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO LOMBARDO-VENETO.

Coll' avviso 3 giugno 1822 in relazione ai §§ 5 e 6 della sovrana patente 27 agosto 1820 vennero chiamate ad insinuazione le cartelle delle rendite perpetue inscritte sulla cassa di garanzia dell' antico monte Napoleone assunte dall' imperiale regia corte, e specificamente indicate nell' elenco numerico pubblicato dalla commissione diplomatica riunita in Milano col proclama 14 aprile 1821.

Ultimate ormai le relative operazioni, l'imperiale regia commissione liquidatrice è in grado di procedere anche alla verificazione per l' inscrizione sul monte del regno lombardo-veneto ed emissione delle nuove cartelle delle altre due classi di rendite perpetue pure assunte dall' imperiale regia corte, cioè:

a) Rendite inscritte sulla cassa di garanzia dell'antico monte Napoleone a favore de' benemeriti militari italiani;

b) Rendite perpetue inscritte a carico della cassa d' ammortizzazione dello stesso monte per cause di culto ed impiego non ripetibile.

All' oggetto che si possa intraprendere una tale verificazione, l' imperiale regia commissione, superiormente autorizzata, deduce a pubblica notizia le seguenti relative disposizioni a direzione di chiunque abbia interesse.

Titolo primo.

Rendite perpetue inscritte sulla cassa di garanzia dell' antico monte Napoleone sotto la rubrica benemeriti militari italiani.

Art. 1. Tutti i proprietarj delle cartelle di rendite perpetue inscritte sulla cassa di garanzia dell'antico monte Napoleone sotto questo titolo, ritenute in conseguenza delle convenzioni diplomatiche a carico dell'imperiale regia corte ed indicate nell' elenco nominativo delle dotazioni ed assegni sotto la rubrica *benemeriti militari italiani* pubblicato dalla commissione diplomatica riunita in Milano col proclama 14 aprile 1821, sono invitati a presentarle al protocollo generale della commissione liquidatrice.

Titolo II.

Rendite perpetue inscritte a carico della cassa d'ammortizzazione *dell'antico monte Napoleone.*

2. I proprietarj delle cartelle di rendite perpetue inscritte a carico della cassa d'ammortizzazione assunte dall'imperiale regia corte

dovranno insinuarle al protocollo generale della commissione od a quello speciale dell' imperiale regia ragioneria centrale in Venezia.

Dette cartelle sono quelle indicate nella tabella o prospetto del riparto e della rispettiva assunzione fatta da ciascuna delle sovranità interessate del debito della cassa d' ammortizzazione in pura rendita perpetua inscritto nei di lei registri all'epoca 20 aprile 1814 per cause di culto o di deposito non ripetibile, le quali consistono

a) Negli assegni a mense vescovili, capitoli, seminarj e fabbriche di cattedrali;

b) In doti di monache investite sul monte;

c) In impieghi ordinati dalla legge e dalla pubblica autorità;

d) In affrancazioni.

Titolo III.

Disposizioni generali.

3. Ogni insinuazione si fa mediante ricorso steso in carta non bollata soscritta dal proprietario o da chi ne fa la presentazione, e nell' egual modo debbono essere soscritte le cartelle e gli allegati che occorresse di unirvi, ritenendosi pure gli uni e le altre esenti dall' obbligo del bollo.

4. In ciascuna insinuazione deve indicarsi, se si tratti di un privato, il cognome e nome, il comune e la provincia ed il domicilio del petente, e se si tratti di stabilimenti o corpi

morali, la loro denominazione o titolo ed il luogo ove esistono.

5. In ogni insinuazione debbono specificarsi

a) Il numero d'inscrizione della cartella;

b) L' annua rendita inscritta.

6. All'insinuazione si unisce altresì una *rubrica* esprimente l' oggetto della domanda.

7. Il protocollista rilascia all'insinuante una ricevuta in carta non bollata.

8. Non sono chiamati all' insinuazione i proprietarj di rendite perpetue inscritte a carico della cassa d' ammortizzazione per le quali non furono rilasciate dall'antico monte Napoleone le relative cartelle dipendentemente

a) Da assegni ai parochi, coadjutori e per messe di padronato;

b) Da assegni diversi per oggetti di culto e di beneficenza.

La verificazione di tali rendite verrà eseguita dalla commissione *ex officio*, onde in seguito sia pur fatta delle medesime l' inscrizione sul monte del regno lombardo-veneto, e rilasciate le corrispondenti cartelle ai rispettivi assegnatarj, che quind' innanzi ne riceveranno il pagamento nei modi voluti dalla sovrana patente 24 maggio 1822.

Milano, l' 11 marzo 1824.

IL PRESIDENTE

BAZETTA.

NEGRI, *Segretario.*

(N.° 14.) *Prolungato a tutto il 30 giugno prossimo futuro il termine perentorio di rigore per le insinuazioni dei titoli di credito dipendenti dai vaglia emessi nel 1796 e 1797 dalle regie ducali camere di Milano e di Mantova.*

11 marzo 1824.

IMP. R. COMMISSIONE LIQUIDATRICE
DEL DEBITO PUBBLICO
DEL REGNO LOMBARDO-VENETO.

Col giorno 15 dicembre p.° p.° è scaduto il termine utile stabilito nell' avviso dell' imperiale regia commissione liquidatrice del 15 giugno ultimo scorso per l' insinuazione dei vaglia in esecuzione ed a norma dell' editto 4 gennajo 1796 emessi nell' anno stesso dalla regia ducal camera di Milano, e negli anni 1796 e 1797 dalla regia ducal camera di Mantova in esecuzione ed a norma dell' altro editto pure in data del 4 gennajo 1796.

Avendo l' imperiale regia aulica camera generale con rispettato suo decreto del 20 febbrajo ultimo scorso prolungato il termine utile perentorio per l' insinuazione dei vaglia suddetti a tutto il 30 giugno p.° f.°, l' imperiale regia commissione liquidatrice, inerendo alla delegazione avuta dalla sullodata imperiale regia aulica camera generale, deduce a pubblica

notizia la premessa superiore concessione, affinchè quelli dei possessori dei vaglia suddetti che non avessero presentato entro la decorrenza del primo termine utile i relativi titoli di credito possano essere ammessi a godere dei benefici effetti di siffatta graziosissima concessione sotto l'osservanza delle stesse prescrizioni di cui al succitato primo avviso, che sono le seguenti:

1. Il protocollo cui dovranno essere presentate a tutto il 30 giugno suddetto, termine perentorio di rigore, le insinuazioni dei titoli di credito dipendenti dai vaglia suddetti è quello dell'imperiale regia commissione liquidatrice del debito pubblico del regno lombardo-veneto in Milano residente nel locale così detto del monte lombardo-veneto.

2. Le insinuazioni dovranno essere in carta bollata e corredate dei rispettivi vaglia da prodursi esclusivamente in originale. Sì le insinuazioni che i vaglia saranno sottoscritti dal possessore del vaglia o da chi lo rappresenti.

Il protocollista rilascia al presentatore una corrispondente ricevuta.

3. Ogni insinuazione indicherà

a) Il nome, il cognome, la provincia ed il comune del petente se suddito austriaco, e lo stato a cui appartiene se estero;

b) Il soggetto della dimanda, il numero ed il montare dei vaglia prodotti;

c) Il domicilio da scegliersi dal petente in Milano.

4. Ad ogni insinuazione dovrà unirsi un doppio della relativa petizione pure in carta bollata per l'effetto d'inscrivervi la corrispondente risoluzione da consegnarsi alla parte insinuante.

Milano, l' 11 marzo 1824.

IL PRESIDENTE
BAZETTA.

(N.° 15.) *Abolizione colla fine del corrente anno scolastico gli studj privati della filosofia e della legge.*

28 marzo 1824.

N.° 609-115 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Dovendo, in adempimento della sovrana risoluzione del 30 novembre p.° p.° e delle

analoghe disposizioni prescritte dall'imperiale regia cancelleria aulica, ritenersi aboliti colla fine del corrente anno scolastico in queste provincie gli studj privati della filosofia e della legge, si diffida pertanto il pubblico che all'incominciare dell'anno scolastico 1824-1825 cesseranno di aver vigore le disposizioni portate dal regolamento annesso alla notificazione governativa del 16 novembre 1818 nella parte che concerne gli studj privati filosofici e legali.

Milano, il 28 marzo 1824.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Marchese D'ADDA, *Consigliere*

(N.° 16.) *Non è permessa l'importazione della teriaca di Trieste senza il permesso governativo; altronde per quella di Venezia rimane libera la circolazione esente da ogni dazio.*

14 aprile 1824.

N.° 3958-544 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Onde rendere uniformi i regolamenti doganali e sanitarj finora vigenti sulla teriaca di Trieste e di Venezia, l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 14 p.° p.° marzo, n.° 8645-773 ha emanata la seguente determinazione:

Art. 1. La teriaca di Trieste essendo annoverata come la teriaca di estera provenienza fra gli articoli di vietata importazione, non potrà d'ora in avanti essere introdotta se prima non se ne sia ottenuto il permesso governativo e la corrispondente carta di passo, salvo il pagamento de' diritti daziarj.

2. Rimane libera ed esente da ogni dazio la circolazione della teriaca di Venezia in tutta l'estensione della monarchia entro le linee

doganali. Per riguardi sanitarj è però permesso ai soli speziali di ritirare tale teriaca, nè potranno venderla a' privati che verso la produzione d' una ricetta medica.

L' imperiale regia direzione delle dogane e le imperiali regie autorità politiche ed amministrative sono incaricate di vegliare per l' esecuzione delle premesse superiori prescrizioni.

Milano, il 14 aprile 1824.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Redaelli, *Consigliere.*

(N.° 17.) *Norma sulla procedura nelle cause di cambio e commerciali.*

28 aprile 1824.

N.° 10753-1248 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

All'intento d'introdurre l'uniformità di procedura e di togliere ogni dubbio intorno alla computazione dei termini stabiliti nel § 8 del regolamento per le cause di cambio e commerciali, e di quelli ad adire le prove in tali cause, il supremo tribunale di giustizia, di concerto colla commissione aulica in oggetti di legislazione giudiziaria, ha trovato di dichiarare:

1. La norma sulla procedura nelle cause di cambio e commerciali stata pubblicata con notificazione del governo lombardo 5 aprile 1817 e circolare 3 dicembre 1816 dell'appello in Milano, non che la circolare 22 ottobre 1816 dell'appello veneto viene, pei casi avvenire e quanto ai termini fissati nel § 8 dell'annessovi regolamento, schiarita nel modo seguente: il termine di tre giorni per l'insinuazione dell'appellazione, revisione e querela di nullità, non che per la produzione dei ricorsi, ossia gravami, trascorre anche duranti le ferie; all'incontro nel computare il termine a produrre i gravami d'appello, di revisione o nullità e le rispettive risposte non vanno calcolati i giorni feriati.

2. I termini ad adire le prove nei casi contemplati dai §§ 210, 246, 251, 272 e 288 del regolamento giudiziario vengono in affari di cambio e commerciali fissati in giorni tre, nei quali non vanno computati i giorni feriati. Questi termini cominciano a decorrere dopo il passaggio in cosa giudicata dell' interlocutoria sentenza, vale a dire dopo spirato il termine ad interporre l' appello o la revisione contro la medesima, o dopo l' intimazione della stessa sentenza qualora fosse stata proferita in ultima istanza, o finalmente in caso di espressa rinunzia all' appellazione o revisione dopo l' intimazione della relativa dichiarazione di rinunzia.

Nello stesso tempo si è trovato di correggere l' errore incorso nel § 251 del regolamento giudiziario relativamente alla citazione dei §§ 217 e 253, pei quali dovranno leggersi i §§ 210 e 246 del regolamento medesimo.

Tanto, in esecuzione dell' ossequiato decreto dell' imperiale regia cancelleria aulica unita 14 andante, n.° 10993-518, si deduce a pubblica notizia per comune intelligenza e osservanza.

Milano, il 28 aprile 1824.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Cav. Crespi, *Consigliere*.

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

ATTI DEL GOVERNO.

N.° 2.

(N.° 18.) *Regolamento sulle prenotazioni ammesse dalle leggi veglianti e sulla procedura coll'attuale sistema ipotecario interinalmente conservato.*

28 aprile 1824.

N.° 11278-1315 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

All'oggetto di regolare con norme uniformi le prenotazioni ammesse dalle leggi veglianti e combinare la relativa procedura coll' attuale sistema ipotecario interinalmente conservato sino all' attivazione dei pubblici registri contemplati dal codice civile, il senato lombardo-veneto del supremo tribunale, presi i corrispondenti concerti cogli aulici dicasteri, ha determinato quanto segue:

§ 1. In pendenza della stabile sistemazione dei pubblici registri di proprietà fondiaria non ha luogo in verun caso la prenotazione contemplata dai §§ 438 e 439 del codice civile generale, ma viene accordata soltanto la prenotazione ipotecaria di azioni creditorie contemplata dal § 453.

2. L' istanza per ottenere la prenotazione deve presentarsi al tribunale o alla prettura cui è soggetto il bene immobile su cui la prenotazione ha da gravitare, ovvero quel bene immobile sul quale si trova inscritto il credito ipotecario che dev' essere colpito dalla prenotazione.

I tribunali di commercio e di cambio non possono accordare prenotazioni.

3. La detta istanza dev' essere conformata nel modo dal regolamento giudiziario prescritto per ogni altra petizione, e presentarsi in triplo insieme a tante rubriche quante, oltre il primo nominato, sono eventualmente le persone contro le quali è diretta; dovrà inoltre osservarsi quanto prescrive il regolamento giudiziario pel caso che taluna di dette persone sia assente, ignota od incapace di stare in giudizio.

4. Oltre il nome, cognome, professione e domicilio delle parti, l' istanza dovrà contenere

a) L' indicazione della data e le altre qualità distintive del titolo ossia documento;

b) L' indicazione della qualità e situazione dei beni immobili a carico dei quali si chiede la prenotazione, dei loro confini, dei numeri censuarj ove questi ultimi sussistano, e generalmente d' ogni dato per cui non possa nascere dubbio sulla identità dei beni medesimi.

Se la prenotazione dovesse farsi sopra un credito ipotecario inscritto sull' immobile, dovrà inoltre precisamente indicarsi questo credito insieme alla data e numero della sua inscrizione, ed unirsi all' istanza il certificato relativo dell' ufficio delle ipoteche;

c) L' importo del credito capitale da assicurarsi colla prenotazione come sta già espresso nel titolo ossia documento, ovvero come viene valutato dal prenotante relativamente alle prestazioni annuali o ai diritti eventuali nei casi in cui la valutazione sia prescritta; come pure l' importo degli accessorj di questi capitali, ed il tempo in cui sono esigibili i capitali e gli accessorj stessi.

5. All' istanza di prenotazione deve di regola unirsi il documento ossia titolo originale da prenotarsi. Nel solo caso che per qualche impedimento non potesse allegarsi all' istanza il documento originale, la prenotazione può accordarsi dal giudice anche in base d'una copia legalizzata; ma per eseguirla si richiede sempre la successiva presentazione dell' originale

all' ufficio delle ipoteche, senza il quale non è permesso al conservatore d' inscrivere la prenotazione ne' suoi registri.

6. Sono qualificati ad ottenere la prenotazione tutti quei documenti ai quali le leggi veglianti attribuiscono la forza di piena ovvero di semipiena prova in confronto dell' asserito debitore, quantunque contengano il titolo di un credito semplicemente personale, e non siavi nè promessa, nè stipulata veruna ipoteca. A questa classe appartengono anche i conti legalizzati estratti dai libri dei negozianti o professionisti, in quanto fanno semipiena prova a termini delle prescrizioni del regolamento giudiziario; come pure le sentenze definitive, benchè non ancora passate in giudicato.

Al contrario non sono qualificati ad ottenere la prenotazione i documenti mancanti delle suddette qualità, come sarebbero, per esempio, articoli probatorj, attestati di persone private, offerte o formole di giuramenti; sentenze interlocutorie; sentenze definitive condizionate alla prestazione d'un giuramento decisorio, suppletorio od estimatorio; atti di perizia. Anche il documento nel quale il debitore ha proibita espressamente la prenotazione rimane escluso dalla medesima sino alla scadenza del termine stabilito al pagamento.

7. Tosto che viene presentata un' istanza di prenotazione, il protocollista degli esibiti o chi ne fa le veci deve segnarla e registrarla in presenza della parte, a cui sopra ricerca verrà data una ricevuta nei modi soliti, e deve trasmetterla immediatamente al relatore o giudice incaricato della spedizione, il quale dovrà in ciò procedere colla sollecitudine prescritta per gli affari d'urgenza in cui può verificarsi pericolo per la mora.

8. Se il giudice trova giusto di accordare la prenotazione, deve esprimerlo in un decreto da attergarsi a tutti gli esemplari dell' istanza ed alle rubriche, con ordine all' ufficio delle ipoteche di darvi esecuzione. Questo decreto deve farsi intimare come ogni altra petizione alle rispettive parti ed anche al proprietario dell' immobile su cui gravita il credito ipotecario, a carico del quale venisse presa la prenotazione.

Alla parte istante debbonsi restituire due degli esemplari dell' istanza portanti a tergo il decreto insieme ai prodotti documenti.

9. La parte istante presenterà all' ufficio delle ipoteche i due esemplari dell' istanza coi documenti relativi, e quest' ufficio dovrà eseguire la prenotazione nei registri destinati per le inscrizioni ordinarie e coi metodi per quelle vigenti, trascrivendo nei medesimi

l'intiera istanza coll'attergatovi decreto e numero relativo del protocollo come è prescritto per le note d'inscrizione, e restituendo poi alla parte i prodotti documenti unitamente ad un esemplare dell'istanza portante in calce il solo certificato d'inscrizione.

10. L'effetto e la priorità della prenotazione principiano dal giorno in cui viene eseguita nei registri delle ipoteche. Tutte le prenotazioni eseguite nello stesso giorno hanno la stessa data, senza distinzione fra quelle eseguite nel mattino e quelle eseguite nella sera, quantunque queste differenze fossero state indicate dal conservatore.

11. Quando il giudice crede che non sia il caso di accordare la prenotazione, atterga il corrispondente decreto negativo ad uno degli esemplari dell'istanza, e lo restituisce insieme a tutte le altre carte alla parte istante.

12. Chi si crede gravato da un decreto di prima istanza che accorda ovvero che ricusa la prenotazione può ricorrere al superior tribunale. Tale ricorso dev'essere presentato entro il termine di rigore di otto giorni continui computabili dalla intimazione del reclamato decreto al giudice di prima istanza che lo ha pronunciato, e questi lo inoltrerà senza alcuna dilazione colle proprie osservazioni al tribunale superiore, il quale deve pronunciare

Errata di alcune ommissioni rinvenute nel paragrafo 13, capo secondo della ristampa della Notificazione 28 aprile 1824 portante il regolamento sulle prenotazioni ammesse dalle leggi veglianti, inserita nel volume primo, parte prima degli Atti di Governo 1824 alla pagina 55.

Errata.	*Corrige.*
Sarà però libero all' attore di presentare in vece il detto libello a quel giudice che sarebbe competente se il reo convenuto tanto nazionale che straniero si trovasse stabilmente nel luogo ove giace l' immobile sul quale è ipotecato il credito su cui gravita la prenotazione.	Sarà però libero all' attore di presentare in vece il detto libello a quel giudice che sarebbe competente se il reo convenuto tanto nazionale che straniero si trovasse stabilmente domiciliato nel luogo ove giace l' immobile sul quale è seguita la prenotazione, ovvero sul quale è ipotecato il credito su cui gravita la prenotazione.

e spedire la sua decisione con la medesima sollecitudine.

Il ricorso contro un decreto che accorda la prenotazione non sospende intanto l'esecuzione del decreto medesimo.

In egual modo si procede quando può aver luogo il ricorso in revisione, il quale deve sempre presentarsi alla prima istanza.

13. A chi ha ottenuta la prenotazione incumbe l'obbligo di giustificare mediante produzione d'un formale libello il titolo e la realtà dei prenotati suoi diritti, e questo libello, ove non si presenti contemporaneamente all'istanza di prenotazione, ovvero non sia già pendente la causa sul diritto a cui riguarda la prenotazione, dev' essere presentato entro quattordici giorni continui computabili dal giorno della intimazione di quel decreto che accorda la prenotazione a quel giudice competente per la persona del debitore e per la materia relativa che si avrebbe dovuto adire se non fosse seguita veruna istanza di prenotazione.

Sarà però libero all' attore di presentare in vece il detto libello a quel giudice che sarebbe competente se il reo, convenuto tanto nazionale che straniero si trovasse stabilmente nel luogo ove giace l' immobile sul quale è ipotecato il credito su cui gravita la prenotazione.

All' imperiale regio fisco è riservato di presentare questo libello al foro suo ordinario del tribunale provinciale. Per validi motivi può accordarsi una proroga alla produzione dell' accennato libello, ed in questo caso deve il giudice mediante il duplo e le eventuali rubriche renderne intesa la parte avversaria.

14. Se la parte che ha ottenuta la prenotazione non avrà istituita la sua azione nel modo sopra indicato, il giudice che l'ha accordata dovrà, a richiesta della parte contraria da presentarsi in triplo, ordinare la cancellazione della prenotazione, facendo intimare uno degli esemplari dell' istanza a colui che ha ottenuta la prenotazione, e restituendo gli altri due alla parte contraria, la quale li presenterà all' ufficio delle ipoteche, e si procederà secondo le norme prescritte al § 9.

Nell' istesso modo si procederà alla cancellazione quando la parte che ha ottenuta la prenotazione rimane definitivamente soccombente nella causa istituita come sopra mediante sentenza passata in giudicato.

15. Quando la parte che fece eseguire la prenotazione ottiene in suo favore una sentenza definitiva nella causa suddetta, e produce colle due prescritte note la sentenza stessa passata in giudicato all' ufficio delle

ipoteche, questo ne fa la relativa inscrizione e l' annotamento in margine alla prenotazione, la quale deve così valutarsi e riguardarsi in tutti i suoi effetti come ogni altra inscrizione ottenuta secondo le norme delle vigenti leggi ipotecarie.

16. Allorchè la causa di giustificazione venisse trattata avanti un giudice diverso da quello che ha accordata la prenotazione, la parte che l' ha ottenuta dovrà entro lo stesso termine di quattordici giorni continui giustificarsi presso di questo di avere proposta in tempo la sua azione avanti il giudice competente.

17. Nel caso di eseguita cancellazione d'una prenotazione per non essersi presentato in tempo il libello di giustificazione è in facoltà del creditore di chiedere una nuova prenotazione. Nel detto caso però non solamente rimane estinto il diritto condizionato di pegno e di priorità acquistato coll' anteriore prenotazione, ma resta eziandio in libertà del possessore dell' immobile e rispettivamente del credito ipotecario colpiti dalla detta anteriore prenotazione d' impetrare mediante provocazione del creditore il giudizio sulla sussistenza dell' asserito di lui credito, e di ovviare così alla domanda d' ogni prenotazione ulteriore.

18. Per le prenotazioni e per le relative annotazioni o cancellazioni si pagano all' ufficio delle ipoteche le tasse prescritte per le ordinarie inscrizioni e per le relative annotazioni e cancellazioni, senza veruna differenza e nei modi medesimi.

Tanto, in esecuzione dell' ossequiato decreto dell' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica unita 2 corrente, n.° 9202-445, si rende pubblico per comune intelligenza ed osservanza.

Milano, il 28 aprile 1824.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Cav. Crespi, *Consigliere.*

(N.° 19.) *Ripristinata l' esportazione ed il transito delle armi e delle munizioni da guerra pei principati di Moldavia e Valachia.*

8 maggio 1824.

N.° 5043-724 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Essendo cessata la causa per cui colla notificazione 20 maggio 1821 venne proibita l'esportazione ed il transito delle armi e delle munizioni da guerra d' ogni genere pei principati di Moldavia e Valachia, l'eccelsa imp. regia camera aulica generale con dispaccio del 2 aprile scorso, n.° 11919-1045 ha dichiarato soppresso un tale divieto, e ripristinata la facoltà di dirigere a quei principati le stesse armi e munizioni da guerra sotto l' osservanza delle prescrizioni daziarie.

Ciò si reca a pubblica notizia, e la direzione delle dogane rimane incaricata della corrispondente esecuzione.

Milano, l'8 maggio 1824.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Redaelli, *Consigliere.*

(N.° 20.) *Rettificazione degli articoli 12 e 14 della convenzione stipulata con S. S. per la consegna dei disertori col cartello 21 gennajo 1823, pubblicato il 21 aprile detto anno.*

22 giugno 1824.

N.° 12686-1379 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Essendosi osservato che la versione italiana degli articoli 12 e 14 della convenzione pubblicata col cartello 21 gennajo 1823 per la consegna reciproca dei disertori e de' coscritti refrattarj della monarchia austriaca e degli stati di S. S. non corrisponde in alcune parti al testo tedesco, si e rettificata una tale versione come segue:

12. Art. Mit der Auslieferung eines Deserteurs soll nur dann inne gehalten werden können, wenn der Desertionsfall zweifelhaft oder nicht genügend aufgeklärt ist, oder wenn die Unterthänigkeits-Rechte des Deserteurs, oder das Recht zur Verhängung einer Criminal-Strafe,

Art. 12. Si potrà soprassedere dalla consegna di un disertore soltanto allorchè fosse dubbio o non abbastanza schiarito il fatto della diserzione, oppure se la sudditanza del disertore o il diritto riservato colla presente convenzione al sovrano territoriale d'infliggergli una

wegen welcher nach den Artikeln gegenwärtiger Uebereinkunft der Landesherr den Deserteur zurück halten kann, nicht hinreichend dargethan sind: jedoch wird Sorge getragen werden, daß der Zweifel baldmöglichst gehoben werde.

14. Art. Es soll den gegenseitigen Militär- und Civil-Gränzbehörden der Befehl ertheilt werden, daß den in der Aushebung für den Militär-Dienst begriffenen Individuen, welche sich derselben durch die Flucht auf das Gebieth einer der beyden contrahirenden Mächte zu entziehen suchen, wenn sie als solche erkannt werden, und ihre Papiere nicht in Ordnung haben, der Uebertritt über die Gränze nicht gestattet werde. Sollten sie sich, ungeachtet dieser Maßregel, unerkannt einschleichen; so soll ihnen auf die erste mit den erforderlichen Bezeichnungen versehene Reclamation die Aufenthaltsbewilligung entzogen, und ihnen bedeutet werden, sich aus dem Lande zu begeben, und zwar die österreichischen Unterthanen aus den Staaten Seiner Heiligkeit binnen einem Monathe, und die päpstlichen Unterthanen aus den Staaten Seiner k. k. apostolischen Majestät binnen einer der Entfernung angemessenen Frist, welche sich nicht über 6 Monathe

pena criminale non fossero sufficientemente comprovati. Si avrà però cura che il dubbio venga tolto al più presto possibile.

14. Verrà ordinato alle rispettive autorità militari e civili de' luoghi di confine di non concedere il passaggio a quegl' individui i quali fossero nell' età della coscrizione, qualora non avessero le loro carte in regola e cercassero di sottrarsi dalla medesima col portarsi nel territorio dell'altra delle due potenze contraenti. Nel caso che ciò non ostante vi s' introducessero, verrà sopra la prima requisitoria portante i necessarj connotati tolta loro la carta di sicurezza ossia di permanenza, ed imposto ai medesimi di uscire dal paese, cioè i sudditi austriaci dagli stati di S. S. entro un mese, ed i sudditi pontificj dagli stati di S. M. I. R. A. nel termine non maggiore di sei mesi in proporzione della distanza.

Si dichiara nello stesso tempo che se tali individui fossero non solo nell' età della coscrizione, ma realmente arrolati, ed avessero prestato il giuramento di servizio, dovranno

erstrecken darf. Zugleich wird erklärt, daß, wenn dergleichen Individuen nicht bloß in der Militär-Aushebung begriffen, sondern bereits förmlich angeworben wären, und den üblichen Diensteid geleistet hätten, sie in diesem Falle als wirkliche Deserteurs angesehen, und den hinsichtlich derselben festgesetzten Maßregeln unterliegen würden. Einem jeden wie oben in der Aushebung für den Militär-Dienst begriffenen Individuum, welches bereits vor der Kundmachung der gegenwärtigen Uebereinkunft auf dem Gebiethe einer der beyden contrahirenden Mächte Zuflucht gesucht hätte, und sich in demselben aufhielte, soll auf die erste mit den erforderlichen Bezeichnungen versehene Reclamation von Seite jener Macht, welcher es angehört, das Asyl entzogen, und ihm in den päpstlichen Staaten ein Monath, und in den österreichischen Staaten eine der Entfernung angemessene Frist, jedoch höchstens von 6 Monathen, bestimmt werden, binnen welcher dasselbe das Gebieth, wohin es sich geflüchtet, zu verlassen hat, und innerhalb welchen Termines einem solchen Individuum, wenn es sich bey der Regierung, der es angehört, meldet, die Strafe erlassen seyn

considerarsi propriamente per disertori e sottoporsi alle prescrizioni vigenti contro i medesimi.

Ad ognuno degl' individui nell' età della coscrizione che avanti la pubblicazione della presente si fosse rifugiato negli stati dell' altra delle due potenze contraenti ed ivi dimorasse verrà, dopo la prima requisitoria portante i connotati, negata dalla potenza medesima l' ulteriore dimora ed intimata la partenza, la quale si effettuerà dagli stati pontificj entro un mese, e dagli stati austriaci secondo la distanza, ma al più tardi entro sei mesi, e dovranno essi individui abbandonare nel detto termine gli stati ove si rifugiarono.

Presentandosi i medesimi entro un tale termine al governo cui appartengono, verrà loro condonata la pena stabilita per quelli i quali si sottraggono al servizio militare. Che se poi fossero sudditi di quella potenza sul cui territorio sonosi rifugiati, o che anteriormente alla pubblicazione della presente convenzione avessero preso servizio militare presso la stessa potenza, si dovranno applicare loro le determinazioni espresse ne' precedenti articoli 5 e 7.

soll, welche es durch Entziehung vom Militär-Dienste erwirkt hätte. Es versteht sich jedoch, daß, wenn es sich von Personen handelte, welche Unterthanen derjenigen Macht sind, auf deren Gebieth sie sich geflüchtet haben, oder welche vor Kundmachung der gegenwärtigen Convention bey jener Macht, in deren Staaten sie sich geflüchtet, Militär-Dienste genommen hätten, in Ansehung derselben die Bestimmungen der Artikel V. und VII. ihre Anwendung finden sollen. Die Behörden der beyden contrahirenden Mächte werden an kein Individuum, wovon in diesem Artikel die Rede ist, andere Pässe, als zur directen Rückkehr in die Staaten der Macht, welcher sie angehören, und mit Vermeidung des Gebiethes einer dritten Macht ertheilen.

Le autorità delle due potenze contraenti non rilasceranno altri passaporti agl' individui suindicati che per ritornare direttamente negli stati della potenza alla quale appartengono, evitando il territorio di altre potenze.

Ciò si notifica per comune intelligenza e per l' esatto adempimento di quanto fu stabilito ed espresso in tali articoli.

Milano, il 22 giugno 1824.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

R. Paravicini, *Consigliere.*

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

(S. V.)

1824. 23. Giug.°

Represtinazione dell'uso dei distint
prescritti p le J. R. Poste = pubbl
in Milano il 1.° Agosto 1824. Vedi Vol
2.° del 1824. P.e I. pag.e 69.

PARTE II.

CIRCOLARI

ED ALTRE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1824.

N.° 1 al 3.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE SECONDA PARTE

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1824.

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
1	1824 *Gennajo* 6	Discipline stabili per gli alloggi da somministrarsi agli ufficiali di guarnigione giunti al loro destino durante il trimestre	1
2	*detto* 19	Nomina dell' eminentissimo cardinale *Giuseppe Albani* alla carica di protettore della nazione austriaca presso la santa sede	6
3	*detto* 20	Il beneficio del prenotamento delle tasse giudiziarie non si può estendere ai diritti per le registrazioni ipotecarie	7
4	*detto* 21	Sospensione degli atti di escussione fiscale contro il debitore per tasse giudiziarie tosto che siasi aperto il concorso sulla sostanza del medesimo	8
5	*detto* 22	Il collitigante deve pagare le tasse anche per quelli ammessi al beneficio dell' esenzione nel caso che i consorti in lite adducano in una sola scrittura le loro ragioni	12

*

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1824		
6	*Gennajo* 24	Riconosciuto di competenza l'alloggio ai forieri di fortificazione qualora non possano essere collocati in un edificio militare	13
7	*detto*	È ingiunto al regno lombardo-veneto di somministrare in avvenire, oltre al reintegro dei reggimenti al medesimo assegnati, anche quello che occorre ai battaglioni dei cacciatori n.° 11 e 12	15
8	*detto*	Non possono essere ammessi per supplenti i militari congedati riconosciuti inabili al servigio attivo . . .	17
9	*detto* 27	Chi viene ammesso come volontario al servizio militare avente l'età di 20 anni, può essere accettato a sconto del rispettivo contingente per la leva	18
10	*detto*	L'esenzione dall'uso della carta bollata accordata ai poveri si limita ai soli atti giudiziarj presso i tribunali.	20
11	*detto* 31	Massime da applicarsi ai coscritti pei quali prima della requisizione siano cessate le circostanze in forza delle quali figuravano tra i privilegiati. .	23
12	*Febbrajo* 5	Le istruzioni per le preture foresi ed urbane per gli atti interni e contenziosi saranno attivate col primo aprile 1824	25
13	*detto* 6	Determinata la quantità di legna da somministrarsi ai comuni per uso delle truppe di passaggio	26
14	*detto* 10	Norme relative all'apposizione dei suggelli in caso di morte di sacerdoti beneficiati ed alla custodia dell'eredità dei medesimi	28

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1824		
15	*Febbrajo* 15	Prescrizioni sul modo di bonificare gli alloggi assegnati agli ufficiali di passaggio nelle rispettive stazioni .	31
16	*detto*	Richiamato all'osservanza il divieto di non poter comperare oggetti di provianda dai soldati	36
17	*detto* 17	Il personale dei dipartimenti delle razze degli stalloni appartiene alla così detta milizia stabile riguardo alla giurisdizione ed alle competenze del clero militare e civile . .	38
18	*detto*	Norme per le autorità giudiziarie onde ottenere l'inserzione nella gazzetta di Vienna degli articoli in affari privati	39
19	*detto* 18	Quando l'ufficio delle tasse dovrà farsi carico di esigere anche le competenze del gazzettiere per la inserzione degli editti	41
20	*detto* 21	Erezione in Padova di una casa militare degl'invalidi pel territorio del regno lombardo-veneto	45
21	*detto* 25	Dazio di esportazione per la tela non imbiancata di color grigio argenteo	47
22	*detto* 27	Assoggettate le lettere provenienti o che si spediscono per gli stati pontificj alla tassa di soldi 12 di percorrenza interna	49
23	*Marzo* 2	Per la liquidazione delle competenze dovute ai periti che s'impiegano in oggetti civili di giurisdizione contenziosa e volontaria si atterrà al prescritto nel § 13 del regolamento delle tasse giudiziarie	51
24	*detto* 8	Applicazione del dazio d'importazione, esportazione e transito al *filato*	

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
		tinto di lana come quello del *filato bianco di lana*	52
25	1824 *Marzo* 13	Richiamate all' osservanza le prescrizioni del piano degli studj del 1804 per l' ammissione allo studio della medicina e della chirurgia . .	53
26	*detto* 18	Dichiarato non lecito ai notai di rilasciare o autenticare copie delle disposizioni testamentarie da loro rogate o ricevute negli atti prima che siano pubblicate avanti il giudice.	56
27	*detto* 19	Riconosciuto incompatibile agl' individui religiosi il godimento contemporaneo di una pensione ecclesiastica e di altro assegno	57
28	*detto* 20	Scioglimento del dubbio sulla precedenza nelle pubbliche funzioni dei deputati provinciali in concorso degli aggiunti di delegazione	59
29	*detto* 21	Divenendo morosi gli avvocati e patrocinatori al pagamento delle tasse, si rinnova l' ordine per escuterli nella via esecutiva, provocando contemporaneamente la loro sospensione	61
30	*detto* 24	Scioglimento del dubbio sul dazio da applicarsi alle scopature d'orefice.	64
31	*detto* 29	Nel compenso dovuto agl' ingegneri addetti al corpo d' acque e strade per le operazioni eseguite pei comuni o stabilimenti tutelati non sarà loro corrisposto l' emolumento compreso nella tariffa 19 settembre 1809 per onorario sulle stime, che spetta soltanto agli altri ingegneri e periti non appartenenti al detto corpo	66

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1824		
32	*Marzo* 30	Nomina e traslocazione di diversi presidenti nei tribunali giudiziarj . . .	68
33	*detto*	Incaricati gli ufficiali tassatori, in attesa delle superiori dichiarazioni, di prenotare le tasse per gli atti relativi all'esperimento di conciliazione delle cause prima di essere introdotte avanti le autorità giudiziarie	71
34	*Aprile* 1.°	Attivazione delle istruzioni per le imperiali regie preture foresi ed urbane in affari contenziosi	74
35	*detto* 2	L'imperiale regio comando residente in Agram dovrà denominarsi nella corrispondenza ufficiale *Imperiale regio comando generale riunito dei reggimenti confinarj banali e quelli per Varasdino e Carlstadt*	206
36	*detto*	L'imperiale regio comando di marina stabilito in Venezia formerà per lo innanzi un'autorità sussistente da per sè insignita col titolo di *Comando superiore di marina*	207
37	*detto* 9	L'impiegato che ottiene il permesso di viaggiare fuori degl'imperiali regj stati riceve pel tempo d'assenza la sola parte del soldo che gli spetterebbe per pensione in caso di giubilazione	208
38	*detto* 10	L'obbligo di nominare un sostituto nel mandato di procura rilasciato ad un avvocato non è applicabile al caso ove all'autorità giudiziaria presso cui pende la causa non vi sono addetti che tre avvocati . . .	210

N.°	Data.	Titolo degli Atti	Pag.
39	1824 *Aprile* 12	Ingiunto ai parrochi di esprimere negli attestati da rilasciarsi ai beneficiati la verificazione della celebrazione delle messe coll'ispezione delle vacchette, onde possano ottenere il pagamento dalla prefettura del monte	211
40	*detto* 15	Gl' impiegati già contabili nel chiedere lo svincolo delle loro cauzioni dovranno indicare il giorno in cui ebbe luogo la loro cessazione dall' impiego	214
41	*detto* 23	Tariffa delle competenze per gl'impiegati delle istanze giudiziarie per gli atti e le commissioni da essi esercitate nel proprio distretto . . .	216
42	*detto* 27	Dichiarazione sulla decorrenza del termine di cinque giorni stabilito ai coscritti per presentare un supplente.	221
43	*detto* 29	Norme sull' applicazione dell' intenzione sovrana di non ammettere individui forestieri al servizio pubblico	223
44	*Maggio* 4	Richiamata in osservanza la circolare 28 marzo 1818 diretta alle prime istanze giudiziarie, che emergendo indizj di un delitto a carico di qualche gendarme, debbano rimettere senza ritardo gli atti relativi all' ispezione dell' imperiale regia gendarmeria	225
45	*detto*	Attribuito al tribunale provinciale de' nobili della bassa Austria la giurisdizione personale sopra lo stabilimento generale di pensione per vedove ed orfani eretto in Vienna.	227

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1824		
46	*Maggio* 10	Cautele da osservarsi nella vendita dei vini fatturati dai fabbricatori privilegiati	228
47	*detto* 11	Nomina del signor *Federico Cristiano* barone *de Gärtner* in presidente del tribunale d'appello e superiore giudizio criminale per l'Austria inferiore residente in Vienna	230
48	*detto* 15	Soppressione della commissione aulica di commercio, demandandone gli affari all'imperiale regia camera aulica generale	231
49	*detto*	Applicata anche agl'impiegati contabili che amministrano fondi di rami politici la determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 13 marzo relativa agl'impiegati camerali	232
50	*detto* 24	Scioglimento del dubbio proposto intorno le spese di custodia e mantenimento dei semoventi di provenienza furtiva che nelle procedure occorre di assicurare e depositare presso terze persone	233
51	*Giugno* 2	Atti non soggetti alla tassa di scritturazione portata dalla rubrica VII del regolamento provvisorio 5 gennajo 1816	235
52	*detto* 22	Modo onde accrescere nella vacanza di beneficj la limosina per le messe festive	237
53	*detto* 26	Sono ritenuti risponsabili gl'impiegati di cassa che accettassero delle cedole di banco false	239
54	*detto* 27	Ogni amministrazione avente diritto di nomina dovrà notificare al pubblico la vacanza dei posti gratuiti	

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
		e semigratuiti vacanti nei rispettivi stabilimenti di fondazioni tutelate dal governo	240
55	1824 *Giugno* 28	Accordata al governo la facoltà di rilasciare i decreti di privilegio alle fabbriche nazionali	242
56	*detto* 30	Istruzioni per la nuova commissione d'accettazione dei requisiti	243
57	. . . . .	Elenco delle patenti di privilegio diramate dal 1.° gennajo a tutto giugno 1824, accordate a diversi inventori ed artisti sotto le condizioni vigenti all'epoca della concessione e della sovrana patente 8 dicembre 1820	248

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

N.° 1.

(N.° 1.) *Discipline stabili per gli alloggi da somministrarsi agli ufficiali di guarnigione giunti al loro destino durante il trimestre.*

6 gennajo 1824.

N.° 40248-5846. Circolare.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali ed alla direzione generale di contabilità.

L' imperiale regia cancelleria aulica con dispaccio 6 scorso dicembre, n.° 29499-2603 manifestando di essere devenuta a fissare delle discipline stabili relativamente agli alloggi da somministrarsi agli ufficiali di guarnigione giunti al loro destino durante il trimestre, ed essendosi anche occupata del modo con cui tacitare le pretese dei comuni per alloggi forniti in epoca anteriore all' attivazione del nuovo sistema, ha comunicata copia di aulico

decreto rilasciato al governo di Venezia, coll' ingiunzione di conformarsi alle prescrizioni nel medesimo indicate.

Nel trasmettere a codesta regia delegazione provinciale le copie tanto dell'aulico decreto, quanto del relativo allegato la s' incarica di darvi esecuzione nella parte che la concerne, concertandosi colle autorità militari riguardo alle pretese dei comuni per alloggi forniti durante il trimestre anteriormente all' attivazione delle norme ora stabilite; riferendone in seguito i risultamenti con apposito rapporto.

Milano, il 6 gennajo 1824.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

N.° 29499-2603.

Quest'aulico dicastero è devenuto a fissare delle discipline stabili sull' argomento degli alloggi da somministrarsi agli ufficiali di guarnigione giunti a tale loro destinazione in corso di trimestre; ebbe in mira di combinare l' interesse del servizio militare con quello del minor aggravio dei comuni, e di ovviare per l' avvenire con norme precise a qualunque differenza ovvero lagnanza che possa insorgere a questo proposito. Nel medesimo tempo fissò l' attenzione a far tacitare in modo opportuno le pretese dei comuni per siffatti alloggi forniti in un' epoca anteriore all' attivazione del nuovo sistema.

Quali siano le misure a questo uopo adottate, risulta dall' annessa copia di decreto rilasciato al governo di Venezia, e che viene comunicato anche a codesto imperiale regio governo, onde abbia a conformarsi pienamente a quanto vi è espresso; lusingandosi quest' aulica cancelleria dal solito suo zelo in oggetti di pubblico interesse che saprà anche condurre a suo compimento con sollecitudine e buon effetto le misure occorrenti per l' esecuzione delle accennate norme, non che per la determinazione de' crediti anteriori dei comuni.

Vienna, il 6 dicembre 1823.

Firmat. GOESS.

Copia al n.° 29499-2603 d' un decreto rilasciato dall' imperiale regia aulica cancelleria riunita in data 6 dicembre 1823.

Vista la necessità di provvedere al pagamento degli alloggi somministrati dai comuni agli ufficiali di guarnigione arrivati in corso di trimestre,

E visti i rapporti a tal proposito avanzati dal governo in data 31 luglio 1820, 12 luglio 1821, 13 giugno e 4 luglio 1822, e finalmente 8 gennajo e 8 settembre anno corrente,

La cancelleria aulica, di concerto coll' imperiale regio consiglio aulico di guerra e coll' imp. regia camera aulica, trova di stabilire quanto segue:

1.° Gli uffiziali stabili di guarnigione giunti in corso di trimestre saranno collocati in alloggi a tal uopo appositamente riserbati negli edificj erariali militari: l' imperiale regio comando generale si occuperà, dietro gli ordini dell' imperiale regio aulico consiglio di guerra, della scelta delle località da tenersi in pronto per siffatti ufficiali;

e si spera che tale operazione potrà essere compita nel termine di tre mesi.

2.° Non bastando le località in tale guisa prescelte, si dovrà ricorrere a quegli alloggi pei quali il comune percepisce bensì il pagamento del fitto normale, ma che per qualsisia circostanza non sono nel momento occupati. Si osserva al governo che gli ufficiali sopravvenuti in corso di trimestre non hanno diritto assoluto alla piena competenza d' alloggio, ma debbono in casi di necessità contentarsi anche di località più ristrette sino al principio del nuovo trimestre.

3.° Se ad un ufficiale che trovasi nel caso di cui si parla non può essere fornito un alloggio nei modi espressi ai §§ 1 e 2, verrà diffidato il comune di somministrargli un quartiere di sua competenza verso il pagamento del solito fitto normale in ragione della maggiore o minore porzione del trimestre rispettivo che l' ufficiale sarà per passarvi.

4.° Comprovando il comune che il medesimo non sia in caso di poter somministrare l' alloggio desiderato a prezzo della tariffa normale, l' ufficiale dovrà contentarsi anche d' un alloggio minore della competenza verso pagamento del fitto pattuito col comune, il quale però non potrà giammai sorpassare la somma del solito fitto normale proporzionato al tempo della dimora come al § 3.

5.° Se l' autorità militare non trovasse accettabile il quartiere propostole nel caso del § 4, non resta che di considerare l' ufficiale come di passaggio, e di destinargli a seconda del proprio rango una o due camere verso il solito pagamento di lire italiane *una* per giorno e stanza sino allo spirare del trimestre in corso; semprechè il comune non si adatti a fornire queste stanze verso una minore indennizzazione.

In questo modo è bensì provveduto per l' avvenire all' acquartieramento degli ufficiali giunti in corso di trimestre, ed al soddisfacimento dei comuni; nè potrà facilmente nascere imbarazzo; ma queste misure non possono ottenere un effetto retroattivo, dovendosi piuttosto procurare di stabilire in via di equità e di concerto amichevole le pretese dei comuni per alloggi somministrati in corso di trimestre anteriormente all' attivazione delle norme col presente decreto fissate.

Provvederanno a ciò le regie delegazioni di intelligenza co' signori comandanti militari delle singole stazioni. Ne' casi dell' esistenza di qualche formale contratto i comuni otterranno l' importo pattuito; in caso diverso si adotterà la misura d' una lira per giorno e camera, procurando però, per quanto lo permettano l' equità e la decenza, di determinare i comuni, onde si contentino d' un importo totale minore della competenza calcolata a giornate.

Siccome l' imperiale regio consiglio aulico di guerra rilascia all' imperiale regio comando generale ordini del tutto analoghi al presente decreto, così non si dubita punto del perfetto concerto che avrà luogo nell' esecuzione di questi principj, e chè sarà pure proceduto dalle autorità locali senza indugio all' ispezione de' locali occupati dal militare, ed alla scelta delle stanze da riserbarsi, onde l' attivazione delle nuove norme non soffra ritardo. Attenderà l' aulica cancelleria d' essere informata del risultato delle premure governative in quest' argomento di pubblico interesse; e con altro rapporto separato il governo farà conoscere le risultanze delle misure prese per la fissazione e l'estinzione del debito del regio tesoro verso i comuni a titolo degli alloggi correlativi somministrati anteriormente all' attuale sistema.

(N.° 2.) *Nomina dell'eminentissimo cardinale* Giuseppe Albani *alla carica di protettore della nazione austriaca presso la santa sede.*

19 gennajo 1824.

N.° 1106-163 P.

L' imp. regio governo agli ordinarj.

L' eccelsa aulica cancelleria con venerato aulico dispaccio del 23 dicembre dell' anno p.° p.° si è compiaciuta di annunciare al governo, dietro la comunicazione dell' imperiale regia intima cancelleria di stato e di corte, che S. M. I. volendo rendere i sudditi, non che le chiese della monarchia austriaca partecipi di una rappresentanza vie più efficace presso i dicasteri della santa sede, si è determinata di rimpiazzare la carica d'un protettore della nazione austriaca presso quella sede, siccome ultimamente vi era esercitata dal defunto cardinale *Hertzan*, nominandovi l' eminentissimo cardinale *Giuseppe Albani*.

Di questa provvida sovrana determinazione se ne rendono consapevoli gli ordinarj della Lombardia per opportuna loro norma, siccome viene positivamente ingiunto al governo dall' eccelso aulico dicastero.

Mi pregio di attestarle la distinta mia stima.

Milano, il 19 gennajo 1824.

STRASSOLDO.

(N.° 3.) *Il beneficio del prenotamento delle tasse giudiziarie non si può estendere ai diritti per le registrazioni ipotecarie.*

20 gennajo 1824.

N.° 28525 del 1823. CIRCOLARE.

L' imp. regia direzione del demanio, ecc. ai signori conservatori degl' imp. regj uffici delle ipoteche, ai signori ufficiali tassatori presso gl' imp. regj tribunali di prima istanza, ai signori cancellieri tassatori presso le imperiali regie preture, ed alla sezione delle tasse giudiziarie.

L' imperiale regio governo con decreto 20 dicembre p.° p.°, n.° 14191-5089 C. ha dichiarato che non si possa per le veglianti discipline estendere il beneficio del prenotamento delle tasse giudiziarie anco ai diritti per le registrazioni ipotecarie.

Nell' atto che si partecipa a di lei norma tale superiore dichiarazione, la si avverte in consonanza alla medesima che quand' anche si tratti dell' interesse di una parte agente in giudizio col beneficio del prenotamento delle tasse giudiziarie, a termini della governativa notificazione 27 dicembre 1817, dovrà effettuarsi il previo deposito di quelle devolute agl' imperiali regj uffici delle ipoteche per le

trascrizioni dei decreti giudiziali di pignoramento.

Riterrà ella pertanto estesa anche al preaccennato caso la prescrizione contenuta nella circolare 31 luglio 1823, n.° 13668.

Si attende un cenno di ricevuta della presente.

Milano, il 20 gennajo 1824.

PSALIDI.

NARDUCCI, *Segretario*.

(N.° 4.) *SOSPENSIONE degli atti di escussione fiscale contro il debitore per tasse giudiziarie tosto che siasi aperto il concorso sulla sostanza del medesimo.*

21 gennajo 1824.

N.° 4170 del 1823. CIRCOLARE.

L' imp. regia direzione del demanio, ecc. alle imp. regie intendenze di finanza, ai signori ufficiali tassatori presso gl' imperiali regj tribunali di prima istanza, ai signori cancellieri tassatori presso le imperiali regie preture, ed alla sezione delle tasse giudiziarie.

È occorso di osservare essere talvolta rimaste insolute alcune partite di tasse giudiziarie

in causa di aprimento del concorso de' creditori sulla sostanza delle parti debitrici. Importando che in simili casi non sieno ommesse le pratiche occorrenti onde far valere i relativi crediti demaniali giusta le norme stabilite dal regolamento generale sul processo civile, e dovendosi perciò dipendere dall' imperiale regio ufficio fiscale, come fu dichiarato dall' imperiale regio governo, questa direzione trova di prescrivere a tale uopo le seguenti discipline:

1.° Poichè dal momento che siasi aperto il concorso sulla sostanza di qualche debitore per tasse giudiziarie, riescirebbe incompetente ed illecita a senso del § 83 del precitato regolamento qualunque molestia o discussione in confronto del medesimo oberato, dovranno i ricevitori forzosi sospendere gli atti di escussione fiscale a di lui carico tostochè sia stato dichiarato l' aprimento del concorso sulla sostanza del medesimo, e ne informeranno coll' invio de' relativi atti l' imperiale regia intendenza delle finanze dalla quale dipendono. Ove questa pervenga prima in cognizione della seguita apertura di concorso, ne passerà avviso al ricevitore; nè ciò verrà ommesso dagli uffici delle tasse ogni qual volta sia ad essi noto essere stato dichiarato giudizialmente il fallimento di altra delle

parti debitrici di tasse giudiziarie *arretrate* passate in iscossa al ricevitore.

2.° Tanto in questo caso poi, quanto nell'altro che trattasi di tasse dovute *in corrente* si affretteranno gli uffici delle tasse creditori di compilare e rimettere sollecitamente all'imperiale regia intendenza delle finanze gli elenchi precisi delle singole partite distinte sotto l'indicazione di tassa, bollo, porto e caposoldo (ove esso siasi verificato), accennando i rispettivi numeri e gli atti ai quali si riferiscono.

3.° Al ricevere di tali elenchi avrà l'imperiale regia intendenza ad accompagnarli al più presto a questa direzione unitamente agli atti rimessi dal ricevitore, non senza aggiungere tutte quelle relative nozioni che interessar potessero le viste dell'imperiale regio ufficio fiscale nelle pratiche del proprio istituto per la tutela dell'interesse erariale.

4.° Quanto alle tasse dipendenti dagli atti concorsuali si ritengono ferme le relative discipline tracciate particolarmente nella circolare 26 agosto 1822, n.° 15099.

Quando gli uffici delle tasse ed i ricevitori forzosi sieno puntuali, come replicatamente si è loro raccomandato, nel disimpegno dei rispettivi loro incumbenti per la più sollecita esazione delle tasse giudiziarie, può

credersi che ben rari saranno i casi di dover correre la trafila di un concorso per far valere simili diritti demaniali, e non di grande entità saranno i relativi crediti da insinuarsi pel processo edittale. Egli è perciò che l'imperiale regio governo nel prescrivere che pei crediti de' quali si tratta debbasi nei casi di aprimento de' concorsi osservare tutto quanto è disposto dal regolamento sul processo civile, aggiunse doversi ritenere imputabile all' amministrazione se prima dell' aprimento del concorso non siasi prevalsa del suo privilegio in quanto al modo di escussione.

La direzione non sa pertanto dispensarsi in questo incontro dal rinnovare agli uffici delle tasse le analoghe diffidazioni contenute nella circolare 4 marzo p.° p.°, n.° 3521, e dal raccomandare vivamente alle imperiali regie intendenze la maggior vigilanza, affinchè per indolenza dei ricevitori non vengano ad essere pregiudicate le ragioni demaniali.

Si compiacerà di accusare la ricevuta della presente.

Milano, il 21 gennajo 1824.

PSALIDI.

NARDUCCI, *Segretario.*

(N.° 5.) *Il collitigante deve pagare le tasse anche per quelli ammessi al beneficio dell' esenzione nel caso che i consorti in lite adducano in unà sola scrittura le loro ragioni.*

22 gennajo 1824.

N.° 116. CIRCOLARE.

L' imp. regia direzione del demanio, ecc. ai signori ufficiali tassatori presso gl' imperiali regj tribunali di prima istanza, ai signori cancellieri tassatori presso le imp. regie preture, ed alla sezione delle tasse giudiziarie.

L' imperiale regio governo con decreto 27 dicembre prossimo passato, n.° 14684-5266 C. ha dichiarato qualmente nel caso in cui i consorti in lite giusta l' art. 41 della circolare dell' imperiale regio tribunale d' appello generale 2 aprile 1823, n.° 2768-847 adducono in una sola e medesima scrittura tanto le ragioni che hanno in comune, quanto quelle che all' uno o all' altro competono in ispecialità, se taluno de' consorti in lite è ammesso al beneficio dell' esenzione dalle tasse e dall' uso della carta bollata, il collitigante o di lui patrocinatore che non è esente dal pagamento delle tasse pagar debba le intiere tasse

determinate dalla rubrica prima della tariffa annessa al regolamento 5 gennajo 1816 pel relativo decreto od ordinazione, e per l'intimazione dell' atto, come pure il diritto di bollo in proporzione della quantità di carta consumata per la sua risposta particolare.

Nel comunicarle la surriferita governativa dichiarazione per di lei norma all' evenienza del caso e per la relativa esecuzione la direzione attende un cenno di ricevuta della presente.

Milano, il 22 gennajo 1824.

PSALIDI.

NARDUCCI, *Segretario.*

(N.° 6.) *RICONOSCIUTO di competenza l'alloggio ai forieri di fortificazione qualora non possano essere collocati in un edificio militare.*

24 gennajo 1824.

N.° 1094-127. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imp. regie delegazioni provinciali, alla direzione generale di contabilità ed al fisco.

Discussosi dall' imperiale regia cancelleria aulica unita coll' imperiale regio consiglio aulico di guerra l' argomento della competenza

d' alloggio dei forieri di fortificazione, venne determinato che i forieri anzidetti, siccome rimpiazzano gli scrivani di fortificazione, hanno anche diritto a tutti i godimenti che erano conceduti a questi ultimi, ed in ispecie a quello d' alloggio in natura consistente in una camera e cucina, semprechè i medesimi non possano essere collocati in un edificio pubblico di ragione militare.

Una tale comunicazione fatta al governo dall' imperiale regia cancelleria aulica unita col dispaccio 20 dicembre p.° p.°, n.° 39404-3426 è pure diretta a cotesta delegazione provinciale per sua intelligenza e norma.

Milano, il 24 gennajo 1824.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 7.) *È ingiunto al regno lombardo-veneto di somministrare in avvenire, oltre al reintegro dei reggimenti al medesimo assegnati, anche quello che occorre ai battaglioni dei cacciatori n.° 11 e 12.*

24 gennajo 1824.

N.° 1630-177 = 1315-148 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imp. regie delegazioni provinciali, alla direzione generale di contabilità ed al fisco.

Attesa la riunione non ha guari da S. M. accordata d' una parte dei territorj amministrati dal governo del litorale al regno d' Ungheria, si è renduta necessaria una modificazione nel ripartimento fra le provincie dell' impero dei contingenti da supplirsi da ognuna delle medesime pel reclutamento dei reggimenti e corpi militari dell' armata. Sottoposte dai dicasteri aulici a S. M. le correlative proposizioni estese coi più scrupolosi riguardi al proporzionato numero del contingente sinora assegnato a cadauna delle provincie ed all' ammontare della rispettiva loro popolazione, la prelodata M. S. con sovrana risoluzione del 30 dicembre si è degnata di approvare il nuovo riparto, ed in ispecie pure la misura che il regno lombardo-veneto debba per l' avvenire somministrare, oltre al reintegro dei

reggimenti sinora al medesimo assegnati, anche quello che occorre pel completamento dei battaglioni de' cacciatori n.° 11 e 12. S. M. si compiacque nel medesimo tempo di decidere che se le provincie italiane non fossero in caso di fornire il numero dei requisiti per questi battaglioni della misura prescritta di 5 piedi di Vienna, si possano anche accettare dei coscritti alti 4 piedi e 11 od anche 10 pollici; semprechè siano del resto qualificati a servire nei cacciatori, ed atti a sopportare le fatiche d' una campagna militare.

In conseguenza di ciò l'imperiale regio consiglio aulico di guerra ha raccomandato al comando generale di prescegliere pel completamento dei cacciatori dei coscritti appartenenti al montuoso territorio bresciano, nella fondata supposizione che gli abitanti di detto distretto sieno più degli altri qualificati pel servigio che si esige dal corpo dei cacciatori, ed ha inoltre dato gli ordini perchè i due battaglioni nel momento che vengono assegnati al regno lombardo-veneto abbiano il completo numero di soldati.

Tanto si partecipa per opportuna intelligenza e norma in adempimento del rispettato dispaccio 25 dicembre pross. pass., n.° 40014 dell' imperiale regia cancelleria aulica unita.

Milano, il 24 gennajo 1824.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 8.) *Non possono essere ammessi per supplenti i militari congedati riconosciuti inabili al servigio attivo.*

24 gennajo 1824.

N.° 1690-185 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Col rispettato dispaccio 20 dicembre 1823, n.° 10843-1103 l' imperiale regia cancelleria aulica unita ha richiamato l' attenzione degli imperiali regj delegati provinciali nell' ammissione dei supplenti, osservando che non potranno mai essere accettati in tale qualità degl' individui congedati da uno dei così detti battaglioni di guarnigione, oppure da un reggimento di linea, per essersi riconosciuti inabili al servizio attivo.

Mentre il governo va a scrivere all' imperiale regio comando generale, onde combinare il modo di dare a ciò esecuzione, rende di conformità istruita codesta imperiale regia delegazione per intelligenza e norma ne' contingibili casi.

Milano, il 24 gennajo 1824.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 9.) *Chi viene ammesso come volontario al servizio militare avente l'età di 20 anni, può essere accettato a sconto del rispettivo contingente per la leva.*

27 gennajo 1824.

N.° 1461-159 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Nel manifestare la propria soddisfazione pel buon esito della prossima passata leva 1822 (del che si rende partecipe codesta imperiale regia delegazione coll' odierno decreto n.° 1611-173) l'imperiale regia cancelleria aulica unita ha in pari tempo versato sul caso dei volontarj ricevutisi in alcuna provincia a sconto dei rispettivi contingenti comunali per la suddetta leva 1822.

A questo proposito la prefata aulica cancelleria stabilisce per massima nelle leve avvenire che ogni individuo il quale possa comprovare d' aver compiuto l' età di 20 anni, semprechè egli sia del resto qualificato pel servizio delle armi, possa anche essere accettato qual volontario a sconto della leva attuata al momento in cui egli si presenta come tale; oppure se il volontario si presenti fuori di tal

epoca, venga il medesimo ammesso a sconto del contingente della prossima leva. Questa determinazione (vien rilevato nel dispaccio) si conforma alle disposizioni di legge nei §§ 45 e 47 ed all' interesse pubblico, cui giova più che subentrino al servigio militare dei giovani di 20 anni a preferenza di quelli più avanzati in età, e perciò già occupati in uno stabile mestiere.

In conseguenza di ciò, aggiunge l' aulica cancelleria, non havvi difficoltà di ammettere a sconto del contingente per l' anno 1822 anche quei volontarj i quali sebbene nati nel 1803 avevano però compiuto l' anno ventesimo al momento della loro accettazione.

Tanto si partecipa per opportuna notizia e norma.

Milano, il 27 gennajo 1824.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 10.) *L'esenzione dall' uso della carta bollata accordata ai poveri si limita ai soli atti giudiziarj presso i tribunali.*

27 gennajo 1824.

N.° 14402-5172 C.

CIRCOLARE.

L' imperiale regia camera aulica generale ha dovuto osservare che gli articoli 13 e 24 del vegliante regolamento del bollo della carta 21 maggio 1811 assoggettano senza eccezione al diritto del bollo tutte le carte da impiegarsi per le petizioni, memorie, ricorsi, ecc. che vengono presentati a qualsiasi pubblica autorità, amministrazione od ufficio, e che nella posteriore ordinanza del già ministero italiano delle finanze 20 luglio 1811, n.° 10954-1555 l' esenzione da tal obbligo accordata ai poveri venne espressamente circoscritta agli atti pendenti presso i tribunali; la qual esenzione, ristretta sempre agli atti giudiziarj, fu poi disciplinata più precisamente colla governativa notificazione 27 dicembre 1817.

In conseguenza l' imperiale regia camera aulica generale prelodata, trovando irregolare, siccome contraria alle predette disposizioni, la

pratica invalsa presso alcuni uffici politici ed amministrativi di queste provincie di ritenere esenti dall' obbligo del bollo le petizioni, memorie, ricorsi, ecc. che loro pervengono da individui qualificati per miserabili, ha dichiarato con decreto 26 novembre prossimo scorso, n.° 14292-371:

a. Che l' esenzione dall' uso della carta bollata accordata ai poveri dalla suddetta ordinanza ministeriale 20 luglio 1811 si limita ai soli atti giudiziarj presso i tribunali, previo l' adempimento e sotto l' esatta osservanza delle discipline prescritte nella governativa notificazione 27 dicembre 1817;

b. Che le petizioni, memorie, ricorsi, ecc. diretti alle autorità politiche ed amministrative soggiacciono insieme coi loro allegati, senza distinzione alcuna, all' obbligo del bollo;

c. Che nel caso in cui ad esibiti di questa ultima specie non muniti del bollo venisse data evasione, dovrà essere proceduto *d' ufficio* contro chi ne fosse imputabile, a termini degli articoli 42 e 45 del succitato regolamento 21 maggio 1811.

Le premesse auliche dichiarazioni si rendono note colla presente circolare a tutti i pubblici uffici per la puntuale loro osservanza, rinnovando gli ordini già esistenti, perchè i

protocollisti ed altri impiegati incaricati presso cadaun ufficio politico od amministrativo del ricevimento delle petizioni, memorie, ricorsi, ecc. abbiano cura di restituire ai rispettivi presentatori le carte suddette che non si riscontrassero regolarmente bollate, con avvertenza di riprodurle regolarizzate in tal parte a termini delle leggi veglianti.

Nel caso però che le dette carte non bollate regolarmente fossero pervenute ad alcuno dei detti uffici per mezzo della posta, si dovranno ricevere e registrare nei rispettivi protocolli, ed indi rimettere tostamente nella provincia di Milano all' imperiale regia direzione del demanio, e nelle altre provincie alle intendenze locali di finanza, le quali avranno cura che siano apposti i bolli mancanti, e vengano poscia le carte stesse restituite senza ritardo agli uffici trasmittenti per l' ulteriore loro evasione; rimanendo incaricate le direzioni e le intendenze suddette di far poi regolarmente esigere dalle singole parti debitrici l'importo de' bolli come sopra apposti.

Milano, il 27 gennajo 1824.

Il Conte DI STRASSOLDO, Presidente.

Tordorò, *Consigliere.*

(N.° 11.) *Massime da applicarsi ai coscritti pei quali prima della requisizione siano cessate le circostanze in forza delle quali figuravano tra i privilegiati.*

31 gennajo 1824.

N.° 2004-221 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Presa in maturo esame dall' imperiale regia cancelleria aulica unita di concerto coll' imperiale regio consiglio aulico di guerra la quistione, come si debbano trattare i coscritti pei quali prima della requisizione del contingente del proprio comune cessano le circostanze in forza delle quali figuravano tra i privilegiati, i suddetti dicasteri aulici, previe le opportune considerazioni sull' argomento, hanno stabilito la massima (da applicarsi anche al caso concreto donde nacque la quistione predetta) che si desume dal rispettato dispaccio 29 dicembre ultimo scorso, n.° 40439-3532, copia del quale si trasmette quì unita per l'esatta immancabile osservanza in avvenire.

Milano, il 31 gennajo 1824.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

Estratto di dispaccio dell' imperiale regia aulica cancelleria n.° 40439-3532.

Per queste considerazioni i dicasteri aulici si sono indotti a stabilire, a toglimento d' ogni dubbio « che la cessazione dei titoli pei quali » un coscritto era collocato in lista quinta debba » portargli la conseguenza d' esser trasferito in » lista quarta ogni volta che questa cessazione » si verifichi prima della consegna dei requisiti » al militare, e sino a questo periodo resta anche » libero al coscritto di far valere i titoli favore- » voli non dipendenti dalla sua propria volontà, » e che sonosi verificati in corso della leva. »

Questa misura per altro è di facile esecuzione per le autorità, mentre l' estrazione suppletoria non si fa che per parte del coscritto nuovamente classificato secondo le norme delle istruzioni 1812, § 418, e servirà altresì questa massima a maggiormente conciliare la fiducia dei coscritti, facendo loro vedere che l' autorità tiene costantemente d' occhio i loro interessi e la loro situazione vicendevole per valutare i diritti di cadauno.

Vienna, il 29 dicembre 1823.

Firmat. GOESS.

(N.° 12.) *Le istruzioni per le preture foresi ed urbane per gli atti interni e contenziosi saranno attivate col 1.° aprile 1824.*

5 febbrajo 1824.

N.° 1234-64. CIRCOLARE.

L' imp. regio tribunale d' appello generale a tutte le prime istanze giudiziarie lombarde.

Le istruzioni per le preture foresi ed urbane per gli atti interni e contenziosi approvate da S. M., stampate a Milano nell' anno 1823, e già dai tribunali d' appello comunicate alle prime istanze giudiziarie avranno la loro attivazione e pieno vigore col giorno primo aprile 1824 presso tutte le preture foresi ed urbane del regno lombardo-veneto, e da quel punto s' intenderà abolita l' istruzione interinale sino allora vigente.

In esecuzione di venerato aulico decreto 27 gennajo p.° p.°, n.° 3541 del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, questo tribunale d' appello porta ciò a notizia di tutte le prime istanze da lui dipendenti, ed incarica le preture della più esatta osservanza delle accennate istruzioni in ogni parte, avvertendo che negli atti tutti

debb' essere indicato il domicilio reale delle parti, e non quello eletto presso i loro avvocati.

Milano, il 5 febbrajo 1824.

PATRONI, Presidente.

OREFICI, Vicepresidente.

Marinelli, *Consigliere.*

(N.° 13.) *Determinata la quantità di legna da somministrarsi dai comuni per uso delle truppe di passaggio.*

6 febbrajo 1824.

L' imp. regio governo ha comunicato con circolare 6 febbrajo, n.° 2807-308 P. alle imp. regie delegazioni il seguente dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica unita in data 13 gennajo 1824, n.° 986-83, diretto all' imperiale regio governo della Lombardia.

A toglimento d' ogni questione e diversità di osservanza riguardo alla quantità della legna che deve servire a riscaldare le caserme

comunali ad uso delle truppe di passaggio si è stabilita dai dicasteri aulici la stessa proporzione che è solita nelle *quasi caserme*, cosicchè avuto riguardo alla qualità della legna in coteste provincie, il *klafter* austriaco di legna dura formerà 600 porzioni nella stagione estiva, e 300 in tempo d'inverno, che verranno somministrate dai comuni.

Questa proporzione è fissata con riguardo allo stato dei locali che sogliono adoperarsi come caserme comunali, e con riguardo pure alla circostanza che i medesimi il più delle volte stanno vuoti, e quindi non riscaldati pel corso di settimane, cosicchè esigono una maggior quantità di combustibile per riscaldarsi in caso di bisogno. Nè si dubita punto che i comuni forniranno di buon grado la quantità richiesta, mentre non dipende che dal loro proprio arbitrio di provvedere all' acquartieramento della truppa col distribuirla nelle case degli abitanti, ove la manutenzione di appositi locali sembri troppo gravosa.

Firmat. GOESS.

(N.° 14.) *Norme relative all' apposizione dei suggelli in caso di morte di sacerdoti beneficiati ed alla custodia dell' eredità dei medesimi.*

10 febbrajo 1824.

N.° 1378-130. Circolare.

L' imp. regio tribunale d' appello generale a tutte le prime istanze giudiziarie delle provincie lombarde.

All' oggetto di togliere i conflitti elevati da qualche subeconomo relativamente all' apposizione dei suggelli in caso di morte di sacerdoti beneficiati ed alla custodia dell' eredità dei medesimi, la cancelleria aulica riunita ha dato ai governi le istruzioni contenute nella sua ordinanza 15 gennajo 1824, n.° 1847-175 del tenor seguente:

« Alle attribuzioni accordate ai tribunali di » giustizia dal § 797 del codice civile rispetto » a qualunque eredità non può essere dero- » gato da verun anteriore regolamento politico » od osservanza, come sarebbe il decreto 23 » novembre 1802, il quale contiene le istru- » zioni pei così detti subeconomi ecclesia- » stici od amministratori dei vacanti, e ciò » tanto meno, quanto che questi ultimi non » hanno se non da invigilare all' interesse del » beneficio, ma non sono autorizzati in caso » di dubbio o contestazione a decidere quale » ne sia l' entità, ciò che spetta unicamente

» ai tribunali di giustizia. A questi compete
» esclusivamente, in conformità al § 28, cap.
» 6 dell' istruzione generale pei tribunali di
» giustizia 1785, il diritto di apporre in se-
» gno della loro giurisdizione il sigillo sulla
» facoltà lasciata dal defunto beneficiato. Die-
» tro i regolamenti politici assume il subeco-
» nomo in modo provvisorio la cura della
» medesima finchè venga deciso qual parte
» abbia da restar presso il beneficio, e quale
» abbia da essere consegnata nelle mani degli
» eredi.

» L' obbligo dei tribunali citato dal § 28,
» cap. 5, sez. 2 della suddetta istruzione in-
» durrà questi ad affidare tale cura agli stessi
» subeconomi ecclesiastici.

» Per la continuazione dell' economica am-
» ministrazione resteranno in conformità al
» § 296 del codice civile ed al § 33 della
» succitata istruzione alla disposizione dei me-
» desimi le scorte, non che i frutti necessarj
» per quell' amministrazione.

» I regolamenti sull' amministrazione e sul
» modo di reso conto delle rendite interca-
» lari dei beneficj ecclesiastici fisseranno il
» compenso da farsi a chi sarà di ragione,
» riservando sempre agli eredi d' invocare la
» decisione dei tribunali in caso che non
» si contentassero di tale bonificazione pro-
» nunciata dalle autorità politiche.

» Seguendo le viste ora esposte nell' appli-
» cazione ai casi occorrenti, non v' è dubbio
» che saranno tolte tutte le collisioni sull'argo-
» mento tra le autorità politiche e giudiziarie,

» senza che perciò occorra di provvedervi
» con nuovi particolari regolamenti a tale ri-
» guardo.

» Egli è perciò che saprà esso imperiale
» regio governo conformarsi ai presenti av-
» vertimenti, mentre si sta comunicando pure
» contemporaneamente una copia dei mede-
» simi all' imperiale regio senato lombardo-
» veneto, col quale fu concertato l' argo-
» mento. »

In esecuzione di venerato aulico decreto 4 corrente febbrajo del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia si comunicano le suddette istruzioni a tutte le prime istanze giudiziarie dipendenti da quest' appello per loro cognizione, con avvertenza che con quelle niente viene innovato sulle veglianti leggi civili e nelle istruzioni per la volontaria giurisdizione, ma che però ogni istanza giudiziaria dovrà evitare le suddette collisioni in quanto ciò sia combinabile colle accennate leggi.

Milano, il 10 febbrajo 1824.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

OREFICI, VICEPRESIDENTE.

BORRI, *Consigliere.*

(N.° 15.) *Prescrizioni sul modo di bonificare gli alloggi assegnati agli ufficiali di passaggio nelle rispettive stazioni.*

15 febbrajo 1824.

L'imp. regio governo ha comunicato con circolare 15 febbrajo, n.° 3124-340 alle imp. regie delegazioni il seguente ordine dell'imp. regio consiglio aulico di guerra, diretto all'imp. regio comando generale veneto in data 31 dicembre 1823, n.° 6669 T.

La cancelleria aulica, in seguito delle trattative fra i dicasteri aulici ed a tenore delle proposizioni di cotesto comando 14 settembre 1821, n.° 8461 R. e 24 giugno e 21 dicembre 1822, n.° 6419 e 11317 R. relativamente alla continuazione del modo di bonificare gli alloggi assegnati durante il trimestre agli ufficiali di passaggio nelle rispettive stazioni, ha emesso un decreto, in seguito del quale si stabilisce per base quanto segue:

a. Gli ufficiali che durante il trimestre giungono in una stazione, debbono, per quanto è possibile, essere alloggiati nei locali a ciò destinati negli edifizj erariali militari.

Siccome S. M. si è degnata con sovrana risoluzione 16 novembre 1816 sull' introduzione del nuovo sistema di acquartieramento militare di prescrivere espressamente « di » aver cura acciò gli ufficiali giungendo entro » il trimestre abbiano ad essere alloggiati, per » quanto è possibile, nei locali e negli edifizj » militari »; così si attende da codesto comando che avrà cura di non aggravare l'erario per fitto d' alloggio.

b. Non bastando i suddetti alloggi, gli ufficiali saranno acquartierati in quelle abitazioni per le quali il comune riceve il pagamento, e che non sono occupate.

Siccome gli ufficiali non hanno per quel tempo un diritto competente per indennità d'alloggio, dovranno per quel tempo contentarsi d' un alloggio al disotto della loro competenza.

c. Qualora gli ufficiali, i quali si trovano nel suddetto caso, non possano essere alloggiati nei modi suddetti, sarà invitato il comune a somministrare un alloggio competente, pel quale si pagherà il fitto *pro rata temporis* ed a proporzione della somma fissata per gli alloggi degli ufficiali stabili.

d. Giustificando il comune ch'era impossibile di somministrare un alloggio competente per quest' importo, dovrà l' ufficiale contentarsi

d' un alloggio al disotto della sua competenza, pel quale si pagherà al comune il fitto regolarmente fissato.

e. Se il comando militare non volesse o non potesse essere contento con tale abitazione, allora l' ufficiale dovrà essere trattato sino alla fine del trimestre come se egli fosse di passaggio, e si dovrebbe assegnargli secondo la sua competenza un alloggio per gli ufficiali di passaggio di una o due stanze contro il pagamento di una lira al giorno per stanza, qualora il comune non volesse ribassare il fitto.

Per ciò che riguarda le pretese di alcuni comuni per pagamento d' alloggio arretrato, come Este, Udine, Cividale e Palmanuova, converrà, non potendo il presente ordine aver forza retroattiva, accomodare i pagamenti in via amichevole.

A questo fine le delegazioni opereranno di concerto coi comandi militari nelle singole stazioni, e l' accomodamento delle pretese potendo essere comprovato mediante i contratti di fitto, sarà regolato secondo questi contratti, o in caso contrario a proporzione del pagamento di una lira per stanza e per giorno: questa massima per altro non esclude il tentativo presso i comuni di accontentarsi d' un

pagamento minore per tutto il tempo dell' occupazione d' un alloggio.

Cotesto comando di concerto col rispettivo governo opererà in guisa che nè i comuni, nè l' erario sieno oltremodo aggravati.

Le pretese per l' arretrato saranno sempre spedite a questo dicastero per l' opportuna liquidazione e per domandare alla camera aulica l' importo del pagamento.

Per ciò che riguarda l'assegno di legna a favore degl' individui dei trasporti alloggiati nelle caserme comunali è stato convenuto, in riguardo della descrizione di tali caserme, e richiedendo esse maggior quantità di legna, essendo le medesime di rado riscaldate, che il *klafter* di legna dura debba nell' inverno essere valutato per 300 razioni, e nell' estate per 600, e che la somministrazione di questa legna debba aver luogo per parte dei comuni.

I comuni si presteranno a questa necessaria e giusta disposizione, giacchè dipende da essi, qualora fosse loro troppo d' aggravio la manutenzione degli edificj per la truppa di passaggio, l' alloggiarla nelle proprie abitazioni.

In seguito di quest' ordine superiore s' incarica cotesto comando, sotto la propria risponsabilità, di concertarsi colla commissione

d' alloggio dei rispettivi comuni che ricevettero l' opportuno avviso per parte del governo lombardo, onde mettere in esecuzione le massime stabilite, particolarmente trattandosi della conferma riguardo ai prospetti trimestrali per gli alloggi suddetti quando avranno luogo i casi *c*, *d* ed *e*, come anche di attenersi strettamente alle massime prescritte sulle legne per gl' individui di trasporti alloggiati nelle caserme comunali.

Particolarmente devesi rammentar a cotesto comando chè non solamente tutt' i locali destinati per abitazione degli ufficiali negli edificj erariali militari debbono essere sempre occupati per risparmiare il fitto, ma che, essendo possibile, si tengano anche degli alloggi per quegli ufficiali i quali giungono entro il corso del trimestre.

Con quest' ordine non si prescrive per altro di tener sempre pronto un alloggio competente stabile d' ufficiali per collocarvi gli ufficiali che arrivano entro il trimestre, poichè l' erario ne soffrirebbe dei danni; ma si potrebbero scegliere quegli alloggi che non sono stabili, e che non sono del tutto proprj per servire d' alloggio agli ufficiali, e principalmente tutti quelli tanto negli edificj militari, quanto nelle case private che, comunque ne sia la ragione, non sono occupati.

Cotesto comando darà quindi le opportune istruzioni alla suddetta commissione d' alloggio, e metterà a disposizione della medesima gli alloggi che si potrebbero trovare negli edificj militari per collocarvi gli ufficiali giunti nel corso del trimestre.

(N.° 16.) *Richiamato all' osservanza il divieto di non poter comperare oggetti di provianda dai soldati.*

15 febbrajo 1824.

N.° 2938-322 P. Circolare.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L' imperiale regio comando generale militare ha rappresentato che sebbene sussista il divieto di non poter comperare oggetti di provianda dai soldati, come fu prescritto colla governativa notificazione 9 settembre 1817, pure anche recentemente si sono verificati dei casi che alcuni gendarmi per lungo tempo vendettero illegalmente parte del foraggio erariale ai medesimi somministrato pei

loro cavalli; essendosi per conseguenza esposti ad una giudiziale processura a termini delle vigenti massime; e per evitare in avvenire simile inconveniente interessò il governo a far rinnovare il surriferito divieto.

In vista di tale emergenza il governo, assecondando le premure manifestate dall' autorità militare, incarica codesta regia delegazione non solo di ricordare al pubblico con apposito avviso le disposizioni contenute nella sovraccitata notificazione 9 settembre 1817, ma ben anche di sorvegliare col massimo impegno, affinchè le disposizioni medesime siano esattamente eseguite nella di lei provincia.

Milano, il 15 febbrajo 1824.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 17.) *Il personale dei dipartimenti delle razze degli stalloni appartiene alla così detta milizia stabile riguardo alla giurisdizione ed alle competenze del clero militare e civile.*

17 febbrajo 1824.

N.° 2911-430 = 4343-596 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo agl' imp. regj delegati ed agli ordinarj diocesani.

Col circolare dispaccio 6 maggio 1816, n.° 19388-2105 si comunicò ai regj delegati il regolamento emanato dal consiglio aulico di guerra relativo alla giurisdizione ed alle competenze del clero militare e civile. Ora con ossequiato dispaccio 19 p.° s.° gennajo l' imperiale regia cancelleria aulica riunita ha avvertito l'imperiale regio governo che dietro una decisione dello stesso imperiale regio consiglio aulico di guerra il personale dei dipartimenti delle razze degli stalloni e delle monte appartiene, riguardo alla suddetta giurisdizione, alla così detta milizia stabile. Nei casi però dove gli stabilimenti di tale natura sono provvisti di appositi cappellani militari o ne verranno ancora provvisti, i medesimi non potranno più essere considerati come soggetti

alla giurisdizione ecclesiastica che abbraccia le persone del civile, ma bensì a quella dei loro proprj cappellani.

Si comunicano le premesse superiori disposizioni agl' imperiali regj delegati, agli ordinarj in aggiunta al citato regolamento per opportuna intelligenza e norma.

Milano, il 17 febbrajo 1824.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 18.) *Norme per le autorità giudiziarie onde ottenere l' inserzione nella gazzetta di Vienna degli articoli in affari privati.*

17 febbrajo 1824.

N.°. 1672-85 = 1452-67. CIRCOLARE.

L' imp. regio tribunale d' appello generale alle imperiali regie prime istanze delle provincie lombarde.

Inesivamente alle ricerche dell' imperiale regia camera aulica generale, l' eccelso senato lombardo-veneto del supremo tribunale

di giustizia con aulico decreto 11 corrente febbrajo, n.° 164-325 ha significato a questo appello che se le autorità giudiziarie trovassero necessario di far inserire nel foglio ufficiale (Amtsblatt) annesso alla gazzetta privilegiata di Vienna, una pubblicazione in affari privati, come per esempio aperture di concorsi, editti di licitazione od ammortizzazione, sentenze, dichiarazioni di prodigalità e consimili, debbano questi articoli da pubblicarsi venire senza alcuna accompagnatoria e semplicemente colla sottoscrizione ufficiale della requirente autorità giudiziaria spediti immediatamente all' imperiale regio ufficio aulico generale delle tasse in Vienna, il quale per l' inserzione nella gazzetta suddetta e per la riscossione delle spese disporrà l'occorrente.

Tanto si comunica a tutte le prime istanze giudiziarie dipendenti da questo tribunale d' appello per loro intelligenza e perchè vi si debbano attenere all' evenienza dei casi.

Milano, il 17 febbrajo 1824.

PATRONI, Presidente.

OREFICI, Vicepresidente.

Borri, *Consigliere.*

(N.° 19.) *Quando l' ufficio delle tasse dovrà farsi carico di esigere anche le competenze del gazzettiere per l' inserzione degli editti.*

18 febbrajo 1824.

N.° 2498. CIRCOLARE.

L' imp. regia direzione del demanio, ecc. ai signori ufficiali tassatori presso gl' imp. regj tribunali di prima istanza, ai signori cancellieri tassatori presso le imp. regie preture, ed alla sezione delle tasse giudiziarie.

In seguito della circolare 8 gennajo 1823, n.° 25270 del 1822 vennero promossi i seguenti dubbj:

1.° Se, ritenuto che le inserzioni nella gazzetta degli editti per interdizione, per aprimento di concorso de' creditori, ecc. siano fatte per riguardi d' interesse pubblico, la riscossione dei diritti del gazzettiere rapporto ai miserabili si riferisca ai casi della pubblicazione de' succennati editti soltanto, oppure anche di quelli nelle cause contenziose attitate pei suddetti.

2.° Se, trattandosi di miserabili, l'esazione dei diritti del gazzettiere debba farsi anche

in pendenza della lite, o unicamente nel caso che la parte miserabile risulti vittoriosa, come avviene per le tasse, e così pure negli altri casi (ne' quali si fa luogo al prenotamento delle tasse) se non dopo l'ultimazione degli atti.

3.° Se fra gli editti ed avvisi delle imp. regie autorità civili e per l'imp. regio fisco esenti da pagamento siano compresi quelli dell' imperiale regia finanza nelle cause per contravvenzioni alle sue leggi, ed in caso negativo, se l'esazione dei diritti del gazzettiere debba farsi in pendenza della decisione giudiziaria o in esito della medesima colle stesse norme che sono in corso per la riscossione delle tasse giudiziarie.

L' imperiale regio governo, cui vennero subordinati i surriferiti dubbj, con decreto 30 gennajo p.° p.°, n.° 639-269 C. ha abbassato le seguenti dichiarazioni:

In quanto al primo ed al secondo dubbio, siccome le inserzioni degli editti nelle gazzette formano di sua natura parte integrante degli atti giudiziali nelle procedure tanto contenziose, quanto di volontaria giurisdizione, così l' obbligazione del gazzettiere rapporto ai privati dev' essere pedissequa a quella degli uffici tassatorj rispetto alla riscossione delle spese forzose e delle tasse nei casi

determinati dalle apposite leggi e regolamenti; quindi, allorchè negli oggetti di volontaria giurisdizione o nelle cause contenziose si fa luogo al pagamento delle spese forzose e delle tasse, l'ufficio delle tasse deve farsi carico di esigere anche le competenze del gazzettiere per l'inserzione degli editti, e tali competenze negli affari contenziosi non si devono esigere se non nell'emergente prova che l'esentato sia stato vincitore in lite ed utilizzato in modo da far luogo alla percezione delle tasse prenotate.

Rispetto al terzo quesito non vi ha dubbio che fra gli editti ed avvisi, pei quali il gazzettiere non può pretendere alcun pagamento, sianvi pure compresi quelli nelle cause dell'imperiale regia finanza rappresentata dall'imperiale regio fisco, ed anzi anche nel caso che la finanza sia soccumbente contro il privato, non si fa luogo a retribuzione alcuna a favore del gazzettiere; negli altri casi però, in cui il privato è soccumbente, il tassatore deve praticare gl'incumbenti a favore del gazzettiere come per le tasse, a termini e colle norme portate dalle istruzioni a stampa 10 giugno 1817, n.° 4181, diramate da questa direzione.

Nel novero delle cause dell'imperiale regia finanza devono pure ritenersi quelle relative

ai rami appaltati, poichè anche in queste l'imperiale regia finanza ha un interesse reale per la compartecipazione della multa; e comunque tali cause in parte si riferiscano all'interesse privato, l'inserzione degli editti nella gazzetta ha sempre luogo a riguardo dell'imperiale regio fisco, per lo che non può ammettersi retribuzione alcuna a favore del gazzettiere.

Le surriferite dichiarazioni dovranno servirle per norma, attenendosi esattamente alle medesime nell'esecuzione della succitata circolare 8 gennajo 1823, n.° 25270 del 1822.

Si compiacerà di avvisare la ricevuta della presente.

Milano, il 18 febbrajo 1824.

PSALIDI.

NARDUCCI, *Segretario.*

(N.° 20.) *Erezione in Padova di una casa militare degl' invalidi pel territorio del regno lombardo-veneto.*

21 febbrajo 1824.

N.° 4412-462 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali ed alla direzione generale di polizia.

L' imperiale regia cancelleria aulica unita partecipando con dispaccio 15 gennajo p.° p.°, n.° 1741-154 che dietro sovrana graziosa risoluzione venne stabilita a Padova una casa militare degl' invalidi, comunicò copia di un rescritto rilasciato dall' imperiale regio consiglio aulico di guerra alle autorità militari subalterne per istruirle sulla vera destinazione di questo benefico istituto pubblico.

Nel rendere di ciò consapevole codesta delegazione provinciale, ecc. le si trasmette copia del succitato rescritto, onde serva di lume ed intelligenza.

Milano, il 21 febbrajo 1284.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

N.° 154.

Copia d' ordinanza rilasciata dal consiglio aulico della guerra a tutti i comandi generali in data 10 *gennajo* 1824, *n.°* 151.

S. M. l'imperatore e re, sopra consulta del consiglio aulico della guerra, si è degnata d'ordinare l'erezione in Padova d'una casa militare degl'invalidi pel territorio del regno lombardo-veneto.

Questo stabilimento fu messo in attività col 1.° di giugno 1823, e venne formato dalla casa d'invalidi in Padova, filiale di quella in Pettau, fin allora esistita, ed ora disciolta, composta di invalidi di nazione italiana, e del battaglione degli invalidi italiani parimente disciolto.

S. M. ha voluto che anche gl'invalidi di questo battaglione, sebbene non siano divenuti invalidi al servizio dell'Austria, ma bensì in quello di un governo nemico, partecipassero anch'essi al benefico collocamento nella nuova casa d'invalidi, come se si avessero acquistata l'invalidità sotto l'Austria, solo al riflesso che nella vocazione loro sono stati infelici, e nello stesso tempo anche perchè sono divenuti sudditi austriaci.

In questa casa nuova, in quanto v'abbia spazio bastante, e che contemporaneamente le circostanze rendano assolutamente indispensabile un simile soccorso, saranno accettati per regola generale unicamente gl'invalidi reali dei reggimenti e corpi attuali della nazione italiana, e così pure gl'invalidi nativi o dalla parte del Tirolo italiano o della Dalmazia, e che preferiscono lo stabilimento

d' invalidi in Padova ad uno più distante; conseguentemente la pratica finora seguita di assegnare alla casa in Pettaù nella Stiria gl' invalidi di nazione italiana cesserà interamente.

Degl' invalidi che con patenti di ritiro vivono quà o là dispersi sono ammissibili nel'a casa degl' invalidi in Padova unicamente coloro se mai in qualche caso ne avessero il bisogno, e che vi fosse luogo per collocarli, i quali erano già compresi coll' intera competenza nello stato del battaglione degl' invalidi italiani, e che soltanto sotto l'Austria furono congedati alle case loro, o presso i loro parenti o conoscenti colla semplice competenza in danaro. Gli altri invalidi tutti, se sotto il governo italico vennero licenziati con patenti di ritiro, non vi hanno diritto alcuno.

(N.° 21.) *Dazio di esportazione per la tela non imbiancata di color grigio argenteo.*

25 febbrajo 1824.

N.° 2087-295 C. Circolare.

L' imperiale regio governo all' imp. regia direzione delle dogane, privative, ecc.

L' eccelsa imp. regia camera aulica generale con dispaccio 29 p.° p.° gennajo, n.° 3985-362 ha partecipato che d' accordo coll' imperiale regia commissione aulica di commercio venne

determinato che *per quella qualità di tela non imbiancata, di colore grigio argenteo, apparecchiata, esistente sempre in commercio non imbiancata ed adoperata in questa qualità* si debba esigere un dazio d' esportazione di 2 centesimi e 2 millesimi per ogni libbra metrica della medesima.

Tanto si comunica a codest' imperiale regia direzione, incaricandola di dare le istruzioni occorrenti agli uffici daziarj che da lei dipendono per la corrispondente esecuzione.

Milano, il 25 febbrajo 1824.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ
GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

N.° 2.

(N.° 22.) *ASSOGGETTATE le lettere provenienti o che si spediscono per gli stati pontificj alla tassa di soldi 12 di percorrenza interna.*

27 febbrajo 1824.

N.° 837.

Imperiale regia direzione delle poste di Lombardia.

AVVISO.

In conseguenza di nuovi accordi recentemente stipulati fra il governo di S. M. l'imperatore d'Austria nostro augustissimo sovrano ed il governo di S. S. relativamente alle poste, tutte le corrispondenze di questi imp. regj stati a destinazione delle provincie dello stato pontificio, non che quelle a destinazione del regno delle due Sicilie e delle isole e stati oltre limitrofi, le quali fin quì non furono soggette

a pagamento, dovranno dal giorno primo di marzo p.° v.° essere caricate della tassa di percorrenza interna, cioè di soldi dodici per ogni lettera semplice, ed in proporzione per quelle di peso a norma della vigente tariffa, all' atto che verranno presentate alle imperiali regie poste per essere inoltrate alla loro rispettiva destinazione; prevenendosi che senza avere soddisfatta tale prescritta affrancatura non potranno le lettere medesime aver corso.

All' incontro per le lettere nascenti nello stato pontificio e destinate per questi imperiali regj stati dal suddetto giorno in avanti non si pagherà che la sola tassa d' interna percorrenza sopra indicata, restando abolito il porto estero a cui sono ora soggette le corrispondenze nascenti nei surriferiti *stati pontificj*.

Si previene di ciò il pubblico per sua norma tanto nell' impostazione, quanto nel ricevimento del suo carteggio cogli stati predetti.

Milano, il 27 febbrajo 1824.

L' I. R. CONSIGLIERE DI GOVERNO DIRETTORE,

SPECH.

L' Imp. Regio Segretario

GAGGI.

(N.° 23.) *Per la liquidazione delle competenze dovute ai periti che s' impiegano in oggetti civili di giurisdizione contenziosa e volontaria si atterrà al prescritto nel § 13 del regolamento delle tasse giudiziarie.*

2 marzo 1824.

N.° 2042. CIRCOLARE.

L' imp. regio tribunale d' appello generale a tutte le prime istanze giudiziarie delle provincie lombarde.

Con aulico decreto 24 prossimo passato febbrajo, n.° 531 il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia ha significato a questo appello che la tariffa per le competenze comunicata con altro precedente aulico decreto 3 novembre 1819, n.° 3354 non è applicabile per le competenze di quei periti che s' impiegano in *oggetti civili di giurisdizione contenziosa e volontaria;* ma che per la liquidazione delle loro competenze deve osservarsi puramente quanto è prescritto nel paragrafo decimoterzo del vigente regolamento delle tasse giudiziarie.

Si comunica, in esecuzione dell'ordinato dal prelodato supremo senato, il suddetto schiarimento a tutte le prime istanze giudiziarie lombarde, onde serva loro di regola sino ad ulteriore determinazione.

Milano, il 2 marzo 1824.

PATRONI, PRESIDENTE.

OREFICI, Vicepresidente.

MARINELLI, *Consigliere.*

(N.° 24.) *Applicazione del dazio d'importazione, esportazione e transito al* filato tinto di lana *come quello del* filato bianco di lana.

8 marzo 1824.

N.° 2151-300 C. Circolare.

L'imperiale regio governo all'imp. regia direzione delle dogane, privative, ecc.

All'oggetto di togliere ogni dubbio sul dazio d'importazione, esportazione e transito da applicarsi al *filato tinto di lana*, l'imperiale regia camera aulica generale con dispaccio 6 p.° p.° febbrajo, n.° 3665-332 ha determinato, di concerto coll'imperiale regia commissione aulica di commercio, che l'accennato dazio debba essere lo stesso che quello applicato al *filato bianco di lana*.

La direzione vorrà quindi far conoscere tale superiore determinazione a tutti gli uffici doganali per l'esatta osservanza della medesima.

Milano, l'8 marzo 1824.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 25.) *Richiamate all'osservanza le prescrizioni del piano degli studj del 1804 per l'ammissione allo studio della medicina e della chirurgia.*

13 marzo 1824.

L'imperiale regio governo con circolare n.° 5237-915 diretta agl'imperiali regj delegati delle provincie ed ai direttori della facoltà filosofica presso l'università ed i licei ha comunicato, in esecuzione del dispaccio della commissione aulica degli studj in data 24 gennajo p.° p.°, n.° 228-23 il seguente piano degli studj del 1804 per l'osservanza delle prescrizioni in esso contenute.

MEDICINA E CHIRURGIA MAGGIORE.

ACCETTAZIONE DEGLI SCOLARI.

a. *Nazionali.*

§ 1. Per essere ammesso allo studio della medicina o della chirurgia onde ottenere o nell'una o nell'altra il grado di dottore, lo studente deve provare cogli attestati regolari di aver fatto gli studj filosofici in uno degli stabilimenti pubblici d'istruzione degli stati austriaci, giusta le prescrizioni vigenti,

di aver cioè compiuto il corso triennale di tali studj e di avere ottenuto in ciascun ramo dei medesimi la prima classe. Nessuno viene ammesso cui manchi un solo di questi requisiti.

2. Chi avesse compiuto lo studio filosofico in uno stabilimento nazionale ove si danno le lezioni per soli due anni, volendo passare lo studio della medicina o della chirurgia per riportarne il grado di dottore, deve prima fare il terzo anno di filosofia nell' università.

3. Le stesse prescrizioni sono applicabili ai chirurghi già approvati che aspirassero al grado di dottori in chirurgia.

4. Non verrà ammesso alcuno allo studio della medicina o della chirurgia onde riportarne la laurea che presentasse gli attestati di aver fatti gli esami privati nello studio filosofico.

b. *Esteri.*

§ 1. I forestieri che vogliono studiare la medicina o la chirurgia maggiore in una università degli stati austriaci senza aspirare alla laurea, possono a loro pieno arbitrio frequentare qualsivoglia scuola. Negli attestati però che verranno loro rilasciati dai professori dovrà essere espressamente dichiarato di essere essi intervenuti a tali scuole come studenti *straordinarj*, e con siffatti attestati non possono essere ammessi agli esami rigorosi.

2. Volendo i forestieri prendere la laurea in una delle università degli stati austriaci, debbono sottoporsi a tutte le prescrizioni e discipline risguardanti il corso dei relativi studj come nazionali.

3. Debbono quindi aver fatto in uno degli stabilimenti pubblici della monarchia tutto il corso filosofico onde essere ammessi allo studio medico, e ciò anche nel caso che avessero attestati comprovanti di aver fatto il corso di filosofia in qualche estera università.

4. Non hanno parimente valore gli attestati riportati dalle università estere per uno o più rami di medicina o chirurgia, essendo gli studenti assolutamente tenuti ad intervenire regolarmente alle lezioni per tutti i rami di medicina e di chirurgia in una delle università nazionali.

5. I forestieri che hanno ottenuto il grado di dottore in una università estera e vogliono pure conseguirlo, anche in una università degli stati austriaci, devono ripetere il corso di clinica prima di essere ammessi agli esami rigorosi, debbono cioè frequentare per due anni interi le lezioni di terapia speciale, ed intervenire alle dimostrazioni al letto dell'ammalato.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 26.) *Dichiarato non lecito ai notai di rilasciare o autenticare copie delle disposizioni testamentarie da loro rogate o ricevute negli atti prima che siano pubblicate avanti il giudice.*

18 marzo 1824.

N.° 2758-105. Circolare.

L'imp. regio tribunale d'appello generale a tutte le prime istanze giudiziarie ed alle camere di disciplina notarile delle provincie lombarde.

Col rispettato decreto 9 marzo andante, n.° 2758 il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia ha fatto conoscere all'appello che, presi gli opportuni concerti coi senati della suprema giustizia residenti in Vienna e coll'aulica commissione in oggetti di legislazione giudiziaria, ed a scioglimento del dubbio promosso da qualche tribunale, si è trovato di dichiarare non essere lecito ai notai di rilasciare alle parti o di autenticare copie delle disposizioni di ultima volontà da loro rogate o ricevute ne' proprj atti prima che siano pubblicate avanti il competente giudice.

In esecuzione pertanto del premesso decreto aulico 9 marzo il tribunale d'appello comunica quanto sopra a tutte le prime istanze

giudiziarie ed alle singole camere di disciplina notarile a rispettiva intelligenza e norma anche degli esercenti il notariato; ordinando inoltre di tenere affissa nelle rispettive cancellerie copia della presente circolare.

Milano, il 18 marzo 1824.

PATRONI, Presidente.

OREFICI, Vicepresidente.

Carli, *Consigliere.*

(N.° 27.) *Riconosciuto incompatibile agli individui religiosi il godimento contemporaneo di una pensione ecclesiastica e di altro assegno.*

19 marzo 1824.

N.° 2724-1135 C. Circolare.

CIRCOLARE.

L'imperiale regia camera aulica generale ha osservato essere occorso più volte il caso che individui religiosi assistiti da pensione ecclesiastica giustificarono il godimento avuto in passato di detta pensione contemporaneamente ad altro assegno per pubblico impiego, appoggiandosi all' art. 11 del decreto ministeriale italiano 19 settembre 1803, dove fu

prescritto che i pensionati ecclesiastici, i quali per imputazione non applicata formalmente avessero in addietro percepità l'intiera pensione, non fossero obbligati a rifondere il percetto.

Non essendo però compatibile questa disposizione colle veglianti norme austriache, la prelodata imperiale regia camera aulica generale ha dichiarato con dispaccio 19 febbrajo p.° p.°, n.° 53315–3763 che la disposizione suddetta dovrà ritenersi d'ora in poi derogata, nè potrà più essere in avvenire addotta per giustificare il godimento contemporaneo di una pensione ecclesiastica e di altro assegno.

La premessa aulica dichiarazione viene colla presente circolare portata a notizia di tutti i pubblici uffici affinchè ne curino l'esatto adempimento in quanto da loro potesse dipendere, e serva di norma a qualunque impiegato fosse o venisse ad essere compreso nel caso di cui si tratta.

Milano, il 19 marzo 1824.

Il Conte DI STRASSOLDO, Presidente.

Tordorò, *Consigliere.*

(N.° 28.) *Scioglimento del dubbio sulla precedenza nelle pubbliche funzioni dei deputati provinciali in concorso degli aggiunti di delegazione.*

20 marzo 1824.

N.° 6700-842. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè, a scioglimento del dubbio insorto sulla precedenza nelle pubbliche funzioni dei deputati provinciali in concorso degli aggiunti di delegazione, ha emanato in data 7 marzo corrente il decreto di cui si unisce copia onde serva di norma alle imperiali regie delegazioni ed alle congregazioni provinciali.

Milano, il 20 marzo 1824.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

Copia di decreto di S. A. I. diretto all' imperiale regio governo di Venezia in data 7 marzo 1824, n.° 1746.

S. M. con sovrana risoluzione in data 12 agosto 1816 ha dichiarato che il capo dell' autorità politica del paese unitamente all' intiero corpo dell' autorità amministrativa sia quello che rappresenti il principe, e che ogni ufficio di circolo

nella sua qualità di autorità superiore ed organo dell' autorità amministrativa in occasione di pubbliche solennità nel suo distretto debba rappresentare il sovrano, senza riguardo al rango delle persone prese isolatamente; e che per conseguenza la rappresentanza suddetta incumba all' ufficio di circolo e segnatamente al capitano di circolo congiuntamente a' suoi commissarj, e che tutte le altre autorità civili e militari debbano unirsi coi suddetti.

Con posteriore decreto 24 ottobre 1821 venne poi stabilito che le congregazioni provinciali debbano unirsi alle delegazioni.

Essendo stati accordati ad alcune delegazioni degli aggiunti, e costituendo questi col delegato e col vicedelegato la magistratura, in cui risiede la rappresentanza sovrana, è chiaro che gli aggiunti i quali hanno un rango minore dei deputati provinciali debbano essere uniti bensì al corpo amministrativo, ma preceduti dai deputati provinciali, dappoichè questi vanno insieme colla delegazione in virtù della citata decisione 24 ottobre 1821.

Nei casi poi in cui mancassero tanto il delegato quanto il vicedelegato, e fosse incaricato un aggiunto di farne le veci, non potrà negarsi all' aggiunto la precedenza non già pel grado di aggiunto, ma per la rappresentanza interinale che in questa ipotesi sarebbe da lui sostenuta.

Ciò serve di risposta al rapporto dell' imperiale regio governo di Venezia in data 1.° marzo 1823, n.° 261-209. Restituisco i ricorsi relativi della congregazione provinciale di Venezia.

Firmat. RANIERI.

(N.° 29.) *Divenendo morosi gli avvocati e patrocinatori al pagamento delle tasse, si rinnova l'ordine per escuterli nella via esecutiva, provocando contemporaneamente la loro sospensione.*

21 marzo 1824.

N.° 4239. CIRCOLARE.

L' imp. regia direzione del demanio, ecc. ai signori ufficiali tassatori presso gl' imperiali regj tribunali di prima istanza, ai signori cancellieri tassatori presso le imp. regie preture, ed alla sezione delle tasse giudiziarie.

In aggiunta alle istruzioni a stampa 31 agosto 1818, n.° 11017 ed alla circolare 4 marzo 1823, n.° 3521, la direzione le comunica per la corrispondente esatta esecuzione le seguenti dichiarazioni portate da governativo decreto 19 febbrajo p.° p.°, n.° 884-376 G.

1.° Giusta il tenore dell'art. 2 del regolamento provvisorio delle tasse giudiziarie pubblicato colla notificazione 5 gennajo 1816, e dell' art. 16 delle istruzioni governative per l'esecuzione del regolamento medesimo in data 15 gennajo 1816, allorquando per la morosità degli avvocati e patrocinatori al pagamento mensuale delle tasse di cui sono risponsabili a malgrado della ricerca loro debitamente fattane si fa luogo ad escuterli nella

via esecutiva pel pagamento medesimo, si fa pure *contemporaneamente* luogo a richiedere alla competente autorità giudiziaria la loro sospensione dall' esercizio, a termini de' medesimi articoli succennati.

2.° Siccome l' adito all' escussione esecutiva si apre effettivamente coll' inutile decorrenza del primo mese assegnato a detto pagamento, e la procedura per l' escussione medesima ha principio realmente col passarsi dopo detto termine le partite di debito divenute arretrate in iscossa agli esattori forzosi, secondo la governativa notificazione 29 luglio 1818 e le analoghe istruzioni 31 agosto 1818, ne viene di conseguenza che all' atto stesso di questo passaggio, indipendentemente dalle regolari operazioni successive degli esattori, gli uffici delle tasse hanno il diritto ed il dovere d' insinuare le loro istanze all' autorità giudiziaria competente per la sospensione degli avvocati e patrocinatori di cui si è così verificata la morosità.

Dovrà pertanto in principio di cadaun mese intimarsi agli avvocati e patrocinatori la specifica esatta delle partite verificatesi e descritte a rispettivo loro debito nel decorso del mese precedente, con diffidazione a doverne eseguire il pagamento nel periodo di trenta giorni successivi, sotto l' espressa comminatoria di passare in caso di morosità le partite stesse all' esattore forzoso per l' escussione in via esecutiva, e d' invocare contemporaneamente la loro sospensione dall' esercizio; cosicchè in tutti i casi ne' quali risulti effettivamente la

detta morosità coll' inutile decorrenza del succennato periodo, senza che si ecciti dubbio fondato sulla liquidità delle partite addebitate, i tassatori dovranno essere solleciti di dare il credito in iscossa all' esattore forzoso ne' regolari modi, e di promuovere contemporaneamente la sospensione dal proprio esercizio dell' avvocato o patrocinatore.

Avvertirà pertanto ciascun tassatore, come è del proprio dovere e come espressamente ingiunge l' imperiale regio governo, di usare la maggiore diligenza nella giornaliera esatta registrazione delle partite di debito e nei transunti da farsene per le specifiche da intimarsi indefettibilmente nel principio del successivo mese agli avvocati e patrocinatori tenutine debitori, non ritardando mai oltre il termine delle suddette rispettive diffidazioni le ulteriori procedure forzose.

Si attende un cenno di ricevuta della presente.

Milano, il 21 marzo 1824.

PSALIDI.

NARDUCCI, *Segretario.*

(N.° 30.) *Scioglimento del dubbio sul dazio da applicarsi alle scopature d'orefice.*

24 marzo 1824.

N.° 3194-422. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo all' imp. regia direzione delle dogane, privative, ecc.

Propostosi all'eccelsa imperiale regia camera aulica il quesito mosso dal governo di Venezia sul dazio da applicarsi alle scopature di orefice, di che ha parlato codesta direzione coi rapporti 6 agosto e 19 settembre scorsi, n.i 8578-4375, 12163-5993, ha la medesima con ossequiato dispaccio del 29 febbrajo p.° p.° dichiarato essersi stabilito di concerto con l' aulica commissione di commercio che tali scopature, quando racchiudono senz'altre parti eterogenee sole particelle d' oro e d' argento puro, sieno da trattarsi come i rottami d'oro ed argento usato: che se poi i fanghi ossia spazzature d'orefice sono frammisti di materie eterogenee, in tal caso si dovrà esigere il dazio d' importazione di centesimi 26, millesimi 8 per ogni quintale metrico; restandone vietata l' uscita.

Mentre il governo comunica a codesta direzione tale superiore determinazione, acciò ne renda informati gli uffici daziarj e ne curi l'esatto adempimento, deve altresì aggiungere che ha recato sorpresa alla sullodata imperiale regia camera aulica lo scorgere che siansi introdotti in queste provincie nell'anno 1822 quintali 50 di dette scopature, riflettendo che non possono formare un articolo di commercio, potendo essere facilmente appurate in ogni paese, e che perciò ha essa ordinato di richiamare l'attenzione particolare degli uffici doganali onde veglino che sotto specie di queste scopature non sia favorita la clandestina importazione di un altro genere.

La direzione si farà quindi premura di mettere in tale avvertenza gli uffici medesimi.

Milano, il 24 marzo 1824.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 31.) *Nel compenso dovuto agl' ingegneri addetti al corpo d'acque e strade per le operazioni eseguite pei comuni o stabilimenti tutelati non sarà loro corrisposto l' emolumento compreso nella tariffa 19 settembre 1809 per onorario sulle stime, che spetta soltanto agli altri ingegneri e periti non appartenenti al detto corpo.*

29 marzo 1824.

N.° 19687-2249 P. Circolare.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Colla governativa circolare 15 maggio 1822, n.° 12772-1395 fu dichiarato che ritenevasi in vigore la tariffa 19 settembre 1809 per le operazioni degl' ingegneri e periti in servigio dello stato e dei comuni, come anche di qualunque stabilimento tutelato. Venendo però osservato che non in tutte le provincie si procede con metodo uniforme, e che la diversità di norme si riscontra principalmente nella liquidazione delle competenze agl' ingegneri addetti al corpo d' acque e strade, i quali sebbene assistiti da uno stipendio fisso, e sebbene abbiano l'obbligo di prestarsi anche

in servigio dei comuni, ed in generale dell' amministrazione pubblica giusta il decreto d' organizzazione del detto corpo 6 maggio 1806, pure hanno titolo a ricevere un compenso, si dichiara che la suddetta tariffa 19 settembre 1809 è del pari applicabile a tutti gl' ingegneri del detto corpo d' acque e strade ogni qual volta avvenga che abbiano ad eseguire delle operazioni pei comuni o stabilimenti suddetti, ma che non sarà loro corrisposto l' emolumento compreso in detta tariffa per onorario sulle stime; ritenendosi dovuto tale onorario soltanto agli altri ingegneri e periti che non appartengono al suddetto corpo.

Milano, il 29 marzo 1824.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 32.) *Nomina e traslocazione di diversi presidenti nei tribunali giudiziarj.*

30 marzo 1824.

N.° 3181-204. Circolare.

L'imp. regio tribunale d'appello generale a tutte le imperiali regie prime istanze delle provincie lombarde.

Il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia coll' aulico venerato decreto 24 marzo corrente, n.° 14 e 15 ha partecipato che S. M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione 17 detto mese si è degnata

1.° Di nominare l' attuale presidente del tribunale d' appello e superior giudizio criminale della bassa Austria, signor *Ferdinando de Fechtig*, in secondo presidente della suprema giustizia, assegnandogli Vienna per luogo di sua residenza;

2.° Di nominare l' attuale presidente del tribunale d'appello e superior giudizio criminale del Tirolo e Vorarlberg, signor *Francesco Saverio cavaliere d' Eschenburg*, in vicepresidente del supremo tribunale di giustizia, affidandogli la direzione del senato lombardo-veneto residente in Verona e conservandogli l' attuale suo rango;

3.° Di destinare l' attuale presidente del tribunale d' appello in Milano, signor *Francesco Patroni*, in presidente del tribunale d' appello e superior giudizio criminale per le provincie venete residente in Venezia;

4.° Di nominare l' attuale presidente del tribunale criminale in Milano, signor *Francesco Della Porta*, in presidente del tribunale d' appello e superior giudizio criminale per le provincie lombarde residente in Milano;

5.° Di nominare l' attuale presidente del tribunale provinciale della Stiria, signor *Andrea Luigi Di Pauli de Treuheim*, in presidente del tribunale d' appello e superior giudizio criminale del Tirolo e Vorarlberg residente in Innsbruck;

6.° Di sollevare il signor *Lattanzio Valsecchi* dalla carica di presidente del tribunale civile di prima istanza in Milano, e di metterlo in istato di riposo secondo le vigenti normali di pensione, manifestandogli la sua sovrana soddisfazione pei servizj da esso finora prestati, e conferendogli contemporaneamente in attestato della medesima soddisfazione sovrana la croce di commendatore dell' ordine austriaco di Leopoldo colla dispensa dalle tasse relative;

7.° Di nominare l' attuale consigliere aulico presso il senato lombardo - veneto del

supremo tribunale di giustizia, signor *Antonio Mazzetti*, in presidente del tribunale civile di prima istanza in Milano coll' annuo salario di fiorini 6000;

8.° Di nominare l'attuale consigliere aulico presso il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, signor *Giovanni Gognetti*, in presidente del tribunale criminale di Milano coll' annuo salario di fiorini 4000;

Finalmente di conferire la croce di commendatore dell' ordine di S. Stefano d' Ungheria coll' esenzione dalle tasse al primo vicepresidente del supremo tribunale di giustizia, signor *Ferdinando barone di Ulm*, in contrassegno della sovrana soddisfazione per la direzione da esso sostenuta per quasi sei anni dei senati della suprema giustizia residenti in Vienna.

In esecuzione dell' ordinato dal prefato supremo senato si dirama a tutte le prime istanze lombarde per loro notizia e norma quanto è stato come sopra disposto da S. M. l' augustissimo nostro sovrano.

Milano, il 30 marzo 1824.

OREFICI, VICEPRESIDENTE.

BARUFFINI, *Consigliere.*

(N.° 33.) *Incaricati gli ufficiali tassatori, in attesa delle superiori dichiarazioni, di prenotare le tasse per gli atti relativi all'esperimento di conciliazione delle cause prima di essere introdotte avanti le autorità giudiziarie.*

30 marzo 1824.

N.° 6511. CIRCOLARE.

L'imp. regia direzione del demanio, ecc. ai signori ufficiali tassatori presso gl'imperiali regj tribunali di prima istanza, ai signori cancellieri tassatori presso le imperiali regie preture, ed alla sezione delle tasse giudiziarie.

Dovendosi col giorno primo del prossimo mese di aprile praticare l'esperimento di conciliazione delle cause, a termini della governativa notificazione 2 spirante marzo, prima che possano le medesime venir introdotte formalmente presso le autorità giudiziarie, l'imperiale regio governo ha determinato con decreto 27 detto mese, n.° 3099-1297 C. che, in attesa delle superiori dichiarazioni relativamente alle tasse cui potesse farsi luogo pei detti atti, abbiansi frattanto a prenotare semplicemente, ma colla debita esattezza, le tasse

dei medesimi, onde lasciar luogo alla successiva loro esazione, modificazione o depennazione, secondo sarà per essere superiormente deciso.

Per l' adempimento di tale governativa disposizione i signori tassatori, presi gli opportuni concerti colle rispettive magistrature perchè siano passati ai medesimi gli atti relativi all'esperimento di conciliazione giusta la pratica in corso per gli altri atti d' istruttoria, istituiranno un apposito registro, nel quale saranno indicati i detti atti e le relative tasse da prenotarsi nel succennato registro, non meno che sugli atti stessi colle seguenti norme:

1.° Per la compilazione dell'atto di citazione a termini dei §§ 1 e 3 dell' anzidetta notificazione si applicherà la tassa della rubrica seconda del regolamento 5 gennajo 1816.

2.° La rubrica prima regolerà la tassa per l' intimazione che far si deve del medesimo atto giusta il § 4.

3.° All' atto di convenzione conciliativa contemplata nel § 6 verrà applicata la tassa stabilita alla rubrica quarta, salvo l' addebitamento dell' altra tassa prescritta nella rubrica settima per le copie che sopra domanda delle parti venissero alle medesime rilasciate a sensi del § 8.

4.° La tassa designata nella succitata rubrica quarta sarà apposta anche al certificato di non seguita conciliazione da rilasciarsi a termini del § 9.

5.° Tanto in questo caso come nell' altro che sia seguita la conciliazione dovrà farsi annotazione, se pel relativo esperimento sia avvenuta in seguito alla prima comparsa la destinazione di altra giornata analogamente al citato § 9.

Per la formazione del suindicato apposito registro di prenotazione si farà uso dei fogli a stampa conformi alla modula *D* annessa alla circolare 17 febbrajo 1816, n.° 740.

Si compiacerà di avvisare la ricevuta della presente.

Milano, il 30 marzo 1824.

PSALIDI.

NARDUCCI, *Segretario.*

(N.° 34.) *ATTIVAZIONE delle istruzioni per le imperiali regie preture foresi ed urbane in affari contenziosi.*

1.° aprile 1824.

CAPITOLO PRIMO.

Dell' esperimento di conciliazione.

bligo del-
perimento
nciliazio-
modo con
la parte lo
nda.

§ 1. Prima che venga presso la pretura forense introdotta una causa con formale petizione, dovrà tentarsi l'esperimento di conciliazione. A tal uopo quegli che accampar vuole alcuna pretesa o azione contro altri, dovrà presentarsi nella cancelleria della pretura stessa ed insinuare a voce la sua dimanda, onde sia citata la controparte all' esperimento della conciliazione, rilasciando in iscritto il proprio nome e cognome, quello della controparte, la rispettiva condizione, il comune o la villa del domicilio, e nelle città più grandi anche la contrada e il numero della casa; egli potrà presentarsi dalle ore nove della mattina sino alle tre pomeridiane in ciascun giorno della settimana, eccettuati i giorni feriati.

fornate da
inarsi per
nciliazio-

§ 2. Per l'esperimento di conciliazione verranno stabilmente destinate almeno due giornate per settimana, le quali secondo le circostanze locali saranno le più comode per le parti; ciò verrà reso noto al pubblico per mezzo di un avviso da tenersi sempre affisso alla porta della cancelleria. Il pretore potrà però, ove particolari circostanze lo esigano, assumere l'esperimento della conciliazione anche in altra giornata.

lo di sten-
l' atto di
iliazione

§ 3. Presentandosi taluno in cancelleria giusta il § 1, verrà sul momento esteso l'atto di citazione per l'esperimento di conciliazione, e destinata

una delle giornate a ciò stabilite secondo il caso e la convenienza delle parti, non però al di là di giorni quattordici.

Questo atto dovrà enunciare il nome e cognome delle parti, la loro condizione, il domicilio, e nelle città anche l'abitazione, l'oggetto della dimanda e la giornata ed ora per la comparsa, come dal formolario I. *Formolario I.*

La citazione verrà estesa in duplo, e qualora sopra la medesima dimanda dovranno citarsi più consorti di lite, si aggiungerà ancora un esemplare per cadauno di questi, e tutti gli esemplari dovrà sottoscrivere il cancelliere per ordine del pretore.

§ 4. Se l'intimazione deve seguire nel comune della residenza della pretura, il cancelliere consegnerà tutti gli esemplari ad un cursore della pretura, il quale farà l'intimazione al citato personalmente, od a persona commorante nella stessa abitazione, annoterà in calce del duplo la data dell'intimazione ed a chi fu fatta, apponendovi la sua sottoscrizione, e consegnerà poscia tale duplo al citante. *e d'intimarlo.*

Se l'intimazione deve seguire fuori del comune della residenza, il cancelliere consegnerà tutti gli esemplari della citazione al citante, a cui spetta di farli pervenire all'agente comunale del luogo ove dimora il citato; l'agente comunale, ritenuto presso di sè il duplo, farà seguire l'intimazione mediante il cursore comunale a ciascun citato personalmente o alla sua abitazione, ed in seguito alla vocale relazione del cursore annoterà in calce del duplo la data dell'intimazione ed a chi fu fatta, apporrà la sua firma e lo restituirà al citante, il quale gli dovrà pagare la prescritta tassa d'intimazione, a benefizio del cursore.

§ 5. L'esperimento di conciliazione si farà sempre nell'ufficio della pretura e nella giornata destinata; ciascuna delle parti dovrà comparire di regola in persona, e solamente in caso d'impedimento *Compars delle parti all conciliazione.*

mediante procuratore munito di legale mandato contenente anche la facoltà di transigere. Questo procuratore dovrà essere un individuo della famiglia, un di lei dipendente o anche un' altra persona proba; non sarà permesso in niun caso e sotto verun pretesto l'intervento di avvocato, meno poi di alcun faccendiere. Nel comparire dovrà ciascuna parte portar seco gl' identici documenti dei quali crederà potersi prevalere a sostegno delle sue ragioni.

Modo di esperimentare la conciliazione e di protocollare la convenzione.

§ 6. Comparendo ambe le parti nel giorno ed ora destinati, il pretore, sentite a voce la domanda del citante e le ragioni di ambe le parti, procurerà con prudenza ed in buona maniera d'indurre le medesime ad un amichevole componimento, facendone presenti i vantaggi; egli non dovrà però mai insistere con esortazioni importune, molto meno con minacce. Se le parti convengono amichevolmente, la loro convenzione verrà tosto estesa sopra un foglio; il tenore verrà alle medesime preletto, e di ciò si farà alla fine espressamente menzione, indi si sottoscriverà ciascuna delle parti, il pretore e l'attuario; e se l'una o l'altra delle parti comparse non sapesse scrivere, dovrà essa apporvi un segno di propria mano. Se taluno fosse comparso, giusta il § 5, munito di procura, questa verrà unita alla convenzione e contrassegnata col numero della medesima.

Effetto legale della convenzione.

§ 7. Le convenzioni assunte in tal guisa nell' ufficio della pretura avranno forza ed effetto di convenzione giudiziale. S' intende però da sè che simili convenzioni, ove siano state conchiuse da un tutore, curatore od amministratore di beni dello stato o comunitativi, per essere valide ed operative dovranno riportare l'approvazione del rispettivo giudice pupillare o della competente superiore autorità in tutti quei casi in cui la legge la richiede.

§ 8. Tutte le convenzioni formatesi durante l'anno presso una pretura verranno segnate col numero progressivo dal primo di gennajo sino alla fine di dicembre, e di tratto in tratto secondo il volume unite in un libro. A questo sarà aggiunto un repertorio alfabetico, nel quale verrà riportato il nome delle parti in doppio, cioè sotto la lettera iniziativa del citante e sotto quella del citato, ed ogni volta vi sarà notato il numero col quale è contrassegnata la convenzione, onde poterla facilmente rinvenire. Desiderando poi una delle parti in qualunque tempo di avere copia di una tale convenzione legalizzata o semplice, le verrà data, osservando quanto è prescritto pel rilascio di altre copie.

Numerazione ed indice delle convenzioni.

§ 9. L'esperimento di conciliazione deve ultimarsi a richiesta del citante alla prima comparizione, e soltanto col di lui assenso si può destinare altra giornata per un ulteriore esperimento. Qualora al pretore non riesce di conciliare le parti comparse, ovvero se il citato non comparisce entro tutta l'ora destinata nella citazione, ed il citante giustifica la seguita intimazione a senso del § 4, il pretore rilascerà al citante un certificato di non seguita conciliazione per non essere comparso il citato o per renitenza delle parti, giusta il formolario II.

Certificato d non seguit conciliazione.

Formolario I

La parte contumace incorre sempre nella multa d'italiane lire dieci da incassarsi nel modo prescritto per le tasse.

Qualora la conciliazione non riesce, le dichiarazioni fatte dalle parti nell'esperimento non potranno recar pregiudizio a veruna di esse, e non si potrà farle valere nella via ordinaria civile nemmeno come una confessione stragiudiziale.

§ 10. Senza certificato di non seguita conciliazione non si potrà dar corso ad una petizione nè verbale, nè in iscritto; perciò se ne dovrà sempre

Modo di gittimare il fi to esperime to.

far menzione nella petizione, ed esso dovrà essere allegato nel duplo della petizione presentata in iscritto, ed essere annesso in originale al rotolo degli atti.

Effetto dell' ommesso esperimento.

§ 11. Qualora poi nulladimeno fosse stato dato corso ad una petizione senza il previo esperimento di conciliazione, e fosse stata agitata la causa, non potrà una tale mancanza formar motivo di nullità della procedura, ma il superior tribunale, a cui incumbe particolarmente d' invigilare sull' osservanza di questa salutare prescrizione, dovrà riprendere seriamente il negligente pretore ed anche multarlo, ed in caso di più recidive denunziarlo al supremo tribunale di giustizia.

La citazione in conciliazione non interrompe la prescrizione.

§ 12. La citazione in conciliazione, non essendo una formale petizione, non interrompe il corso della prescrizione. Ognuno cui interessa avrà quindi cura di far seguire tale citazione in tempo, onde poter accampare la sua azione con formale petizione per l' effetto d' interrompere il corso della prescrizione medesima. Qualora poi il termine della prescrizione fosse prossimo a scadere, colui che accampar vuole un' azione potrà nell' atto di far seguire la citazione per la conciliazione presentare contemporaneamente anche la relativa formale petizione; ma questa non verrà evasa fino a che non sia seguito l' esperimento di conciliazione.

Eccezioni dall' obbligo di esperimentare la conciliazione.

§ 13. Dall' obbligo del precedente esperimento di conciliazione sono eccettuati i seguenti casi:

a) Ove il vigente regolamento del processo civile fissa un termine per la presentazione della petizione, per esempio per la riconvenzione, per la petizione relativa al cauzionale arresto personale o sequestro.

b) Ove si tratta di un urgente provvisionale provvedimento per alimenti, sequestrazioni e simili.

c) Quando l'una o l'altra delle parti non è domiciliata nel distretto della pretura presso la quale deve incamminarsi la causa.

§ 14. Sono poi escluse affatto come non qualificate per la previa conciliazione le seguenti istanze: Questioi escluse affatt dall'esperimei to di concili zione.

a) Quelle che feriscono un oggetto che non è d'immediata ed esclusiva competenza giudiziaria.

b) Le petizioni ed istanze sopra punti incidenti in causa già incamminata.

c) Le petizioni relative a un processo edittale.

d) La resa di conto da presentarsi per la giudiziale liquidazione.

e) Le petizioni per separazioni di letto e mensa, per le quali sussiste un'apposita istruzione intorno al modo di procedere.

Capitolo II.

Delle petizioni ed altre istanze.

§ 15. L'attore dopo ottenuto il certificato di non seguita conciliazione, o nei casi eccettuati ed esclusi come sopra, potrà produrre la sua dimanda mediante formale petizione in iscritto firmata da un avvocato approvato, ovvero, senza la di lui assistenza, mediante petizione verbale. Facoltà produrre la d manda in iscri to o verba mente.

§ 16. Scegliendo l'attore la via della petizione verbale, dovrà questa, se lo ricerca, essere assunta nello stesso giorno della di lui comparsa in conciliazione; e soltanto in caso di legittimo impedimento potrà l'attore essere rimesso a comparire in altra giornata da destinarglisi. Quando

§ 17. Il pretore, sentita verbalmente dall'attore l'esposizione del fatto e la dimanda, detterà la petizione all'attuario, il quale la scriverà sopra fogli separati. Nell'assunzione della petizione si osserverà esattamente quanto prescrive il vigente regolamento del processo civile in riguardo alle petizioni, indi, previa lettura, verrà sottoscritta e come si a sume la petizi ne verbale

dalla parte, dal pretore e dall' attuario, come dal formolario III.

Formol. III.

§ 18. Prevalendosi l'attore nella petizione verbale di documenti originali, gli verranno questi, dopo assunta la petizione, restituiti con incarico di farne fare le copie sopra carta bollata e di portarle al cancelliere alla più lunga entro giorni otto, e sotto diffidazione che in difetto si terrà per deserta la petizione; salvo ad esso attore di rinnovarla a termini di legge.

e altre istanze.

§ 19. Nello stesso modo verranno assunte anche tutte le altre istanze che una delle parti farà verbalmente in una causa verbale, come pure tutte le istanze o esposizioni che taluno farà verbalmente in oggetti non contenziosi.

Capitolo III.

Del protocollo degli esibiti.

Cosa deve essere presentato al protocollo degli esibiti.

§ 20. Tutte le petizioni ed istanze di parti in iscritto in oggetti tanto contenziosi, quanto non contenziosi, tutti i decreti ed ordini del tribunale superiore, e generalmente tutti gli scritti diretti alla pretura dovranno essere presentati al protocollo degli esibiti per essere in quello riportati.

§ 21. Così pure verranno rimesse al protocollo degli esibiti tutte le petizioni ed istanze verbali assunte in ufficio, non che tutti i protocolli d'udienza in oggetti tanto contenziosi, quanto non contenziosi, per essere registrati secondo l'ordine e numerati.

Nella stessa guisa si procederà anche quando il pretore trovasse di dover d'ufficio sollecitare taluno all'adempimento di qualche dovere, mentre farà egli sopra un foglio il rimarco della mancanza, e dovrà questo riportarsi poscia nel protocollo degli esibiti per ogni opportuna evasione successiva.

§ 22. Affinchè il protocollo degli esibiti possa essere tenuto con buon ordine, ed altre incumbenze possano essere eseguite regolarmente, è necessario che sia esattamente osservato il prescritto dal regolamento del processo civile; e perciò, che ogni scrittura presentata da una parte in iscritto, oltre l' indirizzo al giudice, ed ogni petizione od istanza verbale indichi al di fuori la denominazione della scrittura determinata dalla legge, come petizione, risposta, replica, duplica, istanza o supplica, ecc., inoltre il nome e cognome, la condizione di ciascuna parte, il comune o la villa ove abita, e nelle città più grandi anche la contrada e il numero di casa, finalmente l' oggetto della controversia; nelle istanze poi che non sono scritture di merito, come quelle per proroga del termine per l' ispezione giudiziale dei documenti, per assunzione di giuramento, esame di testimonj o perizia, per l' inrotulazione degli atti, per l' arresto personale, sequestro, sequestrazione, per l' esecuzione effettiva, per la stima e per la subasta ed altre simili, vi dovrà esserne al di fuori con poche parole indicato anche l' oggetto, come da alcuni esempi nel formolario IV. *Formol. IV.*

Rubricazione degli atti.

§ 23. Il protocollo degli esibiti è affidato al cancelliere. Questo protocollo dovrà essere aperto ogni giorno dalle ore 9 della mattina sino alle ore 2 pomeridiane, e dalle 5 sino alle 6 di sera, non eccettuati nemmeno i giorni di domenica e festa di precetto; in questi giorni però esso protocollo sarà aperto solamente dalle ore 9 sino alle 12 antimeridiane. Il pretore veglierà onde i pezzi pervenuti mediante la posta sieno levati dall' ufficio postale entro le ore nelle quali è aperto il protocollo degli esibiti e consegnati al medesimo.

Chi tiene il protocollo e in quali ore.

§ 24. L' individuo incaricato di questo protocollo non dovrà accettare verun esibito fuori dell' ufficio, come del pari non potrà egli nell' ufficio e durante

Si deve presentare in ufficio

il tempo dell' apertura del protocollo ricusarne sotto verun pretesto l'accettazione.

e dentro le ore fissate.

§ 25. Siccome la giornata giudiziale si regola dietro le ore fissate al giudizio, così non potrà essere riportata nel protocollo degli esibiti sotto il giorno della presentazione una scrittura che venisse presentata da una parte dopo scorse le ore stabilite per l'apertura del protocollo stesso, quando anche consegnata fosse al pretore, ma essa vi sarà riportata sotto il giorno susseguente.

Non si può ritirare un atto.

§ 26. Una scrittura presentata al protocollo degli esibiti non potrà sotto verun pretesto essere più ritirata dal protocollo medesimo, ma essa dovrà essere evasa a norma della legge.

Numerazione degli esibiti.

§ 27. L' incaricato del protocollo degli esibiti è obbligato di contrassegnare l' esibito senza il minimo indugio (anche alla presenza dell' esibitore, se questo lo chiede espressamente) col numero che gli compete dietro l' ordine della fatta presentazione. Questo numero sarà progressivo dal 1.° di gennajo fino all' ultimo di dicembre. Impiegherà il protocollista tutta l' attenzione acciocchè non intervenga sbaglio, duplicazione, frazione o salto nella serie dei numeri. Il numero verrà annotato visibilmente al di fuori dell' esibito sotto la rubricazione, e vi si annoterà appresso anche il giorno, mese ed anno della presentazione.

Certificato della seguita presentazione.

§ 28. Quando taluno volesse riportare un certificato della fatta presentazione d'un esibito, dovrà seco portare sopra un foglio separato la copia della rubricazione dell' esibito; allora il protocollista è in obbligo, trovando la copia conforme all' originale, di contrassegnarla col numero medesimo dell' esibito, di notarvi nella stessa maniera il giorno, il mese e l' anno della presentazione, di apporvi anche la sua sottoscrizione e di mostrare per l' ispezione a richiesta della parte l' antecedente esibito già numerato.

§ 29. Fatta la presentazione, il protocollista riporterà tosto gli atti presentati nel protocollo degli esibiti secondo l'ordine progressivo dei numeri, notandovi il numero, il nome della parte presentante e della controparte, oppure la giudicatura od altra autorità dalla quale fosse rimesso l'esibito, e finalmente in succinto il sostanziale dell'oggetto. A tal fine sarà lecito al protocollista, qualora non vi fosse al di fuori la rubrica, di aprire il piego nel quale fosse involto l'esibito, in guisa però che resti illeso il sigillo. In questo caso verrà contrassegnato l'involto collo stesso numero come l'esibito, e sarà conservato sino a che l'esibito sarà evaso. Se l'involto contenesse più scritture, si darà a ciascuna un proprio numero, e tutti questi numeri saranno notati anche sull'involto. Modo di registrare nel protocollo.

§ 30. Qualora l'indirizzo del piego fosse fatto a proprie mani del pretore, il protocollista non oserà aprirlo, ma egli vi noterà sul piego il numero che gli spetta nel protocollo, presso il numero vi noterà: *Al signor pretore*, lasciandovi sufficiente spazio per notare il contenuto quando ritorna, e lo rimetterà tosto al pretore. Se questo giudicasse opportuno di non dare l'esibito al protocollo, onde per fondati motivi tenerne occulto il contenuto, si noterà nel protocollo sotto il numero: *Non ritornato*.

§ 31. Quando in conformità del regolamento del processo civile un esibito presentato viene in duplo e con più rubriche, ogni copia ed ogni rubrica verrà contrassegnata col numero ed indicazione stessa di presentazione, come l'atto principale; nel protocollo però si registrerà una sola volta, e si annoterà alla parte che fu presentato, per esempio in duplo o in triplo con una rubrica. Il protocollista riscontrerà nello stesso tempo se sieno prodotti tutti gli allegati citati nell'atto, e trovandone mancanti, ne farà l'annotazione sull'atto medesimo di fuori.

§ 32. Nella stessa guisa verranno contrassegnate e protocollate le petizioni ed istanze verbali, tosto chè pervengono al protocollo; così pure i protocolli d'udienza, non che i fogli di sollecitazione, di cui al § 21.

Si deve registrare subito ed entro la giornata.

§ 33. Dovendo eseguirsi indilatamente la registrazione nel protocollo degli esibiti, non sarà lecito all'individuo incaricato di abbandonare il luogo dell'ufficio prima d'avervi riportato tutti gli esibiti di quel giorno.

Contegno se viene presentato un deposito

§ 34. Quando l'esibitore d'un atto volesse contemporaneamente fare qualche deposito, l'atto non verrà accettato al protocollo degli esibiti, ma l'esibitore verrà rimesso a presentarsi con quello al pretore in persona, ovvero, se questo fosse impedito, a quello che ne fa le veci, e sarà procedutto come viene quì sotto prescritto nel capitolo di depositi.

o un testamento.

§ 35. Venendo presentato al protocollo degli esibiti un testamento, verrà questo dal protocollista, senza aprirlo e tal quale lo ha ricevuto, consegnato al pretore; questi dopo fattane la pubblicazione, come è prescritto nel provvisorio regolamento in affari di eredità e di curandi, lo rimanderà al protocollo degli esibiti, ove verrà riportato come ogni altro atto.

Forma del protocollo,

§ 36. Il protocollo degli esibiti dovrà essere formato di fogli grandi e stampati, dei quali verrà unita e cucita insieme una discreta quantità in modo che sia facilmente maneggiabile; compiuta questa, se ne unirà nello stesso modo altra quantità, e così si proseguirà sino alla fine dell'anno, in cui tutti questi fogli verranno uniti in un libro.

La registrazione comincerà ogni giorno al principio della susseguente pagina, sopra la quale si esprimerà, dopo le parole *Protocollo degli esibiti*, il giorno, mese ed anno, e nei giorni feriati si annoterà: *Giorno feriato*. Sopra le pagine dei giorni

nei quali non fosse stata presentata alcuna scrittura s' indicherà ciò colle parole: *Nihil exhibitum.*

§ 37. Ogni pagina del protocollo degli esibiti dovrà contenere, come dal formolario V, le seguenti rubriche nelle rispettive colonne:

e le sue rubriche. *Formolario V*

1.° I numeri progressivi degli esibiti, giusta il § 27.

2.° Il nome delle parti e l'oggetto dell'esibito, in conformità dei §§ 29 e 31.

3.° Il giorno dell' evasione ed il sostanziale tenore della medesima.

4.° Il numero del foglio d' intimazione.

Si terrà inoltre un indice alfabetico ossia repertorio del protocollo, nel quale si riporterà solamente il nome delle parti che hanno presentato qualche scrittura, e si annoterà la pagina del protocollo ove sarà registrato l' esibito, non già il numero di questo; e venendo in progresso presentati dalla stessa parte più esibiti, basterà di annotare nel repertorio presso il nome già riportato le rispettive pagine del protocollo. Tale annotazione il protocollista eseguirà di giorno in giorno prima di abbandonare il luogo d' ufficio.

§ 38. Ogni giorno, tosto che sarà finita la registrazione nel protocollo degli esibiti, tanto alle ore due pomeridiane, quanto alle ore sei di sera, il protocollo dovrà essere rimesso al pretore, e questi dovrà sotto l' ultimo esibito apporre il visto e la sua sottoscrizione in modo che sotto quel giorno non possa essere più registrato alcun esibito.

Giornaliera sottoscrizione del protocollo.

§ 39. Il protocollista degli esibiti avrà cura che un esibito il quale richiede un istantaneo provvedimento sia tosto consegnato al pretore; gli altri esibiti poi gli saranno consegnati quando sarà finita la registrazione, qualora egli non gli avesse già prima richiesti.

Consegnamento degli esibiti per l'evasione

Registro particolare degli esibiti da tenersi dal pretore.

§ 40. Per quegli esibiti i quali giusta il § 50 saranno stati consegnati chiusi al pretore, e che egli avrà creduto di non ritornare al protocollo, dovrà egli stesso tenere un separato registro con numero progressivo, sotto il quale dovrà notare anche il numero del protocollo generale degli esibiti, e con esporvi l' oggetto e la causa per cui gli abbia trattenuti, e cosa n' abbia in seguito fatto, onde potersi in ogni tempo giustificare presso il superiore tribunale.

Capitolo IV.

Dell' evasione degli esibiti.

Personali relazioni che vietano al pretore di giudicare.

§ 41. Tosto che il pretore riceverà un esibito per evaderlo, dovrà prima di tutto esaminare se qualche relazione personale gl' imponga l' obbligo di astenersi dal giudicare; tale obbligo gli corre ne' seguenti casi:

1.° Se dall' esito della causa gli dovesse derivare qualche vantaggio o danno, mediato od immediato.

2.° Qualora l' affare riguarda la sua moglie, ovvero

3.° Un di lui consanguineo ascendente o discendente;

4.° Un primo cugino od altro congiunto di sangue in grado più prossimo;

5.° Un affine nei medesimi gradi, oppure

6.° Una parte colla quale egli vivesse in grave inimicizia.

7.° Nelle cause nelle quali egli avesse prestato una volta la sua assistenza all' una od all' altra parte in qualità di avvocato o consulente.

8.° Nelle cause nelle quali l' avvocato intervenuto per l' una o per l' altra parte fosse di lui parente in uno dei gradi mentovati sopra ai §§ 3, 4 e 5.

9.° Quando il pretore è creditore o debitore di una delle parti o del rispettivo avvocato.

Trovandosi il pretore in uno di questi casi, egli dovrà contenersi in conformità del prescritto nella norma giurisdizionale.

§ 42. Di regola tutti gli atti sui quali non segue una decisione mediante formale sentenza, ovvero quelli i quali non richiedono una più lunga indagine, dovranno essere evasi colla possibile sollecitudine, ed alla più lunga entro *tre* giorni dalla presentazione al protocollo degli esibiti; i processi poi tanto verbali quanto in iscritto, come pure i rendimenti di conto di tutori o curatori maturati per la finale decisione dovranno essere evasi alla più lunga entro giorni *trenta* dal dì in cui pervennero al protocollo degli esibiti. Termine contro il quale deve seguire l'evasione.

I processi dovranno essere decisi secondo l'ordine del tempo nel quale sono stati chiusi o inrotulati; si dovrà però dare la preferenza a quelli, il disbrigo dei quali preme particolarmente, p. e. qualora si tratta di alimenti, di arresto personale o di sequestri; qualora ne dipende la definizione d'una ventilazione di eredità o di un processo concorsuale, ovvero qualora dal ritardo potesse per particolari circostanze nascere sensibile danno per l'una o per l'altra parte.

§ 43. Nel dare evasione agli esibiti è obbligo del pretore di leggere le scritture ed allegati con tutta attenzione, d'impiegare la più matura riflessione e di decidere colla più scrupolosa imparzialità, in modo ch'egli possa dirsi scevro d'ogni risponsabilità innanzi a Dio ed al sovrano, come lo esige il prestato giuramento d'ufficio. Obbligo di dare evasione.

§ 44. Le evasioni sono da stendersi nel modo seguente: Come si estende l'evasione.

I decreti di semplice ordine, come sono in maggior parte quelli da attergarsi alle istanze, non

sono da minutarsi separatamente, ma si scrivono tosto sul simplo dell'istanza, e se ne fa copia sugli altri esemplari, salva sempre l'indicazione da farsi nel protocollo degli esibiti a senso del § 37.

Le evasioni sopra atti in iscritto che non sono puramente d'ordine, ma che richiedono un maturo esame, o involvono una deliberazione o la stesa dei motivi, si scrivono in fogli staccati, da unirsi poi agli atti appartenenti all'affare.

I decreti e le sentenze d'ogni sorte che vengono proferite sopra i processi verbali assunti nelle comparse delle parti si scrivono immediatamente coi loro motivi in calce del processo verbale relativo, e si continua così per ciascuna comparsa sino all'ultimazione dell'affare. Se qualche deliberazione per la sua importanza od estensione viene minutata in carta separata dal protocollo verbale, tale minuta deve però sempre unirsi al protocollo stesso onde conservare unite tutte le carte appartenenti allo stesso affare.

Le minute sopra fogli staccati devono riportare il numero dell'atto a cui si riferiscono, il nome delle parti e l'oggetto, quindi la deliberazione coi motivi separati o in contesto secondo la natura dell'affare.

Tutte le minute, sia che vengano scritte nel protocollo verbale d'udienza o in fogli separati, devono portare la firma del pretore; e per maggior chiarezza sono annessi alcuni formolarj delle diverse spedizioni, dal VI al XXII. Ugualmente tutte le spedizioni che si fanno a nome della pretura devono essere dal pretore sottoscritte.

Formolarj VI al XXII.

e differente forma di spedizione.

§ 45. Nel precisare la forma della spedizione, cioè se debba aver luogo in via di rapporto, di nota, di requisitoria, sentenza, decreto, attergato o di subattergato, il pretore si dirigerà secondo le seguenti regole:

§ 46. Tutte le insinuazioni, accompagnatorie, informazioni, consulte, giustificazioni dirette al superior tribunale d'appello saranno subordinate in forma di *rapporto*, usando il titolo: *Eccelso tribunale.* a) Rappor

§ 47. La corrispondenza con tutti gl' imperiali regj tribunali di prima istanza, colle magistrature politiche e di finanza, colle autorità militari ed ecclesiastiche, non che colle congregazioni provinciali si farà con *nota;* cogl' imperiali regj governi, colle congregazioni centrali e cogl' imperiali regj comandi generali militari, ove però non si tratti di loro in qualità di giudizj militari, sarà tenuta col mezzo del rispettivo tribunale d'appello. In casi urgenti però anche le preture potranno carteggiare direttamente colle autorità superiori quì mentovate. b) Nota.

§ 48. Con tutte le prime istanze giudiziarie non collegiali e colle altre autorità pubbliche si corrisponderà con *requisitoria*, dando il titolo: *Inclita.* c) Requ toria.

§ 49. Rispetto alle spedizioni in forma di *sentenza* si dovranno osservare le analoghe disposizioni del regolamento del processo civile. d) Senten

§ 50. In forma di decreto rilascerà il pretore le seguenti evasioni: e) Decre

a) Tutte le ordinazioni e comunicazioni che d' ufficio vengono date a' suoi impiegati subalterni o alle parti.

b) Tutte le evasioni sopra istanze di parti, se queste istanze, senza essere qualificate per l' intimazione ad un' altra parte, sono da ritenersi nell' archivio a corredo della procedura.

c) Tutte le comunicazioni alle parti delle decisioni dei superiori tribunali.

d) Le evasioni da rilasciarsi alle parti sopra i rapporti dei commissarj delegati dalla pretura, e sopra le comunicazioni di altre istanze giudiziarie od autorità pubbliche.

e) Tutte le decisioni che, dovendo a senso del § 44 contenere anche i motivi, fossero troppo estese e non potessero quindi essere attergate.

f) Attergato. § 51. Sopra ogni scrittura presentata da una parte, ove non si pronuncia sentenza giusta il regolamento del processo civile, l'evasione si darà con *attergato*, ed ove sopra quella scrittura erasi destinata udienza, anche l'ulteriore ordine del giudice si scriverà sulla scrittura medesima in forma di *subattergato*, quando non si pronuncia sentenza. In conseguenza in forma di attergato si spediranno le evasioni:

a) Sopra tutte le scritture delle parti in corso del processo sino alla sentenza definitiva, che devono essere intimate alla controparte; ritenuto per altro che le petizioni verbali e le istanze verbali nel corso del processo, come atti giudiziali, saranno sempre conservate nell'archivio, e che per la controparte se ne farà copia esatta, e per l'istante soltanto una rubrica, cioè copia dell'esterna rubricazione, presentazione e numero, e sopra tali copie verrà attergata l'evasione;

b) Sopra tutte le istanze in via di esecuzione;

c) Sopra le istanze presentate da una parte in in affari tanto contenziosi, quanto non contenziosi, le quali senza intimarle ad altra parte le vengono restituite;

d) Sopra istanze in affari non contenziosi che comunicate vengono ad altra parte per la sua dichiarazione, prima di passare alla decisione.

g) Subattergato. § 52. L'evasione in forma di *subattergato* sarà usata nei seguenti casi:

a) Per la redestinazione dell'udienza o la negativa della medesima.

b) Per l'introduzione della procedura in iscritto.

c) Sopra l'ispezione di documenti originali presa giudizialmente.

d) Per l'introduzione di nuove prove.

e) Pel permesso di soggiungere la conclusionale.

f) Sopra un giuramento prestato da una parte.

g) Per le decisioni di punti incidenti, non che per le intimazioni delle convenzioni giudiziali, qualora per la loro estensione non fossero piuttosto qualificate per la forma di apposito decreto.

§ 53. Per far uso del titolo di signore o signora verso le parti, le preture osserveranno quanto è prescritto ai tribunali collegiali.

A chi co pete il tit di signore signora.

Capitolo V.

Della spedizione ed intimazione.

§ 54. Eseguitosi dal pretore quanto è di sua incumbenza, deve consegnare gli atti e le minute delle spedizioni da farsi al cancelliere, il quale nota nel protocollo degli esibiti la data e qualità dell' evasione, ed ove non rimanga in atti la minuta, anche il suo sostanziale contenuto.

Consegn mento delle vasioni per spedizione.

§ 55. Gli scrittori dovranno trovarsi esattamente in cancelleria ogni giorno dalle ore nove di mattina fino alle tre pomeridiane, e prestarsi senza renitenza e con tutto lo zelo nell' eseguire i lavori dei quali verranno incaricati dal cancelliere. Nei giorni di domenica e feste di precetto, eccettuato il caso d' urgenza, basterà che uno o due degli scrittori si trovino nell' ufficio, ed in ciò dovranno essi alternare secondo l' ordine da determinarsi dal cancelliere.

Ore d' uffi per gli scr tori.

§ 56. Il cancelliere, dopo aver soddisfatto alle incumbenze del suo ufficio per ciò che riguarda le tasse e la carta bollata, farà eseguire la spedizione delle evasioni nella maniera seguente:

Modo di s dire e sott scrivere, *a*) rapporto;

Un *rapporto* avrà in fronte il titolo voluto dal § 46, sotto il tenore verrà apposta la data, e si sottoscriverà il pretore solo; al di fuori verrà rubricato in colonna, come ogni scrittura di parte,

cioè verrà indicata l'autorità a cui è diretto; poi verrà posta la parola *rapporto*, indi la pretura che lo innoltra, ed in poche parole l'oggetto su cui versa; finalmente verranno brevemente specificati gli atti che sono annessi, come dal formolario XXIII.

rmol. XXIII.

b) una nota;

§ 57. Una *nota* menzionata al § 47 avrà in fronte la parola *nota*, sotto il tenore si porrà: *L'imperiale regia pretura in* . . . . . , e la data, ed in fondo della prima pagina l'indirizzo a quella autorità a cui è rimessa. Anche nelle note sottoscriverassi soltanto il pretore, come dal formolario XXIV.

rmol. XXIV.

) una requisoria; sen-iza, decre- ed editto;

§ 58. Nello spedire una *requisitoria*, una *sentenza* o un *decreto* si scriverà in fronte l'indirizzo a quello a cui viene rimesso, indi il tenore per esteso, sotto questo: *Dall'imperiale regia pretura in* . . . . . , e la data; finalmente si sottoscriverà in mezzo il pretore, e più abbasso a destra il cancelliere. Nella stessa guisa verranno sottoscritti anche gli editti.

§ 59. I rapporti e le note verranno chiusi in un foglio separato; le requisitorie poi, le sentenze e i decreti verranno chiusi col piegarli. Tutte queste spedizioni verranno sigillate col sigillo d'uffizio, e di fuori si noterà l'indirizzo ed il numero rispettivo dell'esibito.

§ 60. Ogni qual volta il pretore fosse ammalato o assente, in tutte le spedizioni menzionate ai §§ 57, 58 e 59 dovrà sottoscriversi quello che fa le sue veci, indicando però sempre il motivo colle parole: *Per malattia* o *assenza del signor pretore.*

d) un atter-to;

§ 61. Un *attergato* si scrive a tergo dell'istanza, qualunque sia il numero degli esemplari o delle rubriche presentate, e così sulle copie delle petizioni o istanze verbali fatte a senso del § 51. Venendo però restituito l'atto, e non avendo quindi corso l'intimazione alla parte contraria, basta che il decreto si scriva sopra l'istanza, comunque si restituiscano tutti gli esemplari o rubriche prodotte. Gli attergati portano la data: *Dall' imperiale regia*

pretura di ....., e sono firmati indistintamente dal pretore. Quelli coi quali si accorda l' esecuzione sono inoltre muniti del suggello giudiziale.

§ 62. Un *subattergato* verrà spedito come un attergato, cioè copiato a tergo del rispettivo atto sotto l' anteriore attergato, notandovi però sempre anche il numero del rispettivo protocollo d' udienza. *e*) un subattergato.

§. 63. Prima che venga sottoscritta qualunque spedizione, il cancelliere dovrà in unione di uno scrittore collazionare la copia colla minuta ed emendare gli errori che potessero essere incorsi nella copia. Anche il pretore o chi ne fa le veci dovrà rileggere la copia prima di sottoscriverla per accertarsi dell' esattezza de' suoi subalterni. Obbligo di rivedere le copie.

§ 64. Tostochè tutt' i pezzi da spedirsi, relativi ad un numero, sono copiati e sottoscritti, il cancelliere li riporterà indilatamente in uno dei fogli d' intimazione che si terranno approntati a stampa giusta il formolario XXV. Riportazione nei fogli d' intimazione. *Formol. XXV*

Non è necessario che la riportazione in questi fogli segua secondo l' ordine dei numeri, ma verrà fatta di mano in mano, tosto che una spedizione è approntata, e sopra un foglio verranno riportati più numeri secondo l' occorrenza e lo spazio.

§ 65. La riportazione si farà nella maniera seguente: nella prima colonna si noterà il numero dell' atto, e qualora la spedizione è un subattergato sopra un atto stato già anteriormente intimato, non si noterà il numero anteriore dell' esibito, ma quello che porta il subattergato; nella seconda colonna si noterà la data della evasione di questo numero; nella terza colonna la qualità dell' atto, come simplo, duplo, rubrica, editto, decreto, requisitoria, rapporto, ecc.; nella quarta colonna si noterà il nome di quello a cui deve intimarsi l' atto, e si dovrà aggiungere a proprie mani, ove il caso lo esige, ciò che sarà espresso nel decreto.

§ 66. Siccome questi fogli d'intimazione servir devono anche per giustificazione del cancelliere, che tutte le spedizioni ordinate nella rispettiva evasione sieno state eseguite, perciò dovranno in questi fogli riportarsi non solamente quelle spedizioni che devono essere intimate alle parti, ma anche gli editti da affiggersi, non che le requisitorie, note e rapporti, il di cui inoltramento alla rispettiva destinazione segue mediante la posta od altrimenti.

§ 67. Il cancelliere avrà cura che gli atti in affari contenziosi sieno riportati in fogli o mezzi fogli separati da quelli nei quali verranno riportati gli atti in affari non contenziosi, così pure avrà cura che sopra un foglio non vengano riportati esibiti in affari contenziosi più di quello che l'usciere secondo la distanza dei luoghi potrà intimare in una giornata.

Intimazione n affari contenziosi si fa lla controparte mediante il ursore.

§ 68. Tostochè uno o più fogli d'intimazione in affari contenziosi saranno approntati, il cancelliere consegnerà al rispettivo cursore i fogli medesimi, tutt'i pezzi da intimarsi alle parti, gli editti e tutto ciò che spedito viene ad altra autorità unitamente ai dupli che sono da restituirsi agl'istanti.

Doveri del ursore.

§ 69. Il cursore dovrà nello stesso giorno in cui riceve le spedizioni, e se ciò non fosse possibile, alla più lunga nel giorno susseguente, effettuare l'affissione degli editti nei luoghi a ciò stabiliti, e l'intimazione degli atti alle parti in conformità del prescritto dal regolamento del processo civile.

§ 70. Il cursore nell'intimare un atto ad una parte noterà sul fatto sopra l'atto medesimo immediatamente sotto l'attergato, e se fosse chiuso, sotto l'indirizzo il giorno, mese ed anno, la parola *intimato* ed il nome della parte a cui consegna, ed indi vi apporrà la sua sottoscrizione; farà poi che la parte a cui consegna l'atto noti di proprio pugno nel foglio d'intimazione nella rispettiva quinta

colonna in linea eguale del relativo nome la data del ricevimento e la sua sottoscrizione. Qualora la parte non potesse scrivere, il cursore dovrà chiamare un testimonio che sappia scrivere, e questi noterà la data, il nome del ricevente illetterato e la propria firma.

I pezzi rimessi al cursore per farne la consegna alla posta saranno dal medesimo consegnati all' ufficio postale senza indugio, facendo dal rispettivo impiegato attestare la consegna con notare nel foglio d'intimazione la data del ricevimento e il suo nome.

Dove si affiggono gli editti.

§ 71. Gli editti giudiziali si pubblicheranno sempre in due esemplari da affiggersi in due differenti luoghi; uno sarà affisso avanti la cancelleria, l' altro in un luogo pubblico della residenza della pretura ove per lo passato si usava affiggerli. Nel caso che l' editto concernesse una massa ereditaria o concorsuale, e che il domicilio del defunto o dell' oberato fosse in un comune soggetto bensì alla pretura, ma differente dal luogo della residenza giudiziale, si farà anche un terzo esemplare dell' editto, il quale verrà affisso in quel comune nel luogo ove soglionsi affiggere gli ordini delle autorità politiche. Così pure si farà un terzo esemplare dell' editto d'incanti se la cosa da subastarsi è fuori della residenza giudiziale, e questo sarà affisso nel comune ov' è situata la cosa. Ad istanza però della parte, o quando il pretore lo trovasse utile, si potrà formare anche un maggior numero di esemplari degli editti da essere affissi in luoghi differenti.

Cautele rispetto agli editti.

§ 72. Il cursore dovrà sopra ogni editto che affigge notare disotto, *affisso il* . . . . . ed il suo nome, e lo stesso dovrà notare anche nel foglio d' intimazione nella quinta colonna alla rispettiva linea. Affinchè poi gli editti affissi nel luogo pubblico della residenza giudiziale non vengano lacerati o levati, si avrà cura che in quel luogo sia fermata al muro una scansia chiusa con graticola di filo di ferro a chiave, nella quale possano essere

facilmente leggibili gli editti. Sarà poi incaricato un cursore di osservare di tempo in tempo se qualche editto sia stato lacerato o sottratto; nel qual caso egli dovrà tosto di ciò rendere avvertito il pretore, affinchè disporre possa prontamente l'affissione d'un altro esemplare. Scorso il termine d'un editto, il cursore lo dovrà levare e con breve rapporto produrlo al protocollo degli esibiti per essere indi conservato presso i rispettivi atti nell'archivio.

Inserzione degli editti nelle gazzette.

§ 73. Nei casi in cui la legge vuole che l'editto sia inserito anche nella pubblica gazzetta, il cancelliere ne farà fare una copia, la legalizzerà e la rimetterà al gazzettiere della provincia unitamente al solito importo per la stampa, da ripetersi dalla parte rispettiva, e ciò senza indugio, onde non pregiudicare la parte diffidata nel termine che per legge le compete. Nella stessa guisa si procederà nei casi nei quali o la parte chiedesse, o il pretore per l'importanza dell'affare trovasse opportuno che l'editto fosse inserito anche in altre gazzette dello stato.

Riproduzione del foglio di intimazione ed annotazioni sui dupli.

§ 74. Tostochè le intimazioni di un esibito sono fatte, il cursore noterà sul rispettivo duplo la data della seguita intimazione del simplo delle rubriche e delle citazioni dei testimonj, ed apporrà la sua firma. Eseguite tutte le intimazioni contenute in un foglio, il cursore riconsegnerà questo unitamente ai dupli al cancelliere, annotando sul foglio la data della riproduzione ed il suo nome. Il cancelliere poi rimarcherà sul rispettivo duplo, se è il caso, l'importo che la parte istante pagar deve pel viaggio del cursore fatto fuori del luogo della residenza giudiziale.

In affari contenziosi non si intima all'istante, ma questi deve levare in cancelleria il suo atto.

§ 75. Ogni parte, la quale in oggetti contenziosi ha fatto una petizione o istanza verbale o in iscritto, avrà cura di levare l'evasione nella cancelleria personalmente o mediante un terzo indicato nell'istanza. Del pari avrà essa cura di levare in cancelleria quelle spedizioni che a sua istanza

vengono, mediante la posta, rimesse ad altra parte. Ciò dovrà fare anche l'avvocato firmato sull'istanza personalmente o mediante un commesso da indicarsi previamente al cancelliere.

Presentandosi taluno di questi, il cancelliere noterà sul duplo il giorno in cui fu levato, e farà che il ricevente si sottoscriva sul foglio d'intimazione nella sesta colonna in corrispondente linea, notando la data del ricevimento; se il ricevente non sapesse scrivere, farà il cancelliere stesso tale notazione e si sottoscriverà. Affinchè poi gli affari non soffrano ritardo, e le parti non siano obbligate a fare inutili viaggi, si dovrà invigilare che le spedizioni ed intimazioni seguano con tutta sollecitudine, e che ogni parte istante possa ricevere in cancelleria il suo duplo alla più lunga l'ottavo giorno dal dì della presentazione; ben inteso che in affari d'urgenza si debba impiegare anche straordinaria sollecitudine.

L'istante deve far rimettere l'atto alla controparte mediante la posta.

§ 76. Essendo obbligo della parte di fare essa stessa rimettere mediante la posta alla controparte il rispettivo ordine, ne diviene da sè l'ulteriore obbligo di giustificare la seguitane regolare intimazione a sostegno de' suoi ulteriori relativi diritti.

Modo di avvertire gl' istanti di tali obblighi.

§ 77. Onde le parti non ignorino che ad esse incumbe di levare l'evasione di simili atti da esse fatti, e di farne eseguire mediante la posta l'intimazione alla controparte, è preciso dovere del pretore di rendere nota tale disposizione con farla affiggere e tenere sempre affissa avanti la porta della cancelleria, ed il cancelliere avrà in oltre la cura di avvertire a voce ogni parte che presenta un tale atto, dover essa levarne l'evasione nell'ottavo giorno, od anche prima in casi di urgenza.

La spedizione ed consegnamen

§ 78. Per evitare possibilmente in affari contenziosi i viaggi dei cursori e le spese delle parti,

della evasione dopo una udienza si fa sul momento se le parti sono presenti.

ed accelerare contemporaneamente l'andamento delle cause, dovrà il pretore procurare che dopo ciascuna udienza, la di cui evasione non porta estesa scritturazione, sia essa secondo il prescritto spedita e consegnata sul momento ad ambe le parti se sono presenti.

Le sentenze e decisioni s'intimano ad ambe le parti per mezzo del cursore.

§ 79. Le sentenze, non che quelle evasioni dei protocolli d'udienza le quali contengono una decisione di un punto controverso, quantunque siano fatte mediante un semplice subattergato, dovranno sempre essere intimate a ciascuna parte per mezzo del cursore, e si osserverà quanto è prescritto ai §§ 65 e 70. Qualora il cursore per eseguire tale intimazione debba andare fuori del luogo della residenza giudiziale, il cancelliere noterà sopra il rispettivo atto e sentenza quanto ciascuna parte pagar deve pel viaggio del cursore medesimo.

Per mezzo di chi si fa l'intimazione in affari non contenziosi.

§ 80. Le spedizioni in affari non contenziosi di eredità e di curandi, se l'intimazione deve seguire nel comune della risidenza giudiziale, verranno intimate col mezzo di un cursore della pretura come gli atti in oggetti contenziosi; qualora poi simili spedizioni debbano essere intimate fuori del comune della residenza (eccettuati i casi d'urgenza, nei quali l'intimazione si farà sempre per mezzo dei cursori della pretura), verranno intimate per mezzo dei cursori comunali rispettivi.

A tal fine verranno esse riportate nei fogli d'intimazione in conformità del § 65, e si dovrà aver cura che siano riportate comune per comune, cioè che sopra un foglio non siano notate se non quelle che riguardino parti domiciliate nello stesso comune. Eseguita tale riportazione, si faranno affiggere gli editti nei luoghi della residenza giudiziale; le altre spedizioni poi e il terzo esemplare degli editti, in unione del relativo foglio d'intimazione, il cancelliere li rimetterà sotto sigillo nell'incontro dei soliti viaggi dei cursori comunali

al rispettivo agente comunale, unendovi la ricerca, la di cui modula si terrà approntata a stampa secondo il formolario XXVI, di volere mediante il proprio cursore comunale far eseguire l' intimazione di ciascun decreto alla rispettiva parte, e l' affissione degli editti nel solito luogo del suo comune; di annotare indi nel foglio d' intimazione presso ogni pezzo nell' apposita colonna la data della seguita intimazione ed affissione, di apporvi alla fine in conferma la sua sottoscrizione, e di rimandare sollecitamente il foglio medesimo sotto sigillo. Per prevenire poi al possibile ritardo nelle intimazioni mediante i cursori comunali, il cancelliere terrà una memoria dei fogli d' intimazione spediti agli agenti comunali, e qualora questi non ritornino entro giorni otto i fogli medesimi col certificato delle eseguite intimazioni, li solleciterà con apposita requisitoria, ed in caso di ulteriore ritardo lo insinuerà al pretore, affinchè possa far costringere dalla competente superiore autorità il trascurato agente comunale al disimpegno delle sue incumbenze.

Formol. XXVI

§ 81. Per questa intimazione mediante i cursori comunali non ha luogo verun pagamento, ma per premiare i diligenti cursori si avrà pei medesimi particolare riguardo al caso di una vacanza del posto di cursore presso una pretura.

§ 82. Il cancelliere di volta in volta che riceverà di ritorno un foglio d' intimazione sia dal cursore della pretura, sia dall' agente comunale, lo contrassegnerà in fronte con numero progressivo dal principio dell' anno sino alla fine, e tutti questi fogli verranno conservati uniti nell' ufficio. Noterà pure di giorno in giorno indilatamente nel protocollo degli esibiti presso ciascun esibito nell' apposita colonna il numero del foglio dal quale apparisce la seguita intimazione o consegna in ufficio.

Conservazione dei fogli d' intimazione ed annotazione rispettiva nel protocollo degli esibiti.

Cosa sia da osservarsi rapporto alla posta.

§ 83. Rispetto ai pieghi i quali vengono dalle preture stesse consegnati alla posta, come pure rispetto a quelli che si ricevono dalla posta, oltre quanto fu quì prescritto, si osserverà quanto è stabilito dai regolamenti nel proposito. Qualora poi la pretura stessa deve spedire qualche requisitoria od altro atto in un luogo fuori del distretto giurisdizionale della pretura, con cui non vi ha comunicazione postale, si dovrà ciò eseguire con quello stesso mezzo di cui si serve il commissario distrettuale, o in difetto per mezzo di un messo a spese della parte rispettiva.

Cautele nel rilasciare una copia dimandata.

§ 84. Quando una parte desidera di avere copia di qualche atto esistente nell' ufficio, nei casi ove la legge non prescrive di chiederla con apposita istanza, la medesima s' insinuerà sempre presso il cancelliere; questi terrà un apposito libro di memoria secondo il formolario XXVII. Nella prima colonna si porrà il numero progressivo, nella seconda la data della richiesta, nella terza il nome del chiedente, nella quarta l' atto di cui si dimanda la copia.

Formolario XXVII.

Tale memoria si esibirà subito che può farsi al pretore, il quale non trovando motivo di denegare la copia apporrà nella quinta colonna il suo *fiat* e la firma, e senza tale assenso del pretore non sarà mai lecito di rilasciare copia alcuna, eccettuati i casi ove la legge o un apposito decreto del pretore accorda espressamente di dar copia a richiesta. Riportato tale assenso, il cancelliere farà approntare sollecitamente la copia, vi noterà indi in calce della medesima l' importo della competenza ed il suo nome, e la consegnerà al richiedente, notando nell' ultima colonna la data del rilascio e l' importo della competenza.

Capitolo VI.

Della custodia degli atti nell' archivio.

§ 85. Tutte le scritture e carte presentate, le quali a tenore dell' evasione non vengono rimesse nuovamente a qualche parte o autorità, e tutti gli atti giudiziali devono essere conservati nell' archivio. Questo è affidato, oltre le altre incumbenze, al cancelliere, a cui verrà a tal uopo assegnata un' apposita stanza fornita di scansie, ben sicura e comunicante colla cancelleria, sulla quale egli deve invigilare. Cosa appartiene all' archivio e ne ha l' incumbenza.

§ 86. Tutti gli atti nell' archivio verranno conservati per esteso senza piegatura. I medesimi saranno ripartiti in *sezioni* da indicarsi con letteré majuscole dell' alfabeto, in *fascicoli* da marcarsi con numeri romani, e in *involti* da segnarsi con numeri arabici. Ripartizione degli atti:

§ 87. La ripartizione in sezioni deve farsi secondo le materie, e sarà presso a poco la seguente: *a*) In sezioni

a) Normali, cioè tutte le superiori risoluzioni direttive, siano le medesime pervenute in istampa od in iscritto.

b) Gli atti riguardanti in ispecialità la pretura, il suo personale e locale.

c) I processi tanto verbali, quanto in iscritto.

d) I processi edittali ossia di concorso.

e) Le ventilazioni ossia procedure di eredità.

f) Le curatele.

g) Le requisitorie pervenute alla pretura da altre autorità giudiziarie in affari pendenti presso le medesime, e gli atti relativi.

h) Affari miscellanei.

§ 88. Gli atti appartenenti ad una sezione verranno uniti in fascicoli. Si comincia col fascicolo 1.°, e quando questo è divenuto a sufficienza voluminoso, per essere agevolmente maneggiato, o *b*) In fascicoli

quando si prevede che per le carte che vi possono in seguito venir riposte nei contenutivi involti, possa divenire soverchio, si formerà un secondo fascicolo, e così successivamente. Essendo agevole a prevedersi che gli atti relativi ad un concorso saranno sufficienti per un fascicolo, così nella sezione *D* verrà per ogni concorso destinato un fascicolo solo.

§ 89. Ogni fascicolo avrà disopra un cartone della grandezza di un foglio, ed altro simile cartone disotto, e le carte riposte fra questi due cartoni verranno conservate insieme mediante una fettuccia forte fornita di una fibbietta. Ogni fascicolo verrà contrassegnato sul cartone disopra coll' anno, colla lettera indicante la sezione e col numero romano del fascicolo, e ciò in scrittura grande; disotto poi i contenutivi numeri degli atti o degl' involti rispettivi, indicando il primo numero contenuto e l' ultimo. Nel formolario XXVIII vi sono degli esempi.

Formolario XXVIII.

c) In involti.

§ 90. Gl' involti si adoperano solamente per le sezioni *C*, *D*, *E*, *F*. Un involto consiste in un foglio di carta bianca, nel quale verranno riposti tutti gli atti corsi in un processo o concorso per un' eredità o curatela. Sull' involto verrà pure scritto di fuori l' anno, la lettera della sezione, il numero del fascicolo ed il numero arabico dell' involto medesimo. Si noterà pei processi il nome delle parti e l' oggetto della controversia; pei concorsi si scriveranno sul primo involto le parole: *Atti officiosi del concorso N. N.*, e sugli altri il nome del creditore insinuante e l' oggetto della pretesa; per le ventilazioni di eredità il nome del defunto, e per le curatele il nome del curando; e se vi avranno più pupilli o curandi figli dello stesso genitore, si scriverà: *Figli minori di N. N.*

Ogni involto verrà legato in croce con uno spago o filo, acciò nulla possa perdersi.

§ 91. Ogni atto e foglio di evasione che appartiene ad una delle sezioni *A*, *B*, *G* ed *H* verrà contrassegnato a tergo coll' anno, lettera di sezione e fascicolo, ed inoltre con un numero arabico progressivo per ciascuna sezione, acciocchè ogni esibito abbia un proprio numero dell' archivio, onde poterlo con facilità riporre al suo sito quando siasi adoperato. Se un esibito avrà degli allegati, si noterà su quello quanti allegati vi siano uniti, e ciascuno di questi dovrà essere marcato a tergo col numero dell' esibito. Modo contrassegn gli atti.

§ 92. Ogni atto e foglio di evasione spettante ad un processo, concorso, eredità o curatela verrà pure a tergo marcato coll' anno, lettera di sezione, numero del fascicolo e quello dell' involto in cui va riposto.

§ 93. Al principio d' ogni anno si formeranno per ogni sezione nuovi fascicoli ed involti, non però pei processi e concorsi, per le ventilazioni di eredità e le curatele che avessero avuto principio in un anno antecedente, giacchè tutti gli atti spettanti ad uno di questi affari devono essere riposti nel fascicolo ed involto rispettivo di quell' anno in cui ebbero principio. Ogni a si formerà nuovi fasci ed involti.

§ 94. Ogni anno si formerà un registro e rispettivamente un repertorio per tutti gli atti di quell' anno che perverranno all'archivio. Questo registro consisterà in tanti quinternetti quante sono le lettere dell' alfabeto. Questi quinternetti saranno formati di fogli stampati colle colonne apparenti dal formolario XXIX, e per ciascuno si prenderà l' occorrente quantità di fogli. Ogni quinternetto porterà alla parte destra una delle lettere dell' alfabeto, e tutti verranno provvisoriamente uniti insieme in modo che tutte le lettere alfabetiche alla parte destra siano visibili; finito l' anno, verranno tutti i quinternetti legati in un formale libro. Registr repertorio nerale. *Formol XXIX.*

Modo di registrare gli atti.

§ 95. Nel registrare gli atti in questo repertorio si osserverà la regola che ciascun atto venga riportato sotto la lettera iniziativa di una o più denominazioni che valgano ad indicare l'oggetto su cui versa l'atto.

§ 96. Quindi tutti gli atti appartenenti alla sezione *A* verranno riportati nel quinternetto marcato colla lettera *N* sotto la partita *Normali*, e ciò specificatamente notando nella prima colonna l'oggetto della risoluzione, e nelle altre colonne la lettera della sezione *A*, il fascicolo, il numero dell'archivio, e finalmente il numero dell'esibito.

§ 97. Nella stessa guisa verranno riportati gli atti della sezione *B* risguardanti in ispecialità la pretura sotto la lettera *P* nella partita generale *Pretura*, quelli della sezione *C* sotto la lettera *R* nella generale partita *Requisitorie*, e finalmente quelli della sezione *H* sotto la lettera *M* nella partita *Miscellanee*. Inoltre ciascun pezzo appartenente ad una di queste tre sezioni verrà riportato anche sotto la lettera iniziativa del nome di ciascuna parte a cui risguarda, ovvero sotto la lettera dell'oggetto su cui versa; per es. cancelleria ecc. Gli atti di queste tre sezioni che riguardano lo stesso oggetto o la stessa persona non occorrerà di registrarli specificamente sotto la lettera del nome ed oggetto, ma basterà di notare presso la partita anteriore nelle ultime colonne il fascicolo ed il numero dell'archivio e dell'esibito dei nuovi atti.

§ 98. Per ogni processo verrà nel repertorio aperta una partita sotto la lettera iniziativa del nome degli attori, notando il nome degli attori medesimi, dei rei e l'oggetto della controversia. A tale partita si noterà nelle rispettive colonne la lettera della sezione, il fascicolo ed il numero dell'involto rispettivo, e nell'ultima colonna il numero degli esibiti, di tutti gli atti di quell'anno appartenenti allo stesso processo. Sotto la lettera iniziativa del

nome dei rei si noterà pure il nome di questi e degli attori, e l'oggetto della controversia; quì però non si registreranno i numeri degli atti, ma si riporterà semplicemente al nome degli attori, per esempio, vedi N. N.

§ 99. Istessamente verrà per ogni concorso aperta nel repertorio una partita sotto la lettera iniziativa del nome dell'oberato, ed a tale partita si noteranno tutti gli atti ufficiosi relativi al concorso; pei processi liquidatorj e di priorità si opererà come per gli altri processi.

§ 100. Nella stessa guisa si aprirà nel repertorio una partita per ogni ventilazione di eredità e per ogni curatela sotto la lettera iniziativa del nome del defunto o del curando, secondo la soprascritta dell'involto, ed a tale partita si registreranno tutti gli atti relativi alla eredità o curatela medesima.

§ 101. Quando un processo, un concorso, una ventilazione di eredità o una curatela continua nel successivo anno, nel registrare nel repertorio dell'anno corrente il primo atto relativo si noterà nelle rispettive colonne l'anno, la lettera di sezione, il fascicolo e l'involto ove si trovano riposti gli atti anteriori, e nell'ultima colonna il numero degli esibiti del corrente anno.

Cautele da osservarsi rapporto alla custodia de' testamenti ed altri originali documenti.

§ 102. Dovendosi usare speciale cautela per la sicura custodia dei testamenti originali e di altri originali documenti d'importanza che restano presso la pretura, tali documenti originali verranno riposti tutti uniti in un apposito fascicolo e contrassegnati con numero progressivo senza interruzione per più anni, e tale fascicolo verrà dal cancelliere custodito gelosamente sotto chiave in un armadio nell'archivio. Nel fascicolo ed involto ove esistono gli atti relativi a simile documento, in luogo di questo si porrà un foglio di memoria indicante il numero col quale è contrassegnato il documento originale nell'apposito fascicolo.

Sollecitudine nel registrare gli atti.

§ 103. Gli atti dovranno essere riposti nell' archivio e registrati nel modo surriferito con tutta sollecitudine, in modo che ciò sia eseguito alla più lunga il terzo giorno dopo seguita la spedizione ossia consegna per l' intimazione.

Indice delle normali.

§ 104. Oltre il registro o repertorio generale, di cui si parlò fin quì, verrà tenuto per le normali un separato apposito indice alfabetico, nel quale ogni risoluzione direttiva verrà riportata sotto le diverse denominazioni principali che valgano ad indicarla, annotandovi ogni volta l' anno, fascicolo e numero sotto il quale si trova nell' archivio. Non è necessario di rinnovare quest' indice ogni anno; lo stesso può servire per più anni fino a che può essere agevolmente maneggiato.

Modo di consegnare dall' archivio qualche atto.

§ 105. Gli atti dell' archivio non possono essere consegnati a verun individuo della pretura senza assenso del pretore. Levandosi un atto o un intiero involto da un fascicolo, vi si mette in questo un foglio vuoto coll' annotazione del numero rispettivo e del nome di quello a cui fu consegnato. Il cancelliere terrà un' esatta annotazione degli atti che avrà consegnati, e venendo restituiti, ne farà subito la corrispondente cancellazione.

Cura per ricevere gli atti consegnati.

§ 106. Venendo quegli che ha ricevuto degli atti traslocato altrove, si avrà cura di ripetere gli atti presso lui esistenti; così pure in caso della di lui morte si emetteranno le opportune disposizioni onde non vada perduto o venga divulgato qualche atto.

Capitolo VII.

Del modo di tenere le udienze giudiziali.

Località per le udienze.

§ 107. Tutte le udienze che saranno state destinate tanto per la trattazione verbale in affari contenziosi, quanto in altri affari giudiziali, verranno sempre tenute alla presenza del pretore,

o di chi ne fa le veci, e di un attuario. Per mantenere il buon ordine e la dovuta decenza il pretore disporrà, se mai è possibile, che per lo meno uno dei cursori si trovi presente in ufficio ogni giorno di udienza. Il cursore starà in un' anticamera, e nella stessa dovranno le parti attendere la loro chiamata.

Nota dell udienze destinate.

§ 108. Ogni udienza verrà tenuta nell' ora per la quale fu destinata; ed a fine di evitare che non siano destinate per una giornata più udienze di quello che possono essere assunte dalle ore 9 di mattina sino alle ore 3 pomeridiane, il pretore farà tenere dall' attuario una nota di tutte le udienze destinate, nella quale di mano in mano sotto ciascun giorno si noterà il numero del decreto, il nome delle parti, in succinto l' oggetto della udienza e l' ora per la quale fu destinata, come dal formolario XXX. *Formol. XX*

Ordine chiamare parti.

§ 109. Si faranno mediante il cursore chiamare le parti secondo l' ora e l' ordine con cui furono deputate le udienze; qualora non fossero presenti ambe le parti, si chiameranno le seguenti. Spirata l' ora fissata, si chiameranno un' altra volta le parti destinate per quella, e se nessuna fosse presente, ma ambe le parti si presentassero dopo l' ora destinata, dovranno, per essere sentite, aspettare sino a che tutte le altre udienze siano terminate; ben inteso però che non si potrà mai ammettere una parte ad accusare all'altra la contumacia se quella non si sarà presentata in giudizio entro l' ora destinata.

Forma de protocollo d'u dienza.

§ 110. Per ciascun affare giudiziale sul quale fu destinata udienza verrà tenuto un apposito protocollo d' udienza piegato a colonna; in testa verrà indicata la pretura, il giorno, il nome del pretore e dell' attuario; indi per esteso il nome delle parti e l' oggetto dell' udienza; poi si noteranno le parti comparse, cioè se una parte è comparsa in persona ovvero per mezzo di un mandatario, dimettendo

la prescritta procura. Nella colonna sinistra si scriveranno le deduzioni dell' attore o istante, nella destra quelle della controparte; in fine si sottoscriverà ciascuna parte, l'avvocato, il pretore e l' attuario, come dal formolario XXXI. Avvenendo che nel medesimo affare sieno destinate successivamente più udienze, tutte verranno estese in continuazione nel medesimo protocollo della prima relativa udienza.

Formolario XXXI.

Quando alla udienza si debba tentare un componimento.

§ 111. Quando si dovrà tenere l' udienza sopra una petizione, rispetto alla quale l'attore in forza del § 13 non aveva l' obbligo di citare previamente la controparte per la conciliazione, il pretore dovrà prima di tutto tentare d'indurre le parti ad un componimento amichevole, osservando il prescritto nel § 6, e se ciò non gli riesce, ne dovrà fare menzione nel protocollo.

Come le parti esporre debbano all' udienza le loro ragioni, e relativi doveri del pretore.

§ 112. Alle parti, siano esse comparse sole, o siano esse rappresentate da un terzo o da un avvocato, è permesso di dettare da sè all'attuário il fatto e le principali sue circostanze di parola in parola succintamente il più che sia possibile, e di farsi anco preleggere quanto fu scritto; ma il restante della trattazione, cioè le ragioni ed argomentazioni, sarà dalle parti o loro avvocati addotto soltanto a voce, poscia assunto brevemente ed in succinto nel protocollo dell' udienza. Non sarà quindi in nessun caso permesso alle parti o loro avvocati in un processo verbale di dimettere ed allegare in iscritto al protocollo le loro deduzioni.

Si dovrà invigilare che tale prescrizione sia sempre scrupolosamente osservata; perciò trovando il rispettivo tribunale d'appello negli atti che gli perverranno, che il pretore sia stato in ciò trascurato, lo dovrà di volta in volta riprendere, e, occorrendo, anche multare.

§ 113. Quando una o l'altra delle parti si riporta alle deposizioni di testimonj, e nei casi ove pel regolamento del processo civile incumbe al

giudice di chiamare i testimonj all'udienza per sentirli a voce, oppure d'ingiungere alla rispettiva parte di produrre le attestazioni in iscritto, il pretore dovrà, se ciò non si può eseguire subito, redestinare l'udienza mediante subattergato a breve giornata, e far citare al caso per quella i testimonj nello stesso modo con cui si pratica la citazione nei casi di formale esame di testimonj.

Specifica degli atti dimessi in un processo verbale.

§ 114. Nella udienza in cui si chiude l'attitazione, sia che debba sortire la decisione mediante sentenza, ovvero mediante decreto o subattergato, dovranno le parti dimettere i rispettivi loro atti ed allegati, e questi verranno specificati in calce del protocollo avanti le sottoscrizioni, cioè quelli dimessi dalla parte attrice nella colonna sinistra, e quelli del reo convenuto nella colonna destra nel modo prescritto pei rotoli degli atti, come dal formolario XXXII. *Form. XXXII.*

Il protocollo d'udienza si riporta in quello degli esibiti.

§ 115. Ogni protocollo d'udienza, tostochè sia sottoscritto, verrà rimesso al protocollo degli esibiti; e riportata nel medesimo ciascuna udienza, verrà in fianco di questa notata la data ed il nuovo numero degli esibiti.

Capitolo VIII.

Del modo di assumere i giuramenti.

Quando chi assume giuramenti.

§ 116. I giuramenti, tanto quelli d'ufficio da prestarsi da un impiegato subalterno della pretura, quanto quelli da assumersi da una parte in causa, ovvero da un testimonio in caso della prova sommaria per testimonj, verranno assunti sempre nelle ore antimeridiane dal pretore, o da chi ne fa le veci, assistito da un attuario; si formerà un protocollo come per ogni altra udienza; nel medesimo verrà estesa la formola del giuramento nelle precise parole con cui dovrà prestarsi.

Spiegazione della formola di giuramento.

§ 117. Il pretore dovrà preleggere a quello che deve giurare a chiara voce la formola estesa, fargli presente con chiarezza e precisione tutte le circostanze da giurarsi nel vero loro aspetto, e poi interrogarlo se ben comprenda ciò che dovrà giurare, ed avvertirà che non permettasi al giurante alcuna restrizione mentale, alterazione del senso delle parole od ambiguità.

Ammonizione da farsi al giurante.

§ 118. Il pretore farà indi al giurante una seria ammonizione sull'importanza del giuramento, come atto religioso, richiamandogli al pensiero nel modo il più energico i riguardi che aver deve alla onniscienza, onnipotenza ed infinita giustizia di Dio, e alla somma gravità dello spergiuro, facendogli in pari tempo risovvenire che, onde sperare da Dio perdono, rendesi indispensabile non solo di ritrattare il falso giuramento, ma ben anche di risarcire pienamente il danno che ad altri ne fosse derivato.

§ 119. Finalmente si diffiderà il giurante espressamente della pena stabilita dal codice penale contro il falso giuramento, ed esorterassi con prudente zelo di non macchiarsi d'uno spergiuro.

Formalità nel giurare.

§ 120. Dopo tali avvertimenti, dichiarando la parte di voler giurare, si passerà all'effettiva assunzione del giuramento a norma del regolamento del processo civile. Il pretore preleggerà a chiara voce la formola del giuramento, che dal giurante si dovrà ripetere di parola in parola. Durante la prestazione del giuramento tutte le persone ivi esistenti dovranno stare in piedi colla riverenza dovuta a tale atto di religione ed osservare rigoroso silenzio.

Assunzione del giuramento di un ebreo.

§ 121. Quando il giuramento dovrà prestarsi da un ebreo, si osserverà quanto è prescritto ai precedenti §§ 117 e 119 rispetto alla spiegazione del tenore ed all'avvertimento delle pene stabilite dalla

legge contro lo spergiuro; l'assunzione poi del giuramento si farà nel modo seguente:

§ 122. Si presenterà all'ebreo il codice giudaico, cioè il torah, di cui ciascuna pretura sarà provveduta; il pretore gli dirigerà indi le seguenti parole: *Io vi scongiuro avanti Dio l'unico, onniscio e onnipotente, creatore del cielo e della terra, che ha dato le sue leggi a Mosè sopra il monte Sinai, affinchè voi mi diciate con verità se questo sia il libro sul quale un ebreo può e deve prestare ad un cristiano o ad un ebreo un legale e valido giuramento.*

§ 123. Qualora l'ebreo non sapesse leggere, si dovrà sospendere la funzione, dandogli l'ordine di condurre seco un intelligente individuo della sua religione, il quale sappia leggere e possa dargli ogni opportuno schiarimento. S'egli poi conferma essere il libro realmente il torah, il pretore proseguirà a dirgli: Sappiate che noi cristiani adoriamo quello stesso Iddio unico, onniscio ed onnipotente, creatore del cielo e della terra, che voi adorate, e che non riconosciamo alcun'altra divinità; io vi dico ciò perchè non crediate di essere scusato avanti il vostro Dio, qualora voi deponeste un falso giuramento sul motivo di averlo deposto avanti i cristiani, che voi tenete per idolatri; io vi avverto perciò che siete in obbligo di fare un vero e legale giuramento avanti di noi, che adoriamo un Dio unico, onniscio ed onnipotente, come v'insegna la vostra religione e legge, ove sta scritto, qualmente i capi (*nessum*) del popolo israelitico erano obbligati ad osservare quanto avevano giurato agli uomini di Giscion, quantunque essi servissero a dei stranieri. Io vi dimando perciò un'altra volta: Credete voi offendere Iddio onnipotente, qualora voi deponeste in questo luogo un falso e doloso giuramento?

§ 124. Affermando l'ebreo tale domanda, si continuerà a dirgli: Io vi domando dunque ulteriormente, se con matura riflessione, deliberatamente, senza dolo e frode, senza riserva mentale intorno al senso delle parole, senza interna contraddizione al giuramento che proferirete, e senza avere prima avanti chi che sia protestato in contrario e dichiarato lo stesso giuramento invalido, voi intendiate ora invocare Iddio unico, onniscio e onnipotente in testimonio della verità di ciò che vi è stato poc'anzi letto e proposto.

§ 125. Se anche ciò viene affermato, si aprirà il torah al capitolo 26 del libro terzo di Mosè nel levitico, e si ordinerà all'ebreo di coprirsi il capo, di porre la mano destra sino alla palma sul verso 14 e seguente del detto capitolo, e di pronunciare le seguenti parole, che il pretore gli preleggerà:

Adonai, Dio unico onnipotente, signore di tutti i re, eterno Dio de' miei padri, che hai dato la santa legge, io invoco il tuo nome santo e ineffabile in testimonio, e la tua onnipotenza in giudice a conferma del giuramento che sono per deporre; e qualora io giurassi falsamente e fraudolentemente; che io sia privato di tutte le promesse che hai fatte a quelli che osservano i tuoi comandamenti, e cadano sopra di me tutte le pene e maledizioni che Iddio ha poste nella legge e al verso che io quì tocco sopra gli abbominevoli delitti che vi sono espressi. Qualora le mie labbra in questo giuramento sieno dolose, e falso il mio cuore, che la mia anima e il mio corpo non abbiano parte alcuna alla promissione che Iddio ci ha fatta, e che io sia escluso intieramente dalla redenzione del Messia e dal possedimento promesso della terra santa; io prometto inoltre ed assicuro avanti Iddio eterno ed ineffabile che sopra questo giuramento io non chiederò mai, nè accetterò da alcun ebreo od altro

uomo qualsivoglia dichiarazione, interpretazione, liberazione o condonazione.

§ 126. Dopo di ciò seguirà la formola del giuramento, che dovrà estendersi secondo le circostanze dell'oggetto sul quale si dovrà giurare; il pretore la preleggerà, e l'ebreo nell'anteriore posizione la ripeterà di parola in parola come segue:

« Io N. giuro per Iddio vivente che ha creato il cielo e la terra, che in fede della pura verità e senza mischianza od uso di qualunque frode, dolo o simulazione, come pure senza riguardo a qualsivoglia regalo, ricompensa, invidia, odio, amicizia o inimicizia, nè per qualunque altro fine che fosse diretto a sopprimere la verità e la giustizia, io possa affermare che ecc. ecc. (quì s'inserirà la formola del giuramento); e se io giurassi falsamente, ch'io sia eternamente maledetto, e cadano sopra di me ed i miei figli tutte le maledizioni che sono scritte nel torah, e che io non abbia da sperare da Dio ineffabile, che ha creato il mondo, alcun ajuto ne' miei affari, nè alcun salvamento in tutte le mie angustie. Se però ho affermato il vero, mi ajuti Adonai, vero ed unico Iddio, il cui nome ineffabile sia lodato. »

Quando debba indugiare coll' assunzione.

§ 127. Se nell'ora destinata per assumere un giuramento non fossero per anco presenti le parti che furono diffidate ad intervenire per veder giurare, si aspetterà coll'assunzione sino a che scorsa sia l'ora prefissa.

Come si chiude il protocollo dopo assunto il giuramento.

§ 128. Prestato il giuramento, si noterà nel protocollo sotto la formola che alla parte sia stata fatta la prescritta ammonizione sul giuramento, e che essa lo abbia prestato; indi si sottoscriverà la parte giurante, o, non sapendo scrivere, vi porrà un segno di sua mano, e si sottoscriveranno il pretore e l'attuario; e così compiuto il protocollo, verrà questo riportato nel protocollo degli esibiti come ogni altro protocollo d'udienza.

Capitolo IX.

Del modo di assumere gli esami dei testimonj.

Modo di citare i testimonj.

§ 129. Quando, a norma del regolamento del processo civile, sarà il caso di assumere l'esame di testimonj i quali sono soggetti alla giurisdizione della pretura, si dovrà, nell'incontro che destinata viene all'uopo la giornata ed ora, ordinare anche che i testimonj vi siano chiamati; il cancelliere nello spedire il decreto relativo all'esame estenderà per ciascun testimonio una cedola di citazione, nella quale gli verrà ordinato di comparire infallantemente nella destinata giornata ed ora per essere esaminato come testimonio.

Forma del protocollo dell'esame, ed assunzione del giuramento dei testimonj.

§ 130. L'esame verrà assunto dal pretore, o da chi ne fa le veci, assistito da un attuario. Le deposizioni di tutt'i testimonj da esaminarsi nella medesima causa verranno scritte in un solo protocollo, questo dovrà contenere in fronte l'indicazione della pretura, la data, le parole *protocollo d'esame di testimonj*, le parti litiganti, l'oggetto della controversia, e la data e il numero del decreto col quale fu destinata la giornata, indi il nome di quelli che sono presenti, cioè a sinistra quello del pretore e dell'attuario, a destra quello dei testimonj comparsi, e poi quello della parte in causa, la quale fosse intervenuta per veder giurare. In seguito, previa l'annotazione di essere stata dal pretore fatta a ciascun testimonio la prescritta esortazione sull'importanza del giuramento e gravità dello spergiuro (quale esortazione si farà nella stessa guisa come fu prescritto nel capitolo antecedente per l'assunzione dei giuramenti), si estenderà la prescritta formola del giuramento da prestarsi. Prestato questo da ciascun testimonio, si faranno allontanare tutti gli astanti e si passerà all'esame di ciascun testimonio da solo a solo.

§ 131. Le deposizioni verranno assunte dietro quanto prescrive il regolamento del processo civile, premettendo gl' interrogatorj generali agli articoli probatoriali e relativi interrogatorj speciali. Nella colonna sinistra si noteranno le dimande, e nella destra le risposte. Non è necessario di scrivere per esteso le dimande, bastando di annotare il numero rispettivo degl' interrogatorj generali, degli articoli probatoriali e degl' interrogatorj speciali, giacchè gli articoli ed interrogatorj speciali devono essere annessi al protocollo. Si osserverà poi esattamente il regolamento del processo civile anche in quella parte in cui prescrive di proporre gl' interrogatorj speciali subito dopo l' articolo probatoriale a cui si riferiscono. Terminato l' esame, si noterà in calce il rimarco di essere stato imposto al testimonio di non palesare le sue deposizioni ad alcuno sino a che siano pubblicate in giudizio; poi si sottoscriverà il deponente, come prescrive il regolamento del processo civile. Se il protocollo consiste in più fogli, dovranno questi tutti essere uniti insieme con filo o cordicella, e fermate le due estremità con cera di Spagna e col sigillo d' ufficio.

Ordine nello scrivere le dimande e le risposte.

§ 132. Siccome nel momento in cui si assumono le deposizioni dei testimonj non è il tempo di conoscere sulla forza della prova, così s' intende da sè che l' esame debba essere del tutto compiuto, quand' anche il testimonio risultasse inabile o vizioso.

L' esame deve essere compiuto, quand' anche il testimonio risultasse inabile o vizioso.

§ 133. Gli esami devranno sempre assumersi in idioma italiano; perciò qualora il testimonio non sapesse parlare italiano, ed il pretore e l' attuario conoscessero la lingua del testimonio, ogni domanda verrà scritta nel protocollo in lingua italiana, e poi in quella del testimonio, ed ogni risposta verrà pure scritta nella lingua del testimonio, e poi tradotta nello stesso protocollo in idioma italiano. Se poi il pretore e l' attuario non sapessero la lingua del

Gli esami devono assumersi sempre in idioma italiano.

testimonio, si assumerà l'esame mediante un interprete, osservando in ciò quanto per tali casi è prescritto nella parte prima del codice penale al § 356.

Contegno da osservarsi in caso che un testimonio non fosse comparso.

§ 134. Qualora uno o l'altro dei testimonj chiamati non fosse comparso, cosicchè l'esame non potesse essere terminato in quel giorno, il pretore riterrà presso di sè sotto chiave il protocollo assunto, e farà rinnovare la chiamata del mancante testimonio per altra giornata, aggiungendo all'occorrenza i prescritti mezzi coattivi, facendone avvertire anche le parti, onde possano comparire per veder giurare. Comparendo il testimonio nella redestinata giornata, si procederà nel modo sopra espresso all'esame, continuando a scrivere nello stesso protocollo.

Contegno da osservarsi in caso che l'esame possa essere pubblicato,

§ 135. Terminato intieramente l'esame, se questo è relativo ad un processo pendente appresso la pretura, verrà il medesimo rimesso subito al protocollo degli esibiti per esservi riportato, ed in evasione verrà ordinata la pubblicazione a norma di quanto prescrive il regolamento del processo civile.

ed in caso che non possa essere pubblicato.

§ 136. Qualora poi l'esame fosse stato assunto sopra requisitoria di altro giudice, oppure qualora il medesimo a senso del regolamento del processo civile non potesse per anco essere pubblicato, il protocollo d'esame verrà dal pretore sigillato in un involto, notando di fuori il nome dell'istante, quello della controparte, l'oggetto della controversia nella quale fu assunto, ed il numero della requisitoria o decreto; questo involto verrà rimesso al protocollo degli esibiti per esservi riportato, ed indi in caso di requisitoria verrà spedito al requirente giudice colla nota delle competenze da rimborsarsi; in caso poi l'esame appartenesse ad un processo pendente presso la pretura, verrà ordinato che il medesimo sia conservato sigillato nell'archivio fra gli atti rispettivi.

Capitolo X.

Della inrotulazione e della disrotulazione degli atti.

§ 137. Il rotolo degli atti preparati da una parte dovrà sempre essere riveduto e sottoscritto alla presenza del pretore o di chi ne fa le veci.

Modo di scrivere il rotolo in un processo iscritto.

§ 138. La petizione verrà contrassegnata col numero romano I, la risposta col n.° II, la replica col n.° III, e la duplica col IV; se vi sarà scrittura conclusionale e controconclusionale, quella riceverà il n.° V, e questa il n.° VI. Le istanze intermedie, cioè quelle che non sono una delle suindicate sei scritture di merito, per esempio le istanze per proroga, per ispezione di documenti originali, per l'introduzione di nuove prove, ecc., dovranno dalla rispettiva parte essere citate come allegati nella successiva scrittura di merito, ed in tal caso inrotulate come altri allegati. Ma se l'avvocato della parte avesse ommesso di ciò fare, dovranno ciò non ostante tutte le istanze intermedie essere sempre annesse al rotolo e contrassegnate come ogni altra scrittura col numero romano progressivo secondo l'ordine della presentazione. Il pretore dovrà rivedere attentamente gli allegati di ciascuna scrittura secondo l'ordine dei segni con cui saranno stati citati nelle scritture rispettive, e sopra ciascuno noterà al di fuori il numero romano della scrittura a cui appartiene; per esempio al n.° I *a*, *b*, *c*, ecc., al n.° II 1, 2, 3, ecc.; ciò che farà anche in caso di suballegati. Per maggior intelligenza è da ritenersi che gli allegati dell'attore dovranno essere segnati con lettere *A*, *B*, *C*, ecc. in ordine alfabetico, e quelli del reo convenuto con numeri arabici 1, 2, 3, ecc. affinchè si possa distinguere a primo sguardo quali allegati appartengono all'una o all'altra parte.

§ 139. Il rotolo si scriverà sopra foglio separato, in fronte si porrà la data, poi le parole *rotolo degli atti*, indi il processo rispettivo, indicando i nomi delle parti e l'oggetto della controversia. Il foglio verrà piegato in colonna, a sinistra si noteranno le scritture ed allegati dell'attore, a destra quelle del reo convenuto. Nel rotolo stesso si scriverà presso ogni scrittura l'occhietto, ossia in brevi accenti la qualità ed oggetto della medesima, ed il numero dell'esibito; così pure rispetto ad ogni allegato si noterà la denominazione del medesimo e la data, se ne ha. Compiuto in tal modo il rotolo, di cui viene annesso un formolario in XXXIII, vi si sottoscriverà ciascuna parte o il rispettivo avvocato, ed in mezzo il pretore e l'attuario. Tale rotolo verrà poi riportato nel protocollo degli esibiti come ogni altro protocollo d'udienza.

Formolario XXXIII.

Annotazione se un documento non viene dimesso, se viene dimesso anche l'originale, e se la dimissione è controversa.

§ 140. Se qualche documento citato nella scrittura non sarà stato presentato al rotolo, si dovrà nella scrittura al luogo ove viene citato notare dal pretore: *Non presentato*. Se qualche documento citato nella scrittura venisse bensì presentato al rotolo, ma non potesse dimettersi per non essere stato nel corso del processo comunicato alla controparte, il pretore dovrà annotare nella rispettiva scrittura al luogo ov'è citato: *Non dimesso per effetto d'intimazione*. Istessamente quando ambe le parti saranno d'accordo di non dimettere al rotolo un documento quantunque citato ed allegato in una delle scritture, si annoterà nella rispettiva scrittura al luogo ov'è citato: *Non dimesso per consenso di ambe le parti*. Se, oltre la copia di un documento allegata in una scrittura, viene presentato al rotolo anche il relativo originale, verrà questo contrassegnato come la copia allegata, e nel rotolo verrà a rincontro presso il rispettivo allegato notato: *Si dimette anche l'originale dell'allegato*. Finalmente nascendo controversia sulla dimissione d'un documento, questo

dovrà bensì riceversi nel rotolo, ma il pretore dovrà annotare nella rispettiva scrittura al luogo in cui viene citato: *La dimissione è controversa*; le rispettive ragioni però addotte da ciascuna parte verranno ricevute nel rispettivo protocollo dell'inrotulazione.

Modo d'inrotulare un processo in cui emanò già una sentenza interlocutoria.

§ 141. Quando si dovrà inrotulare un processo in cui è già emanata una sentenza interlocutoria per la prova ordinaria mediante testimonj, o per la prova mediante periti, il primo processo su cui emanò l'interlocutoria, sia egli in iscritto o verbale, verrà col rispettivo rotolo levato d'ufficio dall'archivio, ed annesso al nuovo rotolo come un solo numero contrassegnandolo con I, poi verrà dimessa una copia legalizzata della sentenza interlocutoria con II, indi l'istanza di adizione della prova, l'istanza con cui furono presentati gl'interrogatorj speciali, se vi esiste; si annetterà poscia d'ufficio l'originale protocollo d'esame de' testimonj o dell'assunta perizia, finalmente le scritture probatorie, come dal formolario XXXIV.

Form. XXXIV

Un processo in iscritto inrotulato in prima istanza non viene inrotulato in vista d'appello.

§ 142. Il rotolo formato in tal guisa sopra gli atti di un processo in iscritto in prima istanza rimane intatto anche per l'appellazione e revisione, nè si può formare altro rotolo; ma quando un simile processo vien inoltrato al tribunale d'appello, il cancelliere annoterà in calce del primo rotolo le scritture appellatorie, contrassegnandole nello stesso modo che quelle di prima istanza coi progressivi numeri romani; lo stesso si osserverà in caso di revisione.

Modo d'inrotulare un processo verbale quando inoltrato viene al tribunale d'appello.

§ 143. Quando un processo trattato verbalmente debb'essere inoltrato per la superiore decisione al tribunale d'appello, chiamate le parti sull'ultima scrittura appellatoria per l'inrotulazione degli atti, qualora esse non sono già comparse in giudizio per far assumere il gravame e la risposta appellatoria, il rotolo verrà formato nel modo seguente:

si segnerà col n.° I il processo verbale, notando tutte le date dei tenutisi protocolli che verranno dimessi d'ufficio in originale, nell'ultimo dei quali è già contenuta la specifica degli atti dimessi della parte in prima istanza; col n.° II si contrassegnerà l'interposizione d'appello, e così successivamente le scritture appellatorie; e nel resto si osserverà quanto è prescritto per gli altri rotoli, come dal formolario XXXV.

Formolario XXXV.

Qualora poi un tale processo dovesse in seguito passare in revisione, non si formerà un secondo rotolo, ma si osserverà il prescritto al § 142. Resta per altro fermo il prescritto dal regolamento del processo civile di annettere d'ufficio al rapporto accompagnatorio tanto in caso di appellazione, quanto in quello di revisione una copia legalizzata della sentenza di prima istanza e dei motivi rispettivi, quand'anche fosse stata dimessa dalle parti.

Disrotulazione e restituzione degli atti.

§ 144. Passata che sia in giudicato una sentenza definitiva, il pretore accorderà, ad istanza di una o dell'altra parte, la disrotulazione, e rispettivamente la riconsegna degli atti dimessi in causa, destinando a tal effetto giornata ed ora. La disrotulazione e la restituzione si farà alla presenza del cancelliere nel modo seguente: a ciascuna delle parti vengono restituite le scritture ed allegati avversarj da essa dimessi al rotolo; all'incontro i documenti originali che fossero stati inrotulati vengono restituiti alla parte che gli ha allegati. Lo stesso ha luogo anche nel processo verbale rispetto ai documenti stati dimessi al protocollo dell'ultima udienza.

La parte ricevente dovrà notare in calce del rotolo, o rispettivamente del protocollo verbale, d'aver ricevuto gli atti della controparte ed i proprj originali, se vi è il caso, e porre la data del ricevimento e la sua sottoscrizione; il rotolo poi o il protocollo verrà indi riposto nuovamente nell'archivio al rispettivo suo luogo. Qualora comparisce

una sola parte, si farà ciò non ostante nel modo suesposto la restituzione degli atti da essa provenienti, conservando gli altri nell' archivio sinchè l' altra parte comparisca a levarli.

Capitolo XI.

Del modo di porre in evidenza lo stato degli affari.

§ 145. Ogni pretore avrà cura di trovarsi in ogni tempo in grado di dimostrare in quale stato si trovino gli affari pendenti presso la pretura. A tal effetto, com' egli tener deve in forza del regolamento per le ventilazioni d' eredità e per le curatele appositi registri per queste, così dovrà egli avere anche un registro di tutti i processi civili pendenti presso la pretura, ed un altro pei processi edittali ossia di concorso. Di questi registri verrà incaricato l' individuo che fa le funzioni d' attuario.

Registri per porre in istato di evidenza gli affari.

§ 146. Il registro dei processi civili verrà tenuto secondo il formolario XXXVI.. In questo registro verrà riportato ciascun processo civile subito che fu definito mediante convenzione giudiziale, oppure subito che fu chiusa l' attitazione verbale, o inrotulato il processo. Se un processo fu deciso con sentenza interlocutoria, se lo considererà per finito; perciò venendo da una parte adita la prova ammessa con sentenza, ed assunto in fine il rotolo, si registrerà lo stesso processo una seconda volta.

Registro dei processi civili *Formolario XXXVI.*

§ 147. In questo registro si annoterà in seguito di mano in mano nell' ultima colonna il giorno in cui fu pronunciata la sentenza.

§ 148. Al principiar d' ogni anno si comincerà questo registro di nuovo; vi si riporteranno prima di tutto sotto l' annotazione: *Processi dell' anno passato* tutti quei processi che nell' anno antecedente furono chiusi o inrotulati, ma non decisi con sentenza. [illegible] seguito sotto l' annotazione: *Processi*

dell'anno corrente si riporteranno di mano in mano i nuovi processi.

Registro pei concorsi.

§ 149. Pei concorsi verrà tenuto, oltre il protocollo e i registri prescritti dal regolamento del processo civile, un registro generale secondo il formolario XXXVII. In questo verrà riportato con numero progressivo ciascun concorso divenuto pendente presso la pretura, e di mano in mano fatta esattamente l'annotazione nelle rispettive colonne. Anche questo registro verrà cominciato col principio d'ogni anno, riportandovi prima di tutto i concorsi che nell'anno antecedente non furono dichiarati per finiti, e poi quelli che divennero pendenti durante l'anno. Si avverte però che quelle liquidazioni per le quali formato viene apposito formale processo dovranno essere riportate anche nel registro prescritto al § 146 per tutti i processi civili.

Formolario XXXVII.

Si deve subordinare al tribunale d'appello, *a)* ogni trimestre un distinto prospetto dei processi chiusi o inrotulati, ma non per anco decisi; *For. XXXVIII.* *b)* ogni anno una tabella generale degli elaborati;

§ 150. Al principio d'ogni trimestre entro i primi otto giorni dovrà ogni pretura subordinare al superior tribunale d'appello un distinto prospetto di tutti i processi chiusi o inrotulati, ma non per anco decisi secondo il formolario XXXVIII, ed in esso verrà nell'ultima colonna spiegato in succinto il motivo per cui non fu possibile di pronunciare la sentenza.

§ 151. Oltre questi trimestrali prospetti, dovrà il pretore al principio di ogni anno, e precisamente entro il mese di gennajo, subordinare al superior tribunale d'appello in un col prospetto trimestrale dei processi per l'ultimo trimestre una tabella generale degli elaborati dell'anno antecedente secondo il formolario XXXIX. In questa tabella verrà indicata nelle rispettive colonne la quantità di tutti gli affari con somme numeriche. La tabella verrà formata colla scorta dei registri della pretura e sottoscritta dal pretore e dall'attuario, i quali risponderanno dell'esattezza.

Formolario XXXIX.

§ 152. A questa tabella degli elaborati verrà annessa, oltre il prospetto dei processi per l'ultimo trimestre, anche la tabella specifica sulle ventilazioni d'eredità prescritta dal regolamento per le ventilazioni d'eredità e curatele, non che una tabella specifica di tutti i concorsi rimasti alla fine dell'anno scorso tuttora pendenti secondo il formolario XL, nella qual tabella verrà nell'ultima colonna indicato succintamente in che stato trovisi ciascun concorso, e cosa ne abbia impedito il definimento.

Formolario XL.

§ 153. La presente istruzione riguarda solamente gli affari civili tanto contenziosi, quanto non contenziosi. Rispetto alle iniziative in affari criminali, e rispetto a quelle inquisizioni criminali, per l'assunzione delle quali il pretore fosse in singoli casi delegato dal tribunal criminale della provincia, egli terrà un separato registro, del quale al principio di ogni anno egli formerà due prospetti separati e succinti secondo i formolarj XLI e XLII, e li subordinerà unitamente alla tabella degli elaborati al superior tribunale d'appello.

c) ogni anno una tabella delle iniziative criminali ed una distinta delle inquisizioni criminali.

Formolario XLI e XLII.

Capitolo XII.

Del contegno rispetto ai depositi giudiziali.

§ 154. Affinchè i depositi che verranno fatti presso la pretura siano custoditi colla dovuta sicurezza, verrà nella casa nella quale risiede la pretura destinata all'uopo un'apposita stanza a volta, possibilmente vicina, ben assicurata dal fuoco e dai furti, provveduta quindi di porta e scuri ben forti, almeno guerniti di ferro, non che d'inferriate alle finestre. Nella stessa stanza verrà collocata una cassa di ferro di una capacità sufficiente a proporzione degli avvenibili depositi, secondo

Occorrenze per l'ufficio dei depositi.

l'estensione degli affari della pretura. Questa cassa dovrà essere immurata o attaccata al suolo mediante più viti di ferro, ed essere munita nel mezzo di una serratura non facile ad essere sforzata, e di due ordigni alle bande ad uso di lucchetti, da applicarvisi in modo che la medesima possa essere chiusa presso le preture di prima e seconda classe a tre chiavi, e presso le altre preture a due chiavi. Nella stessa stanza vi dovrà esistere anche un armadio ben solido, da chiudersi pure a tre o due chiavi. Ogni pretura dovrà inoltre avere un apposito sigillo per l'ufficio dei depositi.

Individui ai quali verranno affidati i depositi, e loro riponsabilità.

§ 155. La custodia dei depositi sarà affidata presso le preture ove esistono uno o due aggiunti sempre a tre persone, cioè al pretore, all'aggiunto anziano ed allo scrittore anziano; il cancelliere poi terrà lo scontro dei depositi. Presso le preture ove non esistono aggiunti la custodia dei depositi sarà affidata sempre a due persone, cioè al pretore ed al cancelliere; lo scontro poi l'avrà lo scrittore anziano. L'ultimo dei tre o due incaricati dei depositi farà anche le funzioni di attuario nell'ufficio dei depositi. Gl'individui incaricati dei depositi dovranno rispondere insolidariamente per tutto ciò che dietro ordine del pretore verrà riposto nell'ufficio dei depositi, per l'esattezza dei prescritti registri e per l'osservanza delle ingiunte cautele; perciò ciascuno di essi riceverà una delle chiavi della cassa ed una di quelle dell'armadio, e le terrà presso di sè. La chiave poi della porta della stanza de' depositi, non che il sigillo dell'ufficio dei depositi resterà nelle mani del pretore.

§ 156. Quando il posto di pretore o di aggiunto fosse vacante, sarà in vece sua, sino al rimpiazzamento, incaricato dei depositi il secondo aggiunto, se vi esiste; in difetto lo scrittore secondo per anzianità. Presso le preture poi ove non esiste aggiunto, in caso di vacanza del posto di pretore o

di cancelliere, sino al rimpiazzamento, ne sarà incaricato lo scrittore secondo per anzianità. Il supplente avrà pel tempo del suo incarico la stessa risponsabilità e gli stessi obblighi degli altri incaricati.

Sostituzione in caso di malattia o di assenza di uno degl' incaricati dei depositi.

§ 157. Nel caso di malattia o di legittima assenza di uno degl' incaricati dei depositi dovrà egli ai coincaricati proporre in suo luogo, durante l' impedimento, altro individuo di sua confidenza, anche non impiegato, ed affidargli le sue chiavi; il sostituente resterà però insolidariamente risponsabile come se fosse stato sempre presente. In nessun caso poi potrà essere incaricato dei depositi quello il quale tiene lo scontro.

Cautele da osservarsi nella stanza dei depositi.

§ 158. La cassa e l'armadio dei depositi non verranno aperti se non alla presenza di tutti gli individui che ne sono incaricati; perciò tutti dovranno sempre essere presenti quando viene riposto un deposito od estratto qualche effetto. I registri dei depositi verranno sempre chiusi nell' armadio, e non si potrà in essi alcuna cosa annotare se non alla presenza di tutti gl' incaricati, i quali dovranno invigilare onde non intervenga sbaglio o errore, e nulla sia levato dalla cassa o armadio, se non ciò che dev' essere rilasciato, ed acciò le scritture depositate non vengano confuse o disperse. In conseguenza non si permetterà a veruno, fuorchè al depositante o a colui cui deve restituirsi il deposito, l' ingresso nella stanza dei depositi specialmente quando durante le occorrenti operazioni restar deve aperta la cassa o l' armadio.

§ 159. A scanso di ogni pericolo di fuoco, gli incaricati dei depositi eseguiranno nella stanza rispettiva le loro funzioni soltanto di giorno, e non vi entreranno di notte se non in caso d' istantanea urgenza. Nel sortire dalla stanza tutti gl' incaricati dovranno esaminare esattamente se la cassa, l' armadio, le finestre e la porta della stanza sono ben

assicurate. Qualora la stanza dei depositi fosse minacciata da pericolo di un incendio vicino, quello degl' incaricati che ne ha il primo notizia dovrà renderne immediatamente avvertiti gli altri, e tutti dovranno aver cura di porre in altro luogo sicuro i depositi, i registri ed altre carte ivi esistenti.

Differenti lavori dell' ufficio dei depositi.

§ 160. I lavori dell' ufficio dei depositi consistono:

1.° Nel ricevere e custodire i depositi;

2.° Nel rilasciarli;

3.° Nel registrare e conteggiare i ricevimenti e rilasci, e nel prenotare i sequestri e le esecuzioni accordate sui depositi;

4.° Nello scontrare le operazioni rispetto ai ricevimenti e rilasci;

5.° Nell' incassare e conteggiare la tassa di deposito.

a) Ricevimenti dei depositi. Si richiede un' istanza del depositante; requisiti di questa.

§ 161. L' ufficio dei depositi non potrà ricevere alcun deposito in custodia senza previo ordine del pretore in iscritto. A tal fine ognuno il quale vorrà fare un deposito giudiziale, dovrà comparire in persona o mediante mandatario in una giornata non feriata dalle ore una sino alle due pomeridiane innanzi il pretore o chi ne fa le veci, e presentare in iscritto l' istanza giusta il formolario XLIII in tre esemplari, aggiungendovi inoltre, in caso che la medesima debba essere intimata a qualche parte, tanti esemplari quante sono le persone alle quali dev' essere intimata. In questa istanza dovrà essere esattamente espresso il nome del depositante, in cosa consista precisamente il deposito, ed a qual fine venga fatto; e se il deposito consiste in danaro, gioje od effetti preziosi, dovrà l' istanza contenere una specifica esatta delle monete, come pure delle gioje od effetti preziosi descritti possibilmente; e se vi ha argenteria, dovrà essere indicato anche il peso di ciascun pezzo. Se poi vi sono comprese anche delle obbligazioni o carte di credito pubbliche o private, cambiali, assegni o altro, queste

Formolario XLIII.

dovranno essere estese a favore del depositante o dei curandi o massa per cui vengono depositate, o a favore del defunto testatore. Essendo poi tali carte estese a favore di altra terza persona, vi dovrà essere unita la cessione o la legittimazione sull'acquisto, o almeno espresso nell'istanza il motivo per cui sono depositati siffatti documenti.

§ 162. Il pretore, o chi ne fa le veci, segnerà subito di propria mano la presentazione sull'istanza, e rimetterà questa al protocollo degli esibiti per esservi tosto riportata. Ritornatagli l'istanza, e tostochè le altre sue incumbenze nelle udienze glielo permetteranno, dovrà egli esaminare se nell'istanza siano osservate le prescrizioni della legge, e se la cosa esibita a deposito giudiziale sia a ciò qualificata. Non trovando in tal parte alcun ostacolo, esaminerà, di concerto cogli altri incaricati dei depositi ed alla presenza del depositante, se il deposito è in ordine, cioè se vi esista tutto ciò che si trova specificato nell'istanza; il danaro dovrà essere contato, e se vi sono monete d'oro, verranno queste anche pesate, così pure verrà pesata l'argenteria, e riscontrato il peso indicato nell'istanza. Esame dell'istanza e del deposito.

§ 163. Trovando il pretore che l'istanza pecchi contro il prescritto della legge, o che la cosa non sia qualificata pel deposito giudiziale, ovvero qualora dal riscontro fatto risulti non essere il deposito in ordine, egli darà nel modo solito evasione all'istanza, restituendola al supplicante mediante attergato ed esprimendo in questo i motivi pei quali non si fa luogo alla medesima. Evasione dell'istanza.

§ 164. Qualora poi il deposito sia qualificato per l'ammissione ed in ordine, il pretore nel dare subito evasione all'istanza ordinerà mediante attergato all'ufficio dei depositi di ricevere e custodire il fatto deposito. Tale attergato, scritto che sia

sopra tutti gli esemplari dell'istanza, verrà sottoscritto dal pretore stesso o da chi ne fa le veci.

Il deposito deve essere notato nel libro di scontro prima che venga ricevuto.

§ 165. Ciò fatto, l'istanza verrà rimessa all'impiegato che tener deve lo scontro dei depositi; questi noterà tosto il deposito nel registro dello scontro, come verrà prescritto in appresso, indi farà sopra il simplo dell'istanza sotto l'attergato il rimarco che il deposito venne notato nello scontro dei depositi. Non potrà essere realmente ricevuto e notato nel giornale e maestro un deposito se prima non fu notato nel libro dello scontro.

Ciò che si deve osservare nel riporre un deposito nella stanza.

§ 166. Avuta l'istanza, gl'incaricati dei depositi porteranno il deposito coll'intervento della parte nella stanza dei depositi, e colla scorta del giornale esamineranno prima di tutto se il numero progressivo che ricever deve il deposito combina con quello dello scontro; se ciò è, si registrerà il deposito nel giornale e nel libro maestro come verrà ordinato in appresso.

§ 167. Ciò eseguito, ogni sacco o involto in cui si trova danaro depositato verrà chiuso con cera di Spagna e col sigillo dell'ufficio dei depositi; gl'involti nei quali si trovano gioje o effetti preziosi verranno pure chiusi col sigillo dell'ufficio ed inoltre con quello della parte depositante; l'argenteria di maggior volume che non può essere agevolmente chiusa in un involto, verrà unita con una cordicella, le estremità della quale verranno fermate coi sigilli dell'ufficio e della parte.

§ 168. Se depositate vengono obbligazioni o altre carte di credito, gl'incaricati dei depositi nel riceverle dovranno notare in calce di ciascuna che la medesima fu depositata presso la pretura, sottoscriversi tutti ed apporvi il sigillo dell'ufficio dei depositi. Tanto queste carte, quanto altre scritture depositate verranno involte in un foglio di carta per ogni deposito.

§ 169. Sopra ogni deposito verrà notato il numero sotto il quale fu riportato nello scontro e giornale, cioè quanto alle gioje ed effetti preziosi, sull'involto; riguardo alle scritture depositate, sopra il foglio in cui si ritrovano, e rispetto al danaro ed argenteria, sopra un biglietto da attaccarsi al sacco o cordicella.

§ 170. Indi ogni deposito verrà riposto nella cassa di ferro, la quale per maggior comodità avrà internamente delle divisioni secondo l'occorrenza da contrassegnarsi con lettere o numeri. Quei depositi che pel loro volume non avessero luogo nella cassa, verranno riposti nell'armadio o in un altro cassone di legno chiuso a tre chiavi, che, occorrendo, dovrà essere provveduto.

Certificat in doppio d fatto deposit

§ 171. Registrato che sarà un deposito nel giornale e libro maestro, e riposto al suo luogo, verrà sul duplo e triplo dell'istanza sotto l'attergato esteso il certificato che il deposito fatto con quella istanza sia stato a dovere consegnato all'ufficio dei depositi, esprimendo esattamente il numero del deposito. Tale certificato sopra ambi gli esemplari verrà sottoscritto da tutti gl'incaricati dei depositi e munito del sigillo dell'ufficio dei depositi.

Da rilasciar si uno al depositante, e d riporsi l'altr nell'archivio.

§ 172. Il simplo dell'istanza verrà ritenuto dall'ufficio dei depositi a corredo de' suoi registri; il duplo e triplo muniti della ricevuta verranno rimessi al cancelliere in un cogli altri esemplari, se ve ne fossero. Questi conseguerà il duplo al depositante, osservando il prescritto sulle intimazioni; il triplo poi riporrà egli nell'archivio presso i relativi atti, e farà intimare gli altri esemplari nel modo prescritto.

Rilascio d'un deposito; si ri chiede per un istanza delle parti.

§ 173. Quando taluno domanderà il rilascio di un deposito giudiziale, dovrà prima di tutto chiedere dall'ufficio de' depositi un estratto di deposito, di cui si parlerà in seguito, e dal quale apparisca

che la cosa domandata esiste ancora in deposito, e quali prenotazioni vi esistano a carico. Il chiedente formerà poscia un'istanza in iscritto o verbalmente a protocollo come altre istanze giudiziali, giusta il formolario XLIV, unendovi l'estratto di deposito, e basterà che questa istanza sia presentata al protocollo degli esibiti in un solo esemplare, a meno che non dovesse essere intimata ad altra parte. Il pretore, trovando di annuirvi, ordinerà con attergato all'ufficio de' depositi di rilasciare il chiesto deposito, esprimendo esattamente l'importo e la qualità del deposito, non che la persona a cui, contro quitanza, dovrà farsi il rilascio, e destinando all'effetto giornata ed ora. Fatta la spedizione di tale attergato, verrà esso sottoscritto dal pretore stesso o da chi ne fa le veci, verrà munito del sigillo giudiziale ed intimato al supplicante nel modo prescritto.

Formolario XLIV.

Ricevuta della parte.

§ 174. Nella destinata giornata ed ora dovrà l'istante presentarsi agl'incaricati dei depositi, legittimandosi coll'esibizione dell'originale attergato.

Questi si porteranno in unione della parte alla stanza dei depositi, ed esamineranno nel libro maestro se qualche prenotazione fatta dopo la data del prodotto estratto dei depositi sia d'impedimento al rilascio; se ciò si verifica, non seguirà il rilascio, ma gl'incaricati dovranno riprodurre l'attergato relativo con rappresentare in iscritto l'impedimento scoperto, e ciò mediante il protocollo degli esibiti, affinchè in evasione levato venga tale impedimento, o rimessa la parte a farlo previamente levare. Non trovandovi poi alcun impedimento, si farà estendere dalla parte una legale ricevuta nella forma prescritta dalla legge, ed in questa dovrà essere distintamente espresso l'importo e la qualità del deposito, il giorno e numero del fatto deposito, ed il giorno e numero degli esibiti dell'ordine pel rilascio.

§ 175. Fatta la ricevuta in forma, l'ufficio dei depositi rimetterà l'istanza all'impiegato che tiene lo scontro, onde la riporti in questo e noti sull'istanza sotto l'attergato essere seguita l'annotazione nello scontro dei depositi, apponendo la sua firma; e senza tale annotazione non potrà mai rilasciarsi alcun deposito. Restituita poi l'istanza all'ufficio dei depositi, verrà da questo trattenuta a corredo de' suoi registri.

Annotazione del rilascio nel libro di scontro.

§ 176. Ciò eseguito, l'ufficio dei depositi farà l'effettivo rilascio; se si tratta di danaro, verrà questo contato alla parte, e se sono gioje o effetti preziosi, le verranno questi mostrati e consegnati. Qualora poi viene rilasciata qualunque carta di credito, gl'incaricati dei depositi dovranno notare in calce che la medesima fu rilasciata alla parte da nominarsi, apponendo la data, la loro sottoscrizione, il sigillo dell'uffizio dei depositi, e depennando l'antecedente annotazione che la carta era stata depositata.

Effettiva consegna d'un deposito alla parte.

§ 177. I registri che tener dovrà l'ufficio dei depositi sono due, il giornale ed il libro maestro; per quest'ultimo si terrà anche un indice. Questi registri si cominceranno al tempo dell'erezione dell'ufficio dei depositi, e si continuerà a registrarvi progressivamente, senza rinnovarli. La carta occorrente sarà stampata secondo gli annessi formolarj; da questa si formerà subito da principio per ogni registro un libro di discreta grandezza. L'ultimo degl'incaricati avrà anche l'obbligo di registrare sempre alla presenza degli altri.

Registro dell'ufficio dei depositi.

§ 178. Il giornale verrà tenuto secondo il formolario XLV, in questo si riporteranno tutti i ricevimenti e tutti i rilasci progressivamente e sommariamente senza interruzione. Alla pagina sinistra si registreranno i ricevimenti; nella prima colonna si noterà il numero di ciascun deposito, che principierà coll'erezione dell'ufficio e continuerà

Modo di registrare nel giornale. *Formolari XLV.*

progressivamente; nella seconda colonna si noterà l'anno, mese e giorno in cui fu fatto il deposito; nella terza il numero degli esibiti e la data dell'attergato che ammette il deposito; nella quarta colonna la lettera ed il foglio del libro maestro in cui viene registrato il deposito; nella quinta colonna il nome del depositante o della massa per cui fu depositato, cioè quel nome sotto il quale il deposito viene registrato nel libro maestro; indi nella stessa colonna la qualità del deposito sommariamente, cioè se siano gioje, effetti preziosi, scritture senza determinato valore, carte di credito o danaro. Se il deposito consiste in danaro, si noterà nella sesta colonna l'importo dietro la riduzione da farsi in valuta corrente del regno; se poi sono depositate carte di credito, si esporrà nella settima colonna il loro importo pure in valuta corrente. I rilasci verranno registrati sulla pagina destra; nella prima colonna si noterà il numero progressivo dei rilasci; nella seconda l'anno, mese e giorno; nella terza il numero e la data dell'esibito relativo; nella quarta la lettera ed il foglio del libro maestro in cui è registrato il rilascio; nella quinta il nome di quello a cui si rilascia, ed in succinto cosa viene rilasciato: se è danaro, si noterà nella sesta colonna l'importo; e se sono carte di credito, lo si esprimerà nella settima colonna. Nell'ultima colonna finalmente si noterà la tassa del deposito, di cui si parlerà più abbasso.

Modo di registrare nel libro maestro. *Formolario XLVI.*

§ 179. Il libro maestro verrà tenuto secondo il formolario XLVI. Quando il primo libro sarà empiuto in modo che non vi possa essere più aperta una nuova partita, si formerà un secondo libro, e così successivamente. Ogni libro dovrà essere contrassegnato di fuori distintamente con lettere alfabetiche majuscole; il primo coll'*A*, il secondo col *B*, e così in avanti. In questo libro non si registrerà progressivamente, ma sotto la partita

portante il nome della parte depositante se essa depositò per sè, ovvero il nome della massa ereditaria o concorsuale o de' curandi pei quali fu fatto il deposito; perciò per ogni parte verrà destinato un foglio, affinchè tutti i depositi che in seguito fatti venissero per quella parte possano essere registrati in continuazione; e se un foglio è empiuto, si destinerà un secondo con riportarsi in ciascun foglio all'altro; ogni foglio verrà nell'angolo superiore della parte sinistra contrassegnato progressivamente con un numero.

§ 180. Nel foglio destinato si registrerà nel modo seguente: a parte sinistra della colonna più spaziosa di mezzo si noterà il nome della parte; indi nella prima colonna il numero progressivo che il deposito ritiene nel giornale e scontro; nella seconda l'anno, mese e giorno in cui fu fatto; nella terza il numero dell'esibito e la data dell'ordine con cui fu ammesso il deposito stesso; nella quarta spaziosa colonna il nome del depositante, il motivo del deposito, e se vi ha una controparte, anche il nome di questa, indi la descrizione dettagliata del deposito come si trova nell'istanza.

Se il deposito consiste in danaro, si noterà nella quinta colonna l'importo in valuta corrente, e se consiste in carta di credito, si esporrà nella sesta colonna il loro importo. Nella settima colonna finalmente si noterà la divisione della cassa ove è riposto il deposito. Sulla pagina destra del foglio si registreranno i rilasci; nella prima colonna si noterà il numero del rilascio portato dal giornale; nella seconda il giorno, mese ed anno del rilascio; nella terza il numero dell'esibito e la data del rispettivo ordine; nella quarta il nome di quello a cui viene fatto il rilascio ed il numero del rispettivo deposito, coll'annotazione se sia stato rilasciato tutto o in qual parte. Se viene rilasciato danaro o carte di credito, si noterà nella rispettiva

quinta e sesta colonna l'importo. Se il deposito compreso sotto un numero fu intieramente rilasciato, s'indicherà ciò con una linea tirata sulla pagina sinistra del ricevimento sotto il numero del deposito nella prima colonna, e sotto le somme nella quinta e sesta colonna.

Se poi fu rilasciata soltanto una parte del deposito compreso sotto un numero, si noterà ciò anche sull'involto dello stesso deposito, indicando cosa ancora rimane nell'involto. Finalmente nell'ultima colonna della pagina sinistra si prenoterà il sequestro o esecuzione che fosse stato accordato sopra qualche deposito; si noterà prima il numero col quale è contrassegnato nel rispettivo fascicolo l'ordine di sequestro o l'esecuzione, onde poterlo facilmente rinvenire, poi si noterà la data dell'ordine ed il rispettivo numero dell'esibito, il nome del sequestrante o esecutante, il numero del deposito, l'effetto e l'importo posto sotto sequestro o esecuzione. Se un tale ordine viene in seguito levato, si noterà ciò nella stessa guisa sul medesimo foglio e colonna, e la prenotazione che viene a cessare verrà sottolineata.

Gl'incaricati dei depositi devono sottoscriversi nei registri sotto ogni partita.

§ 181. Dovendo l'attuario registrare tanto nel giornale, quanto nel libro maestro alla presenza degli altri incaricati dei depositi, è preciso obbligo di questo d'invigilare che tutto sia esattamente registrato, e sotto ogni partita registrata tanto nel giornale, quanto nel maestro dovranno tutti sottoscriversi ogni volta.

Estratto dei depositi.

§ 182. Siccome la parte che vuol ottenere il rilascio di un deposito, ovvero il sequestro o l'esecuzione sopra un deposito, produrre deve nella sua istanza un estratto dei depositi per dimostrare che il rispettivo deposito vi esiste, essa dovrà dimandare tale estratto a voce al pretore. Questi farà fare una copia esatta del foglio relativo del libro maestro tanto dei ricevimenti, quanto dei

rilasci e delle prenotazioni, però soltanto rispetto ai depositi che non sono stati intieramente rilasciati; apposta indi la data, il sigillo d'ufficio e le sottoscrizioni degl'incaricati dei depositi, verrà tale estratto consegnato all'istante verso pagamento della prescritta tassa.

Indice p libro maestr

§ 183. Sopra il libro maestro verrà tenuto separatamente un indice alfabetico, nel quale per ogni lettera dell'alfabeto verrà destinato uno o più fogli, sopra ogni foglio verrà a destra segnata una lettera, in modo che tutte le lettere siano visibili. In questo indice, secondo il formolario XLVII, verrà riportato, sotto la lettera iniziativa il nome della parte la quale ha una partita nel libro maestro, e nelle colonne verrà notata la lettera del libro maestro ed il foglio sul quale si trova la partita.

Formolar XLVII.

Atti per c redo dei re stri dei dep siti.

§ 184. Gli atti che l'ufficio dei depositi conservar deve per corredo de' suoi registri sono di tre qualità, cioè ordini pel ricevimento, pel rilascio e relativi a sequestro o esecuzione. Secondo queste tre qualità o colla rispettiva soprascrizione verranno essi conservati nell'armadio in fascicoli; gli ordini pel ricevimento si riporranno in un fascicolo secondo il numero progressivo del deposito apparente dal giornale e da notarsi sull'atto; quelli pel rilascio verranno tenuti in altro fascicolo secondo il numero progressivo apparente pure dal giornale e da notarsi sull'atto; quelli finalmente che portano sequestro o esecuzione o revoca loro, verranno, secondo che pervengono, segnati con numero progressivo e conservati in un terzo fascicolo. Quando in uno di questi fascicoli vi sono cento pezzi, si noterà sulla soprascrizione *dal n.°* 1 *al* 100, e si formerà un secondo fascicolo colla medesima soprascrizione, e così progressivamente. Si avverte poi che le ricevute delle parti dei depositi rilasciati non verranno separatamente numerate, ma annesse all'atto sul quale fu ordinato il rilascio.

Lo scontro dei depositi.

§ 185. Per lo scontro dei depositi verrà formato un libro della grandezza del giornale con carta stampata secondo il formolario XLVIII.

Formolario XLVIII.

In questo libro si registreranno tutti i ricevimenti e tutti i rilasci progressivamente e sommariamente senza interruzione nello stesso ordine come devono essere registrati nel giornale. Quando a senso del § 175 della presente istruzione a quello che tiene lo scontro perviene un'istanza di deposito per essere riportata nello scontro, noterà egli sulla pagina sinistra nella prima colonna il numero progressivo del deposito; nella seconda l'anno, mese e giorno; nella terza il numero dell'esibito e la data dell'ordine di ricevere, e nella quarta il nome del depositante o della massa per cui viene depositato, indi la qualità del deposito sommariamente, cioè se siano gioje, effetti preziosi, scritture senza determinato valore, carte di credito o danaro. Quando poi a senso del § 185 gli viene rimessa un'istanza di rilascio per riportarla nello scontro, noterà egli sulla pagina destra nella prima colonna il numero progressivo dei rilasci; nella seconda l'anno, mese e giorno; nella terza il numero dell'esibito e la data dell'ordine di rilascio, e nella quarta il nome di quello a cui si rilascia, ed in succinto cosa viene rilasciato.

Tassa di deposito.

§ 186. Ogni qual volta segue il rilascio di un deposito, gl'incaricati dei depositi esamineranno se sia il caso in cui la legge permette di esigere una tassa di deposito, determineranno l'importo a senso della legge, lo esigeranno sul fatto da quello a cui si fa il rilascio, gli consegneranno per l'importo una ricevuta indicante la cosa rilasciata e sottoscritta da essi tutti, e noteranno l'importo incassato nel giornale nell'ultima colonna della pagina destra presso l'annotazione del rispettivo rilascio. Le norme più precise sulla percezione di questa

tassa, non che sull'applicazione dei proventi della medesima verranno separatamente pubblicate.

§ 187. Quello che avrà il libro di scontro, lo terrà sotto chiave e sarà risponsabile per tutti i danni che nascer potessero da qualunque trascuraggine ed inesattezza nel registrarvi. Risponsabilità di quello che tiene lo scontro.

§ 188. Per lo meno ogni tre mesi gl'incaricati dei depositi dovranno fare una rivista della cassa dei depositi per assicurarsi che tutti i depositi apparenti nel giornale e libro maestro esistono realmente; in tale incontro i danari, benchè si trovino in involti o sacchi sotto sigillo dell'ufficio, dovranno essere contati, tosto che uno degl'incaricati lo chiede per sua quiete. La stessa rivista dovrà farsi anche in altri tempi, subito che uno degl'incaricati lo desidera; gli altri non potranno ricusare di prestarvisi, e ricusandolo, potrà egli rappresentare il caso al tribunale d'appello per l'opportuno provvedimento. Rivista trimestrale della cassa dei depositi.

§ 189. Ogni qual volta uno degl'incaricati dei depositi viene a cessare nel rispettivo suo impiego, e che un altro subentra nell'incarico dei depositi, si dovrà intraprendere una rivista esattissima dei depositi; si rileverà prima di tutto, coll'intervento di quello che tiene il libro scontro e colla scorta di questo libro, se tutti i depositi e rilasci notati nello scontro siano riportati a dovere nel giornale, indi si rileverà mediante confronto del giornale e degli ordini di ricevimento col libro maestro se tutti i depositi pervenuti siano in questo riportati esattamente, e se i medesimi esistono nella cassa; le carte di credito ed altre scritture verranno rivedute una per una; i sacchi ed involti nei quali esiste danaro verranno aperti, e, dopo contato il tutto, nuovamente chiusi col sigillo d'ufficio; presso gli involti nei quali esistono gioje ed effetti preziosi si esaminerà se i medesimi sono chiusi a dovere col sigillo della parte, e non essendolo, si rivedrà se Rivista de depositi quando subentra un nuovo incaricato.

gli effetti sono tutti e se corrispondono alla descrizione nell' istanza del deposito e nel maestro. Presso ogni rilascio notatovi si esaminerà se il medesimo è legittimato col rispettivo ordine di rilascio e colla ricevuta della parte. Ciò eseguito, e non trovandosi difetto, si noterà nel giornale sotto l'ultima partita di ricevimento che nel giorno da esprimersi sia stata fatta la rivista dei depositi e dei rispettivi registri, e che il tutto sia stato trovato a dovere, e si sottoscriveranno tutti gl' incaricati; e d' allora in poi il nuovo incaricato dei depositi s' intenderà subentrato anche nella insolidaria risponsabilità del suo predecessore nel rispettivo incarico.

Rivista dei depositi per ordine delle superiori autorità.

§ 190. Ogni qual volta dalle superiori autorità verrà delegato un commissario per la rivista dell' ufficio dei depositi, gl' incaricati dei depositi vi si presteranno a norma delle istruzioni che avrà ricevuto il commissario.

In tale incontro si dovrà fare esatta rivista specialmente di ciascuna partita nel maestro sotto il nome di una parte o massa ove tutti i depositi ricevuti sono stati già rilasciati, si riscontrerà col confronto degli ordini di rilascio e delle ricevute delle parti se tutti i depositi notati sotto il nome di una parte o massa siano stati rilasciati, e se il rilascio sia legittimato a dovere; verificato ciò, il commissario noterà in calce della rispettiva pagina dei ricevimenti, subito sotto l' ultimo ricevimento, d' aver riscontrato che tutti i depositi notati su quel foglio siano stati rilasciati a dovere, vi apporrà indi il giorno e la sua firma. Dopo un tale riscontro non occorrerà più nelle susseguenti riviste riscontrare i depositi notati sul foglio medesimo.

Capitolo XIII.

Degli obblighi degl' impiegati presso le preture.

Risponsabilità generale del pretore.

§ 191. Il pretore, come quegli a cui è affidato l'esercizio della giurisdizione nel rispettivo distretto,

e come la persona primaria della pretura, dovrà rispondere non solamente dell' osservanza di quanto prescrive il regolamento del processo civile e la presente istruzione in tutte le decisioni ed ordini rilasciati dalla pretura, e in tutti gli atti giudiziali che presso la medesima vengono assunti, ma ben anche per l'esatto disimpegno delle rispettive incumbenze per parte del subordinatogli personale; egli avrà perciò il diritto d'incaricare gli aggiunti, ove ne sono, dell' assunzione di atti giudiziali e delle evasioni secondo la loro capacità, come troverà opportuno. Ugualmente avrà il pretore il diritto di destinare gli scrittori della pretura, secondo la loro capacità, a fare le funzioni di attuarj, o ad altre mansioni corrispondenti al loro posto.

Tutti gl' impiegati della pretura sono dipendenti dagli ordini del pretore.

§ 192. Tutti gl' impiegati della pretura, come dipendenti dagli ordini del pretore, dovranno comportarsi con rispetto verso il medesimo, ed eseguire senza renitenza e con impegno e zelo i lavori loro appoggiati. Per tal fine ogni impiegato dovrà trovarsi esattamente nell' ufficio duranti le ore fissate nella presente istruzione, e qualora gli affari lo richiedono, dovranno essi prestarsi per ordine del pretore anche oltre le ore fissate.

Soltanto il pretore può sostituire un impiegato all' altro.

§ 193. Nessuno degl' impiegati della pretura potrà, senza l' assenso del pretore, sostituire altro impiegato pel disimpegno delle proprie incumbenze, e solamente il pretore potrà in caso d'impedimento del cancelliere destinare altro impiegato alle di lui funzioni relative al protocollo degli esibiti ed all' archivio.

Il pretore deve rappresentare al tribunale d' appello le mancanze degl' impiegati della pretura.

§ 194. Se il pretore osserva presso taluno dei suoi impiegati negligenza, trascuratezza, difetto di subordinazione od altra mancanza, lo ammonirà prima di tutto amorevolmente, e se ciò non vale ad emendarlo, dovrà sotto grave sua risponsabilità rappresentare l' emergente al superiore tribunale d' appello per l' opportuno provvedimento.

e così gl'impiegati i loro reclami contro il pretore.

§ 195. Se taluno degl'impiegati si trovasse aggravato oltre le sue forze dai lavori commessigli dal pretore, non potrà egli in nessun caso ricusare di eseguire gli ordini avuti, ma dovrà col conveniente rispetto rappresentare l'aggravio al pretore; e se questi non vi provvede, portare il suo riclamo al superiore tribunale d'appello.

Immediata vigilanza del cancelliere sopra gli scrittori e i cursori.

§ 196. Al cancelliere incumbe l'immediata vigilanza sopra gli scrittori e cursori; quindi osservando egli in uno di questi negligenza, trascuratezza od altra mancanza, la dovrà sotto propria risponsabilità denunziare subito al pretore, onde vi provveda secondo l'occorrenza.

Segretezza degl'impiegati.

§ 197. Nessuno degl'impiegati della pretura oserà palesare a chicchessia veruna cosa relativa agli affari d'ufficio che verranno a sua cognizione; molto meno oserà egli di lasciar leggere a chicchessia qualche atto d'ufficio e dargli copia. Il pretore invigilerà su di ciò vigorosamente, ed in caso di contravvenzione procederà come per le altre mancanze degl'impiegati.

Il pretore deve ottenere il permesso di assentarsi dal tribunale d'appello;

§ 198. Ogni qual volta il pretore per proprj affari si allontana dal luogo della residenza, dovrà di volta in volta insinuarlo al superiore tribunale d'appello, e non potrà in nessun caso assentarsi per più di tre giorni senza avere ottenuto preventivamente dal medesimo il permesso.

gli altri impiegati dal pretore.

§ 199. Nessuno degli altri impiegati della pretura potrà assentarsi dalla residenza della pretura nemmeno per un giorno senza il permesso del pretore; questi avrà la facoltà di dare tale permesso una volta all'anno a ciascun individuo per tre settimane, solamente però quando non vi osta l'affluenza degli affari. Se taluno dimandasse il permesso di assentarsi per un tempo più lungo, il pretore dovrà farne rapporto al superiore tribunale d'appello, esternando il suo parere, e riportare da quello la concessione.

§ 200. In caso di malattia o assenza del pretore l'aggiunto anziano farà le veci di pretore, ed in mancanza di aggiunto le farà il cancelliere. Il supplente dovrà di caso in caso insinuare al superiore tribunale d'appello la malattia del pretore, qualora prevede che questa durar potesse oltre gli otto giorni. Per l'avvenire nessuno potrà aspirare al posto di aggiunto e di cancelliere presso una pretura, ove non legittimi le qualità prescritte dal regolamento del processo civile per un posto di giudice. Chi supplisce il pretore.

§ 201. Nel destinare le udienze in affari non contenziosi, alle quali sono chiamate persone solite occuparsi con lavori di campagna, il pretore, o chi ne fa le veci, farà riflessione a tali lavori, onde non distogliere la gente da questi senza bisogno; perciò destinerà per tali udienze quelle giornate nelle quali simili persone sogliono senza altro venire nel luogo di residenza della pretura, ovvero giornate in cui i lavori di campagna sono meno premurosi. Riflessione a lavori di campagna nel destinare le udienze.

§ 202. Il pretore avrà cura acciò destinati siano stabilmente dei periti abitanti nel suo distretto, e possibilmente nei differenti comuni in un numero, per quanto è fattibile, sufficiente secondo le diverse categorie, onde prevenire gli ostacoli nell'assunzione delle frequenti perizie e stime giudiziali, e facilitare l'alternazione dei medesimi. In periti non verranno nominati se non persone di tutta probità, d'illibata fama e di esperimentata cognizione in oggetti della categoria a cui verranno destinati. Periti da destinarsi stabilmente,

§ 203. Nella nomina stabile di periti il pretore anderà prima di concerto col rispettivo commissario distrettuale, e se ambi sono d'accordo nella nomina di uno, il pretore gli rilascerà il rispettivo decreto, ed assumerà il suo giuramento rispettivo. Qualora poi essi non sono concordi, il pretore ne e loro nomina

farà rapporto al superiore tribunale di appello, ed attenderà la decisione.

§ 204. Il tribunale d'appello dovrà di tratto in tratto far eseguire col mezzo dei tribunali collegiali di prima istanza delle visite nelle preture della rispettiva loro provincia. A tali visite verrà delegato un consigliere del tribunale di prima istanza, dandogli istruzioni conformi allo scopo, ed incaricandolo di darne una dettagliata relazione, la quale dal tribunale collegiale di prima istanza verrà rassegnata col proprio parere al tribunale d'appello. Il tribunale di prima istanza dovrà inoltre insinuare di volta in volta al tribunale d'appello i disordini e le mancanze che avrà scoperte in altre occasioni nelle preture della sua provincia.

§ 205. Venendo presentate al tribunale d'appello querele contro una pretura o contro singoli impiegati della medesima per negligenza nelle incumbenze d'ufficio, esso tribunale d'appello potrà commettere la rispettiva investigazione al tribunale collegiale di prima istanza nella stessa provincia.

Capitolo XIV.

Istruzione speciale per le preture urbane.

Il personale è destinato dal presidente del tribunale civile di prima istanza.

§ 206. Presso le preture urbane, cioè nelle città ove risiede il tribunale civile di prima istanza della provincia, non vi sarà un apposito separato personale, ma il presidente del tribunale rispettivo nominerà tra le persone addette al tribunale medesimo gl'individui occorrenti per la pretura; egli destinerà perciò uno de' consiglieri per disimpegnare le funzioni di pretore, un individuo per le mansioni di cancelliere, e gli occorrenti scrittori ed uscieri.

Esperimento di conciliazione.

§ 207. Presso le preture urbane dovrà seguire l'esperimento di conciliazione tanto per quelle cause che dietro la norma di giurisdizione sono di competenza delle preture stesse, quanto per quelle

che devono essere portate innanzi il tribunale civile della provincia.

§ 208. Senza l'esperimento di conciliazione e rispettivamente senza il certificato di non seguita conciliazione non si potrà dare corso ad una petizione verbale o in iscritto tanto presso la pretura stessa, quanto presso il tribunale civile della provincia; perciò il mentovato certificato dovrà essere prodotto in ciascuna petizione, come è prescritto al § 10 della presente istruzione.

§ 209. Rispetto al modo di far seguire la citazione per la conciliazione, e rispetto al modo di esperimentare questa, di protocollare le convenzioni e di rilasciare il certificato di non seguita conciliazione si osserverà quanto è prescritto al capitolo primo della presente istruzione, colla differenza però che per l'esperimento della conciliazione presso le preture urbane saranno destinati stabilmente tre giorni per settimana.

§ 210. Dall'obbligo del precedente esperimento di conciliazione presso le preture urbane sono eccettuati, oltre i casi espressi nel § 13 della presente istruzione, anche i seguenti: Eccezioni ulteriori dell'obbligo dell'esperimento di conciliazione.

d. Ove la dimanda è relativa ad affari di commercio;

e. Ove l'ufficio fiscale è parte in causa.

§ 211. Nelle cause che per la norma di giurisdizione sono di competenza delle preture urbane dopo eseguito l'esperimento di conciliazione, o nei casi eccettuati da questa, l'attore potrà produrre la sua dimanda, come presso le altre preture, mediante formale petizione in iscritto o mediante petizione verbale. Nell'assumere le petizioni od altre istanze verbali si osserverà quanto è prescritto nel capitolo II della presente istruzione. Petizioni in iscritto o verbali.

§ 212. Riguardo al protocollo degli esibiti, al modo di estendere e registrare le evasioni, di eseguire ed intimare le spedizioni, di riporre gli atti Quali prescrizioni della presente istruzione vigono

anche per le preture urbane.

nell' archivio, di tenere le udienze e di assumere i giuramenti, gli esami di testimonj e le inrotulazioni si osserverà anche presso le preture urbane quanto nel proposito si trova prescritto nella presente istruzione per le altre preture. S'intende poi da sè che essendo dalla norma di giurisdizione demandati alle preture urbane solamente affari contenziosi, non sia alle medesime applicabile quanto nella presente istruzione è prescritto rispetto alle intimazioni e all' archivio in affari di concorsi di eredità e di curatela.

§ 213. Quanto è prescritto al capitolo II del modo di porre in evidenza lo stato degli affari è applicabile anche presso le preture, colla sola differenza che tanto i prospetti trimestrali sui processi civili, quanto l'annuale tabella degli elaborati dovranno essere inoltrati al superior tribunale d'appello per mezzo del presidente del tribunale civile della provincia allorquando subordinate vengono le tabelle prescritte pel tribunale medesimo.

I depositi non si fanno presso le preture urbane, ma presso il rispettivo tribunale.

§ 214. Presso le preture urbane non vi sarà ufficio di depositi; questo sarà solamente presso i tribunali collegiali, dei quali esse preture formano parte; perciò il capitolo XII non è applicabile alle medesime; e venendo fatto qualche deposito in affari contenziosi spettanti a queste preture, le parti verranno rimesse a farlo presso il tribunale collegiale.

Gl' impiegati destinati alle preture urbane sono dipendenti dal presidente del tribunale rispettivo.

§ 215. Formando le preture urbane parte del tribunale civile di prima istanza residente nella stessa città, non è ad esse applicabile il disposto dal capitolo XIII della presente istruzione ai §§ 191, 193, 194, 195, 198, 199, 200, 202 e 203. Siccome il presidente del tribunale destina dal suo personale gl' individui per queste preture, così dovrassi al medesimo riferire ogni mancanza osservata presso qualche impiegato, e nessuno potrà assentarsi dal suo posto senza il di lui permesso.

AVVERTIMENTO.

Il presente quaderno corrispondente alla pagina 97 *sino alla pagina* 128 *del volume delle istruzioni per le preture in oggetti contenziosi stampate in Milano nel* 1823, *e contenente la formola prima fino alla formola* 24, *dev' essere sostituito alle corrispondenti pagine e formole del detto volume, le quali in parte, cioè precisamente le formole* 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 *e* 22, *si ritengono rivocate ed abolite.*

Formola I al § 3.

Ad istanza di Giuseppe Arnoldi possidente in Legnago al n.° 53 . . . . . *è citato Pietro Bettone calzolajo nella villa di Nichesola, comune di Terrazzo* . . . . . *a comparire innanzi a quest' imperiale regia pretura nella giornata del* 7 *gennajo corrente alle ore* 9 *di mattina* . . . . . *per l' esperimento di conciliazione sulla dimanda di pagamento di lire italiane* 96 *per pelli vendute.*

Dall' imperiale regia pretura in Legnago
il 4 *gennajo* 1818.

Per ordine del Pretore,
N. N. *Cancelliere.*

Certifico che il premesso atto di citazione sia stato consegnato il 5 gennajo 1818 alla moglie del citato.

N. N.
Agente comunale in Terrazzo.

Formola II al § 9.

Si certifica che sopra dimanda proposta da Giuseppe Arnoldi possidente in Legnago . . . . . contro Pietro Bettone del comune di Terrazzo . . . . . di pagamento di lire italiane 96 per pelli vendute . . . . . non sia seguita conciliazione per renitenza delle parti.

Dall' imperiale regia pretura in Legnago
il 7 gennajo 1818.

Il Pretore
N. N.

Formola III al § 17.

PETIZIONE VERBALE

DI

Giuseppe Arnoldi possidente in Legnago, abitante al n.° 53

CONTRO

Pietro Rettone calzolajo abitante nel comune di Terrazzo nella villa Nichesola in punto di pagamento di lire ital. 96.

N.° 15. Present.° il 7 gennajo 1818.

Nell' ufficio dell' imperiale regia pretura in Legnago il 7 gennajo 1818.

Presenti

Il signor N. N. *Pretore.*
N. N. *Attuario.*

Comparso Giuseppe Arnoldi personalmente, non avendo avuto luogo, come dal certificato di quest' oggi quì annesso, la conciliazione con Pietro Bettone sulla pretesa di pagamento di lire 96, espone in via di petizione:

Il 14 agosto 1817 ha esso attore venduto e consegnato nella propria casa in Legnago al predetto Bettone 12 pelli vitelline pel convenuto prezzo di lire 96 italiane, qual prezzo si obbligò il medesimo di pagare sino alla festa del S. Natale 25 dicembre p.° p.° Tale vendita ed obbligo assuntosi offre egli di provare, in caso fosse dal reo contraddetto, mediante testimonj, al qual effetto propone i seguenti

Articoli probatoriali.

1) Vero che Giuseppe Arnoldi di Legnago ha venduto e consegnato il 14 agosto 1817 nella propria casa in Legnago a Pietro Bettone calzolajo nel comune di Terrazzo 12 pelli vitelline pel prezzo di lire 96 d'Italia?

2) Vero che il Bettone in detto incontro si è obbligato di pagare all' Arnoldi detto prezzo di lire 96 italiane sino alla festa del S. Natale prossimo, cioè 25 dicembre 1817?

Su questi articoli introduce l' attore come testimonj Giuseppe Michelli sartore e Luigi Tomba calzolajo, abitanti ambi in Legnago, ed in supplimento, al caso occorresse, offre anche il proprio giuramento sopra dette circostanze di fatto.

Scorso essendo il termine assuntosi dall'avversario pel pagamento senza effettuarlo, l'attore insta che il reo sia condannato al pagamento di lire 96 italiane cogl' interessi del 4 per 100 dal 25 dicembre 1817 in poi.

Giuseppe Arnoldi, m. p.
N. N. *Pretore.*
N. N. *Attuario.*

Formola IV al § 22.

ALL' I. R. PRETURA IN LEGNAGO

Petizione

di

Stefano Lima possidente abitante in Legnago al n.° 101

contro

Andrea Bertazzo fabbro-ferrajo abitante in Legnago al n.° 93

in punto di pagamento del capitale di lire italiane 3000 ed interessi.

Con allegati dall'*A* all' *F*.

D. Testo m. p. *Avvocato.*

ALL' I. R. PRETURA IN LEGNAGO

Istanza

di

Andrea Bertazzo fabbro-ferrajo in Legnago, assistito dall'avv.° D. Maran

contro

Stefano Lima possidente in Legnago, assistito dall' avv.° D. Testo

in punto di pagamento del capitale di lire italiane 3000 ed interessi.

Per l'ispezione giudiziale dell'originale dei documenti *B, C* prodotti in petizione.

Con allegati n.° 1.

D. Maran m. p. *Avvocato.*

ALL' I. R. PRETURA IN LEGNAGO

Risposta

di

Andrea Bertazzo fabbro-ferrajo in Legnago, assistito dall'avv.° D. Maran

contro

Stefano Lima possidente in Legnago, assistito dall'avv.° D. Testo

in punto di pagamento del capitale di lire ital. 3000 ed interessi.

Con allegati dal n.° 1 al n.° 5.

D. Maran m. p. *Avvocato.*

ALL' I. R. PRETURA IN LEGNAGO

Istanza

di

Stefano Lima possidente in Legnago, assistito dall' avv.° D. Testo

contro

Andrea Bertazzo fabbro-ferrajo in Legnago, assistito dall'avv.° D. Maran

in punto di pagamento del capitale di lire ital. 3000 ed interessi.

Per una proroga di giorni quattordici, termine per la replica.

D. Testo m. p. *Avvocato.*

ALL'I. R. PRETURA IN LEGNAGO

Istanza

di

Antopio Tarra possidente del comune di Terrazzo, assistito dall'avvocato D. Testo

contro

Il sig. Pietro Moro parroco in Terrazzo, assistito dall' avv.° D. Meran

in punto di risarcimento di danni.

Per l' introtulazione degli atti in mancanza di replica.

D. Testo m. p. *Avvocato.*

ALL'I. R. PRETURA IN LEGNAGO

Istanza

di

Andrea Bertazzo fabbro-ferrajo in Legnago, assistito dall' avvocato D. Maran

contro

Pietro Comolo calzolajo in Legnago, abitante al n.° 42

in punto di pagamento di lire 250.

Pel sequestro a mani del sig. Girolamo conte N.

Con allegati dall'*A* all' *E.*

D. Maran m. p. *Avvocato.*

ALL' I. R. PRETURA IN LEGNAGO

Interposizione d'appello e gravami

di

N. N. possidente nel comune N., assistito dall' avvocato D. N.

contro

N. N. mercante in Legnago, assistito dall' avvocato D. N.

in punto di pagamento di lire italiane 2500 ed interessi.

Con allegato *H.*

D. N. *Avvocato.*

ALL'I. R. PRETURA IN LEGNAGO

Istanza

di

N. N. sartore in Legnago, assistito dall' avvocato D. N.

contro

N. N. noleggino in Legnago, abitante al n.° 32

in punto di pagamento di lire italiane 76.

Per l'oppignoramento di mobili, per l' aggiudicato importo e spese.

D. N. *Avvocato.*

Formola V al § 37.

NUMERO dell' ESIBITO.	NOME DELLE PARTI ED OGGETTO DELL' ESIBITO.	GIORNO DELL' EVASIONE E SOSTANZIALE TENORE DELLA MEDESIMA.	NUMERO del foglio d' intimazione.
1	Petizione in iscritto di Pietro Farra di Codogno contro Anselmo Ambrosi di detto luogo per pagamento di lire 720 per titolo di livello.	Il 3 gennajo prefissa udienza pel 15 detto. Il 15 redeput. Il 28 transazione.	1.
2	Istanza di Giovanni Detti di Asso contro Pietro Gori di Codogno e Giovanni Gola di Como per sequestrazione d' un pajo manzi.	Il 5 gennajo udienza per l' 8 detto. L' 8 detto decreto di sequestrazione.	1.
3	Petizione verbale di Gio. Francesco di Desio contro Lorenzo Curti di S. Biagio come debitore principale e Francesco Battistella come fidejussore per pagamento d' un vaglia di lire 250.	L' 8 gennajo udienza pel 20 detto. Il 20 redeput. Il 30 fatta l' ispezione dei documenti e redeput. L' 8 febbrajo chiuso il processo e sentenza.	2.

PROTOCOLLO degli ESIBITI *del giorno* . . . . . .

NUMERO dell' ESIBITO.	NOME DELLE PARTI ED OGGETTO DELL' ESIBITO.	GIORNO DELL' EVASIONE E SOSTANZIALE TENORE DELLA MEDESIMA.	NUMERO del foglio d' intimazione.
15	Petizione verbale di Giuseppe Arnoldi contro Pietro Bettone in punto di pagamento di lire 96.	L' 8 gennajo 1818. Con attergato fu destinata udienza pel 25 corrente.	3.
16	Petizione in iscritto di Stefano Lima contro Andrea Bertazzo in punto di pagamento di lire 3000 ed interessi.	L' 8 gennajo 1818. Con attergato fu destinata udienza pel 1.° febbrajo.	4.
17	Istanza di proroga del termine per la risposta di N. contro N. N. in punto di restituzione di un cavallo (*in duplo*).	L' 8 gennajo 1818. Con attergato fu accordata la proroga di giorni 14.	4.
18	Petizione in iscritto di N. N. contro i fratelli Pietro e Simeone N. in punto di pagamento di lire 8000 ed interessi (*in duplo ed una rubrica*).	L' 8 gennajo. Con attergato fu restituita per non essere dal petito precisata la ragione degl' interessi ed il giorno *a quo*.	4.
19	Sentenza 30 dicembre 1817 del tribunale d' appello cogli atti in causa di N. N. contro N. N. in punto di pagamento di lire 4000.	L' 8 gennajo. Decreto ad ambe le parti.	4.
20	Requisitoria della pretura in N. per l' esame dei testimonj in causa di N. N. contro N. N. in punto di	L' 8 gennajo. Citazione di due testimonj pel 24 corrente.	3.
21	Responsiva della pretura in N. che rimette l' esame dei testimonj assunto in causa di N. N. contro N. N. in punto di	L' 8 gennajo. Fu ordinata la pubblicazione degli esami mediante la copia.	
22	*Al sig. pretore* — Nota dell' imperiale regia commissaria distrettuale concernente la riparazione del locale.	L' 8 gennajo. All' archivio.	
23	*Al sig. pretore non ritornato.*		
[illegible]	Testamento del defunto Nicolò Tarra di Legnago.	Il 9 gennajo. Presia pubblicazione fu rimessa	—

25	Protocollo d' esame ... N. N. in punto di	l' udienza pel 25 corrente.	
26	Simile in causa di N. N. contro N. N. in punto di pagamento di lire 650.	Il 23 gennajo. Sentenza in contradittorio.	19.
27	Rotolo degli atti in causa di N. N. contro N. N. in punto di consegna di due cavalli venduti.	Il 3 febbrajo. Sentenza in contradittorio.	5.
28	Protocollo d' esame di testimonj assunto a ricerca dell' imperiale regio tribunale provinciale in N. nella causa di N. N. contro N. N. in punto di	L' 8 gennajo. Nota al requirente tribunale provinciale in N.	
29	Relazione di sigillazione dell' eredità di Nicolò Targa di Legnago.	Il 9 gennajo. Decreti di nomina di tutore e per l' assunzione dell' inventario.	7.
30	Istanza di N. N. con cui si dichiara erede assoluto del suo zio N. N. (*in duplo*).	Il 9 gennajo. Attergato.	7.
31	Eccitamento d' ufficio a N. N., tutore de' minori del fu N. N., per presentare il conto a tutto ottobre 1817. *Visto N. Pretore.*	L' 8 gennajo. Decreto d' ufficio.	6.
32	Interposizione d' appello e gravami di N. N. contro N. N. in punto di	L' 8 gennajo. Con attergato fu intimata per la risposta appellatoria.	
33	Relazione del cursore sull' oppignoramento di mobili ad istanza di N. N. contro N. N. in punto di ..... *Visto N. Pretore.*	L' 8 gennajo. All' archivio.	4.

Formola VI al XXII al § 44.

N.° 25.

Petizione in iscritto di N. N. contro l' assente N. N. in punto d' affrancazione di capitale livellario di lire 7000.

ATTERGATO.

S' intima cogli allegati *A*, *B* personalmente all' avvocato N. N., il quale viene deputato e con editto notificato in curatore del reo convenuto N. N. assente, e resta destinata udienza per il .... venturo aprile alle ore nove di mattina, colla doppia avvertenza dei §§ 20 e 25 del regolamento giudiziario civile.

Il 9 gennajo 1818.

EDITTO.

L' imperiale regia pretura in ..... notifica col presente editto all' assente N. N. che N. N. ha presentato dinanzi la pretura medesima il... corrente mese la petizione n.° ..... contro di esso N. N. in punto di affrancazione di capitale livellario di lire 7000, e che per non essere noto il luogo della sua dimora gli sia stato deputato a di lui pericolo e spese in curatore l' avvocato N. N., onde la causa possa proseguirsi secondo il vigente regolamento giudiziario civile, e pronunciarsi quanto di ragione.

Viene quindi eccitato esso N. N. a comparire in tempo personalmente, ovvero a far avere al deputato curatore i necessarj documenti di difesa, o ad istituire egli stesso un altro patrocinatore, ed a prendere quelle determinazioni che reputerà più conformi al suo interesse, altrimenti dovrà egli attribuire a sè medesimo le conseguenze della sua inazione.

Il 9 gennajo 1818.

N. N.

Formola VII.

N.° 38.

Protocollo d'udienza tra N. N. contro N. N. in punto di purgazione di contumacia nella causa di pagamento di lir. 374.

SUBATTERGATO.

Sopra il protocollo d'udienza di questi oggi non avendo il supplicante N. N. saputo impugnare la circostanza addotta dalla controparte, ch' egli la mattina del 17 corrente era in questa città, e che soltanto alle due pomeridiane si è partito, e non risultando in conseguenza essere egli stato in detta mattina impedito a comparire, si dichiara che non ha luogo la dimandata purgazione della contumacia incorsa nel suddetto giorno e che resta ferma la sentenza contumaciale del 7 corrente gennajo; condannato esso N. N. a pagare alla controparte entro giorni 14 le spese di questo incidente moderate in lire 4.

L' 8 gennajo 1818.

N. N.

Formola VIII.

N.° 47.

Istanza di N. N. per l'ammortizzazione del chirografo di debito datato il 20 agosto 1815 e rilasciato a suo favore da N. N. per lire 2500, e ciò di consenso del debitore.

ATTERGATO.

Servirà di notizia al supplicante essersi contemporaneamente promulgata mediante editto la presente istanza di ammortizzazione.

Il 9 gennajo 1818.

EDITTO.

L' imp. regia pretura in N. notifica col presente editto che N. N. abbia fatto istanza per l' ammortizzazione del chirografo di debito di lire 2500, datato N. il 20 agosto 1815 e rilasciato a di lui favore da N. N., che all' istante andò smarrito; vengono perciò eccitati tutti quelli che credono d' aver sul chirografo predetto qualche diritto, a farlo valere entro un anno, sotto comminazione che in difetto, dopo spirato tal termine, essi non saranno più ascoltati, ed il suddetto documento sarà dichiarato nullo e di niun valore.

Die ut supra.

N. N.

Formola IX.

N.° 104.

Istanza di N. N. per l'effettiva annullazione del chirografo di N. N. dietro l'editto d'ammortizzazione del 9 genn.° 1818, n.° 47.

ATTERGATO.

Ritenuta la presente fra gli atti, si avverte mediante una rubrica il supplicante, che lo smarritogli chirografo di debito di lire 2500, datato N. il 20 agosto 1815 e rilasciato a di lui favore da N. N., viene con odierno editto dichiarato nullo e di nissun valore.

N. il 15 febbrajo 1819.

EDITTO.

L'imp. regia pretura in N. notifica col presente editto ad istanza di N. N che essendo spirato il termine stabilit con editto del 9 gennajo 1818, n.° 4 senza che alcuno avesse dimostrato u qualche diritto sullo smarrito chirograf di debito di lire 2500, datato N. il 2 agosto 1815 e rilasciato a favore de predetto N. N. da N. N., il document medesimo viene con ciò dichiarato null e di nissun valore.

Die ut supra.

N. N.

Formola X.

N.° . . .

Istanza di N. N. curatore dell' eredità di N. N., che stante lo sbilancio dell' eredità risultante dal già assunto inventario, sia aperto il concorso generale.

La presente istanza si conservi fra gli atti; si faccia una rubrica col seguente

ATTERGATO.

S' accorda il chiesto aprimento di concorso generale sopra i beni dell' oberata eredità di N. N., ciò che si eseguisce mediante odierno editto, venendo nominato N. N. in curatore della massa concorsuale, e per l' elezione d' un amministratore interinale della massa restano citati i creditori noti e quì esistenti con decreto circolare pel . . . . alle ore 9 di mattina. Lo che s' intima all' istante per sua notizia e direzione.

N. . . il . . . gennajo 18 . . .

EDITTO.

L' imperiale regia pretura in N. notifica col presente editto a tutti quelli che vi possano aver interesse, che da questa pretura è stato decretato l' aprimento del concorso generale dei creditori sopra tutte le sostanze mobili e immobili ovunque esistenti nel territorio del governo di Milano (ovvero di Venezia) di ragione dell'eredità di N. N.

Si eccita quindi chiunque credesse poter dimostrare qualche ragione od azione contro l'oberata eredità, ad insinuarla sino al giorno . . . . inclusivo a questa pretura in confronto di N. N. deputato curatore della massa concorsuale, dimostrandovi non solo la sussistenza della sua pretesa, ma eziandio il diritto per cui egli dimanda d'essere graduato nell' una o nell' altra classe, e ciò tanto sicuramente, quanto che in difetto, scorso il sopra fissato termine, nessuno verrà più ascoltato, ed i non insinuati verranno senza eccezione esclusi da tutta la sostanza soggetta al concorso, in quanto la medesima fosse esaurita dagl' insinuatisi creditori, e ciò quand' anche ai non insinuatisi competesse un diritto di proprietà o di pegno.

Si eccitano inoltre tutti i creditori, che nel preaccennato termine si saranno insinuati, a comparire all' udienza nel giorno . . . alle ore . . . della mattina per confermare l' amministratore della massa interinalmente nominato, o per eleggerne un altro, non che per nominare la delegazione dei creditori, con avvertimento che i non comparsi si avranno per assenzienti alla pluralità dei comparsi, e che non comparendo alcuno, l' amministratore e la delegazione saranno nominati da questa pretura a tutto pericolo dei creditori.

Dia ut supra.

DECRETO

Al signor dott. N. N. avvocato in N. . . .

Essendosi con odierno editto aperto il concorso generale dei creditori sopra tutte le sostanze esistenti nel territorio del governo lombardo (veneto) di ragione dell'eredità di N. N., quest'imp. regia pretura deputa esso sig. avvocato N. N. in curatore dell' oberata massa, e comunicandogli una copia dell' editto medesimo gli ingiunge l' esatto disimpegno delle sue incumbenze a senso delle leggi. L' avverte pure essersi citati i creditori noti e quì esistenti a comparire all' udienza nel giorno . . . alle ore . . . di mattina per nominare un interinale amministratore della massa.

Die ut supra.

DECRETO CIRCOLARE

pei creditori noti e presenti nel luogo del giudizio.

Essendosi con odierno editto aperto il concorso generale dei creditori verso l' eredità di N. N., vengono citati i creditori quì sotto specificati a comparire all'udienza dinanzi quest'imp. regia pretura nel giorno . . . alle ore . . . della mattina per nominare un amministratore interinale della massa, con avvertimento che i non comparsi si avranno per assenzienti alla pluralità dei comparsi, e che non comparendo alcuno, l' amministratore sarà nominato d' ufficio da questa pretura a tutto pericolo dei creditori.

Die ut supra. N. N.

Formola XI.

N.° . . .

Decreto del superior tribunale d'appello sopra il ricorso di N. N. in causa contro N. N. in punto di sequestro.

A N. N.

in

N.

A N. N.

in

N.

DECRETO.

Sopra il ricorso di N. N. nella causa contro N. N., contro il decreto di questa imperiale regia pretura del . . . . . n.° . . . . . con cui fu accordato il sequestro contro il ricorrente,

L' eccelso imperiale regio tribunale d'appello in N. con suo decreto del . . . . n.° . . . . pervenuto il . . . . ha trovato giusto di rigettare come insussistente il ricorso predetto.

Lo che si notifica ad ambe le parti per loro notizia e direzione.

Il . . . . . .

N. N.

Formola XII.

N.°. . .

Protocollo d' udienza in cui fu chiuso il processo verbale tra N. N. contro N. N. in punto di cessazione dell'affittanza dei . . . . . e rilascio dei fondi situati in N.

Al sig. N. N., patrocinato dal dott. N. N. in N.

A N. N. patrocinato dal sig. N. N.

MOTIVI.

. . . . . .

SENTENZA.

Nella causa promossa con petizione presentata il . . . n.° . . . dal sig. N. N. medico domiciliato in N. patrocinato dall' avvocato sig. dott. N. N. attore dall' una contro N. N. possidente domiciliato in N. patrocinato dall' avvocato sig. dott. N. N. reo convenuto dall' altra parte in punto di cessazione dell' affittanza del . . . . . e rilascio dei fondi situati in N., chiuso il processo verbale il . . . . . .

L' imp. regia pretura in N. ha giudicato, come giudica:

Essere tenuto il reo convenuto a rilasciare all' attore entro giorni 14 i fondi situati in N. e tenuti in affitto in forza della preaccennata affittanza; condannato esso reo nelle spese giudiziali moderate in lire . . . da pagarsi all' attore entro giorni 14, e nella doppia tassa della sentenza da pagarsi a questa cancelleria.

N. il . . . . . .

N. N.

FORMOLA XIII.

N.° . . .

Protocollo d'udienza in cui fu chiuso il processo verbale tra N. N. contro N. N. in punto di pagamento di lire 296 ed interessi.

A N. N.

in

N.

A N. N.

in

N.

MOTIVI.

. . . . . .

SENTENZA.

Nella causa promossa con petizione verbale del . . . . n. . . . da N. N. orefice abitante in N. attore dall'una contro N. N. calzolajo abitante in N. reo convenuto dall'altra parte in punto di pagamento di lire 296 ed interessi al 5 per 100 dal 16 ottobre 1820 in avanti dipendenti da chirografo del 25 luglio 1818, chiuso il processo verbale il . . . . . .

L'imp. regia pretura in N. ha giudicato, come giudica:

Viene ammessa la prova ordinaria per testimonj offerta dall'attore nella petizione da eseguirsi col mezzo dei testimonj N. N. e N. N. sopra gli articoli probatorj 1 e 2 in petizione.

Incumbe pertanto all'attore di adire l'ammessagli prova entro giorni tre da che la presente sentenza sarà passata in giudicato, altrimenti la prova medesima sarà perenta.

La decisione sulle spese giudiziali resta sospesa sino al definitivo giudizio, dovendo frattanto ciascuna parte pagare a questa cancelleria la semplice tassa della sentenza.

N. il . . . . .

N. N.

Formola XIV.

N.° . . .

Rotolo degli atti in causa tra N. N. contro N. N. in punto di pagamento di lire 296 ed interessi.

A N. N.
in
N.

A N. N.
in
N.

MOTIVI.

. . . . . .

SENTENZA.

Nella causa promossa con petizione verbale del . . . n.° . . . da N. N. possidente di N. attore dall'una contro N. N. commerciante domiciliato in N. reo convenuto dall' altra parte in punto di pagamento di lire 296 ed interessi al 5 per 100 dal 16 ottobre 1820 in avanti, dipendenti da chirografo del 25 luglio 1818.

Inrotulati gli atti il giorno . . . . . in seguito alla prova testimoniale,

L' imperiale regia pretura in N. ha giudicato, come giudica:

Essere tenuto il reo convenuto a pagare all' attore entro giorni 14 le dimandate lire 296 cogl' interessi del 5 per 100 decorribili dal giorno 16 ottobre 1820, e colle spese giudiziali moderate in lire . . . . dovendo esso reo pagare inoltre a questa cancelleria la doppia tassa della presente sentenza.

N. il . . . . . .

N. N.

Formola XV.

N.° . . .

Protocollo d'udienza sul processo verbale chiuso nella causa di N. N. attore contrò N. N. reo convenuto pel credito di lir. 400 ed interessi.

A N. N. patrocinato dall' avvocato dott. N. N.

in

N. . . .

A N. N.

in

N. . . .

MOTIVI.

. . . . . .

SENTENZA.

Nella causa promossa con petizione presentata il giorno . . . al n.° . . . da N. N. possidente domiciliato in N. . . . . contro N. N. sartore abitante in N. . . . . onde il reo convenuto sia condannato a sloggiare pel giorno 29 settembre 1823 dalla casa datagli a pigione colla carta del 24 settembre 1822. Essendosi chiuso il processo verbale il giorno . . . . .

L'imp. regia pretura in N. ha giudicato: Doversi ammettere i testimonj N. N. e N. N. falegnami domiciliati in N. a confermare col loro giuramento le rispettive attestazioni prodotte dall' attore in petizione sotto le lettere *B*, *C*. Incumberà pertanto all' attore di fare istanza entro tre giorni, da che la presente sentenza sarà passata in giudicato, per la destinazione dell' udienza onde assumere il giuramento dei testimonj, altrimenti la prova sarà perenta.

Rimane sospeso il giudizio sulle spese, e frattanto ciascheduna delle parti pagherà a questa cancelleria la tassa semplice della sentenza.

N. il . . . . . .

N. N.

Formola XVI.

N.° . . .

Rotolo degli atti in causa di N. N. contro N. N. in punto di rifusione di danni.

Al sig. N. N. patrocinato dal sig. dott. N. N. in N.

Al sig. N. N. patrocinato dal sig. dott. N. N. in N.

MOTIVI.

. . . . . .

SENTENZA.

Nella causa promossa con petizione presentata il . . . n.° . . dal sig. N. N. sacerdote di N. patrocinato dal sig. N. N. attore dall' una contro il sig. N. N. gastaldo abitante in N. difeso dal sig. dott. N. N. reo convenuto dall' altra parte in punto di rifusione di danni cagionati ai beni dell' attore posti in N. mediante la rottura dell' argine del torrente N., e da liquidarsi in separato giudizio (ovvero nella somma di lire 4000, ovvero nella somma che risulterà dalla giudiziale perizia).

Inrotulati gli atti il . . . . . .

L' imp. regia pretura in N. ha giudicato:

Viene ammessa la prova per periti offerta dall' attore per rilevare le seguenti circostanze:

1.° . . . . . .

Incumbe pertanto all' attore di adire la prova suddetta entro giorni tre da che la presente sentenza sarà passata in giudicato, altrimenti tale prova sarà perenta.

La decisione sulle spese resta sospesa sino al giudizio definitivo.

Frattanto ciascuna parte dovrà pagare a questa cancelleria la semplice tassa della presente sentenza.

N. il . . . . . .

N. N.

Formola XVII.

N.° . . .

Processo verbale chiuso nella causa tra N. N. contro N. N. pel credito di lire 500 ed interessi.

A N. N.

in

N.

A N. N.

in

N.

MOTIVI.

. . . . . .

SENTENZA.

Nella causa promossa con petizione verbale del giorno . . . n.° . . . da Giovanni Lupi, commerciante domiciliato in Legnago, attore contro Francesco Volpi, possidente domiciliato in Trezzo, reo convenuto pel pagamento di lire 500, oltre gl' interessi al 4 per 100 dal giorno 24 settembre 1822 per premio di senseria nella compra di cento campi che fece il reo convenuto con documento del 4 luglio 1818.

Essendosi chiuso il processo verbale il giorno . . .

L' imperiale regia pretura in N. ha giudicato:

Dover il reo convenuto accettare ovvero riferire il giuramento decisorio deferitogli dall' attore sulla seguente formola: « Non essere vero che il » reo convenuto Volpi ha promesso all' attore Lupi » un premio di lire 500 tosto che l' attore fosse » riuscito ad indurre Antonio Lanzi a vendere al » reo convenuto quei cento campi che in fatti gli » furono venduti colla scrittura 4 luglio 1818. » Se il reo convenuto nel modo infrascritto presterà effettivamente il giuramento in quanto ha scienza e memoria sull' indicata formola, ovvero se venendo riferito all' attore, questi non lo presterà assolutamente in termini affermativi, in questi due casi il reo convenuto Volpi sarà assolto dal pagamento delle chieste lire 500 cogl' interessi del 4 per 100 dal 24 settembre 1822 in avanti, e l' attore dovrà entro i successivi 14 giorni pagargli le spese giudiziali liquidate in lire 45.

Qualora poi il reo convenuto non prestasse effettivamente il giuramento, ed al contrario lo prestasse l' attore, allora il reo convenuto Volpi sarà tenuto a pagare all' attore entro i successivi 14 giorni, sotto pena dell' esecuzione, le chieste lire 500 cogl' interessi del 4 per 100 dal 24 settembre 1822 in avanti, e le spese giudiziali liquidate in lire 50. Sarà quindi dovere del reo convenuto di instare entro tre giorni da che la presente sentenza sarà passata in giudicato per l' assunzione del giuramento, ovvero di presentare la sua dichiarazione di riferirlo, altrimenti si riterrà per riferito tacitamente.

Venendo riferito tacitamente o espressamente il giuramento, dovrà l' attore entro i successivi tre giorni chiedere la fissazione d' una udienza per prestarlo, altrimenti non vi sarà più ammesso.

Frattanto ambe le parti pagheranno a questa cancelleria la tassa semplice della sentenza.

N. il . . . . N. N.

Altro modo di esporre la dispositiva di questa sentenza.

Dover il reo convenuto pagare entro 14 giorni all' attore le chieste lire 500 coi relativi interessi al 4 per 100 dal 24 settembre 1822 in avanti, e le spese liquidate in lire 50, qualora dall' esito del giuramento decisorio proposto dall' attore rimanga provata la seguente circostanza: « Essere vero che il reo convenuto Volpi ha promesso all' attore Lupi un premio di lire 500 » tosto che l' attore fosse riuscito ad indurre Antonio Lanzi a vendere al reo convenuto quei » cento campi che in fatti gli furono venduti colla » scrittura del 4 luglio 1818. » — In caso contrario il reo convenuto sarà assolto dal pagamento della detta somma di capitale ed interessi, e l' attore dovrà entro i successivi 14 giorni pagargli le spese liquidate in lire 45.

Incumberà perciò al reo convenuto di dichiarare entro tre giorni da che la presente sentenza sarà passata in giudicato se accetti o riferisca il giuramento, e d' instare nel primo caso per la destinazione d' un' udienza onde prestarlo in termini negativi sulla predetta formola in quanto ha scienza e memoria, altrimenti s' intenderà tacitamente riferito.

Venendo riferito espressamente o tacitamente il giuramento, sarà dovere dell' attore di fare istanza entro i successivi tre giorni, onde venga stabilita un' udienza per prestarlo sulla medesima formola assolutamente ed in termini affermativi, altrimenti non sarà più ammesso. Prestando il reo convenuto effettivamente il giuramento, ovvero, se venisse riferito, non prestandolo l' attore, avrà luogo l' assoluzione di esso reo convenuto; se poi il giuramento non venisse prestato dal reo convenuto, ma sibbene dall' attore, allora avrà luogo la suddetta condanna.

Frattanto . . . . . .

Formola XVIII.

MOTIVI.

N.° . . .

Protocollo d'udienza nel processo verbale tra N. N. contro N. N. in punto di pagamento di lire 500.

A N. N.
in
N.

A N. N.
in
N.

. . . . . .

SENTENZA.

Nella causa promossa con petizione verbale del . . . . n.° . . . . da N. N. chirurgo di N. attore dall' una contro N. N. muratore di N. reo convenuto dall' altra parte in punto di pagamento di lire 500 derivanti da mutuo, chiuso il processo verbale il . . . . . .

L'imp. regia pretura in N. ha giudicato:

Il reo convenuto è tenuto a pagare all' attore entro giorni 14 le dimandate lire 500 e le spese giudiziali moderate in lire . . ., semprechè l' attore presti il decisorio giuramento riferitogli dal reo sopra la circostanza: « Essere vero che » esso attore N. nell' anno 1822 ha dato » al reo convenuto N. lire cinquecento » a mutuo da restituirsi entro quel- » l' anno 1822. »

Non prestando poi esso attore tale riferito giuramento, il reo convenuto sarà assolto dal suespresso pagamento; anzi l' attore sarà tenuto a pagargli entro i successivi giorni 14 le spese del presente giudizio moderate in lire. . . . .

Incumbe pertanto all' attore d' instare entro giorni tre, da che la presente sentenza sarà passata in giudicato, per l' assunzione del suo giuramento, e di prestarlo senza limitazione nella giornata da destinarsi, altrimenti egli non vi sarà più ammesso.

Frattanto ciascuna parte dovrà pagare a questa cancelleria la semplice tassa della presente sentenza.

N. il . . . . . N. N. . .

FORMOLA XIX.

N.° . . .

Protocollo d'udienza col quale fu chiuso il processo verbale tra N. N. contro N. N. in punto di pagamento di lire 2000.

Al sig. N. N.
in
N. . . .

Al sig. N. N.
in
N. . . .

MOTIVI.

. . . . . .

SENTENZA.

Nella causa incamminata con petizione verbale del . . . . n.° . . . dal sig. N. N. possidente di N. attore dall' una contro il sig. N. N. orologiajo di N. reo convenuto dall' altra parte in punto di pagamento di lire 2000, prezzo di un cavallo venduto al reo convenuto, chiuso il processo verbale il . . . . . .

L'imp. regia pretura in N. . . . . ha giudicato:

Il reo convenuto è tenuto a pagare all' attore entro giorni 14 le dimandate lire 2000 e le spese giudiziali liquidate in lire . . . semprechè esso reo convenuto non provi mediante il proposto decisorio giuramento la circostanza:

« Essere vero che esso reo convenuto ha pagato » all' attore le lire duemila, prezzo del cavallo che » l' attore gli ha venduto nell' agosto 1820. »

Effettuando poi esso reo tale prova, egli non sarà tenuto al suddetto pagamento, anzi l' attore gli dovrà pagare entro giorni 14 successivi le spese di questo giudizio moderate in lire . . . .

Incumbe pertanto all' attore di dichiararsi giudizialmente entro giorni tre da che la presente sentenza sarà passata in giudicato, se accettar voglia il giuramento suddetto, o riferirlo al reo, altrimenti quello s' intenderà tacitamente riferito.

Accettando l' attore il giuramento, dovrà egli prestarlo nell' udienza da destinarsegli sulla su espressa circostanza in termini negativi per quanto egli n' ha scienza e memoria.

Riferendosi poi dall' attore espressamente o tacitamente il giuramento al reo convenuto, incumbe a questo d' instare per l' assunzione del riferitogli giuramento entro giorni tre dal dì in cui gli sarà intimata la dichiarazione dell' attore, o in cui sarà scaduto a quello il termine per presentarla, e di prestare il giuramento nell' udienza destinatagli sulla circostanza suespressa in termini affermativi senza limitazione.

Prestando l' attore l' accettato giuramento nel giorno da destinarsi, ovvero non facendo il reo in termine istanza per l' assunzione del giuramento espressamente o tacitamente riferitogli, oppure non prestandolo il reo nell' udienza da destinarsi, in tali casi s' intenderà non effettuata la prova ingiunta al reo convenuto.

Non prestando poi l' attore l' accettato giuramento nella giornata destinata, ovvero prestando il reo nella destinata udienza il riferitogli giuramento, in tali casi la prova ingiunta al reo s' intenderà effettuata.

Frattanto ciascuna delle parti pagherà a questa cancelleria la semplice tassa della presente sentenza.

Lo che s' intima ad ambe le parti per direzione.

N. il . . . . . .

N. N.

N.° . . .

Rotolo degli atti in causa tra N. N. in punto di pagamento di lire 296 ed interessi.

A N. N.
in
N.

A N. N.
in
N.

Formola XX.

MOTIVI.

. . . . . .

SENTENZA.

Nella causa promossa con petizione verbale del . . . . . n.° . . . da N. N. domestico domiciliato in N. attore dall' una contro N. N. mercante domiciliato in N. reo convenuto dall' altra parte in punto di pagamento di lire 296 dipendenti da salario in qualità di servitore per l' anno 1819 ed interessi al 4 per 100 dal giorno 4 maggio 1820.

Inrotulati gli atti sulla prova testimoniale il giorno . . . . . .

L' imp. regia pretura in N. ha giudicato:

Essere tenuto il reo convenuto a pagare all' attore entro 14 giorni le chieste lire duecento novantasei cogl' interessi al 4 per 100 dal 4 maggio 1820 in avanti, e le spese liquidate in lire 26, qualora l' attore presti il suppletorio giuramento sulla circostanza:

« Che esso attore ha realmente prestato
» al reo convenuto il servizio in qualità di
» domestico pel corso dell' anno 1819. »

Non prestando poi esso attore tale suppletorio giuramento, il reo convenuto non sarà tenuto al summentovato pagamento, e le spese giudiziali s' intenderanno compensate.

Incumbe pertanto all' attore d' instare entro giorni tre, da che la presente sentenza sarà passata in giudicato, per l' assunzione del detto suo giuramento, e di prestarlo nell' udienza da destinarsi, altrimenti egli non vi sarà più ammesso. Frattanto ciascuna delle parti pagherà a questa cancelleria la semplice tassa della presente sentenza.

Ciò che s' intima ad ambe le parti per direzione.

N. il . . . . . N. N.

Formola XXI.

N.° . . .

Rotolo degli atti in causa tra N. N. e N. N. in punto di pagamento di lire 2000 per danni.

Al sig. N. N. a mani del sig. dott. N. N. in N.

Al sig. N. N. a mani del sig. dott. N. N. in N.

MOTIVI.

. . . . . .

SENTENZA.

Nella causa incoata con petizione presentata il . . . . . n.° . . . . dal sig. N. N. sacerdote domiciliato in N. patrocinato dal sig. dott. N. N. attore dall'una, contro il sig. N. N. possidente di N. difeso dal sig. N. N. reo convenuto dall'altra parte in punto di pagamento di lire 2000 per danni cagionati dal sequestro dei frutti del fondo dell'attore ordinato col decreto del 13 agosto 1822.

Inrotulati gli atti il . . . . . .

L'imp. regia pretura in N. ha giudicato:

Il reo convenuto è tenuto a pagare all'attore entro giorni 14 non già le dimandate lire 2000, ma solamente la moderata somma di lire 500, semprechè l'attore giuri estimatoriamente

Che egli non valuta meno di lire 500 i danni recatigli dal reo col sequestro contro di lui impetrato in data del . . .

Incumbe pertanto all'attore di adire tale prova entro giorni tre da che la presente sentenza sarà passata in giudicato, e di prestare il predetto giuramento nella giornata da assegnarsi, altrimenti il diritto a tale prova gli sarà perento.

Le spese giudiziali restano fra le parti compensate.

Dovrà quindi ciascuna parte pagare a questa cancelleria la semplice tassa della presente sentenza.

N. il . . . . . .

N. N.

Formola XXII.

N.° . . .

DECRETO.

Sentenza del superior tribunale d'appello del . . . in causa di N. N. contro N. N. in punto di rescissione della vendita de . . . . . .

A N. N. a mani del sig. dott. N. N. . . . in N.

A N. N. a mani del sig. dott. N. N. in N.

Nella causa incoata con petizione presentata il . . . . . n.° . . . . tra N. N. villico di N. attore dall' una contro N. N. speziale in N. reo convenuto dall' altra parte in punto di rescissione della vendita de . . . . . .

L'eccelso imp. regio tribunale d'appello generale in N. con sentenza del . . . . n.° . . . pervenuta il . . . . ha giudicato:

Doversi confermare la sentenza pronunciata da quest' imp. regia pretura in N. . . il . . . . condannando l' attore ed appellante a pagare al reo convenuto ed appellato entro giorni 14 le spese in appellazione moderate in lire . . . e nella doppia tassa della sentenza appellatoria e spese postali.

Lo che s' intima ad ambe le parti per loro direzione.

N. il . . . . . .

N. N.

Formola XXIII al § 56.

Al di fuori.

All' eccelso imp. regio tribunale d'appello generale in . . . .

Rapporto dell' imperiale regia pretura in N. con cui rassegna in via d' appello gli atti in causa tra N. N. attore e N. N. reo convenuto in punto di rescissione della vendita de . . .

Pezzi acchiusi.

1.° *Rotolo degli atti.*
2.° *Copia concordata della sentenza del . . . . e dei relativi motivi.*

Al di dentro.

N.° . . .

ECCELSO TRIBUNALE D'APPELLO.

Nella causa verbale vertente fra N. N attore e N. N. reo convenuto in punt di rescissione della vendita de . . . . decisa da questa pretura con sentenz del . . . . . l' attore insinuò l' ap pellazione, e prodotte le scritture ap pellatorie, gli atti furono inrotula il . . . . . per la seconda istanz Questa pretura rassegna quindi in ade pimento delle proprie incumbenze p la superiore decisione sub. 1 il rot degli atti, e sub. 2 copia della prop sentenza e dei relativi motivi.

N. . . . . il . . . . . .

N. N.
Pretore.

Formola XXIV al § 57.

N.° . . .

NOTA.

A dovuto riscontro della riverita ufficiosa ricerca di codesto inclito imperiale regio tribunale provinciale del . . . . . n.° . . . . . questa pretura si pregia di significare d'aver nel giorno . . . . . fatto eseguire l'intimazione a N. N. della petizione del N. N., n.° . . . . . , come si compiacerà di rilevare dalla quì acchiusa concordata copia del foglio d'intimazione.

Si unisce quì la specifica delle relative competenze, attendendo dalla gentilezza di questo inclito tribunale provinciale il più sollecito rimborso.

L'imperiale regia pretura in N. . . . il . . .

N. N. *Pretore.*

All' inclito imperiale regio tribunale provinciale

in

N.

AVVERTIMENTO.

Nella quitanza ossia certificato dell' eseguito deposito accennato nel § 171 delle istruzioni e nella formola n.° 43 dovrà con esattezza essere inserita l'intiera specifica degli oggetti depositati siccome è prescritto per l'istanza relativa.

Formolario XXV al § 64.

N.° . . . .

Foglio d' intimazione dell' imp. regia pretura in . . . . . .

Numero dell' esibito.	Giorno della evasione.	Qualità della spedizione.	Nome di quello a cui è diretta la spedizione.	Giorno dell' intimazione e sottoscrizione del ricevente.	Giorno del consegnamento in ufficio e sottoscrizione del ricevente.
15	1818 8 genn.°	Attergato simplo	Bettone Pietro a proprie mani	L' 11 gennajo 1818. *P. Bettone m. p.*	
		Duplo	Arnoldi Giuseppe	. . . . .	Ricevuto il 15 gennajo 1818. *Gius. Arnoldi m. p.*
34	9 detto	Attergato simplo	Bugna Francesco a proprie mani	L' 11 gennajo 1818 consegnato a Francesco Bugna, il quale non sa scrivere. *N. N. testimonio.*	
		Rubrica	Cavolo Luigi a proprie mani	L' 11 detto. *Luigi Cavolo m. p.*	
		Duplo	Amante Taddeo	. . . . .	Consegnato il 15 gennajo ad Amante Taddeo. *N. N. Cancelliere.*
35	d.° d.°	Attergato simplo	Dottor Arminio a proprie mani	Il 10 gennajo 1818. *Dottor Arminio m. p.*	
		Editto	. . . . .	Affisso il 10 gennajo.	
		Duplo	Bertini Tommaso	. . . . .	Ricev.° il 15 genn. *T. Bertini m. p.*
38	d.° d.°	Attergato simplo	Pola Andrea in Venezia mediante la posta	. . . . .	Ricevuto simplo e duplo il 14 genn.° *Dott. Testo m. p.*
		Duplo	Dottor Testo	. . . . .	
39	d.° d.°	Simplo	Bussa Tommaso	L' 11 gennajo 1818. *Maria Bussa moglie.*	
		Requisitoria	Alla pretura in N. mediante la posta	L' 11 gennajo 1818. *N. N. Ufficiale postale.*	
		Duplo	Arnoldi Giuseppe	. . . . .	Ricev.° il 15 gennajo 1815. *Gius. Arnoldi m. p.*

N.° . . . . .

Foglio d' intimazione dell' imp. regia pretura in . . . . .

Numero dell' esibito	Giorno della evasione.	Qualità della spedizione.	Nome di quello a cui è diretta la spedizione.	Giorno dell' intimazione e sottoscrizione del ricevente.	Giorno del consegnamento in ufficio e sottoscrizione del ricevente.
40	1818 9 gennajo	Attergato simplo	Bertoni Andrea	L' 11 gennajo 1818. Alla moglie Anna Bertoni, che non sa scrivere. *N. N. testimonio.*	
		Citazione	Zamoro Luigi	L' 11 detto. *Luigi Zamoro m. p.*	
		Simile	Serpa Andrea	L' 11 detto. *Annetta Serpa m. p. figlia.*	
		Duplo	Arbe Pietro	. . . . .	Consegnato il 16 gennajo. *N. N. Cancell.*
42	d.° d.°	Subattergato simplo	Fava Antonio	L' 11 gennajo. *Margherita Fava m.p. moglie.*	
		Duplo	Geraldi Pietro	L' 11 detto. *P. Geraldi m. p.*	
43	d.° d.°	Sentenza	Domolo Andrea	L' 11 gennajo. *Domolo Antonio m. p. figlio.*	
		Simile	Cavolo Luigi	L' 11 detto. *Cavolo Luigi m. p.*	

Riprodotto il 12 gennajo 1818.

N. N. *m. p. Cursore.*

Formolario XXVI al § 80.

Il signor agente comunale in . . . . . è ricercato a far eseguire mediante il proprio cursore comunale l' intimazione di ciascun decreto quì acchiuso alla rispettiva parte, non che l' affissione degli editti nel solito luogo del suo comune, di annotare indi nell' unito foglio d' intimazione presso ogni pezzo nell' apposita colonna il giorno della seguita intimazione ed affissione, d' apporvi in conferma la sua sottoscrizione in calce e di rimandarlo sollecitamente sotto sigillo.

Dall' imp. regia pretura in . . . . . .

N. N.

Cancelliere.

Formolario XXVII al § 84.

REGISTRO delle copie dimandate da parti.

N.° progressivo.	Giorno delle richieste.	NOME del chiedente.	ATTO di cui si chiede la copia.	Assenso del pretore.	GIORNO del rilascio.
1	1818 genn. 3	N. N.	Testamento del defunto N. N.	*Fiat* N. N.	Il 5 gennajo 1818. Bollo . . . . l. Copia . . . . »
2	d.° 7	N. N.	Protocollo d' udienza 23 dicembre 1817 in causa N. N, contro N. N. in punto di pagamento di lire 320.	*Fiat* N. N.	Il 9 detto. Bollo . . . . l. Copia . . . . »
3	d.° 9	N. N.	Inventario dell'eredità di N. N.	*Fiat* N. N.	Il 13 detto. Bollo . . . . l. Copia . . . . »
4	d.° 9	N. N.	Copia legalizzata della convenzione giudiziale 7 novembre 1817 tra N. N. contro N. N. in punto di nullità di contratto 2 giugno 1817.	*Fiat* N. N.	Il 10 detto. Bollo . . . . l. Copia . . . . » Legalizzaz. »
5	d.° 13	N. N.	Copia legalizzata della convenzione in conciliazione tra N. N. e N. N.	*Fiat* N. N.	Il 14 detto. Bollo . . . . l. Copia . . . . » Legalizzaz. »

Formolario XXVIII al § 89.

1818 A. Fasc.° I *dal n.° 1 al . . .*	1818 B. Fasc.° I *dal n.° 1 al . . .*
1818 C. Fasc.° I *dal n.° 1 al 20.*	1818 C. Fasc.° I *dal n.° 21 al . . .*
1818 D. Fasc.° I *dal n.° 1 al . . .*	1818 E. Fasc.° I *dal n.° 1 al . . .*

FORMOLARIO XXIX al § 94.

NOME DELLE PARTI ED OGGETTO.	SEZIONE.	FASCICOLO.	NUMERO dell' archivio e dell' involto.	NUMERO degli ESIBITI.
PRETURA.				
Nota dell' imp. regia delegazione in N. . . . del 2 gennajo anno corrente, concernente la ricercata ampliazione del locale.	B	1	1	21
Decreto d' appello 23 dicembre 1817 portante la nomina di Antonio Pero in scrittore . . .	. . . .	. . . .	2	25
Protocollo 7 gennajo anno corrente sul giuramento d' ufficio prestato dallo scrittore Antonio Pero.	. . . .	. . . .	4	33
Requisitoria del commissario distrettuale di quì, dell' 8 gennajo anno corrente, coll' avviso che il 12 detto si darà principio al lavoro per l' ampliazione del locale	. . . .	. . . .	5	36

Formolario XXX al § 108.

REGISTRO

delle udienze pel giorno . . . . . .

NUMERO del DECRETO.	NOME DELLE PARTI.	OGGETTO DELL' UDIENZA.	Tra.
104	N. N. contro N. N.	Inrotulazione degli atti in causa in punto di pagamento di lire 600	9
107	N. N.	Promessa solenne come tutore del minore N. N.	9
111	N. N. contro N. N.	Attitazione in causa di rifusione di danni	9
112	N. N. contro N. N. e consorti.	Ispezione di documenti della risposta in causa di nullità di vendita	10

Formolario XXXI al § 110.

Dinanzi l'imperiale regia pretura in N. . . . . il 15 gennajo 1818.

Presenti

Il signor N. N. *Pretore.*

N. N. *f. f. d'Attuàrio.*

Nella causa tra N. N. attore ed N. N. reo convenuto in punto di pagamento di lire 640 ed interessi.

In esecuzione dell'attergato del . . . . . n.° . . . sono comparsi

L'attore N. N. col mezzo dell'avvocato signor dottor N. N. in forza del mandato in petizione.

Il reo N. N. personalmente.

L'attore rinnova la dimanda fatta nella petizione presentata al n.° . . e si riportò al fatto e alle ragioni ivi esposte.

Il reo risponde . . . . . .
. . . . . .

L'attore in vista dei documenti n.° 2 e 3 prodotti in risposta senza averli prima comunicati, come è prescritto, insta per la redestinazione dell'udienza ad altra giornata e per l'abbuono dell'odierna comparsa con lire 5.

Dottor N. N.

Il reo starà in attenzione del decreto su tale domanda.

N. N.

N. N. *Pretore.*

N. N. *f. f. d'Attuario.*

Formolario XXXII al § 114.

Dinanzi l'imperiale regia pretura in N. . . . . il 31 gennajo 1818.

Presenti

Il signor N. N. *Pretore.*

N. N. *f. f d'Attuario.*

Nella causa tra N. N. attore contro N. N. reo convenuto in punto di pagamento di lire 640 ed interessi.

In seguito al subattergato del . . . . . n.° . . . . sono comparsi

L'attore N. N. col mezzo dell'avvocato signor N. N.

Il reo N. N. personalmente.

L'attore replica . . . . . .
. . . . . .

Il reo dupla . . . . . .
. . . . . .

ELENCO DEGLI ATTI

DELL'ATTORE.	DEL REO.
I. Petizione presentata il . . . . . N.° n.°	1. Attestato del . . . 1817. 2. Lettera dell'attore del 1817.

N. N.

Allegati.

A. Contratto di vendita del . . . .
B. Mandato dell'avvocato del . . . .
C. Specifica delle spese giudiziali.

Dottor N. N.

N. N. *Pretore.*

N. N. *f. f. d'Attuario.*

Formolario XXXIII al § 139.

Dinanzi l'imperiale regia pretura in N. . . . il . . . 1818.

ROTOLO DEGLI ATTI

Nella causa tra N. N. attore contro N. N. reo convenuto in punto di pagamento di lire 4000.

Atti dell' attore.

I.

Petizione presentata il . . . n.° . . . con

A. Contratto di compra, vendita de . . . . . .

B. Conto relativo a detto contratto del . . . . . .

C. Mandato in testa dell' avvocato dott. N. N. del . . . . . .

NB. *Si dimette anche l' originale del documento n.° I.*

III.

Replica n.° . . . . . con

D. Istanza n.° . . . per l' ispezione giudiziale del documento n.° I, e relativa evasione.

E. Istanza n.° . . . per una proroga del termine per replicare.

F. Istanza n.° . . . . per introduzione in replica di nuove prove.

G. Attestato di . . . . N. N. e N. N.

H. Articoli probatoriali relativi al suddetto attestato.

I. Specifica delle spese.

Dott. N. N. *per l'attore.*

Atti del reo.

II.

Risposta n.° . . . . . con

1.° Recessione dal contratto di compra, vendita datata . . . . . .

2.° Articoli probatoriali pei testimonj N. N. e N. N.

3.° Mandato in testa dell'avvocato N. N. del . . . .

IV.

Duplica n.° . . . . . con

4.° Specifica delle spese giudiziali.

Dott. N. N. *pel reo.*

N. N. *Pretore.*

N. N. *f. f. d'Attuario.*

Formolario XXXIV al § 141.

Dinanzi l'imp. regia pretura in N. . . . . il 181

ROTOLO DEGLI ATTI

Nella causa tra N. N. attore contro N. N. reo convenuto i
punto di pagamento di lire 400.

ATTI DELL' ATTORE. ATTI DEL REO.

I.

Processo inrotulato il . . . . . n.° . . . .

II.

Copia legalizzata della sentenza interlocutoria del. . . n.°. . .

III.

N.°. . . . . Istanza per gli esa
dei testimonj.

IV.

Protocollo originale sugli esami dei testimonj.

V.

Scrittura probatoria n.° cc
1.° Specifica delle spese giudizial
2.° Mandato di sostituzione in t
sta dell' avv. N. N. del . . . .

Dott. N. N.
sostituto pel reo.

VI.

Scrittura controprobatoriale n.°. . .
con
A. Specifica delle spese giudiziali.

Dott. N. N.
per l'attore.

N. N. *Pretore.*

N. N. *f. f. d'Attuario.*

Formolario XXXV al § 143.

Dinanzi l'imp. regia pretura in N. . . . . il . . . 1818.

ROTOLO DEGLI ATTI

in via d'appello

Nella causa tra N. N. attore contro N. N. reo convenuto in punto di rescissione della vendita de . . . . . .

Atti dell' attore.	Atti del reo.

I.

Processo verbale in prima istanza consistente nei protocolli d'udienza originali del . . . . . gennajo e . . . . febbrajo 1818 cogli specificati atti.

II.

Interposizione d'appellazione n.° . . . .

III.

Scrittura di gravame n.° . . . . con

A. Specifica delle spese.

IV.

Istanza n.° . . . . per l'inrotulazione ed inoltramento degli atti in mancanza di risposta appellatoria del reo.

Dott. N. N. per l'attore. In contumacia del reo.

N. N. *Pretore.*

N. N. *f. f. d'Attuario.*

Formolario XXXVI al § 146.

REGISTRO

dei processi pendenti presso l' imperiale regia pretura in N. . . per l' anno 1818.

Nome delle parti ed oggetto della controversia.	Numero degli esibiti sull' ultimo protocollo d' udienza o rotolo.	Giorno			
		in cui fu ultimato il processo mediante convenzione.	in cui fu chiuso il processo verbale.	in cui fu inrotulato il processo.	della proferita sentenza

FORMOLARIO XXXVII al § 149.

REGISTRO dei concorsi pendenti presso l'imperiale regia pretura in N. . . . nell' anno 1818.

Num.° progressivo.	Nome dell' oberato.	GIORNO			
		in cui fu aperto il concorso.	in cui fu profarita la graduatoria.	in cui fu presentato il riparto.	in cui fu dichiarato per finito il concorso.

Formolario XXXVIII al § 150.

DISTINTA dei processi rimasti indecisi presso l'imperiale regia pretura in N. . . . . col dì 31 marzo 1818.

NOME DELLE PARTI ed oggetto della controversia.	GIORNO in cui fu chiuso il processo verbale.	GIORNO in cui fu inrotulato il processo.	*ANNOTAZIONI.*

TABELLA degli elaborati presso l' imp. regia pretura in N. . . . . nell' anno 1818.

Conciliazione seguita.	ESIBITI					Processi ultimati con convenzione giudiziale.	Sentenze sopra processi		Processi non evasi		Sentenze d' appello		Concorsi		Ventilazioni d' eredità		Rese di conti pupillari	
	non evasi nell' anno antecedente.	dell' anno corrente.	Somma unita.	evasi.	non evasi.		verbali.	in iscritto.	verbali.	in iscritto.	confermative.	riformative.	definiti.	pendenti.	definite.	pendenti.	definite.	pendenti.

Formolario XL al § 152.

DISTINTA

dei processi concorsuali rimasti pendenti presso l'imperiale regia pretura in N. . . . . col di 31 dicembre 1818.

Nome dell' oberato.	Giorno dell' editto di concorso.	Annotazioni fino a qual punto è arrivato il processo, e cosa ha impedito la definizione.

Formolario XLI al § 153.

TABELLA

delle iniziative criminali divenute pendenti presso l' imperiale regia pretura in N. . . . dal 1.° gennajo a tutto dicembre 1818.

SPECIE di DELITTO.	QUALITA' delle denunzie o scoperte.	QUANTITA' delle iniziative rimesse al tribunale criminale della provincia.	*Osservazioni.*
Furto . . .	54	49	
Rapina . . .	2	2	

Formolario XLII al § 153.

TABELLA

delle inquisizioni criminali assunte presso l'imp. regia pretura in N. . . . . per delegazione del tribunale criminale della provincia di . . . . . dal 1.° gennajo a tutto dicembre 1818.

Numero progressivo.	Specie del delitto.	Nome degl' inquisiti.	Data della delegazione.	Data dell' inoltramento dell' inquisizione al tribunale criminale.	Annotazioni.
1	Furto.	Paroni Antonio detto Cinca.	15 gennajo.	12 febbrajo.	
2	Furto.	Temoni Luigi. Cappa Maria.	10 febbrajo.	28 febbrajo.	

Formolario XLIII al § 161.

Rubricazione di fuori.

All'imp. regia pretura in N....

Istanza
di
Giovanni Piva possidente abitante in N., comune di N., in qualità di tutore dei minori Giovanni ed Anna del defunto Giacomo Piva,
con la quale
deposita a favore della massa ereditaria di Giacomo Piva l'importo di lire ital. 3000.

Pres. il 9 *gennajo* 1818,
n.° 31.

A tergo.

Col presente si ordina all'ufficio dei depositi di questa pretura di ricevere e custodire l'entro fatto deposito di lire ital. 3000.

Dall'imperiale regia pretura in N. . . . il 9 gennajo 1818.

N. N. *Pretore.*

Il presente deposito fu in oggi 9 gennajo 1818 riportato nello scontro dei depositi sotto il n.° 19 dei depositi.

N. N. *Cancelliere.*

L'entro fatto deposito è stato in oggi consegnato a dovere a quest' ufficio dei depositi dell'imp. regia pretura in N. . . .

N. il 9 gennajo 1818.

N. N. *Pretore.*
L. S.) N. N. *Aggiunto.*
N. N. *Attuario.*

Di dentro.

Inclita pretura,

In qualità di tutore dei minori Giovanni ed Anna del defunto Giacomo Piva io sottoscritto ho incassato da Angelo Treba la rata importante lire ital. 3000, e scaduta il 6 corrente gennajo per prezzo di vendita della possessione N. venduta gli dal defunto suddetto con istromento 6 gennajo 1816.

Tale importo consiste in pezzi

30 sovrane d'oro di giusto peso	lir.	1054. 20
370 talleri di convenzione	»	1944. 80
1 di una lira	»	1. —
Somma . .	lir.	3000. —

Deposito ora presso l'inclita pretura, ed insto di riceverlo e di registrarlo.

N. il 9 gennajo 1818.

Giovanni Piva *m. p.*

Formolario XLIV al § 173.

Rubricazione di fuori.

All' I. R. pretura in N. . . .

Istanza
di
Giovanni Piva possidente abitante in N., Comune di N., in qualità di tutore dei minori Giovanni ed Anna del defunto Giacomo Piva pel rilascio di lire ital. 537. 50 dai depositi per saldare il debito verso Pietro N.

Con allegati *A*, *B*, *C* nel duplo.

Present. il 24 febb. 1818, n.° 209.

A tergo.

Si ordina all' ufficio dei depositi di questa pretura di rilasciare dall' entro indicato deposito all' istante verso sua formale ricevuta nella giornata 27 corr. alle ore due pomeridiane l' importo di lire ital. 537. 50, ciò che serve di notizia all' istante, al quale viene ordinato di legittimare entro giorni otto il pagamento eseguito al creditore Pietro N. con produrre la formale di lui ricevuta e l' originale obbligo del defunto Giacomo Piva.

Dall' I. R. pretura in N. . . . il 24 febbrajo 1818.

(L. S.) N. N. *Pretore.*

Fu oggi 26 febbrajo 1818 consegnato a Giovanni Piva.

N. N. *Cancelliere.*

Il presente rilascio fu oggi 27 febbrajo 1818 riportato nello scontro dei depositi sotto il n.° 8 dei rilasci.

N. N. *Cancelliere.*

Di dentro.

Con sentenza del 30 agosto 1817 in *A* l' ora defunto Giacomo Piva fu condannato a pagare a Pietro N. lire 500 ed interessi del 5 per 100 dal primo di settembre 1816 in poi, in dipendenza dell' obbligo del defunto del 1.° detto settembre, quale debito ammonterà cogli ultimi del corrente mese a lir. ital. 537. 50. Essendo stata l' eredità di detto defunto consegnata con decreto in *B* ai di lui figli ed eredi Giovanni ed Anna, e rispettivamente a me qual tutore loro; insistendo il creditore sul pronto pagamento, per effettuare il quale io non ho a mie mani danari, ed esistendo, come dall' estratto dei depositi in *C* nel rispettivo ufficio sotto il n.° 19, un deposito di lire 3000 in contanti, senza essere vincolato di sequestro od altro diritto, insto che ordinato fosse all' ufficio dei depositi di rilasciarmi dalla depositata somma verso mia ricevuta l' importo di lire ital. 537. 50.

N. il 24 febbrajo 1818.

Giovanni Piva *m. p.*

GIORNAL

RICEVIMENTI.

Num. del deposito.	Anno, mese e giorno.	Numero dell' esibito e data dell' ordine di ricevere.	Libro maestro.		Nome del depositante o di quello per cui fu depositato, e qualità del deposito.	Importo del danaro.	Imp de ca d cred
			Lettere.	Foglio.			

LV al § 178.

DEI DEPOSITI.

RILASCI.

Num. del rilascio.	Anno, mese e giorno.	Numero dell' esibito e data dell' ordine di rilascio.	Libro maestro.		Nome di quello a cui si rilascia, e cosa si rilascia.	Importo del danaro.		Importo delle carte di credito.		Tassa di deposito.	
			Lettere.	Foglio.							

LIBRO MAEST

FOGLIO I.

RICEVIMENTI.

N.° del deposito.	Anno, mese e giorno.	N.° dell' esibito e data dell' ordine di ricevere.	Nome del depositante o di quello per cui si deposita, e descrizione del deposito.	Importo del danaro.	Importo delle carte di credito.	Divisi nella ca

LVI al § 179.

DEI DEPOSITI.

RILASCI.

N.° dei rilascio.	Anno, mese e giorno.	N.° dell' esibito e data dell' ordine di rilascio.	Nome di quello a cui si rilascia, e cosa si rilascia.	Importo del danaro.	Importo delle carte di credito.	Prenotazione di sequestro o esecuzione, e della relativa cessazione.

Formolario XLVII al § 183.

INDICE

del libro maestro dei depositi. A

NOME DELLA PARTE avente partita nel libro maestro.	LIBRO maestro.	
	Lettera.	Foglio.

FORMO

SCONT

RICEVIMENTI.

NUMERO del deposito.	ANNO, mese e giorno.	NUMERO dell' esibito o data dell' ordine di ricevere.	NOME DEL DEPOSITANTE o di quello per cui si depósit e qualità del deposito.

'III *al* § 185.

EI DEPOSITI.

RILASCI.

MERO del ascio.	ANNO, mese e giorno.	NUMERO dell' esibito e data dell' ordine di rilascio.	NOME di quello a cui si rilascia, e cosa si rilascia.

(N.° 35.) *L'imperiale regio comando residente in Agram dovrà denominarsi nella corrispondenza ufficiale* Imperiale regio comando generale riunito pei reggimenti confinarj banali e quelli per Varasdino e Carlstadt.

2 aprile 1824.

N.° 8632-918. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L'imperiale regia cancelleria aulica unita, in aggiunta al suo decreto n.° 5736-583 del 22 febbrajo 1823 comunicato a coteste delegazioni con dispaccio 15 marzo 1823, n.° 7113-977, ha partecipato che dietro sovrana determinazione l'imperiale regio comando generale residente in Agram dovrà denominarsi nella corrispondenza ufficiale *Imperiale regio comando generale riunito pei reggimenti confinarj banali e quelli per Varasdino e Carlstadt.*

Se ne dà quindi conforme avviso a cotesta delegazione per sua intelligenza e norma.

Milano, il 2 aprile 1824.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 36.) *L' imperiale regio comando di marina stabilito in Venezia formerà per lo innanzi un' autorità sussistente da per sè insignita col titolo di* Comando superiore di marina.

2 aprile 1824.

N.° 8431-891 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Con rispettato dispaccio 10 marzo p.° p.°, n.° 7221-618 l' imp. regia cancelleria aulica unita ebbe a partecipare che S. M. si è degnata di ordinare con sovrano rescritto del 10 febbrajo decorso che l' imperiale regio comando di marina stabilito finora a Venezia sotto la dipendenza dell' imp. regio comando generale in Padova abbia da formare per lo innanzi un' autorità sussistente da per sè insignita del titolo di *Comando superiore di marina*, e messa in corrispondenza immediata coll' imp. regio consiglio aulico di guerra; in pari tempo S. M. ha nominato il generale maggiore marchese *Paolucci* al posto di comandante superiore della marina.

In conseguenza di ciò venne ordinato a questo governo di osservare in avvenire nella

propria corrispondenza coll'imp. regio comando superiore di marina le stesse forme che si usano verso gl' imperiali regj comandi generali.

Se ne dà di conformità avviso a codesto ufficio per sua intelligenza e norma.

Milano, il 2 aprile 1824.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

(N.° 37.) *L' impiegato che ottiene il permesso di viaggiare fuori degl' imp. regj stati riceve pel tempo d' assenza la sola parte del soldo che gli spetterebbe per pensione in caso di giubilazione.*

9 aprile 1824.

N.° 3845-1544 C.

CIRCOLARE.

Secondo il regolamento delle tasse politico-camerali vigente nelle altre più antiche provincie della monarchia, l' imperiale regio impiegato che richiede ed ottiene dal competente aulico dicastero il permesso di viaggiare fuori degl' imperiali regj stati, riceve per tutto il tempo dell' effettiva sua assenza in causa di

detto viaggio la sola parte del di lui soldo che in proporzione della sua carriera di servizio gli avrebbe potuta spettare per pensione in caso di giubilazione a termini delle normali relative a questa materia, trattando per tale effetto al pari dell'impiegato avente già dieci anni di servigio utile quello che ne contasse di meno, ed il rimanente dell'accennato suo soldo deve ritenersi o farsi rifondere come tassa aulica del detto permesso di assenza.

Avendo l'imp. regia camera aulica generale dichiarato che simile prescrizione deve per l'avvenire applicarsi esattamente anco a tutti gli analoghi casi che fossero per verificarsi in queste provincie, se ne prevengono colla presente circolare tutti i pubblici uffici, e s'incaricano i capi de'medesimi di farne espressamente avvertiti gl'imperiali regj impiegati da loro dipendenti ogni qual volta fossero per chiedere il permesso di viaggiare all'estero, onde non ignorino l'obbligo che loro verrà ad incumbere pel soddisfacimento della suindicata tassa.

Milano, il 9 aprile 1824.

Il Conte DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

TORDORÒ, *Consigliere.*

(N.° 38.) *L'obbligo di nominare un sostituto nel mandato di procura rilasciato ad un avvocato non è applicabile al caso ove all'autorità giudiziaria presso cui pende la causa non vi sono addetti che tre avvocati.*

10 aprile 1824.

N.° 3519-245. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale a tutte le prime istanze giudiziarie delle provincie lombarde.

Presi gli occorrenti concerti coll'imperiale regia aulica commissione in oggetti di legislazione giudiziaria, l'imperiale regio tribunale supremo di giustizia ha trovato di dichiarare:

« La prescrizione portata dai §§ 534 e 538 » del regolamento giudiziario relativamente » all'obbligo di nominare un sostituto nel » mandato di procura rilasciato ad un avvo- » cato negli affari contenziosi non è applica- » bile al caso ove all'autorità giudiziaria pres- » so cui pende la causa non vi sono addetti » che tre avvocati. ».

In esecuzione di venerato aulico decreto dell'eccelso senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia 30 p.° p.° marzo, n.° 797 si comunica a tutte le prime istanze

giudiziarie lombarde la premessa suprema determinazione per loro norma e direzione, avvertite le medesime di tenere fisso nel locale destinato all' aula verbale un esemplare della presente circolare.

Milano, il 10 aprile 1824.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

OREFICI, VICEPRESIDENTE.

BONACINA, *Consigliere.*

(N.° 39.) *INGIUNTO ai parrochi di esprimere negli attestati da rilasciarsi ai beneficiati la verificazione della celebrazione delle messe coll' ispezione delle vacchette, onde possano ottenere il pagamento dalla prefettura del monte.*

12 aprile 1824.

N.° 7445-1272 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Essendo prescritto alla prefettura del monte che non si debbano pagare le rendite perpetue affette a celebrazione di messe o ad altro

pratiche o funzioni di culto se le parti presentandosi per l'esazione del semestre non offrano un attestato dell'adempimento munito di suggello del parroco, il governo crede necessario di ulteriormente prescrivere per la maggior esattezza che i parrochi debbano esprimere di averne verificata la celebrazione coll'ispezione delle vacchette de' rispettivi beneficj o legati.

Vorrà quindi codesta imperiale regia delegazione farne pervenire l'avviso a tutti i parrochi. Ed affinchè possano essi comodamente esaminare le vacchette de' singoli beneficj e legati saranno autorizzati ad esigere che tutti i celebranti nelle chiese parrocchiali o sussidiarie, ed in generale poste nel circondario delle loro parrocchie debbano lasciare presso le singole sagrestie le vacchette de' beneficj e legati, ai pesi de' quali soddisfano, onde sieno sempre soggette alla ispezione dei parrochi ed anco de' fabbricieri in quanto hanno dovere e diritto d'invigilare perchè le rendite affette a beneficj e legati vengano regolarmente applicate mediante l'adempimento dei pesi di fondazione.

Avuto però riguardo alle pratiche che possono rendersi necessarie per procurare l'esatta uniforme osservanza di questa prescrizione dove per dissuetudine fosse invalso l'abuso

di permettere ai celebranti di ritenere le vacchette presso di loro od in luogo ad essi soli riservato, si determina che il nuovo regolamento debba cominciare ad esser in vigore col principio dell' anno 1825; avvertendosi che nessun pagamento del secondo semestre dell' anno corrente potrà ottenersi se le attestazioni de' parrochi non esprimano la verificazione fatta coll' ispezione delle vacchette.

Sarà poi raccomandato particolarmente ai subeconomi d' insistere pel richiamo alle sagrestie di tutte le vacchette riferibili a qualsivoglia beneficio o legato derivante la propria rendita da beni o canoni di qualsivoglia natura, onde si possa facilmente conoscere se i pesi si adempiano dagli obbligati, e quindi risultandone mancanza, si possano chiamare al dovere i trascurati, ed invocarsi all' uopo gli opportuni provvedimenti per obbligarneli o guarentirne altrimenti l' adempimento.

Milano, il 12 aprile 1824.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 46.) *Gl' impiegati già contabili nel chiedere lo svincolo delle loro cauzioni dovranno indicare il giorno in cui ebbe luogo la loro cessazione dall' impiego.*

15 aprile 1824.

N.° 3893-903 C. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imp. regie delegazioni provinciali, direzioni, prefettura del monte, ufficio fiscale e cassa centrale.

Con ossequiato dispaccio dell' eccelsa imperiale regia camera aulica in data 13 marzo p.° p.°, n.° 9895-585 accennandosi che accade non di rado che degl' impiegati contabili prestar debbono dei servigi anche dopo di essere stati pensionati o posti in istato di quiescenza, e quindi essere essenzialmente necessario in punto allo svincolo delle loro cauzioni che nell' avvenire abbia a risultare chiaramente il tempo del servizio e della cauzione, la quale notizia talvolta si lasciò fin quì mancare alle contabilità incaricate della liquidazione; venne determinato, di concerto col direttorio generale dei conti, che pel tratto successivo quando verrà chiesto lo svincolo delle cauzioni

d' impiegati già contabili, o si trattasse di schiarimento sulla già operata regolazione dei conti de' medesimi, e di liberarli dalle loro cauzioni, debba sempre essere esattamente rilevato ed indicato il giorno in cui ebbe luogo la loro cessazione dall' impiego.

Tanto viene dal governo comunicato a codesta imperiale regia amministrazione per sua intelligenza e norma all' evenienza dei casi relativi.

Milano, il 15 aprile 1824.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 41.) *Tariffa delle competenze per gli impiegati delle istanze giudiziarie per gli atti e le commissioni da essi esercitate nel proprio distretto.*

23 aprile 1824.

N.° 4439-1765 C.

CIRCOLARE.

Perchè siano con uniformità misurate le competenze da assegnarsi tanto agl' impiegati delle prime istanze giudiziarie e politiche per gli atti e le commissioni d' ufficio ch' essi esercitano fuori del luogo di rispettiva residenza e dentro il proprio distretto giurisdizionale, quanto ai periti e testimonj per la loro assunzione nelle procedure penali, ed a fine anco di mettere un termine a diversi dubbj e riclami intorno tali competenze proposti, l'imperiale regia camera aulica generale, d' intelligenza cogli aulici dicasteri politico e della giustizia, ha comunicata al governo coi suoi ossequiati dispacci 12 marzo p.° p.°, n.° 9212-730 e 4 aprile corrente, n.° 13257-1068 la tariffa quì annessa, prescrivendo che secondo la medesima e le osservazioni ivi soggiunte debbano d' ora innanzi regolarsi esattamente le competenze su accennate.

Siffatta superiore disposizione si reca colla presente circolare a notizia di tutti i pubblici uffici perchè ne siano intesi, e quelli cui più specialmente appartiene vi si uniformino in ogni analogo caso a datare dal 1.° del p.° v.° maggio, col qual giorno cominceranno i relativi conti ad essere in conformità della detta nuova tariffa compilati e liquidati.

Milano, il 23 aprile 1824.

Il Conte DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

TORDORÒ, *Consigliere.*

***TARIFFA** delle competenze per gl' impiegati delle prime istanz e della Dalmazia per gli atti e le commissioni da essi esercita*

Numero progressi	QUALIFICAZIONE degl' impiegati ed altri individui.	Per ogni miglio di distanza dalla residenza, calcolando *tanto l'andata, quanto il ritorno*, cioè doppiamente				Oltre le miglia dieci *di sola andata* dalla residenza sino alle quindici compresa la dieta, una giornata			
		lire austriache		in moneta di convenz.		lire austriache		in mone di conven	
		lire	*cent.*	*fior.*	*car.*	*lire*	*cent.*	*fior.*	*ca*
1	Consiglieri dei tribunali .	»	90	»	18	26	»	8	40
2	Ministero subalterno dei medesimi.....	»	60	»	12	17	35	5	4
3	Pretori	»	60	»	12	17	35	5	4
4	Aggiunti de' pretori e giudici politici.....	»	50	»	10	14	45	4	4
5	Cancellieri ed altri subalterni.....	»	40	»	8	11	55	3	5
6	Periti esercenti professioni ed arti liberali ..	»	60	»	12	»	»	»	
7	Periti esercenti arti meccaniche.....	»	30	»	6	»	»	»	
8	Testimonj possidenti ed impiegati.....	»	60	»	12	»	»	»	
9	Testimonj miserabili ed operai.....	»	»	»	»	»	»	»	
10	Cursori (per la sola andata).....	»	25	»	5	»	»	»	

nelle preture e delle giudicature politiche del regno lombardo-veneto nel proprio distretto giurisdizionale.

Oltre le miglia quindici *di sola andata* dalla residenza per due giornate comprese le diete				Dieta di ore otto, cioè tre per ogni ventiquattr' ore, pei giorni di permanenza sul luogo. Per ogni dieta				DIARIE, cioè di ventiquattr' ore			
lire austriache		in moneta di convenz.		lire austriache		in moneta di convenz.		lire austriache		in moneta di convenz.	
lire	*cent.*	*fior.*	*car.*	*lire*	*cent.*	*fior.*	*car.*	*lire*	*cent.*	*fior.*	*car.*
52	»	17	20	5	20	1	44	»	»	»	»
34	70	11	34	3	50	1	10	»	»	»	»
34	70	11	34	3	50	1	10	»	»	»	»
28	90	9	38	2	90	»	58	»	»	»	»
23	10	7	42	2	35	»	47	»	»	»	»
»	»	»	»	1	15	»	23	»	»	»	»
»	»	»	»	»	60	»	12	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	1	15	»	23
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

OSSERVAZIONI.

1.° Le diete sono calcolabili in ragione di 3 per ogni 24 ore, e saranno percette dai funzionarj ed impiegati sopra indicati ne' soli giorni di permanenza sul luogo, esclusi quelli di andata e ritorno; ma dai periti per tutto il tempo impiegato, compreso il viaggio.

2.° La diaria di lire 1. 15 viene destinata ai testimonj miserabili ed operai quando essi non sono costretti a viaggiare oltre quattro miglia italiane, ma in caso di viaggio più lungo percepiranno la diaria di lire 1. 75, cioè carantani 35.

3.° Essendo stabilito nel codice penale, § 532, parte I e § 448, parte II che i cursori del giudizio debbono eseguire le intimazioni e citazioni senza veruna spesa, quindi la loro competenza esposta nella tariffa n.° 10 loro è dovuta soltanto nei casi che accompagnino qualche impiegato giudiziario in viaggio, e la stessa competenza si calcola pei cursori unicamente sulla distanza dal luogo della residenza al luogo dell'operazione, non avuto riguardo al ritorno.

4.° Non è dovuta veruna competenza di viaggio, nè dieta di permanenza agl'impiegati, ai periti ed ai testimonj possidenti ed impiegati se la distanza non eccede un miglio italiano computabile dall' estrema parte dell' abitato della loro residenza, salva la diaria pei testimonj miserabili ed operai.

5.° *In oggetti penali* la presente tariffa sarà osservata senza veruna eccezione.

6.° *In oggetti di giustizia civile e di volontaria giurisdizione* la tariffa medesima deve applicarsi in ciò che riguarda le competenze di viaggio e diete di tutti gl' impiegati, compresi i cursori; ma le ricompense dei periti in arte sono, giusta le prescrizioni del regolamento sulle tasse, rimesse alla tassa del giudice nel caso in cui le parti non andassero con essi d'accordo; riguardo poi ai testimonj, il giudice dovrà in ogni singolo caso immediatamente e senza sentire le parti determinare la competenza dei medesimi.

7.° La presente tariffa sarà applicabile unicamente pei viaggi che si fanno entro il rispettivo circondario giurisdizionale dei tribunali e delle preture, ma pei viaggi da farsi fuori del detto circondario si applicheranno la normale sulle diete ed i regolamenti austriaci relativi.

(N.° 42.) *Dichiarazione sulla decorrenza del termine di cinque giorni stabilito ai coscritti per presentare un supplente.*

27 aprile 1824.

N.° 10518-1122. Circolare.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L'imperiale regia cancelleria aulica unita ha comunicato per norma al governo con ossequiato dispaccio 26 marzo p.° p.°, n.° 9053-774 un decreto dell'imperiale regio consiglio aulico di guerra in data del dì 18 dello stesso mese, n.° 774, con cui è dichiarato che il termine di 5 giorni stabilito ai coscritti col decreto precedente comunicato alle imperiali regie delegazioni provinciali colla circolare 20 maggio 1822, n.° 15053-2895 per presentare un supplente debba pei coscritti i quali sieno destinati a marciare in luogo di altri anteriori in rango ammalati od assenti legalmente contarsi non dal dì in cui saranno riconosciuti idonei, ma dal dì in cui verrà definitivamente deciso che essi debbano entrare al militare servizio, e ciò per la considerazione che quando sono riconosciuti idonei non possono ancora sapere

se toccherà loro a marciare oppure all' ammalato od all' assente.

Le imperiali regie delegazioni provinciali si regoleranno quindi di conformità a questa superiore risoluzione all'evenienza de' casi relativi.

Milano, il 27 aprile 1824.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 43.) *Norme sull'applicazione dell' intenzione sovrana di non ammettere individui forestieri al servizio pubblico.*

29 aprile 1824.

N.° 10064-1236. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imp. regie delegazioni provinciali, alle direzioni generali, all' ufficio fiscale ed alla congregazione centrale.

Inerentemente alla sovrana intenzione di non ammettere indistintamente individui forestieri al servizio pubblico, l' imperiale regia aulica cancelleria riunita con ossequiato dispaccio 20 marzo p.° p.°, n.° 7779-381 ha trovato opportuno di determinare che le disposizioni già in proposito vigenti nelle altre provincie austriache vengano applicate anche alle provincie lombardo-venete colle seguenti avvertenze:

Il divieto d' impiegare forestieri si estende soltanto ai casi di future elezioni di persone che non si trovassero già in attività di servizio, e non è applicabile ai professori, massime a quelli di un merito distinto. Il governo potrà invocare la deroga del requisito di sudditanza quando particolari circostanze concorressero a favore di qualche persona che per

le sue cognizioni e per la sua capacità si rendesse meritevole di tale distinzione. Anche per quanto spetta agl'individui attualmente impiegati, ma non per anco sistemizzati potrà aver luogo il calcolo del lungo domicilio e dei prestati servigi per gli opportuni riguardi. Del resto rimane prescritto che nello stabilire la nazionalità debba aversi riguardo alle vigenti leggi per quanto concerne la sudditanza determinata dal domicilio ed incolato, come pure che debbasi avere riguardo ai trattati sussistenti in proposito fra le potenze.

Le premesse superiori prescrizioni vengono comunicate a cotest' ufficio per opportuna sua intelligenza e norma.

Milano, il 29 aprile 1824.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ
GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

N.° 3.

(N.° 44.) *Richiamata in osservanza la circolare 28 marzo 1818 diretta alle prime istanze giudiziarie, che emergendo indizj di un delitto a carico di qualche gendarme, debbano rimettere senza ritardo gli atti relativi all' ispezione dell' imperiale regia gendarmeria.*

4 maggio 1824.

N.° 4031-249. CIRCOLARE.

L' imp. regio tribunale d' appello generale alle imperiali regie prime istanze giudiziarie di Lombardia.

Con circolare 28 marzo 1818, n.° 3326-92 2393-71 si è ordinato a tutte le prime istanze giudiziarie lombarde che ogni qual volta emergano dall' inquisizione indizj di un delitto a carico di qualche gendarme, debbano senza ritardo e direttamente rimettere all' ispezione

dell'imperiale regia gendarmeria gli atti relativi sia in originale, sia in copia, secondo la differenza dei casi, per le ulteriori di lei incumbenze, ed inoltre prevenire senza indugio dell'avvenuto il capitano della gendarmeria della rispettiva provincia.

Risultando ora a questo tribunale d'appello che alcune delle prime istanze siansi allontanate dall'eseguire la premessa superiore determinazione, lo stesso imperiale regio tribunale d'appello le richiama alla piena ed esatta osservanza della circolare suddetta, tenendole risponsabili d'ogni ulteriore loro mancanza.

Milano, il 4 maggio 1824.

DELLA PORTA, Presidente.

OREFICI, Vicepresidente.

Borri, *Consigliere.*

(N.° 45.) *Attribuito al tribunale provinciale de' nobili della bassa Austria la giurisdizione personale sopra lo stabilimento generale di pensione per vedove ed orfani eretto in Vienna.*

4 maggio 1824.

N.° 4409-1257. Circolare.

L' imp. regio tribunale d' appello generale a tutte le prime istanze giudiziarie.

S. M. I. R. A. mediante veneratissima sovrana risoluzione 28 agosto 1822 ha trovato di assegnare al tribunale provinciale de' nobili della bassa Austria la giurisdizione personale sopra lo stabilimento generale di pensione per vedove ed orfani eretto in Vienna (*allgemeines Wiener Wittwen-und Waisen-Pensions Institut*) in quanto contro il medesimo come persona morale dietro gli statuti avvi luogo all' ordinaria procedura giudiziaria.

Ciò si partecipa a tutte le prime istanze giudiziarie per loro norma.

Milano, il 4 maggio 1824.

DELLA PORTA, Presidente.

OREFICI, Vicepresidente.

Bonacina, *Consigliere.*

(N.° 46.) *Cautele da osservarsi nella vendita dei vini fatturati dai fabbricatori privilegiati.*

10 maggio 1824.

N.° 12174-767. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imp. regie delegazioni provinciali, alla polizia generale, all' imp. regio fisco ed all' imp. regio tribunale d' appello generale.

S. M. I. R. con venerata risoluzione del giorno 29 marzo p.° p.° comunicata al governo mediante aulico dispaccio 15 successivo aprile, n.° 1032-587 si è degnata di approvare, sopra consulta dell' imperiale regia commissione aulica di commercio, che per l' avvenire « trattandosi di privilegi esclusivi » per invenzioni, scoperte, miglioramenti » relativi alla preparazione di vini fatturati, » si dovrà in generale procedere intieramente » secondo la normale notificata col decreto » 23 agosto 1822, n.° 25951-1675 risguar- » dante gli oggetti di consumo; avendo in » oltre la precauzione particolare d' ordinare » espressamente alle parti, caso per caso » ed all' atto di comunicar loro le disposizioni » relative all' ammissione e pubblicazione dei

» privilegi, che abbiano a vendere i loro vini
» artificiali in bottiglie regolarmente chiuse,
» attaccandovi le *etichette*, con obbligo di
» indicare la marca ed il nome della fabbri-
» ca, come pure il luogo della fabbrica me-
» desima e del domicilio, e principalmente
» poi la qualità artificiale del vino. È poi
» superiormente ordinato che saranno da
» praticarsi delle indagini improvvise onde
» convincersi dell' esatto adempimento della
» prescrizione su espressa. »

Si partecipa la suddetta venerata risoluzione sovrana all' imperiale regia delegazione provinciale per opportuna sua norma e per la corrispondente piena osservanza della medesima.

Milano, il 10 maggio 1824.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 47.) *Nomina del signor* Federico Cristiano *barone* de Gärtner *in presidente del tribunale d'appello e superiore giudizio criminale per l'Austria inferiore residente in Vienna.*

11 maggio 1824.

N.° 4668-272. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie prime istanze giudiziarie di Lombardia.

Si è degnata S. M. I. R. A. mediante veneratissima sovrana risoluzione 17 marzo 1824 di nominare il vicepresidente del supremo tribunale di giustizia, signor *Federico Cristiano* barone *de Gärtner*, in presidente del tribunale d'appello e superiore giudizio criminale per l'Austria inferiore residente in Vienna, a sostituzione del promosso signor *Ferdinando de Fechtig*.

In esecuzione di venerato aulico decreto 5 maggio corrente, n.° 1126 del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia si comunica la prefata sovrana risoluzione a tutte le prime istanze lombarde per loro intelligenza.

Milano, l'11 maggio 1824.

DELLA PORTA, PRESIDENTE.

OREFICI, Vicepresidente.

CHIESA, *Consigliere.*

(N.° 48.) *SOPPRESSIONE della commissione aulica di commercio, demandandone gli affari all' imperiale regia camera aulica generale.*

15 maggio 1824.

N.° 13083-815 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo all' imp. regio tribunale d' appello generale, alle imp. regie delegazioni provinciali e direzioni.

Si partecipa per norma e direzione al ..... avere S. M. con venerata risoluzione 17 aprile p.° p. soppressa la commissione aulica di commercio, demandandone gli affari all' imp. regia camera aulica generale, alla quale si dovranno dirigere gli affari di commercio e tutti gli oggetti che vi si riferiscono.

Milano, il 15 maggio 1824.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 49.) *Applicata anche agl' impiegati contabili che amministrano fondi di rami politici la determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 13 marzo relativa agl' impiegati camerali.*

15 maggio 1824.

N.° 11869-1451 P. Circolare.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Con rispettato dispaccio dell' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica unita 26 marzo p.° p.°, n.° 8797-1099 viene dichiarato che dovrà essere applicata anche agl' impiegati contabili che amministrano fondi di rami politici la determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale risultante dal decreto 13 detto mese, n.° 9895, relativa agl' impiegati camerali che tengono conti verso l' imperiale regio erario. Ogni qual volta pertanto accaderà d' invocare lo svincolo della cauzione di servizio d' impiegati contabili, o che si tratterà di avere delle notizie sulla già seguita regolarizzazione de' conti dei medesimi e del rilascio delle loro cauzioni, dovrà sempre e precisamente essere rilevato ed indicato il giorno in cui cessarono dal loro impiego.

La premessa superiore risoluzione viene comunicata in aggiunta a quella partecipata con circolare decreto 15 aprile ultimo scorso, n.° 3893-903 a norma di codesto ufficio e per la corrispondente osservanza all'evenienza de' casi.

Milano, il 15 maggio 1824.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 50.) *Scioglimento del dubbio proposto intorno le spese di custodia e mantenimento dei semoventi di provenienza furtiva che nelle procedure occorre di assicurare e depositare presso terze persone.*

24 maggio 1824.

N.° 7817-944 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Sul dubbio elevato da qualche delegazione provinciale intorno la competenza passiva delle spese di custodia e mantenimento dei semoventi di provenienza furtiva che nelle procedure criminali occorre di assicurare e depositare presso terze persone,

L'imperiale regio governo, presi i concerti coll'imperiale regio tribunale d'appello, ha dichiarato che le suddette spese debbano stare a carico del proprietario derubato, siccome quello a cui utile si praticò la misura del sequestro, salvo al medesimo il diritto di reintegro verso il condannato a termini di legge.

Tale decisione essendo applicabile per evidente analogia alle processure per gravi trasgressioni di polizia o per altri titoli d'inquisizione affidati alle istanze politiche, sarà da comunicarsi alle singole istanze politiche di cotesta provincia per opportuna loro norma, non lasciando ad un tempo di avvertirle che si terranno però obbligate a rifondere del proprio quelle spese dipendenti da sequestro protratto per colpa di ritardata procedura od in contravvenzione ai §§ 517, 518, 519 e 520 del codice dei delitti.

Milano, il 24 maggio 1824.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 51.) *Atti non soggetti alla tassa di scritturazione portata dalla rubrica VII del regolamento provvisorio 5 gennajo 1816.*

2 giugno 1824.

N.° 10709. CIRCOLARE.

L' imp. regia direzione del demanio, ecc. ai signori ufficiali tassatori presso gl' imperiali regj tribunali di prima istanza, ai signori cancellieri tassatori presso le imperiali regie preture, ed alla sezione delle tasse giudiziarie.

L' imperiale regio governo con decreto 14 scorso maggio, n.i 5134-2007 = 5266-2053 C. ha dichiarato qualmente agli ordini da intimarsi per l' esecuzione di stime giudiziali ai periti, delegati ed al depositario, alle petizioni verbali per la proroga a nuova comparsa, alle note missive e risponsive toccanti un ordine o lettera circa un decreto esecutivo od altro ordine indicato alla rubrica III del regolamento provvisorio 5 gennajo 1816, alle copie degli appuntamenti o transazioni giudiziali che s' intimano d' ufficio alle parti, e generalmente a tutti gli atti di prima ordinaria spedizione di cui non si dà copia alle parti, o

che vengono alle parti medesime intimati *ex officio*, ed i quali già recano seco una tassa apposita compenetrante ancor quella di scritturazione, e non possono d' altronde qualificarsi in riguardo alle parti come copie, essendo anzi per esse veri originali, non è applicabile la tassa di scritturazione portata dalla rubrica VII del succennato regolamento, la quale è unicamente attribuibile alle copie domandate dalle parti.

La direzione, nel comunicarle la succennata governativa dichiarazione per di lei norma e per la corrispondente esecuzione, attende un cenno di ricevuta della presente.

Milano, il 2 giugno 1824.

PSALIDI.

NARDUCCI, *Segretario.*

(N.° 52.) *Modo onde accrescere nella vacanza di beneficj la limosina per le messe festive.*

22 giugno 1824.

N.° 16714-2655 P. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo ai vescovi.

Si comunica agli ordinarj per intelligenza la quì annessa circolare governativa, colla quale è segnato il modo di regolarmente provvedere nel caso che si renda necessario di accrescere nella vacanza di beneficj la limosina per le messe festive.

Mi pregio di attestarle la mia distinta stima.

Milano, il 22 giugno 1824.

STRASSOLDO.

Copia di dispaccio circolare dell' imp. regio governo in data 22 giugno 1824, n.° 16714-2655 P. diretto alle imp. regie delegazioni provinciali.

Il governo prescrivendo con circolare 1.° luglio 1817 che nella vacanza di beneficj dovesse continuarsi l' adempimento de' pesi di messe e di altre funzioni sacre alle quali risultino obbligati i rispettivi patrimonj, prevedendo che potessero insorgere ne' casi pratici dubbiezze o difficoltà sia quanto all' obbligo, sia quanto alla possibilità

ed al modo dell' adempimento, si è riservato di provvedervi particolarmente di concerto cogli ordinarj.

Ora per questi casi avendovi la circostanza spesso ricorrente che le rendite realizzabili de' beneficj vacanti non bastino per far celebrare tutte le messe per le quali sono obbligate, e che importando di assicurare le festive a comodo del popolo, non si possa ottenerlo altrimenti se non se accrescendone la limosina e riducendo in proporzione il numero delle messe feriali, il governo prescrive ulteriormente che i parrochi delle parrocchie rispettive dove sono istituiti i beneficj devono rivolgersi all' ordinario per averne il previo assenso regolare, ottenuto il quale e presentatone il documento al subeconomo amministratore, questi, se nulla osti in fatto quanto alla possibilità della rendita, ne dovrà corrispondere in proporzione il pagamento al sacerdote che le avrà celebrate, e quindi rassegnando ne' conti il documento stesso colla ricevuta del celebrante se ne darà credito nell' amministrazione delle spese legittime.

Sarà quindi comunicata a tutti i subeconomi delle provincie questa governativa disposizione.

(N.° 53.) *Sono ritenuti risponsabili gl' impiegati di cassa che accettassero delle cedole di banco false.*

26 giugno 1824.

N.° $\frac{3487}{P.}$ CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo all' imp. regia direzione delle dogane, privative, ecc.

Giusta la dichiarazione emanata da S. E. il signor presidente dell' imperiale regia camera aulica in data 9 corrente, n.° 1305, vengono ad essere ritenuti risponsabili quegl' impiegati di cassa che accettassero delle cedole di banco false, dovendosi presumere ch' essi abbiano perfetta cognizione dei contrassegni di queste carte monetate.

Cotesta direzione ingiungerà poi alle intendenze che debbono porre su di ciò in avvertenza anche i singoli contabili e ricevitori, i quali introitar possono queste cedole di banco in pagamento di dazj o di generi di privativa per versarle poi nelle casse di finanza.

Milano, il 26 giugno 1824.

STRASSOLDO.

(N.° 54.) *Ogni amministrazione avente diritto di nomina dovrà notificare al pubblico la vacanza dei posti gratuiti e semigratuiti vacanti nei rispettivi stabilimenti di fondazioni tutelate dal governo.*

27 giugno 1824.

N.° 17419-3388 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Il governo ha riconosciuto regolare e consentaneo ai principj pei quali in occasione di vacanza di posti gratuiti in regj stabilimenti di educazione viene pubblicato il relativo concorso, che debba la medesima pratica osservarsi anche per gli stabilimenti di fondazioni tutelate dal governo, onde mettere in grado i corpi eleggenti di conoscere tutti quelli che hanno fondati titoli per aspirare alle largizioni stabilite dai pii fondatori. Laonde ha determinato che in avvenire da ogni amministrazione avente diritto di nomina si debba di volta in volta notificare al pubblico la vacanza già verificatasi o che in breve anderà a verificarsi di qualche posto gratuito o semigratuito nel proprio collegio, indicando ad

un tempo le condizioni e gli estremi prescritti dai fondatori per potervi aspirare, e stabilendo pure agli aspiranti un congruo termine a presentare le rispettive loro petizioni regolarmente documentate nel modo stesso che si pratica pel conferimento dei posti che sono di nomina sovrana.

Tanto le si partecipa per la corrispondente esecuzione da disporsi per parte di simili fondazioni esistenti o che avessero a verificarsi in seguito in codesta provincia, avvertendo in caso di vacanza degl' indicati posti di trasmettere il relativo articolo di avviso di concorso al governo per l'inserzione nella gazzetta di Milano, oltre la pubblicazione da farsi direttamente nella provincia.

Milano, il 27 giugno 1824.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 55.) *Accordata al governo la facoltà di rilasciare i decreti di privilegio alle fabbriche nazionali.*

28 giugno 1824.

N.° 17670-1027. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L'imperiale regia camera aulica generale si è compiaciuta accordare al governo la facoltà di rilasciare d'ora innanzi i decreti di privilegio alle fabbriche nazionali, alle quali si riferisce la pubblicata governativa notificazione 21 marzo 1821.

Mentre si partecipa all'imperiale regia delegazione provinciale per di lei norma la sovraccennata superiore disposizione, la si previene che allorquando fossero ad essa direttamente presentate ovvero trasmesse dal governo per rapporto analoghe domande, dovrà ben assicurarsi che i proprietarj di tali fabbriche sieno assolutamente meritevoli del favore a cui aspirano, al qual effetto dovrà raccogliere le più esatte informazioni intorno all'entità dei rispettivi stabilimenti per conoscere che vi sieno impiegati capitali di considerazione e rilevante numero d'operai, e

che siano in vistosa quantità buone e ricercate tanto dentro che fuori dello stato le manifatture che in essi si lavorano.

Milano, il 28 giugno 1824.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 56.) *Istruzioni per la nuova commissione d' accettazione dei requisiti.*

30 giugno 1824.

Istruzioni per l' istituzione e sugli attributi e doveri della nuova commissione provvisoria d' accettazione dei requisiti, approvate il 15 *giugno* 1824 *da S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè, e diramate dall' imp. regio governo alle imp. regie delegazioni provinciali colla circolare del* 30 *del suddetto mese, n.°* 17629-1885 P.

Art. 1. Per l' effetto dell' esame e giudizio d' idoneità dei requisiti al mestiere dell' armi le due commissioni provinciale di leva e militare di accettazione, delle quali trattano i

§§ 40 e 49 della sovrana patente sulla coscrizione militare 17 settembre 1820, si formano in una sola commissione, che assume la denominazione di *Commissione mista-politico-militare* per l'accettazione dei requisiti, e sarà composta come segue:

Per parte civile	Dell' imperiale regio delegato provinciale o di chi lo rappresenta.	
	Di un deputato della congregazione provinciale . .	nominati dall' imp. regio delegato della provincia.
	Di un medico	
	Di un chirurgo	
Per parte militare	Di un ufficiale superiore dell'armata	nominati espressamente dall' imp. regio comando gener. militare.
	Di un impiegato del commissariato di guerra . . .	
	Di un medico militare . . .	

Ritenuta in vigore la prescrizione del cambiamento giornaliero dei medici civili, l' eguale pratica verrà possibilmente adottata anche pei medici militari.

L' anzidetta commissione si riunirà nel locale di residenza dell' imperiale regia delegazione provinciale.

2. La commissione mista è esclusivamente ed unicamente incaricata di conoscere e decidere dell' idoneità fisica dei requisiti al militare servigio.

3. Ferma quindi nella sua integrità l'osservanza di ciò che è disposto ai §§ 29 e 40

della sovrana patente per quanto si riferisce all' approvazione delle liste, alla discussione e decisione dei casi dubbj, ed alla direzione e regolarità di ogni altra operazione coscrizionale, l' imperiale regio delegato provinciale, esaurite le ispezioni che sono di sua competenza, fa presentare alla commissione mista di accettazione tutti i requisiti che non avranno prodotto fondate eccezioni alla loro chiamata in servizio, oppure che, ove ne affacciassero, fossero dipendenti da titoli di fisica indisposizione.

4. Sarà pure in facoltà del regio delegato, ove il reputi conveniente, di far chiamare e presentare alla commissione mista per essere sottoposti ad esame sull' idoneità fisica quei coscritti che dalle commissioni distrettuali vennero già ritenuti inabili al mestiere delle armi, e ciò malgrado la seguita rettificazione ed approvazione delle liste, di cui trattasi al § 29 della sovrana patente.

5. In ogni caso poi la commissione mista non potrà rifiutarsi dal sottoporre ad esame e giudicare sull' idoneità fisica al mestiere delle armi di qualunque individuo gli fosse presentato dall' imperiale regia delegazione provinciale.

6. La commissione mista emette il suo giudizio strettamente all' appoggio del quadro *A*

delle imperfezioni fisiche esimenti dal militare servizio annesso alla sovrana patente 17 settembre 1820.

7. Le due sezioni della commissione mista, ciascuna dal canto proprio, pronunciano il loro giudizio a pluralità di voti, ed il giudizio che ne risulta costituisce un voto unico, cioè *voto civile* e *voto militare*.

In caso di disparere fra i due voti civile e militare, il giudizio definitivo si devolve alla commissione superiore *politico-militare*, di cui tratta il § 51 della sovrana patente di coscrizione; ciò che dovrà praticarsi egualmente nel caso che attesa la parità del numero degl' individui componenti la sezione civile non risulti da questo lato la pluralità dei voti, come accaderebbe ogni qual volta due stessero per l' affermativa, e due per la negativa.

8. I requisiti sull' idoneità fisica, dei quali risulterà concorde il voto civile col voto militare, verranno immediatamente accettati, procedendosi a loro riguardo colle norme del § 52 della sovrana patente, salva la facoltà a termini del § 41 di farsi rappresentare da un idoneo supplente, e ciò entro il termine di dieci giorni.

9. Anche l'idoneità fisica dei supplenti viene riconosciuta dalla commissione mista colle

eguali norme e prescrizioni stabilite per giudicare dell' idoneità fisica dei requisiti, esaurite però preliminarmente per parte del regio delegato le ispezioni di sua competenza a senso dei §§ 41 e 42 della sovrana patente.

10. Dietro i concerti presi fra gli aulici dicasteri, è accordata una proroga d' altri cinque giorni per la presentazione d' un nuovo supplente a favore di que' requisiti che avendo presentato un supplente, sia stato rifiutato dalla commissione superiore di *superarbitrio*.

11. Senza alterare menomamente i già prescritti ed attivati registri, verrà sostituito al foglio ora in pratica per l' accompagnamento dei requisiti che dalla commissione provinciale vengono presentati alla commissione militare di accettazione un foglio giusta l' unito modello, il quale servirà anche di protocollo della commissione, e verrà steso in doppio, onde tanto la sezione civile che la sezione militare possano giornalmente ritirarne un esemplare.

Colla scorta del detto protocollo verranno anche tenuti in evidenza i registri provinciali, dei quali tratta il § 40 della sovrana patente.

(N.° 57.) *Elenco delle patenti di privilegio diramate dal 1.° gennajo a tutto giugno 1824, accordate a diversi inventori ed artisti sotto le condizioni vigenti all' epoca della concessione e della sovrana patente 8 dicembre 1820.*

N.° 326-36.

A *De Angeli Domenico* di Trieste per anni cinque decorribili dal 21 settembre 1823, come dall' aulico dispaccio 13 dicembre detto anno n.° 30074-1811, per l'invenzione « di un edificio » galleggiante sul mare, onde rendere più comodi i bagni di » acqua naturale e di acqua calda. Tale costruzione, oltrechè » alla modicità della spesa unisce la decenza, è calcolata in » modo da produrre dei vantaggi e la sicurezza alla salute » di coloro che si bagnano. »

N.° 603-58.

A *Spörlin* e *Rahn* fabbricatori di tappezzerie di carta in Vienna per anni cinque decorribili dal 15 novembre 1823, come dall' aulico dispaccio 26 detto mese n.° 37178-1811, per l' invenzione la quale ha le seguenti particolarità:

« 1.° Di stampare con una sola compressione mediante » un apparecchio meccanico da applicarsi a qualunque tavola » da stampa, e con forme in rilievo dei disegni di varj colori » tanto sulle stoffe di seta, di cotone e di lana, quanto sulla » carta;

» 2.° Di stampare egualmente con una sola compressione » mediante cilindri o lastre incise dei disegni di varj colori, » servendosi di un apparecchio fondato sopra gli stessi prin- » cipj e da applicarsi alle macchine da stampa già esistenti » e costrutte sia a cilindri, sia con lastre;

» 3.° Di fabbricare, applicando il medesimo principio alla » macchina di *Pflartsch*, o servendosi semplicemente delle » mani, in una sola compressione, de' fondi lisci o variopinti » sulle stoffe di qualunque specie o sulla carta. »

N.° 604-59.

A *Fricke Enrico Lodovico* in Vienna per anni cinque decorribili dall'8 novembre 1823, come dall'aulico dispaccio 24 detto mese n.° 36735-1794, per l'invenzione consistente

« 1.° In un corpo di tromba con valvola, formato di metallo, » che riunisce varie parti consistenti in una nuova specie di » cassa d'aria, per cui non essendo necessarie tante combi- » nazioni,

» *a*) Si risparmiano materiali, spese e tempo;

» *b*) Lo stantuffo può perfettamente spremere fuori tutta » la colonna d'acqua dal corpo della tromba, giacchè non » sono necessarj i buchi laterali nel corpo della tromba » stessa;

» *c*) Si richiede un solo rubinetto nella cassa d'aria per » aprire e chiudere alternativamente i tubi di comunicazione;

» *d*) La cassa d'aria comprende in sè i due ventilatori » opposti che si usavano finora separati;

» *e*) Riesce inutile ogni saldatura stante la combinazione » dello stantuffo colla cassa d'aria.

» 2.° In una nuova specie di stantuffo, cui si partecipa » dell'elasticità per mezzo di ottone fuso, e che mediante la » compressione dell'acqua produce una perfetta serratura. » Esso resta in moto rettilineo per mezzo di cilindro di ottone » ed è più durevole di quelli usati finora.

» Con ciò si evita facilmente l'attrito dello stantuffo, ma » non ostante l'acqua non può retrocedere, e l'elasticità o la » compressione dell'acqua medesima rende innocui i difetti » che per le corrosioni potrebbero nascere intorno allo » stantuffo.

» 3.° In un apparecchio poco costoso, affinchè le trombe » d'incendio si riempiano da sè. Inoltre tutte le suddette » parti principali possono essere applicate facilmente da ognuna » a tutte le trombe di diversa costruzione, possono altresì es- » sere disfatte, esaminarsi e ripulirsi senza riguardo se dalle » trombe d'incendio e dai pozzi e fontane si voglia ottenere » il semplice od il doppio effetto per mezzo di uno o due » stantuffi.

» 4.° In una tale combinazione di trombe d'incendio che si » ottenga l'effetto doppio mediante due stantuffi operanti in » linea verticale e per mezzo di una sola leva, sia a poco a » poco, sia scambievolmente, che la cassa d'aria non formi » una parte separata, ma che ogni stantuffo contenga una » parte della cassa d'aria formata da un pezzo di metallo » fuso, per cui la combinazione degli stantuffi e delle casse » d'aria si effettua facilmente mediante una sola serratura, e » quindi essendo queste macchine poco voluminose e poco » costose, si applicano con vantaggio e doppio effetto alle » trombe portatili. »

N.° 806-77.

Ad *Hamm Enrico* fabbricatore di coperte di lana e di cotone in Vienna per anni cinque decorribili dal 4 dicembre 1823, come dall'aulico dispaccio 27 detto mese n.° 40323-1962, pel miglioramento introdotto « nel fabbricare sopra un telajo » una nuova qualità di coperte tessute o broccate (*Brochiert*) » di lana pecorina, di cotone ed anche di seta, le quali in ele» ganza e bontà sovrastano di gran lunga alle conosciute finora, » e per la loro bellezza e durata possono servire tanto per » coperte da letto, quanto per sopraccoperte di tavoli, di » cumò, ecc. »

N.° 807-78.

Ad *Ehrenfeld Antonio* in Vienna per anni cinque decorribili dal 14 luglio 1823, come dall'aulico dispaccio 20 dicembre detto anno n.° 39712-1947, per l'invenzione la quale consiste « che dall'acquavite si può fabbricare con una sola » distillazione un prettissimo spirito di comino, anice, arancio, » menta e melissa, estraendosi da questo stesso spirito in » poche ore con risparmio di combustibile e di lavoro, senza » distillazione e filtrazione il liquore di vaniglia, comino,

» rosa, caffè, arancio, limone, china ed alchermes, come pure » il rosolio di vaniglia, comino, anici, melaranci, rosa, » caffè, persico, maraschino, limone e finocchio in dose » abbondante.

» Tale invenzione consiste nel fabbricare con frutta in- » digene, mediante un apposito apparecchio, *a*) dell' aceto » buono servibile eziandio per sciogliere i colori; *b*) del *punch* » fino ad uso di Russia per mezzo di un processo tutto par- » ticolare; *c*) finalmente nel dare anche un prodotto che » supera il *rhum* di Giamaica. »

N.° 1095-101.

A *Guth Giuseppe* fabbricatore di colori in Vienna per anni cinque decorribili dal 4 ottobre 1823, come dall' aulico dispaccio 23 detto mese n.° 33420-1617, pel miglioramento « dell' invenzione privilegiata di colori di commercio sotto il » nome di *Kaiser-Grün*, *Meister-Grün*, *Kirschen-Grün*, *Origi-* » *nal-Grün*, *Neu-Grün* e *Wiener-Grün*, il quale si ricava dai » prodotti delle miniere indigene. Per mezzo di questo mi- » glioramento non si perde cosa alcuna dell' aceto ricavato dal » precipitato rosso, ed impiegandosi senza distillazione, si » abbrevia la manipolazione, ed i prodotti acquistano una » migliore qualità e sono più ricercati. »

N.° 1096-102.

A *Busby Tommaso* in Wiener-Neustadt per anni dieci decorribili dall' 8 novembre 1823, come dall' aulico dispaccio 24 detto mese n.° 39735-1795, pel miglioramento consistente « nel levare col mezzo di cilindri di diversa grandezza e » materiale diverso la lana ed il cotone dalla macchina di scar- » dassare, ciò che si eseguiva finora mediante i pettini, con- » servandosi con siffatta operazione tanto la macchina, quanto » il materiale stesso. »

N.° 1097-103.

A *Stibolt Gaspare Enrico* tenente-colonnello danese in Essex in Schiavonia per anni cinque decorribili dal 4 ottobre 1823, come dall' aulico dispaccio 23 detto mese n.° 33421-1618, per l'invenzione « di un apparecchio denominato *aumentatore di* » *forza*, mediante il quale passando i navigli contro la cor- » rente ed essendo in moto varie opere meccaniche, i lavo- » ratori sono posti in situazione di produrre con una forza » moderata un effetto tre volte maggiore di quello che si » ottiene col mezzo di altri apparecchi usati in simili opera » zioni. »

N.° 1098-104.

A *Müller Matteo* in Vienna per anni cinque decorribili dal 26 ottobre 1823, come dall' aulico dispaccio 26 successivo n.° 35306-1740, per l'invenzione « di costruire i clavicem- » bali in modo che la tastatura trovasi al disopra delle » corde e dell'arco armonico, e che la battitura dei martelli » tocca al disopra il ponticello della cassa armonica, per cui

» 1.° La cassa del clavicembalo è minore della metà » della solita costruzione di essa, e la dodicesima parte più » corta, per cui si diminuiscono il peso e la spesa del legno;

» 2.° La cassa è talmente collegata coi traversali contro » l' arco armonico sul fondo, che il corpo non può smuoversi » quando si tirano le corde;

» 3.° La battitura dei martelli contro il ponticello delle » corde non può staccarsi così facilmente;

» 4.° Il suono dello stromento riesce più perfetto, più » forte e più vago;

» 5.° Tale apparecchio conviene a tutte le specie di » clavicembali, particolarmente a quelli fermati a tavolo od » a scrigno, perchè la battitura deve toccare le proprie » corde, e la smorzatura non passa più come per lo passato » per le corde. »

N.° 1099-165.

A *Simon Giovanni* incisore in Klausenburg in Transilvania per anni cinque decorribili dal 16 ottobre 1823, come dall' aulico dispaccio 26 successivo novembre n.° 33991-1652, per l' invenzione « di un compasso in cui girandosi tutte le » vite di esso, si allarga o si restringe la sua apertura per » una linea intiera, e comprende precisamente la misura » indicata dalla propria scala e dal disco di direzione. Esso » divide un dodicesimo del pollice in 72 parti eguali e visi- » bili, ed è munito di un apparecchio per tirare le linee » rette colla medesima sicurezza e precisione di scala, come » le figure curvilinee, per cui un tale compasso è utilissimo » a tutti coloro che vogliono eseguire sulla carta dei disegni » matematici, geometrici, architettonici od altri. »

N.°. 1691-148.

A *Brun Isidoro* socio della ditta *Benedetto Brun e compagno* in Milano per anni cinque decorribili dal 4 dicembre 1823, come dall' aulico dispaccio 17 detto mese n.° 39346-1927, per un nuovo miglioramento da lui fatto nella fabbricazione delle striglie, che consiste in sostanza

« 1.° In un meccanismo da esso inventato, col quale si » rende la dentatura delle striglie d' una perfetta regolarità » e precisione, colla facoltà di accrescere o diminuire la » cavità dei denti, o di renderli più o meno acuti secondo » la qualità dei cavalli più o meno pelosi;

» 2.° Nella disposizione interna delle bande di lamiera » curvate ad uso di canaletti, i quali contribuiscono alla » solidità dello stromento e facilitano l' uscita più rapida della » polvere;

» 3.° Nell' insieme del lavoro di tutte le parti componenti » le dette striglie, come il taglio quadrilungo e curvatura » della lamiera; quello del manico di ferro del martello » della ribattitura dei chiodi, il tutto lavorato e disposto

» colla maggiore accuratezza ed ottima scelta del materiale, » in guisa che queste striglie superano tutte le finora cono- » sciute, quantunque il prezzo non ecceda, e sia anzi infe- » riore a quello mercantile attualmente praticato in com- » mercio per simili oggetti. »

N.° 1721-151.

A *Lieber Pietro* maestro sellajo in Praga per anni cinque decorribili dal 4 dicembre 1823, come dall' aulico dispaccio 17 detto mese n.° 39248-1910, per l' invenzione « di un » unto metallico per le ruote delle carrozze che ha le se- » guenti particolarità :

» 1.° Le carrozze, sebbene unte con poca quantità, resi- » stono pel tratto di 24 sino a 30 miglia tedesche senza il » menomo pericolo.

» 2.° Le carrozze di città, quando non siano continuata- » mente adoperate, possono essere unte solamente ogni quat- » tordici giorni.

» 3.° Si previene lo scolo e si ottiene maggior leggerezza.

» 4.° Si diminuisce l' attrito in causa delle parti grasse » metalliche, e viene nutrito l' asse.

» 5.° Tanto l' asse, quanto le ruote si conservano di più. »

N.° 1880-159.

A *Ger Pellegrino* in Vienna per anni quindici decorribili dal 4 dicembre 1823, come dall' aulico dispaccio 13 detto mese n.° 39073-1910, per l' invenzione la quale consiste in sostanza

« 1.° Nella confezione di varie qualità di una massa ossia » materia solida preparata con processo, ossia in via umida, » da porsi sulla superficie dei corpi che abbisognano di es- » sere intonacati o tinti, la quale massa prima e dopo col » fuoco indissolubile ed incombustibile si attacca alla super- » ficie dei detti corpi con una tenacità straordinaria, resiste

» alle intemperie, alla pioggia, all' aria senza staccarsi o » screpolarsi; parte essendo indissolubile all' acqua, e parte » indissolubile affatto;

» 2.° Consiste inoltre nell' applicare ogni qualità di detta » massa e guarentire dal fuoco i corpi che ne sono impa- » niati od impiastrati, e nell' impedire vigorosamente lo scoppio » e la dilatazione degl' incendj, mentre tutti i corpi coloriti, » ossia impastiociati con tale massa, e specialmente gli og- » getti formati di legno, di paglia, di lino, di canapa, di » corame, di carta e simili, come per esempio edifiej di » legno, tetti di legno, paglia, canne, pareti di tela o carta » e simili, tinti che sieno anche leggermente, vengono pre- » servati dall' abbruciamento delle fiamme e dall' accendersi » in forza degli oggetti ardenti vicini, o mediante tizzoni » che vi cadessero sopra. Oltre di ciò, queste masse superano » non solo per l' attività ossia azione, ma ben anche pel » buon prezzo degl' ingredienti e della preparazione di » tutti gli articoli preservativi dal fuoco che si sono finora » venduti;

» 3.° Nell' applicazione di ciascuna delle suddette qualità » di massa nelle stuccature, ciò che si può eseguire assai » bene ed immediatamente sopra il legno, la tela e simili » senza l' impiego di canne od altri mezzi di collegazione; e » finalmente

» 4.° Nell' applicazione di ciascuna di dette masse onde » preservare non solo i corpi combustibili, ma eziandio gli » incombustibili, v. g. metalli, pietre, muri dall' azione » dell' aria, dell' acqua e del fuoco, oppure anche per fare » delle muraglie asciutte e conservarle tali. Del resto l' uso » delle singole qualità di dette masse differenti nelle loro » parti integrali e rispettive dosi di mistura dipende dalla » differenza delle località, dallo scopo e dalla circostanza, » e quali ingredienti aver si possano più facilmente ed a mi- » nor prezzo nei singoli paesi e luoghi. »

N.° 2941-226.

Ad *Haas Filippo* maestro tessitore in Vienna per anni cinque decorribili dall' 8 dicembre 1823, come dall' aulico dispaccio 17 detto mese n.° 39348-1930, per l'invenzione « di » fabbricare il così detto *fondo inglese di merletti* (*Bobinet*) » affatto simile a quello fabbricato in Inghilterra tanto per » riguardo alla tessitura, quanto per la durata anche lavan- » dolo, come pure relativamente alla finezza ed alla diversa » larghezza. »

N.° 2942-227.

A *Prükner Ignazio* fabbricatore di pipe di schiuma marina in Vienna per anni cinque decorribili dall' 8 dicembre 1823, come dall' aulico dispaccio 17 detto mese n.° 39327-1926, per l'invenzione « di preparare qualunque sorta di pipe di » schiuma marina, siano esse di massa dura o tenera, ripulite » o no, applicandovi durevolmente l'oro o l'argento, ed in » ispecie tutti i colori in guisa che in nessun modo si perda » la parte colorante. Si può egualmente applicare qualunque » disegno. »

N.° 2943-228.

A *Lang Giovanni* macchinista in Vienna per anni cinque decorribili dall' 8 dicembre 1823, come dall' aulico dispaccio 17 detto mese n.° 39347-1928, per l'invenzione la quale consiste « nella costruzione di trombe d'incendio con istantuffi » e valvole di legno mediante una cassa d'aria ed il corpo » della tromba ambi di legno. Questo però è separato dalla » cassa per mezzo d'una travetta. Tale costruzione, senza dimi- » nuire l'effetto della tromba e far temere che il corpo di » essa si spacchi, riesce assai più semplice e applicabile » alle trombe sui carri od alle portatili, ed è a miglior prezzo » delle finora usitate. »

N.° 2944–229.

A *Müller Carlo Lodovico* in Vienna per anni cinque decorribili dal 4 dicembre 1823, come dall'aulico dispaccio 17 detto mese n.° 29250–1922, per l'invenzione consistente « nel miglioramento dell'unto inglese di *John Battung* per carrozze, » mulini e macchine, il quale o più fluido o più denso è » applicato vantaggiosamente sul legno, sul ferro, sull'acciajo » e sul metallo. Esso diminuisce lo sforzo dei cavalli e l'attrito » delle macchine, produce del risparmio, non lascia cattivo » odore e può ottenersi la massima nettezza adoperandolo per » le carrozze. »

N.° 3275–246.

A *De Cristoforis Luigi* in Milano per anni cinque decorribili dal 2 gennajo 1824, come dall'aulico dispaccio 17 detto mese n.° 2021–85, per l'invenzione da lui fatta, che consiste « in un meccanismo per turare le bottiglie con sughero in » modo che il liquore che in esse bottiglie vuolsi conservare » sia intieramente tolto dal contatto dell'aria atmosferica, » avendo ottenuto d'introdurre turaccioli di esteso diametro » nelle bottiglie di piccolo foro senza il benchè menomo » pericolo di rottura delle medesime, e colla massima celerità » potendosi turare nello spazio di un'ora 200 bottiglie, » cosa che, oltre al riuscire comoda, è particolarmente utile pei » liquidi spumanti e per le acque minerali. »

N.° 3392–255.

A *Busby Tommaso* in Wienerisch-Neustadt per anni cinque decorribili dal 2 gennajo 1824, come dall'aulico dispaccio 17 detto mese n.° 2023–88, per l'invenzione da lui fatta, che consiste « nel preparare e filare mediante nuove mac- » chine i ritagli di seta. »

N.° 3420-259.

A *Seufert Michele* marangone a Fünfhäuser presso Vienna per anni cinque decorribili dal 2 gennajo 1824, come dall' aulico dispaccio 16 detto mese n.° 1911-81, pel miglioramento « risguardante la pulitura dei legni colla vernice di » lacca coppale. Questa lacca usata pei lavori dei falegnami » e sopra altri oggetti di legno può reggere al confronto della » gomma lacca, superando la medesima e tutte le altre lacche » in durevolezza, assicura il legno contro la tarlatura ed » allontana gl' insetti, non impedisce che vi si facciano di- » versi ornamenti e non si stacca dai mobili ancorchè si lavino » con fortissima lisciva. Del resto è molto meno costosa della » gomma lacca. »

N.° 3421-260.

A *Meissner Ignazio* chimico-teorico in Vienna per anni cinque decorribili dal 2 gennajo 1824, come dall' aulico dispaccio 17 detto mese n.° 2024-89, per la scoperta « di » preparare coll' asbesto purificato e disposto per ogni specie » di filato

» 1.° Degli stoppini incombustibili d' ogni qualità e forma, » i quali in confronto degli usitati finora danno un lume più » chiaro con risparmio del combustibile. I medesimi non ven- » gono smoccolati, nè fa bisogno di metterne dei nuovi nella » lucerna, mentre durano degli anni;

» 2.° Qualunque specie di tessitura per oggetti di chimica » e fisica, come per qualunque altro uso. »

N.° 4597-344.

A *Bruckmann Ferdinando* in Vienna per anni cinque decorribili dal 25 ottobre 1823, come dall' aulico dispaccio 26 gennajo 1824 n.° 2926-130, per l' invenzione « di una nuova

» specie di *punsch* salubre, le di cui parti principali vengono » estratte da una materia vegetabile che mitiga lo spirito e » l'acido e quasi gli avvolge. Questa bevanda ha il sapore di » vaniglia senza che si adoperi questa droga, e collocandosi » in siti freschi si conserva degli anni, può essere trasportata » in ogni stagione per terra e per acqua senza guastarsi, e si » beve fredda o calda. È più a buon prezzo di tutte le qua- » lità di *punsch* finora conosciute e può anche servire per » migliorare il vino. »

N.° 4348–329.

A *Trentin* abate *Giorgio* in Venezia per anni cinque decorribili dal 2 gennajo 1824, come dall' aulico dispaccio 26 detto mese n.° 2927–131, per l'invenzione da lui praticata sul pianoforte, consistente

» 1.° In due ottave cromatiche messe in comunicazione » coll' istromento superiore, le quali si governano a guisa di pe- » dale e raddoppiano la forza ed il valore della musica;

» 2.° Nell' artifizio di trasportare innalzando ed abbassando » per quattro successivi mezzi tuoni ad uno per volta l' ac- » cordatura dello stromento. »

N.° 5537–389.

A *Rosthorn* fratelli in Vienna per anni sei decorribili dal 4 dicembre 1823, come dall' aulico dispaccio 17 detto mese n.° 39249–1921, per l' invenzione la quale consiste « nella » costruzione d' una chiave a morsa, la quale si applica ad » ogni sorte di macchine cilindriche. Usando della medesima » mediante un semplice apparato non è necessario di levarla » per riporla sopra la cima ossia la testa della vite, e può » essere agevolmente aperta e chiusa da un sol uomo senza » grande fatica e con tutta prestezza. »

N.° 5609-391.

A *Bressler* conte *Carlo* consigliere in Schemnitz per anni cinque decorribili dal 4 dicembre 1823, come dall' antico dispaccio 17 detto mese n.° 39247-1919, per l'invenzione « di una nuova macchina a vapore posta sopra d' un carro, » la quale ha le seguenti particolarità:

» 1.° Può essere impiegata quale ordigno impulsivo per » dare il moto a qualunque mulino da acciaccare, frattoi, » mantici di fornace, macchine cilindriche e simili.

» 2.° Che sul carro, la di cui lunghezza dal mezzo delle » ruote davanti sino a quello delle ruote di dietro si è di » 8 e 4 ½ di larghezza, e di 3 di altezza, trovasi un ci- » lindro con un recipiente d' acqua pel quale passano dei » tubi che la riscaldano mediante il vapore proveniente dalla » macchina, cosicchè si risparmia non poco combustibile.

» 3.° Che l' apparato ossia l' ordigno del vapore in virtù » del suo organismo si chiude facilmente ed in modo che » il vapore medesimo non possa trapelare.

» 4.° Che esiste una ruota ed un congegno per ottenere » un andamento uniforme della macchina mediante un vibra- » tore ossia ruota motrice od impulsiva, pesante da 5 a 6 » quintali di Vienna, per cui si diminuisce il carico.

» 5.° Che sopra l' albero di detto vibratore trovansi delle » ruote con rampoui, ai quali si appendono delle catene, onde » in tal guisa dare il moto alla macchina che dev' essere » spinta ossia posta in movimento, sia dessa un mulino, » una macchina a tromba o qualunque altra.

» 6.° Vi è inoltre disposto un apparato tale che se la » macchina a vapore da trasportarsi dovesse essere collocata » sopra una superficie obbliqua difficile a rendersi piana, si » può collocare il carro orizzontalmente coll' uso dei conj, » ossia riscontri o riempimenti.

» 7.° Che la macchina a vapore trasportabile può essere » organizzata o costrutta comodamente sino alla forza di » quindici cavalli senza ingrandire le dimensioni del carro » soprindicate, ed arrivare al peso di circa 80 quintali di

» Vienna, ed essere in conseguenza trasportata con quattro
» od al più sei cavalli da un luogo all' altro.

» 8.° Finalmente che la macchina in discorso può essere
» adoperata quale macchina impulsiva in tutti quei lavori che
» ammettono frequente cambiamento di luogo, ed è quindi
» sommamente vantaggiosa. »

N.° 3826-288.

A *Stöger Giuseppe* meccanico in Vienna per anni quindici decorribili dal 2 gennajo 1824, come dall' aulico dispaccio 23 detto mese n.° 2586-113, per l' invenzione « d' una mac-
» china per disegnare la prospettiva detta *cubigrafa*, che ha
» le seguenti particolarità:

» 1.° Di misurare i disegni di prospettiva, trasportarli in
» un' altra scala geometrica che indica esattamente ogni gran-
» dezza;

» 2.° Di rilevare esattamente in prospettiva da un punto
» solo dei disegni geometrici militari nella circonferenza di
» varie miglia quadrate, per cui si risparmia il triplo del la-
» voro, del tempo e delle spese;

» 3.° Di livellare in prospettiva e di misurare i monti;

» 4.° Di eguagliare la prospettiva lineare alle proporzioni
» geometriche;

» 5.° Di rilevare in prospettiva dei panorama rotondi, che
» si potranno misurare. »

N.° 3826-288.

A *Stopsel Giuseppe* in Vienna per anni cinque decorribili dal 2 gennajo 1824, come dall' aulico dispaccio 23 detto mese n.° 2586-113, per l' invenzione « di un unto per le carrozze
» e per le macchine, il quale è a più buon prezzo di quelle
» inventato per impedire l' attrito. Esso è senza odore, si
» stende facilmente, non si condensa all' aria libera, non si

» tutti i corpi e non ingrassarli neppure nel gran caldo, » bastando di prendere solamente la metà dell' unto solito » per evitare l' attrito dei corpi di qualunque materia. »

N.° 3826–288.

A *Wiedemann Gotthelf Giovanni* in Vienna per anni cinque decorribili dal 2 gennajo 1824, come dall' aulico dispaccio 23 detto mese n.° 2586–113 per l' invenzione « di una macchina » atta a raffinare il lino e la canapa, mediante la quale si » sollecita la purificazione a segno tale che si può adoperarli » per le qualità più fine di tela e rete. »

N.° 3826–288.

A *Neuhause Ermanno* fabbricatore d' istromenti matematici in Vienna per anni cinque decorribili dal 2 gennajo 1824, come dall' aulico dispaccio 23 detto mese n.° 2586–113, per l' invenzione « di costruire un bastone in guisa da potersene » servire quale istromento per misurare. »

N.° 3826–288.

A *Furgantner Giuseppe* in Vienna per anni tre decorribili dal 2 gennajo 1824, come dall' aulico dispaccio 23 detto mese n.° 2586-113, pel miglioramento « della stoffa denominata » *Damaslain*. Essa può essere fabbricata anche di seta e lana » di *cachemir*, per cui acquista le seguenti qualità:

» 1.° Può servire per *schals*, per fazzoletti da signora e » per abiti.

» 2.° È eguale da ambi i lati, e consiste in fondo di lana » fina di *cachemir*, sulla quale si possono applicare varj di- » segni.

» 3.° Sedendovi sopra non riceve alcuna piega.

» 4.° Resistendo il colore sulla lana di *cachemir*, per essersi » ritrovato il modo di assodarvelo, possono le suddette stoffe » essere debitamente voltate e mottate. »

N.° 3826-288.

A *Nolze-Sidon* tornitore in Vienna per anni cinque decorribili dal 7 gennajo 1824, come dall' aulico dispaccio 23 detto » mese n.° 2586-113, per l' invenzione « di una nuova pipa » da tabacco, la cui testa ha un recipiente profondo per » l' acqua, facile ad aprirsi ed a nettarsi, per cui si dimi» nuisce l' odore mefitico della pipa. A questa pipa è unita » una canna con un apparecchio particolare, per cui si raffredda » il fumo, ciò che si ottenne finora soltanto col mezzo delle » lunghe canne turche. »

N.° 3826-288.

A *De Schönfeld* cavaliere *Ignazio* e *Beimscher Matteo* direttori delle macchine della società *Phoenix* ambidue in Vienna per anni cinque decorribili dal 2 gennajo 1824, come dall' aulico dispaccio 23 detto mese n.° 2586-113, per l' invenzione « di mettere in moto anche contro la corrente dei navigli o » barche per mezzo della forza d' animali che opera sulla » macchina entro il naviglio o entro la barca. »

« La macchina occupa poco spazio nel naviglio o nella » barca, ed il rimanente può essere disposto pel carico delle » merci. Facilmente si aumenta la forza della macchina. Anche » sui navigli grandi può questa macchina essere impiegata con » poco dispendio, può servire come barca di carico e » scarico dei bastimenti grandi a vapore, come barca per ri» muovere i detti bastimenti, e come bastimento di trasporto » sopra canali e laghi. »

N.° 5065-362.

A *Fichtener Giovanni* di Neutitschein in Moravia per anni cinque decorribili dal 20 luglio 1823, come dall' aulico dispaccio 24 gennajo 1824 n.° 3704-174, per l' invenzione « di » comporre col siroppo, ch' egli sviluppa in modo particolare » e vantaggioso dalle frutta tuberose, una bevanda soave e » spiritosa, essenzialmente diversa dalla birra e dall'acquavite. »

N.° 5210-369.

A *Schulz Giovanni* in Praga per anni cinque decorribili dal 7 settembre 1823, come dall' aulico dispaccio 5 febbrajo 1824 n.° 3936-189, per l' invenzione o scoperta consistente « nel produrre dallo zucchero greggio la solita qualità di » zucchero melis e di zucchero raffinato in modo più solle- » cito, con minore spesa ed a prezzo più discreto. »

N.° 5534-387.

A *Pack Antonio* in Rogeis presso Marburg, *Lafite Federico* e *Königsbrunn Luigi* ambidue in Gratz per anni cinque loro rispettivamente accordati colle sovrane risoluzioni 27 aprile, 14 luglio e 19 agosto 1820, come dall' aulico dispaccio 22 gennajo 1824 n.° 2588-115, cioè:

1. Al primo pel ritrovamento « di fabbricare nello stesso tempo » mediante un apparato a vapore della birra e dell'acquavite. »

2. Al secondo per l' invenzione « di un metodo affatto suo » proprio onde fabbricare la birra, il quale consiste in un » miglioramento del metodo da lui introdotto e stato privi- » legiato con sovrane risoluzioni 14 aprile e 29 luglio 1822, » il quale produce i seguenti vantaggi:

» 1.° Che ogni qualità di birra, adoperandosi la medesima » quantità di malto come per le cotture passate, guadagna » riguardo al sapore;

» 2.° Che per ragioni positive si sollecita assai la prepara- » zione del malto;

» 3.° Che senza perdere le parti nutritive si separano dalla
» birra le parti mucose che le sono nocevoli, per cui si assi-
» cura la resistenza di essa in ogni stagione;

» 4.° Che l'apparato viene aumentato da una sola persona, per cui
» si sollecita l'operazione e si risparmiano dei combustibili.
» Essa serve anche come conduttore del calore e come rego-
» latore e condensatore dei vapori superflui della caldaja;

» 5.° Che per mezzo del collocamento del canale si pre-
» viene ogni ingorgo del medesimo e si diminuisce assai la
» compressione dell'aria atmosferica;

» 6.° Che l'utile impiego di una chiave ha un'azione qua-
» drupla, e quale valvola di sicurezza contribuisce assai per
» semplificare l'apparato. »

Al terzo pel miglioramento « del suo metodo di fabbricare
» la birra già privilegiato con sovrana risoluzione 17 settembre
» 1822; tale miglioramento consiste nel metodo di servirsi di
» alcuni nuovi apparecchi per estrarre pienamente la parte
» aromatica dal luppolo e di fabbricare un'ottima qualità di
» birra senza adoperare la caldaja di rame. »

N.° 5536-388.

A *Kammerer Giovanni Daniele* in Vienna per anni dee decorribili dal 14 ottobre 1823, come dall'aulico dispaccio 26 gennajo 1824 n.° 2928-132, pel miglioramento consistente « nel preparare, come si pratica a Lione, tutte le sorte di
» salsicce, prosciutti e carni, non che nel modo di affumi-
» carle senza pericolo d'incendio ed a minor prezzo. »

N.° 5625-392.

Alla *Congregazione religiosa dei Mechitaristi* in Vienna per anni trenta decorribili dal 12 gennajo 1824, come dall'aulico dispaccio 31 detto mese n.° 3481-155, « per istampare in tutta
» l'estensione della monarchia austriaca, eccettuato il regno
» d'Ungheria, i breviarj ed i messali in lingua latina. »

N.° 6168-436.

A *Lemaire Andrea* in Vienna per anni cinque decorribili dal 4 dicembre 1823, come dall'aulico dispaccio 11 febbrajo 1824 n.° 4664-217, per l'invenzione consistente « in un ap» parecchio col quale si filtra non solamente qualunque acqua » sporca, torbida, puzzolente e putrida, ma anche l'acqua » del pozzo pregna di particelle eterogenee appena conoscibili, » mediante il microscopio, in guisa che essa diventa chiaris» sima, saporita, perde l'odore ed è servibile al pari del» l'acqua di fontana.

» L'apparecchio a cagione della facilità del trasporto può » servire nei viaggi per terra e per mare, produce sotto » qualunque grandezza e forma sempre il medesimo effetto, » e la grandezza di esso viene determinata soltanto dalla » quantità d'acqua da filtrarsi. »

N.° 8817-585.

A *Pack Luigi* concepista in Vienna per anni due decorribili dal 26 febbrajo 1824, come dall'aulico dispaccio 25 del successivo marzo n.° 7560-356, per l'invenzione « di una » macchina mediante la quale si seminano non solo il fru» mento, l'orzo, la segale e l'avena, ma eziandio altre » sementi sopra un piano eguale od inclinato.

» La dimensione di tale macchina può essere di tre piedi » di larghezza sino ad un mezzo *klafter*, e vi si unisce anche » l'erpice. Con essa si risparmiano sementi, tempo e lavoro. »

N.° 8817-585.

Ad *Hasbach Giuseppe* fabbro-ferrajo in Vienna per anni tre decorribili dal 26 febbrajo 1824, come dall'aulico dispaccio 10 successivo marzo n.° 7560-356, pel miglioramento « da » esso apportato ai mulini e battitoi, in forza del quale due » uomini possono mettere in moto un mulino pel corso di un » giorno, ciò che eseguivasi dapprima col mezzo di più » cavalli. »

N.° 8817 – 585.

A *Scheitenburg Giuseppe* in Villach per anni cinque decorribili del 26 febbrajo 1824, come dall'aulico dispaccio 16 marzo n.° 7560 – 356, per l'invenzione « di fabbricare dei » cappelli di cuojo e di carta inverniciata, i quali hanno una » bella apparenza e resistono all' intemperie dell' aria. »

N.° 8817 – 585.

Ad *Almeckner Lorenzo* in Vienna per anni cinque decorribili dal 26 febbrajo 1824, come dall' aulico dispaccio 10 successivo marzo n.° 7560 – 356, per l' invenzione « di coprire » i tetti nuovi e vecchi con una specie di tegole da lui » fabbricate, che sono di un terzo meno costose di quelle » finora usitate. Queste tegole non lasciano mai penetrare la » pioggia, nè la neve sciolta, per cui è inutile di coprire » alcuna parte del tetto col rame, e richiedono poche spese » di riparazioni anche su quei tetti che prima erano coperti » di assicelle, purchè non siano in rovina. Trattandosi poi » di coprire colle suddette tegole delle cavriate nuove, si » risparmia grande quantità di legname. »

N.° 8817 – 585.

A *Lintze Gottofredo* in Vienna per anni cinque decorribili dal 26 febbrajo 1824, come dall' aulico dispaccio 10 successivo marzo n.° 7560 – 356, per l' invenzione consistente « nel » fabbricare delle fruste per cavalcare e per guidare senza » servirsi delle trafusole.

» Tali fruste sono più a buon mercato di quelle finora » usitate nella monarchia, assai elastiche, ben lavorate, e la » punta od il cordoncino è di lunga durata. »

N.° 8817-585.

A *Gersch Ferdinando* in Pénzig per anni cinque decorribili dal 26 febbrajo 1824, come dall' aulico dispaccio 10 successivo marzo n.° 7560-356, per l'invenzione « di stampare con più colori i fazzoletti di seta ed altre stoffe alla » foggia chinese ed inglese, e ciò più sollecitamente di quanto » si praticò per lo passato, servendosi di una composizione » che non danneggia neppure le parti che debbono restar in » bianco. Trattandosi della stampa delle cotonerie, non è » necessaria l' imbiancatura di esse. »

N.° 8817-585.

A *Ziegler Stefano e figli* fabbricatori di stoffe in Vienna per anni cinque decorribili dal 26 febbrajo 1824, come dall' aulico dispaccio 10 successivo marzo n.° 7560-356, pel miglioramento apportato « alla propria macchina di stampare, » in forza del quale si possono imprimere sulle stoffe di seta, » di velluto, ecc., mediante un solo movimento, dodici e » più disegni adattati alla macchina senza che il lavoratore » cambi per ciò la sua situazione. Le stoffe quindi stampate » in questa maniera si possono vendere a buon prezzo. »

N.° 8817-585.

A *Straicher Giovanni* fabbricatore di clavicembali in Vienna per anni cinque decorribili dal 26 febbrajo 1824, come dall' aulico dispaccio 10 successivo marzo n.° 7560-356, per l' invenzione « di aggiugnere, mediante un apparecchio ad ogni » pianoforte fatto a scrigno, ove i martelli sono separati dai » tasti, anche ogni tuono dell'ottava, in guisa che il medesimo » tasto tocca il proprio martello e quello della prossima ottava, » per cui si ottiene un effetto tutto particolare musicale, » potendo tale meccanismo essere applicato arbitrariamente » come qualunque mutazione. »

N.° 8817 - 585.

A *Bechmuller Giuseppe* fabbricatore di cheniglie in Vienna per anni cinque decorribili come sopra pel miglioramento introdotto « nella fabbricazione dei nastri di cheniglia sopra » un telajo ordinario a mulino mediante un particolare appa- » recchio. Con questo si fabbricano tutte le specie di che- » niglia impiegandovi lo stesso tempo che si richiede so- » pra i telai ordinarj, cioè otto volte più presto, e le che- » niglie medesime riescono di migliore qualità ed esigono » minori spese. »

N.° 9348 - 619.

A *Grünn Leopoldo* in Vienna per anni cinque decorribili dal 16 ottobre 1823, come dall' aulico dispaccio 17 marzo 1824 n.° 8293 - 382, pel miglioramento introdotto nella fabbricazione « di un aceto artificiale perfettamente acido, molto » chiaro, poco costoso, durevole e che nel sapore si appros- » sima più d' ogni altro all' aceto di vino, colla riserva però » che il suddetto prodotto privilegiato abbia da essere annun- » ciato e venduto non già come aceto comune puro, ma sotto » la denominazione di *aceto di pilatro* ossia *d'Esdragon.* ».

N.° 10459 - 670.

A *Straadt Vincenzo* e *Francesco* in Vienna per anni due decorribili dal 4 ottobre 1823, come dall' aulico dispaccio 24 marzo 1824 n.° 9020 - 412, per la migliore applicazione « dell' apparato già privilegiato il 3 novembre 1822, onde » risparmiare de' combustibili e la mano d' opera per otte- » nere dell' acquavite e dello spirito più puro, come anche » dell' aceto, liquori ed altri liquidi da vegetabili e parti » animali. Il suddetto apparecchio può in caso di bisogno ser- » vire di apparato per distillare. »

N.° 10840 - 689.

A *Gloos Giuseppe* in Vienna per anni due decorribili dall' 8 dicembre 1823, come dall' aulico dispaccio 1.° aprile 1824 n.° 9553 - 412, per l' invenzione « di produrre da sostanze » nostrane in istato fluido un surrogato di caffè detto *caffè* » *tedesco*, il quale mischiato col fior di latte e raddolcito » collo zucchero adequa il vero caffè ed è però a molto » miglior prezzo di quest' ultimo. »

N.° 5850 - 407.

A *Schönfeld (de)* cavaliere *Francesco* agente aulico e *Reinstheř Matteo* ambidue in Vienna per anni cinque decorribili dal 20 gennajo 1824, come dall' aulico dispaccio 12 del successivo febbrajo n.° 4546 - 214, per l' invenzione « di trarre maggior » profitto dalla forza degli uomini e degli animali mediante » un nuovo apparecchio di macchine ossia di una specie di » piano obbliquo.

» Questa macchina del tutto nuova nella monarchia austriaca » occupa un piccolo spazio, ed anche il sito sotto di essa » può essere occupato. Le spese per l' apparecchio sono mi- » nori di quelle che occorrono per qualunque altra macchina » onde produrre lo stesso effetto, ed adoperandovisi debi- » tamente le forze per farla agire, diminuisce il consumo della » medesima. »

N.° 5850 - 407.

A *Wierth Giovanni* in Vienna per anni cinque decorribili dal 20 gennajo 1824, come dall' aulico dispaccio 12 successivo febbrajo n.° 4546 - 214, pel miglioramento « di varie » specie di vasi d' argento e di macchine per fare il caffè, » il *punsch* ed il thè, non che di caffettiere, tazze, candel- » lieri, ecc., i quali oggetti vengono fabbricati assai più » presto del solito e sono più vaghi. »

N.° 5850-407.

A *Weppler Michele* in Vienna per anni cinque decorribili dal 20 gennajo 1824, come dall' aulico dispaccio 12 successivo febbrajo n.° 4546-214, per l' invenzione « di una » nuova forma delle bussole di ferro che si pongono alle » ruote delle carrozze e dei carriaggi. Servendosi di queste » bussole, si ungono le ruote con qualunque grasso solamente » dopo un viaggio non interrotto di trenta ore senza levare » le ruote medesime. Ciò si effettua in pochi minuti, evitan- » dosi il rischio che scoli il grasso. »

N.° 5850-407.

A *Sattler Giovanni* ed *Antonio* in Gratz per anni due decorribili dal 20 gennajo 1824, come dall' aulico dispaccio 12 successivo febbrajo n.° 4546-214, pel miglioramento « di » una tinta nera sotto il nome di *Patent schwarz*, che ha le » seguenti particolarità:

» 1.° Supera il negro fumo.

» 2.° Fa risparmiare la legna per abbruciarlo.

» 3.° Resiste nelle pitture a olio ed all' acquerella.

» 4.° Si asciuga più facilmente del negro fumo e non ha » bisogno di essere macinato. »

N.° 5850-407.

A *Neuffer-Wroden* e *comp.* in Vienna per anni cinque decorribili dal 20 gennajo 1824, come dall' aulico dispaccio 12 successivo febbrajo n.° 4546-214, pel miglioramento e per l' invenzione « di telai per nastri in modo che applicandovi » un apparecchio si ottiene il doppio lavoro ottenutosi fi- » nora, e quindi si risparmiano tempo, spese e spazio. »

N.° 5850 - 407.

A *Scobl Giovanni* in Gratz per un anno decorribile dal 20 gennajo 1824, come dall' aulico dispaccio 12 successivo febbrajo n.° 4546 - 214, per l' invenzione « di combinare il gas » idrogeno e la polvere di platina onde allestire una macchina » infiammabile, la quale si applica con facilità e con van- » taggio a qualunque istromento infiammabile elettrico già » esistente. »

N.° 5850 - 407.

A *Kepelhofer Giuseppe* ed *Oderschy Ernesto* ambidue in Vienna per anni cinque decorribili dal 20 gennajo 1824, come dall'aulico dispaccio 12 successivo febbrajo n.° 4546 - 214, per l' invenzione consistente « nel modo di costruire delle » macchine per cotoni, fiocchi e *water-twist*, le quali si » distinguono pel giro più eguale e più facile e sono più » durevoli. Esse non abbisognano del frequente ajuto durante » il loro lavoro, producono minor perdita di cotone e som- » ministrano un filo più eguale e più a buon prezzo. »

N.° 5850 - 407.

Ad *Ehlus Gioachino* fabbricatore di clavicembali in Vienna per anni tre decorribili dal 20 gennajo 1824, come dall' aulico dispaccio 12 successivo febbrajo n.° 4546 - 214, per l' invenzione consistente « nell' applicare al di sopra dell' arco » armonico del cembalo un ponticello doppio di metallo, di » ferro, ottone, ecc. o di legno, in modo che la battuta dei » martelli va a finire contro questo ponticello, che si può al- » zare e situare innanzi od indietro, dal che nasce il van- » taggio che si può raccorciare e prolungare la mensura, » quindi tutto l' istromento per mezzo di poche viti può essere » accordato più alto o più basso cogli altri stromenti; la » voce dell' istromento stesso è più piena, più chiara e pura; » non si ode la battuta dei martelli, le corde tengono di più » l' accordatura e non saltano così facilmente, e potendosi » per mezzo delle chiavi dal ponticello abbassare le corde, » si facilita anche il trasporto dell' istromento. »

N.° 5850 – 407.

A *Blumel Giovanni* fabbricatore di scialli in Vienna per anni cinque decorribili dal 20 gennajo 1824, come dall' aulico dispaccio 12 del successivo febbrajo n.° 4546–214, per l'invenzione « di fabbricare scialli, ghirlande, fazzoletti con » bordi, con fiori negli angoli e con disegno di un rotondo » nel mezzo, per cui i bordi, che altre volte si attaccavano » con cuciture, vengono tessuti nel fazzoletto medesimo. »

N.° 5850 – 407.

A *Bernardi Francesco Luigi* in Vienna per anni quattro decorribili dal 20 gennajo 1824, come dall' aulico dispaccio 12 successivo febbrajo n.° 4546 – 214, per l'invenzione « d'una » macchina che striscia e comprime, composta di cilindri, » molle, ecc., la quale essendo caricata mediante il *polisposto*, » o per mezzo di molla, od in altro modo, resta per dei » giorni continuamente in moto, ed opera mediante una » macchina di compressione. In tal guisa si comprimono senza » il soccorso degli uomini meglio e più perfettamente i colori » sulle tele, e si ottiene un lavoro più uniforme e più bello. »

N.° 5850 – 407.

A *Günther Gottlieb* tornitore in Vienna per anni tre decorribili dal 20 gennajo 1824, come dall' aulico dispaccio 12 successivo febbrajo n.° 4546 – 214, per l'invenzione « di una » canna da pipa, mediante la quale si fuma liberamente, » sia che il fumo passi o no per l'acqua. Per assicurare » quest' acqua richiedesi però un piccolo apparecchio. La » canna stessa composta di alcuni pezzi ed internamente sta- » gnata può essere costruita assai durevole, e l' apparecchio » può essere applicato anche alle canne di porcellana ed alle » canne lunghe. »

N.° 7773 - 532.

A *Rosmann Giuseppe* impiegato a Residikau nel circolo di Klattau per anni cinque decorribili dal 10 febbrajo 1824, come dall'aulico dispaccio 2 successivo marzo n.° 6601 - 325, pel ritrovamento « di non lasciare in riposo i campi. Esso » adottò un altro metodo di coltivare il trifoglio, ed un » altro modo di avvicendare le sementi. Quando però il ter- » reno è di cattiva qualità, lo fa riposare soltanto il settimo » anno, risparmiando d'altronde molte spese riguardo al » bestiame da tiro. »

N.° 7773 - 532.

A *Reinlein Antonio* e *Rodolfo* per anni cinque decorribili dal 10 febbrajo 1824, come dall'aulico dispaccio 2 successivo marzo n.° 6601-325, pel miglioramento « dell'armonica » ad uso chinese. Questo istromento, sebbene lungo tre piedi, » alto dodici pollici e largo cinque, può essere alzato ad otto » piedi. Il medesimo si suona mediante la tastatura, imitan- » dosi il pianoforte, e si può eseguire con esso anche un » allegro. Tale istromento non si scorda mai. »

N.° 7773 - 532.

Ad *Emperger (di) Francesco* in Vienna per anni cinque decorribili dal 10 febbrajo 1824, come dall'aulico dispaccio 2 del successivo marzo n.° 6601 - 325, per la scoperta « di rica- » vare dalle ossa una colla di eccellente qualità e bontà, au- » mentando la temperatura nello spazio rinchiusa. »

N.° 8697 - 576.

L'imperiale regia commissione aulica di commercio ha partecipato al governo con dispaccio 10 marzo 1824 n.° 4030-2295, che l'oriolajo *Francesco Giuseppe Pompejo* di Vienna ha ceduto il privilegio esclusivo statogli concesso con venerata

sovrana risoluzione 14 agosto 1820 per l' invenzione « di una » macchina onde fabbricare le viti di legno » a *Carlo Guglielmo* di Breviller, direttore e cointeressato nella fabbrica a filatojo in Schmadorf e domiciliato in Vienna al n.° 1128.

N.° 8698 - 577.

È stato partecipato al governo dalla imperiale regia commissione aulica di commercio con dispaccio 10 marzo 1824 n.° 572 - 320 che *Magno Hormann* capo-operajo nella fabbrica di prodotti chimici a Schlein ha ceduto il privilegio esclusivo concessogli con venerata sovrana risoluzione 7 settembre 1823 per l' invenzione « del così detto *Portent-Grün* » ad *Antonio Rechmann* proprietario della suddetta fabbrica e domiciliato in Vienna al n.° 1135.

N.° 10966 - 696.

A *Schwarz Maurizio* in Vienna per anni cinque decorribili dal 2 gennajo 1824, come dall'aulico dispaccio 1.° aprile detto anno n.° 9661 - 443, pel miglioramento concernente « la fabbricazione dell' acquavite colla feccia della birra » mediante qualunque apparato, la quale è a buon prezzo » ed ha un miglior sapore dell' acquavite comune. Da essa » poi si può estrarre lo spirito di vino, il rosolio, i liquo» ri ed il *punsch.* »

N.° 10967 - 697.

Ad *Hannl Giovanni* in Vienna per anni due decorribili dal 19 agosto 1823, come dall' aulico dispaccio 1.° aprile 1824 n.° 9554 - 437, pel miglioramento che risguarda « un appa» recchio di poca spesa da applicarsi a qualunque caldaja » per distillare l' acquavite, col di cui mezzo

» 1.° Si ottiene subito lo spirito dalla mischia;

» 2.° Distillandosi dell'acquavite per formarne dello spirito
» o dei liquori aromatici, il fluido sorte assai puro ed ab-
» bondante;

» 3.° Si previene, mediante un apparecchio particolare, il
» traboccamento della mischia nei vasi di raffreddamento ed
» il distacco del lambicco;

» 4.° Si procura, servendosi dell'apparecchio in altro modo,
» il necessario calore e lo spirito al fluido destinato per
» formarne dell'aceto.

» Con tali operazioni si risparmiano dei combustibili, si
» semplifica il lavoro, si ristaura facilmente l'apparecchio
» e si ottiene un prodotto purissimo. »

N.° 11551 – 724.

A *Zecchini Carlo* e *Mondini Pietro Antonio* ambi in Vienna per anni cinque decorribili dal 3 agosto 1823, come dall'aulico dispaccio 6 aprile 1824 n.° 10305 – 480, per la scoperta che consiste in sostanza « nel modo di trasportare le stampe sopra
» qualunque lavoro di porcellana, majolica e terraglia. »

N.° 11170–704.

A *Mondellino Giuseppe* in Milano per anni cinque decorribili dal 21 marzo 1824, come dall'aulico dispaccio 3 successivo aprile n.° 9576–435, per l'invenzione « di fabbricare
» ogni qualità di carta dalla pianta di lino e dalla stoppa,
» non che dai ritagli dei cappellai, come pure di fabbricare
» dagli stracci di lana pecorile ogni qualità di cartone parti-
» colarmente utile a far delle suole.

» Dalla pianta del lino esso fabbrica una qualità finissima
» di carta da lettere e da tappezzerie, conservando il color
» naturale della pianta, non che una carta lucida ad imita-
» zione della chinese. »

N.° 11170-704.

A *Comini Domenico* meccanico a Villanuova di Gavardo per anni sette decorribili dal 21 marzo 1824, come dall' aulico dispaccio 3 successivo aprile n.° 9526-435, per l' invenzione ossia miglioramento « della macchina da innaspare la » seta, in forza del quale si aumenta la celerità e si ottiene » l' intento con minori spese e perdita di tempo. »

N.° 11170-704.

Ad *Uffenheimer Giovanni Gabrio* proprietario di fabbriche di carte dimorante in Vienna per anni cinque decorribili dal 21 marzo 1824, come dall' aulico dispaccio 3 successivo aprile n.° 9526-435, per l' invenzione « di una nuova mac- » china per tagliare gli stracci, la quale è di poco dispendio » e diminuisce la scossa degli edificj. Essa taglia gli stracci in » liste lunghe, e per la seconda volta li taglia in pezzi qua- » drati. »

N.° 11170-704.

Ad *Osio Angelo* negoziante in Milano per anni cinque decorribili dal 21 marzo 1824, come dall' aulico dispaccio 3 successivo aprile n.° 9526-435, pel miglioramento ossia fabbricazione « della carta e dei cartoni dalla pianta di lino. »

N.° 11170-704.

A *Dingler Enrico* fonditore di bronzo in Vienna per anni due decorribili come sopra pel miglioramento « di tutti gli » utensili di metallo fuso che richiede un alto grado di tem- » peratura, la quale si ottiene mediante un metodo della » decomposizione dell' acqua a guisa chinese, ciò che si può » effettuare col mezzo di un apparecchio applicabile a tutte » le specie di forni da fusione; risparmiandosi in tal modo » tempo e combustibili, e possono gli utensili essere ven- » duti ad un prezzo più equo. »

N.° 11170–704.

A *Vallier Giuseppe Maria* fabbro-ferrajo in Vienna per anni cinque decorribili come sopra per l'invenzione « di » busti e cinture da donna. Le parti che coprono il petto » sono fatte di un sol pezzo di metallo, di corteccia di » paglia, di ossa di balena, ecc., hanno la richiesta elasticità » e si adattano alla forma ed al movimento del corpo. Questi » busti non devono essere confusi con quelli di seta *tricoté*, » i quali sono troppo cedibili. »

N.° 11170–704.

A *Luversorger Antonio* proprietario di un privilegio per la navigazione mediante la polisposta, dimorante in Vienna, per anni quindici decorribili come sopra per l'invenzione diversa dall'anteriore già privilegiata « di navigare sui fiumi » tanto in su, quanto in giù senza forza tecnica e senza il » fuoco (la quale ultima è anche applicabile in caso di ne- » cessità o trascuranza), e ciò più presto che coi cavalli, di » poter trasportare dei pesi considerabili sull'acqua, attac- » cando un naviglio all'altro, e di condurre per terra dei grandi » carri da trasporto.

» Detta invenzione può servire anche per regolare le » sponde. »

N.° 11170–704.

A *Strauss Alberto* in Vienna per anni cinque decorribili dal 21 marzo 1824, come dall'aulico dispaccio 3 successivo aprile n.° 9576–435, per la scoperta consistente « nel proteu- » rare mediante un apparecchio facile alle stoffe di seta e di » cotone tinte, siano consumate o sporche, come anche agli » abiti il loro colore naturale bianco senza danneggiare la stoffa » medesima. »

N.° 11170–704.

Ad *Osio Angelo* negoziante in Milano per anni cinque decorribili come sopra pel ritrovamento « di fabbricare della » carta e dei cartoni dalla pianta di lino, dalla paglia, dal » muschio palustre e dalle foglie, adoperando soltanto la » calce.

» Quest' invenzione si distingue inoltre per le sue parti » affatto ignote. »

N.° 11964–758.

A *Markur Aver* o *Aver Markur* ebreo a Schereau nel circolo di Pilsen per anni cinque decorribili dal 30 marzo 1824, come dall' aulico dispaccio 14 successivo aprile n.° 11238–515, pel ritrovamento « di nettare mediante una macchina » la lana di pecora, e di sciogliere le punte di essa piene » d' immondizia e di sudore, spargendovi sopra degl' ingre- » dienti semplici, per cui si possono separare le parti più » grossolane dalle più fine, ed ottenere un pelo più uguale. » Le stoffe di lana ottengono per ciò una migliore qualità, » maggiore finezza e migliore aspetto, e si hanno dei risparmi » riguardo al tempo ed alle spese. »

N.° 11964–758.

A *Mengardi Lodovico* fabbricatore di perle e di tubi di vetro in Venezia per anni cinque decorribili dal 30 marzo 1824, come dall' aulico dispaccio 14 successivo aprile n.° 11238–515, per l' invenzione « di una stufa da padella del tutto » diversa dalla conosciuta finora, per mezzo della quale si » fondono facilmente ed in forme regolari delle perle e dei » tubi di vetro che superano quelli fino ad ora fabbricati. »

N.° 11964-758.

A *Vietti Antonio* calzolajo in Pavia per un anno decorribile come sopra per l' invenzione « di un' acqua purificante e » di una macchina per lavare, col di cui uso si può far » senza del sapone, adoperandosi pochissima quantità di » cenere. Le stoffe di lino e quelle di lana riescono più » nette e si guastano meno.

» La suddetta acqua serve anche per radere la barba » senza il sapone, per levare le macchie dagli abiti e dai » cappelli, come pure il dipinto dei quadri fatti sulla tela, » ed è utile altresì per purgare il corpo. »

N.° 11964-758.

A *Geest Giuseppe* oriolajo in Gratz per anni tre decorribili come sopra per l'invenzione « di rendere mediante uno » scappamento affatto libero il cammino di un oriuolo total- » mente indipendente dall' influenza ineguale della forza mo- » trice, di togliere anche qualunque influenza estranea, e di » ottenere un andamento eguale; di applicare detto scappa- » mento per regolare gli oriuoli sulle torri, o di mettere » in comunicazione con questi un oriuolo a pendolo me- » diante un apparecchio, in guisa che quelli non possono » produrre alcuna variazione su questo; ed in tal guisa viene » tolta ogni influenza estranea sul regolamento del tempo. »

N.° 11964-758.

A *Trenner Giuseppe* in Guttenbrun presso Baden per anni cinque decorribili come sopra per l' invenzione « di » fabbricare le canne da pipa col legno di visciola, che » superano tutte le altre finora fabbricate con questo legno. » Esse non sono più care, nè si curvano a motivo del fumo. »

N.° 11964-758.

A *May Giacomo Martino* in Vienna per anni tre decorribili come sopra per l' invenzione « di fabbricare guarnimenti » d' argento per le pipe con mezzi ed istromenti finora ignoti, » i quali sono a miglior prezzo degli altri. In questa fab- » bricazione si omette ogni saldatura. »

N.° 11964-758.

A *Teich Guglielmo* fabbro-ferrajo in Vienna per anni cinque decorribili come sopra per l' invenzione « di una » macchina per ricamare composta di varj metalli, la quale » si lega comodamente in qualunque luogo per lavorare. Essa » viene riposta in una cassetta, serve per formare un telajo » ed un tamburo con un aspo ed un agorajo, ed è adat- » tato per eseguire qualunque lavoro di ricamo ed altri simili. »

N.° 11964-758.

A *Salthouse Giovanni* ingegnere civile e meccanico di Manchester e *Ringhofen Martino* calderajo in Praga per anni cinque come sopra per l' invenzione « d' una sola macchina da » stampa che occupa poco spazio, e mediante la quale un » uomo solo stampa fino a cinque colori diversi sopra una » pezza intiera.

» Questa invenzione si distingue inoltre per le sue parti » affatto ignote. »

N.° 11964-758.

A *Sironi Giuseppe* professore di matematica elementare in Como e *Volta* dottor *Zanino* pure in Como per anni cinque decorribili come sopra pel miglioramento « della carta im- » biancata colla calce, per cui si esclude la colla, e non è » applicabile alla carta da scrivere. Il metodo dei suddetti » produce un grande risparmio di colla e di allume di rocca. »

N.° 11964-758.

A *Wittmann Pietro* ingegnere provinciale del circolo di Villach per anni tre decorribili come sopra pel miglioramento « nell' architettura di collocare delle trame sopra frontespizj » murati in luogo di servirsi della seggiola prescritta. Con » tale modo di costruire si risparmia più della metà delle » spese della mano d' opera e quasi la metà del materiale. »

N.° 13803-844.

A *Raufer Michele* fabbricatore di vasellame di majolica a Knawska in Moravia per anni otto decorribili dal 29 giugno 1823, come dall' aulico dispaccio 28 aprile 1824 n.° 12616-579, pel miglioramento consistente » nel fabbricare una spe» cie particolare di vasellame bianco di *grès*, come anche » varj utensili di cucina bruni, particolarmente le seguenti » specie di vasellame di Wedgewood, cioè:

» 1.° La così detta *porcellana di biscotto* ovvero giallo » di lambro, formata di quattro colori, cioè lunone, guineo » o canna, paglia o zolfo.

» 2.° Il biscotto nero.

» 3.° Il bruno castagno; queste due specie sono assai » eguali ai vasellami formati col basalto, prendono una bel» lissima pulitura, possono servire di pietra di paragone, » non vengono intaccati dagli acidi, e battute contro l'acciajo » danno fuoco.

» 4.° Il rosso di qualità minore, ma di un tatto più pia» cevole.

» 5.° Quello misto di bruno simile nella qualità al nero » e bruno castagno.

» 6.° Quello di colore Isabella più debole in quanto al » biscotto, ma in bellezza simile al basalto.

» 7.° Il bianco del colore del biscotto simile per la sua » durezza all' agata. Anch' esso non viene intaccato dagli » acidi, e può servire a far mortai, coppe, imbuti, vasi e » diversi altri vasellami.

» 8.° Il grigio della qualità della porcellana (vasellame » di diaspro composto di ossido metallico).

» 9.° Il bleu di distinta bellezza e qualità, che dal fuoco » stesso prende la invernicistura.

» 10.° Il verde nella qualità simile al bleu, che unita- » mente a questo può preferirsi a tutte le qualità di vasellami » di Wedgewood. »

N.° 12686–793.

A *Spitler Antonio* ed *Haumer Giuseppe* ambidue in Vienna per anni cinque decorribili dal 16 ottobre 1823, come dall' aulico dispaccio 20 aprile 1824 n.° 11828–550, pel miglioramento consistente « nel dare alla birra fabbricata in » Vienna non ancora fermentata un gusto piacevole, la » massima chiarezza e resistenza, aggiugnendovi delle ma- » terie vegetabili che promuovono la fermentazione spiritosa » ed impediscono la fermentazione acidula, ed applicando un » semplice apparecchio pneumatico ad ogni botte in cui si » effettua la fermentazione a fine di condur via il gas acido » carbonico senza l' accesso dell' aria atmosferica. »

N.° 13073–813.

A *Gerzig Pietro Antonio* e *Tichaczek Giovanni* ambidue in Vienna per anni cinque decorribili dal 29 marzo 1824, come dall' aulico dispaccio 21 successivo aprile n.° 11827–549, cioè rispetto al *Girzig* per la fabbrica « di cappelli » resistenti all' acqua di cui è proprietario » ; e riguardo al *Tichaczek* per la scoperta consistente « nel metodo di pre- » parare in un modo semplice, servendosi di diversi vini no- » strani scelti, una specie di vino che in quanto al sapore, » alla bontà, allo spirito ed alla fermentazione eguaglia molto » il vino di Champagne, ma è meno costoso di esso. »

N.° 13669-836.

A *Gradara Angelico* di Comacchio, cessionario di *Antonio Bevilacqua* di Venezia. L' aulica commissione di commercio con dispaccio 18 aprile 1824 n.° 4211-2409 partecipa che il privilegio esclusivo concesso ad *Antonio Bevilacqua* di Venezia per anni dieci decorribili dal 12 luglio 1821 « per marinare » i pesci secondo il metodo praticato dagli esteri » è stato ceduto ad *Angelico Gradara* di Comacchio.

N.° 13685-837.

A *Königshofer Carlo*, cessionario di *Federico Lafite*. L' aulica commissione di commercio con dispaccio 17 aprile 1824 n.° 972-654 partecipa che i privilegi 17 febbrajo 1823 accordati al *Lafite* ed al *Königshofer* per la fabbricazione dell' aceto, e quelli dei 14 aprile e 29 luglio 1822 e 14 luglio 1823 per la fabbricazione della birra sono divenuti di proprietà del cessionario *Königshofer*.

N.° 13686-834.

A *Wagner Francesco*, cessionario di *Giuseppe Dubois*. L'aulica commissione di commercio con dispaccio 16 aprile 1824 n.° 809-448 partecipa che *Giuseppe Dubois* ha ceduto il privilegio statogli accordato con sovrana risoluzione 28 luglio 1821 a *Francesco Wagner* per l' invenzione « di un nuovo » metodo di fabbricare l' aceto. »

N.° 13686-834.

A *Spörlin Michele* e *Rahn Enrico* fabbricatori di carte e tappezzerie, cedenti, e fabbriche d'indiane e cotoni, ecc., cessionarie. L' aulica commissione di commercio con dispaccio

come sopra partecipa che *Michele Spörlin* ed *Enrico Rahn* hanno ceduto il privilegio loro concesso con sovrana risoluzione 15 novembre 1823, come dall' aulico dispaccio 26 detto mese n.° 37178–1812, alle fabbriche d' indiane e cotoni in Kettenhof, Sassin, Neuenkirchen, Cosmonos, Reichstadt e Jungbunzlau, colla riserva però di farne uso eglino stessi per la stampa della carta.

N.° 14568–886.

A *Seregni Ambrogio* cappellajo in Milano per anni cinque decorribili dal 21 aprile 1824, come dall' aulico dispaccio 7 successivo maggio n.° 13602–624, per l' invenzione « di » una stoffa di seta che può supplire ai così detti *peluzzi* » e serve per fare ogni specie di abiti e di cappelli, giacchè » bagnandosi essa non soffre, anzi acquista riguardo al lucido. »

N.° 14568–886.

A *Welka Vincenzo Giacomo* e *Francesco* ambidue in Vienna per anni due decorribili dal 26 aprile 1824, come dall' aulico dispaccio 7 successivo maggio n.° 13602–624, pel miglioramento consistente

« 1.° Nel procurare maggiore durevolezza ai libri legan- » doli con una specie di filo chiamato filo animale;

» 2.° Nell' applicare ai libri, agli almanacchi ed ai por- » tafogli tanto esternamente quanto internamente una specie » di pergamena inverniciata e delle cassette di diverso metallo » per tenervi la matita;

» 3.° Nell' applicare le tavole da scrivere anche a tutti » quegli specchi che si piegano. »

N.° 14568-886.

A *Seregni Ambrogio* cappellajo in Milano per anni due decorribili dal 26 aprile 1824, come dall' aulico dispaccio 7 successivo maggio n.° 13602-624, pel miglioramento consistente « nel rendere impenetrabili all' acqua tutte le specie di cap» pelli di seta e di feltro, e ciò in modo che anche nello » stato umido conservano il loro lucido, anzi acquistano qua» lora vengano tutt' i giorni lavati con una spugna. »

N.° 14568-886.

A *Bosiz Felice* profumiere in Milano per anni cinque decorribili dal 21 aprile 1824, come dall' aulico dispaccio 7 successivo maggio n.° 13602-624, per la scoperta « di fabbricare » un olio di tre qualità, dall' uso delle quali si ottengono » nella pittura i colori più chiari, meno chiari ed oscuri, più » vivi e durevoli. Essi asciugano più presto ed in modo eguale.

» I suddetti olj essendo a buon prezzo possono essere » impiegati nella pittura e servono anche per ardere nelle » lampade senza lasciare alcun odore. »

N.° 14568-886.

A *Kaiser Giuseppe Francesco* legatore di libri in Gratz per anni cinque decorribili dal 21 aprile 1824, come dall' aulico dispaccio 7 successivo maggio n.° 13602-624, pel miglioramento « dell' acqua imperiale ricavata dall' *aroma de Grace*, la quale » può essere impiegata come profumo nella biancheria e può » servire per lavarsi la pelle, per purificare l' aria, per ra» dersi la barba e per levare le macchie dagli abiti e dall' acqua, » ed è più a buon prezzo della metà dell' acqua di Colonia. »

N.° 14568-886.

A *Gerzig Pietro Antonio* e *Tichaczek Giovanni* ambidue in Vienna per anni due decorribili dal 21 aprile 1824, come dall' aulico dispaccio 7 successivo maggio n.° 13602-624, per l' invenzione consistente « nel fabbricare dei cappelli intieri » senza cucitura dalle pelli di capra e delle pecore, i quali si » distinguono per la leggerezza, la bella forma e la durata. Dai » ritagli essi fabbricano una specie di colla di pesce da pre» ferirsi a tutte le altre finora conosciute. »

N.° 14568-886.

Ad *Hartel Leopoldo* e *Schell Giovanni* fabbricatori di bottoni in Vienna per anni tre decorribili dal 21 aprile 1824, come dall' aulico dispaccio 7 successivo maggio n.° 13602-624, per l' invenzione « di fabbricare dei bottoni per abiti e per cor» petti col mezzo dei panni, dei casimiri, della seta ed altre » stoffe, i quali non hanno cucitura e non fanno pieghe. Essi » sono provveduti di una crupa di rame e si distinguono per » la loro forma piatta e durevolezza. »

N.° 14568-886.

A *Weit Giuseppe* in Vienna per anni tre decorribili dal 21 aprile 1824, come dall' aulico dispaccio 7 successivo maggio n.° 13602-624, per l' invenzione

« 1.° Di una nuova qualità di stufe da riscaldarsi mediante » l' aria riscaldata, per cui si ottiene un considerabile risparmio » di combustibile, si previene il pericolo di un incendio ed » il fumo nelle stanze. Una sola stufa riscalda temperatamente » più stanze, può servire anche di focolare per cuocere » ed arrostire i cibi senza alterare la temperatura;

» 2.° Pel miglioramento di una qualità di stufe costrutte » come sopra, per cui si previene del tutto l' incomodo del » fumo. »

N.° 17777-535.

A *Winternitz Giacomo* ed *Enrico* fratelli, il primo ad Hösting e l'altro a Jamnitz, per anni due decorribili dal 10 febbrajo 1824, come dall'aulico dispaccio 29 maggio detto anno n.° 16247-535, per l'invenzione consistente « nel fabbricare » l'acquavite col mezzo di vasi che contengono assai meno » di rame od altro metallo dei finora usati. L'acquavite è suscet- » tibile di prendere odori aromatici d'anice, di comino, di » finocchio e di calamo, e di essere addolcita collo zucchero, » col miele, ecc. I detti fratelli *Winternitz* estraggono del- » l'acquavite col mezzo degli stessi utensili anche dai pomi » di terra, dalla feccia del vino, dall'uva disseccata e dalle » prugne. Il suddetto apparato impedisce lo stravassmento e » l'abbruciatura. »

N.° 14568-886.

Ad *Heinald Francesco* e *Zallner Giacomo* di Praga per anni cinque decorribili dal 21 aprile 1824, come dall'aulico dispaccio 7 successivo maggio n.° 13602-624, pel ritrovamento « di » preparare la pelle di pecora in guisa che assomiglia al » saffiano della Turchia. »

N.° 14568-886.

A *Battist Giovanni* tintore in Vienna per anni cinque decorribili dal 21 aprile 1824, come dall'aulico dispaccio 7 successivo maggio n.° 13602-624, per l'invenzione « di tingere » a più buon prezzo la seta greggia di color *ponceau encarnat*, » rosa chiaro, medio e scuro senza adoperare nè lo zafferano, » nè il sugo di limone. La seta e le stoffe che se ne fabbri- » cano non si alterano più all'aria od al sole, ma al contrario » si conservano sempre più belle. »

N.° 17890-1039.

Ad *Oberthaner Francesco* in Vienna, cessionario di *Giovanni Reisler* pure in Vienna. L' aulica imperiale regia camera generale con dispaccio 30 maggio 1824 n.° 20873-148 partecipa che *Giovanni Reisler* passamanajo in Vienna ha ceduto il privilegio sovranamente accor[illegible] il 18 giugno 1821 per anni cinque in causa « del miglioramento de' bordi di tappez- » zerie » a *Francesco Oberthaner* passamanajo pure in Vienna.

N.° 17101-1009.

Alla *Direzione dell' Istituto dei lavori* in Venezia per anni dieci decorribili dal 14 maggio 1824, come dall'aulico dispaccio 29 detto mese n.° 16177-749, per l' invenzione « di fab- » bricare mediante i telai dei tappeti dalla così detta *brula* » (*genista hispanica*), i quali per la finezza e solidità della » materia a ciò impiegata sono piacevoli all' aspetto, assai » puliti e di lunghissima durata. »

N.° 17101-1009.

A *Krantener Carlo* in Vienna per anni cinque decorribili dal 14 maggio 1824, come dall'aulico dispaccio 29 detto mese n.° 16177-749, per l'invenzione « di un forno a vapore » applicabile ai carri, fabbricato di latta di ferro, il quale non » richiede alcun' opera da muratore, e che rispetto alla sua » combinazione resiste alla massima forza. Esso occupa soltanto » uno spazio di due piedi quadrati sopra un carro a due cavalli, » è provveduto di una stanga e di un rastrello per tirar van- » taggio dalla forza, e produce un risparmio di combustibili. »

N.° 17101-1009.

A *Zilleg Giacomo* meccanico presso la fabbrica di *Scheradorf* per anni cinque decorribili dal 14 maggio 1824, come dall' aulico dispaccio 29 detto mese n.° 16177-749, pel miglioramento « della macchina di cardeggiare il cotone, onde » rendere più uniformi i lavori, da pettinarsi poi coi cardi » fini, e per mantenerveli netti quando sono in opera, per » cui si possono usare più a lungo le foglie da cardare, e » si ottiene un prodotto più vantaggioso ed uniforme di tali » macchine. »

N.° 17101-1009.

A *Weiss Giacomo* lavoratore d' oggetti di bronzo in Vienna per anni cinque decorribili dal 14 maggio 1824, come dall' aulico dispaccio 29 detto mese n.° 16177-749, per l' invenzione « di smaltare i lavori di chincaglieria sopra il metallo » e sopra l' oro, e di fabbricare sopra il metallo delle sfere » di oriuoli da tasca simili a quelle fatte con l' oro. »

N.° 17101-1009.

A *Bernhard Antonio* in Presburgo per anni cinque decorribili dal 14 maggio 1824, come dall' aulico dispaccio 29 detto mese n.° 16177-749, per l' invenzione « di mettere in » moto qualunque macchina per sostituire il vapore, e di » approfittare talmente della compressione dell' aria atmosfe- » rica, la quale fa innalzare il mercurio contro il voto tori- » celliano di 38 pollici, che si potranno spingere e muovere » innanzi mediante le così dette *macchine compressorie d' aria* » tutte le macchine stabili, come anche dei bastimenti contro » la torrente, il vento e dei carri, ecc.; e facendosi dei pro- » gressi in questa invenzione, anche dei palloni areostatici in

» direzione orizzontale. Facendo uso di queste macchine in vece
» di quelle a vapore, si risparmieranno l'apparato del vapore
» medesimo e molte spese che lo riguardano, e d'altronde si
» previene lo scoppio dannoso, ecc. »

N.° 17101-1009.

A *Trebitsch Moisè* negoziante ebreo a Vienna per anni cinque decorribili dal 14 maggio 1824, come dall'aulico dispaccio 29 detto mese n.° 16177-749, per l'invenzione « di
» preparare mediante varj mezzi composti tutte le specie di
» telerie, acciò non vengano intaccate nè dall'umidità, nè
» dalle tarme, ed acciò non alterino il colore in un sito
» umido, e non perdano la loro qualità. »

N.° 17101-1009.

A *Spitzer Mayer* negoziante ebreo per anni dieci decorribili dal 14 maggio 1824, come dall'aulico dispaccio 29 detto mese n.° 16177-749, per l'invenzione « di preparare tutte le te-
» lerie di cotone e di lino con certe acque, per cui acqui-
» stano in bellezza e durevolezza, e particolarmente le tele
» già passate sotto il mangano e che siano rimaste per molto
» tempo in magazzino. »

N.° 17101-1009.

Ad *Henkel Federico* e *Carlo* fratelli in Vienna per anni due decorribili dal 14 maggio 1824, come dall'aulico dispaccio 29 detto mese n.° 16177-749, per l'invenzione « di
» fabbricare cappelli da uomo con materie non ancora a
» ciò adoperate, come ossa di balena ed altri, i quali su-
» perano in eleganza, finezza e leggerezza quelli che finora
» si conoscono. »

N.° 17101-1009.

Ad *Osio Angelo* negoziante in Milano per anni cinque decorribili dal 14 maggio 1824, come dall' aulico dispaccio 29 detto mese n.° 16177-749, pel miglioramento « di fabbricare » carta e cartoni dalla paglia, dal lino, dal muschio palustre » e dalle foglie, applicandovi solamente della calce in via » umida, la quale carta, effettuandovisi l' imbiancatura col » mezzo del processo chimico e nell' istessa guisa come si » opera con gli stracci, ha un colore più bello, s' imbeve » meno, è propria alla stampa ed all' imballaggio, ed è meno » costosa della solita carta in causa del risparmio dei com- » bustibili. »

N.° 17101-1009.

Ad *Hirsch-Holisch* negoziante ebreo in Vienna per anni dieci decorribili dal 14 maggio 1824, come dall' aulico dispaccio 29 detto mese n.° 16177-749, per l' invenzione « di » preparare ogni qualità di stoffe con tali materiali, che es- » sendo esse tinte con colori falsi non perdono il colore » neppure in un sito umido, nè vengono intaccate dalle » tarme, e conservano sempre la loro buona qualità. »

N.° 18324-1071.

A *Schwarz Maurizio* negoziante in Vienna per anni cinque decorribili dal 21 marzo 1824, come dall' aulico dispaccio 3 successivo aprile n.° 9526-435, per l' invenzione « di fab- » bricare le paste di miele così dette *d' Amburgo*, come pure « l' idromele e l' aceto di nuova sorte, i quali prodotti su- » perano tutti gli altri della stessa specie finora conosciuti. »

N.° 19457-1154.

Ad *Ansaldi Francesco* negoziante in Cremona per anni cinque decorribili dal 21 marzo 1824, come dall' aulico dispaccio 12 luglio detto anno n.° 18369-853, pel ritrovamento « di una qualità di terra che debitamente purgata somministra un buon colore giallo ed anche un bel rosso ed un » bel verde. »

N.° 19458-1155.

A *Gerzick Pietro Antonio* e *Tichaczek Gio.* ambi in Vienna. Rinunzia al privilegio esclusivo per anni cinque decorribili dal 29 marzo 1824, come dall'aulico dispaccio 21 successivo aprile n.° 11827-549, per la scoperta consistente « nel metodo » di preparare in un modo semplice, servendosi di diversi » vini nostrani scelti, una specie di vino che in quanto al » sapore, alla bontà, allo spirito ed alla fermentazione eguaglia molto il vino di Champagne, ma è meno costoso. »

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

Il presente volume, composto di fogli 23 $^3/_4$ *di stampa, importa lire* 3. 81 *italiane, pari a lire* 4. 38 *austriache, compresa la legatura alla rustica.*

NB. L'indice delle materie si darà in fine d'anno.